CORSO
DI
PROCEDURA PENALE
DI
NICOLA ARMELLINI.

SECONDA EDIZIONE

Aumentata, e corretta dall' autore.

TOMO I.

IN NAPOLI
NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1842.

Non possunt omnes articuli singulatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet. L. 12. D. de Legibus.

INTRODUZIONE.

Il sistema de' giudizj penali, considerato secondo la qualità dell' azione da sperimentarsi con rito ordinario, o speciale, comprende un oggetto utile non meno pel privato interesse che per l' ordine generale della società. Basta percorrerne le parti, onde conoscere il fine della sua istituzione. Già l'offeso indica il danno, che gli si è prodotto nella persona, nell' onore, o nella proprietà, ed obbliga così il magistrato non solo a vendicare il torto da lui ricevuto, ma benanche a fargli riparare il male sofferto. D' altronde qual profittevole orrore non ispira il dichiarare con pubblico, e solenne giudizio la esistenza, o inesistenza di un' accusa! Qual freno salutare pei perversi l'esempio delle punizioni! In esse la spada della legge apparisce pronta sempre a colpire il reato, senza dar campo al delinquente di scanzare la speditezza de' suoi colpi. Il sistema de' giudizj penali è dunque istituita per disporre e regolare il procedimento di un' accusa, preordinando quelle pruove, che sono dirette a sostenerla, o a rigettarla. Quindi sono determinate delle formole, per mezzo delle quali l' offeso dichiarando la qualità delle offese ricevute ne indica l'offensore, ed il guidice valutando gli argomenti del reato

giunge agevolmente ad emettere la sua condanna. Queste formole poi sono in tal guisa regolate, che fin lo stesso accusato si trova nella certa posizione di conoscere ch' egli è punito s'è convinto, e dichiarato colpevole, ch' egli è assoluto s' è convinto, e dichiarato innocente.

Potrebbe osservarsi, che tanta utilità svanisce bene spesso. Quei medesimi rimedj, che la legge somministra per abbattere la calunnia, o per valutare le pruove dell' accusa, o per manifestare l' infimo grado del dolo nell' accusato, veggonsi deviare dal loro fine. Un analisi troppo ricercata su dell' azione colpevole, che giunge ad alterarne la qualità, è capace di far trionfare la impunità de' reati a danno della privata, e della pubblica ragione... Vana idea! Questi mezzi sono deboli dardi, che facilmente s' infrangono su l'egida della legge. Quel saggio, cui è concesso il potere d' investigare la verità, e stabilirla per base de' suoi giudizj, saprà arrestare il trionfo di così condannevole impresa. Egli procederà in modo, che le pruove della reità non si confondano con quelle della innocenza: e che l' assoluzione, e la condanna siano la necessaria conseguenza dei chiari, e sicuri argomenti acquistati a danno della calunnia, o a favore dell' accusa.

Con esporre le leggi della procedura ne' giudizj penali avrem cura di dare partitamente lo sviluppo di queste generali teorie: e per quanto ci possa esser facile, c' impegneremo

di presentare al magistrato istruttore di questi giudizj, al difensore degli accusati, ed al giudice di ogni grado, cui è data la facoltà di decidere ne' giudizj stessi, i rapporti di quelle autorevoli opinioni, che spargono più chiaro lume ai precetti loro rispettivamente dettati. Già la nostra suprema corte di giustizia, di cui fin dalla sua primiera istituzione avemmo la fortuna di apprendere le profonde dottrine, ci servirà di maggior guida in questa impresa. Alla giurisprudenza delle sue decisioni ricorreremo adunque per risolvere tutte le quistioni, che i giudici inferiori han dato motivo ad elevarsi.

Diamo a questo lavoro il nome di CORSO DI PROCEDURA PENALE *per l' ordine della materia, che imprendiamo ad esporre. Desso è diviso in otto volumi; verserà il I.° su la istruzione delle pruove ne' processi penali; il II.° su i giudizj ordinarj de' misfatti co' rei presenti; il III.° su la pubblica discussione, su le decisioni, e sul ricorso presso la suprema corte di giustizia; il IV.° sul giudizio dei delitti, e delle contravvenzioni; il V.° su talune procedure particolari e su gli oggetti comuni a tutti i giudizj penali; il VI.° su le disposizioni diverse relative ai difensori, agli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali, alle prigioni, ai registri delle condanne, alla revisione de' giudizj penali, alla prescrizione, alla riabilitazione de' condannati, ed alle amnistie complessive; il VII.° sul*

processo criminale secondo le sue formole; l'VIII.° finalmente sul processo correzionale.

Se giungiamo a contribuire alla utilità pubblica, la impresa corrisponderà al nostro voto, ed il compenso sarà giustamente meritato.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

§. 1. La offesa di quei doveri generali, o particolari, ai quali l'uomo in società è legato, è stata sempre distinta in ragione della volontà di colui che la commette, ed in ragione del danno che produce: estremi che la scuola criminale ha ricercata nel calcolo delle azioni criminose, abbian queste direttamente o indirettamente attaccato il pubblico o il privato interesse. Nè diversa ricerca si è presentata dalla legge, quando ella ha voluto fissar le basi della procedura penale, in virtù di cui insegna a conoscere i gradi d'imputabilità, per indi applicare i gradi corrispondenti di pena. *Poenam unusquisque irrogare potest, cui hujus criminis sive delicti executio competit. L. 131. in fin. D. de verb. et rer. signifi.*

§. 2. Questa offesa, considerata però nelle sue qualità di volontaria, e d'involontaria, di leggiera, e di grave, avrebbe dovuto seguire una ripartizione uniforme; ma si è stimato più opportunamente comprenderla in una denominazione, che nell'atto stesso conservi il suo carattere, e distingua le punizioni, che le competono. All'oggetto si vede espressa dalle nostre leggi penali col nome di *reato* (1), nome che riunisce l'idea della

(1) Art. 1. Leg. pen.

infrazione delle leggi più o meno grave, e che in ragion della pena prende quello di *misfatto*, di *delitto*, e di *contravvenzione*; da ciò risulta, che se il reato è soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*; se il reato è soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*; se il reato è soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*. (1).

§. 3. Intanto qualunque sia questo distintivo del reato, l'individuo che lo commette diviene il particolare oggetto della persecuzione della legge. Egli già reso temerario in violarla vede il suo capo esposto ai di lei colpi; e non appena è dichiarato delinquente, che già gli s'intima l'immutabile adempimento di due obbligazioni, l'una di espiar la pena che gli corrisponde, l'altra di riparare il danno che arreca: obbligazioni, che derivano, al dir di Cajo, dal medesimo reato, e che ne sono la necessaria conseguenza. *Ex maleficiis nascuntur obligationes, veluti ex furto, ex damno, ex rapina, ex injuria; quae omnia unius generis sunt; nam hae tantum re consistunt, id est ex ipso meleficio. L. 4. D. de actionib. et obligat.* I medesimi principj sono ritenuti dalle nostre leggi di procedura penale; imperciocchè coll' articolo 1. si definisce che ogni *reato* dà luogo all' azione *penale*, ed all' azione *civile*. Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole; coll' azione civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha prodotto.

---

(1) Art. 2. Leg. pen.

§. 4. Per meglio conoscere l'indole di questa duplice azione, stimiamo premettere con Poncet i caratteri che risultano dalla sua diversità d'interesse o di utile. » Se l'azione esercitata, ei dice, ha per oggetto l'interesse pubblico della società, cioè la riparazione di una di quelle offese che noi chiamiamo pubbliche, perchè compromettono l'ordine, la pace, e la sicurezza generale, allora è *pubblica* o *criminale*; al contrario è puramente *privata* o *civile* quando non ha per oggetto che l'esercizio di un dritto, o la riparazione di una offesa privata »(1). L'azione penale adunque allorchè viene ad esercitarsi per la punizione della offesa recata all'intero corpo sociale, forma un oggetto di pubblico interesse; imperciocchè è diretta a vendicare quella tranquillità che si è temerariamente turbata. D'altronde esercitata per l'offesa di un particolare individuo, l'interesse pubblico vi prende ancora la sua parte, ma quanta ne accorda la legge, e quanta ne offre l'esempio delle punizioni. Tale è la distinzione che viene dettata in quelle parole (*art.* 2. *p. p.*) che » l'azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli ufiziali che sono incaricati del pubblico ministero presso i magistrati istituiti per l'amministrazione della giustizia penale.»

§. 5. L'azione penale vien detta *essenzialmente pubblica* non solo perchè tale si è dichiarata dalla legge, ma perchè si valuti l'autorità legislativa sempre pronta per sostenere l'equilibrio

(1) Poncet Tratt. delle azioni n. 12

del bene sociale con punire chiunque la offende; a qual uopo un magisrtato investito di estesi poteri invigila per indagare i reati, e per procedere contro quelli di sua esclusiva conoscenza. Nè l'esperimento di una tale azione provocato da un individuo offeso dal delitto, o dalla contravvenzione ne indebolisce la qualità. In questa ipotesi dato un dritto di procedere, quel medesimo magistrato lo sostiene sul riflesso che l'offesa di un particolare divien quella dell'intero corpo sociale, di cui questi è parte; perciò considerato l'esercizio dell' azion penale sotto amendue i rapporti, di privato, e di pubblico, ciascun vede, che il suo oggetto è sempre relativo alla punizione del reato che attacca in generale o in particolare la società. Quindi ritenendo questa norma abbiamo dal responso di Marcello che non tutti i giudizj penali erano dal dritto romano dichiarati pubblici, ma eran tali solamente quelli cui la legge attribuiva il carattere di pubblicità. *Non omnia judicia in quibus crimen vertitur publica sunt; sed ea tantum quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt, ut iulia majestatis, julia de adulteriis, cornelia de sicariis, et veneficiis, pompeja parricidii, julia peculatus, cornelia de testamentis, julia de vi publica, julia de vi privata, julia ambitus, julia repetundarum, julia de annona. L.* 1. *D. de publicis judiciis.*

§. 6. Soggiunge il medesimo articolo che » l'azione penale debbe essere esercitata di offizio in tutti i casi ne' quali la istanza privata non è ne-

cessara per promuoverla ». Quali sono questi casi? Sono quelli particolarmente designati per essrcitare la pubblica vendetta, e che risultano dalla dipendenza in cui sono gli articoli 38 e 39. (*p. p.*) Il primo interdice il procedimento nei delitti, e nelle contravvenzioni senza istanza della parte privata; in modo che l' azion penale rimane estinta se l'offeso non la promuove. Il secondo ammette di officio l'esercizio dell'azion penale quando questi delitti, e queste contravvenzioni prendono una impronta di gravità, come in ragione di un carattere pubblico nella persona deliquente, o nell'offeso; in ragione di particolari regolamenti violati; in ragione delle armi proprie adoperate nelle ferite; in ragione del luogo pubblico pei furti; ed in ragione della recidiva: allora il pubblico ministero viene a prendervi interesse indipendentemente dall'offeso stesso. Da ciò emerge, che l'azione penale deve esercitarsi di officio non meno nei misfatti in generale, che negli enunciati casi in particolare, sia che la promova o no la parte privata. (1)

---

(1) Disposta dall' art. 38 della procedura penale la istanza privata, affine di esercitare per lieve offesa in giudizio correzionale, l'azione penale, non si ricerca per l' azione nascente da altra specie di reato da sperimentarsi in giudizio criminale. Altronde la rinuncia alla istanza privata non è operativa nel giudizio criminale promosso di officio dal ministero pubblico. Quindi si è determinato col Sovrano Rescritto de' 27 Luglio 1839, che » le regole stabilite pe' reati costituiti di loro natura semplici delitti perseguitabili in giudizio correzionale non sono applicabili nel caso di reato, il cui fatto principale costituisce misfatto portante a pena correzionale per motivi attenuanti o scusanti, ma perseguitabili in giudizio criminale.»

§. 7. D'altronde l'azione civile avendo in oggetto di riparare il danno prodotto dal delinquente, deve riguardarsi come la necessaria conseguenza del reato(§.3.); e perciò se reato non esiste non vi è danno; e data la mancanza del reato, chiunque assume di esserne stato l'offeso non ha dritto a pruomovere l'azione civile, perchè manca il reato, oggetto dell'azione penale. Questi due estremi debbono adunque essere esistenti, e concordi fra loro, affinchè siano ad operare i loro rispettivi effetti nei giudizj che li riguardono. Difatti reato, e danno, congiuntamente derivando da un azione colpevole, non possono esistere l'uno indipendentemente dall'altro. Unica è la loro emanazione stabilita da' rapporti morali di volontà, e di fatto; ed unico perciò è il dritto che dà luogo all'esercizio dell'azione civile. » Ogni fatto qualunque dell'uomo (dice l'articolo 1336 delle leggi civili), che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avenuto, a risarcire il danno. » Quindi ammessa una offesa prodotta dal reato, il dritto dell'offeso è di averne la sua riparazione; massima ritenuta nell'articolo 3. (*p. p.*) il quale dispone egualmente che » l'azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato. »

§. 8. Può talora avvenire che promossa l'azione penale per la liquidazione di un delitto, su la dichiarazione della reità dell'accusato si pronuncii dal giudice correzionale *non costa*, in questa ipotesi non può il giudice di appello aprire nuovo

dibattimento per esaminare il solo dritto ai danni interessi della parte civile appellante. La nostra corte di cassazione a dì 25 gennajo 1814 nella causa di Coticelli, e Montella ne stabilì i principj colle seguenti considerazioni.

» Attesocchè può dall'azione pubblica derivare un'azione privata, o sia civile, che ad altro non tende che al rifacimento del danno cagionato dal reato, e questa può promoversi contemporaneamente o separatamente alla pubblica dai danneggiati :

» Attesocchè il tribunale correzionale di Napoli con sentenza dichiarò *non costare* che i Coticelli sieno colpevoli del delitto di distornamento in danno di Montella, di cui furono dal ministero pubblico accusati, avverso la quale esso pubblico ministero non produsse gravame; e se l' azion civile non tende che al rifacimento del danno cagionato dal delitto, segue da tale principio che quando il delitto non sia costato, ed il pubblico ministero siasi acchetato alla dichiarazione del tribunale, e non ha appellato, non compete appello alla parte civile; giacchè manca la causa produttiva del suo dritto, qual'era la esistenza del delitto; ed in conseguenza la corte criminale di Napoli ha offesa la legge in aver accolto, e discusso l'appello della parte civile pei soli interessi civili, che derivar non potevano che dalla condanna per delitto ec. Cassa ec. »

§. 9. L'autore del reato, oltre la obbligazione che contrae di espiar la pena che gli corrisponde egli nell'atto stesso è tenuto di riparare quel danno che cagiona (§. 3.); a quale oggetto può con-

tro di lui essere esercitata l' azione civile. (*art. 4. p. p.*). L'azione stessa può esercitarsi contra chiunque altro risulti risponsabile del danno medesimo; s' intende di quel danno che nei termini dell' articolo 1337. (*leg. civ.*) sia avvenuto per sua negligenza, o per sua imprudenza; ovvero di quel danno che nei termini dell' articolo 1338. (*leg. civ.*) siasi arrecato col fatto delle persone delle quali si dee rispondere. Nè tale azione civile si estingue colla morte del delinquente, come si estingue l' azione penale. Ella è di tal natura, che si estende contra il di lui erede, imperciocchè questi, con rappresentarlo nelle obbligazioni civili da lui contratte, è tenuto pel loro adempimento. Glie ne corre poi il dovere specialmente quando è mestieri ch' egli restituisca ciò, che dolosamente si è acquistato dal defunto, gli è stato da costui trasmesso, ed egli non legittimamente possiede. *Civilis constitutio est peonalibus actionibus heredes non teneri, nec caeteros quidem successores. Idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione eos teneri oportet si possideant, aut dolo fecerint, quo minus possideant. L.* 1. *D.De privatis delictis.* Quindi ritenute uniformi teorie, si è disposto col medesimo arlicolo 4 (*p.p.*) che,, l'azione civile si sperimenta innanzi ai tribunali civili contro colui che rappresenta l' imputato, quando però costui pria di essere giudicato sen muore » Questioni.

1. *Questione.* Per essere operativa contro l' e-

rede l'azione civile che dovea sperimentarsi contro il delinquente defunto, in qual parte del giudizio sia che avvenga la di costui morte? Forse dopo la denuncia, o la querela del reato, ovvero dopo l'atto di accusa? Il riferito art. 4 si esprime in termini generali: *pria di essere giudicato*; vale a dire dedotta la denuncia, o istituita la querela, se l'accusato ne muore nel corso di tutti gli atti susseguenti sino al dibattimento, l'azione civile si trasmette contro l'erede. Nè vi è bisogno della definitiva dichiarazione di reità in persona dell'accusato, perchè l'azione civile sia regolarmente promossa. Vi bisogna solo la esistenza di un male prodotto; imperciocchè si tratta di obbligazione nascente da un danno che si dee riparare, e non già di pena da espiarsi: circostanza tutta indipendente dall'azione penale, pei differenti rapporti, che s'incontrano nell'una, e nell'altra. Il reato rimane estinto colla morte del suo autore, ma con questa morte non rimane estinto il male che il reato stesso ha cagionato. Questo è sempre esistente sino a che non vi si rinuncia, o non si ripara; conseguentemente basta che la punizione di un reato sia provocata, perchè la riparazione del danno, non potendosi ripetere dal colpevole a cagione della di lui morte, sia a ripetersi dal di lui erede. Questo sentimento viene maggiormente garantito dalle uniformi autorità di Cajo, e di Paolo. Il primo parla indistintamente di tutte le azioni, le quali istituite in giudizio rimangono illese nei casi di morte: *Omnes actio-*

nes quae morte, aut tempore pereunt, semel inclusae salvae permanent.. L. 139. *D. de reg. jur.* Il secondo più precisamente alla nostra ipotesi dichiara, che i giudizj penali una volta dedotti possono trasmettersi contro gli eredi: *Poenalia judicia semel accepta in haeredes trasmitti possunt. L.* 125. *D. de reg. jur.*

2. *Questione.* Promossa l'azione penale, innanzi a' quali giudici dee istituirsi l'azione civile? Due sono i mezzi indicati dal nostro articolo 5. (*p.p.*) « L'azione civile può essere sperimentata innanzi a' giudici stessi, e nel tempo stesso dello esercizio penale. Può essere sperimentata anche separatamente presso i giudici civili; in questo caso l'esercizio ne è sospeso, finchè non siasi pronunciato difinitivamente sull' azione penale. « Il primo mezzo adunque esprime la facoltà concessa al giudice criminale di decidere su la riparazione del danno prodotto dal reato nel momento in cui decide del reato stesso applicando la pena. Massima professata da Paolo nella *L.* 4. §. 2. *D. Finium regundorum. Si dicantur termini dejecti, vel exarati, judex qui de crimine cognoscit, etiam de finibus cognoscere potest.*

3. *Questione.* Non istituita in alcun modo l'azione penale presso il giudice competente, può il giudice civile giudicare dei danni ed interessi prodotti dal reato? La nostra corte di cassazione a'6 giugno 1811 decise negativamente.

» Nicola Santoro ex ricevitore de' demanj nel circondario di S.Severo in Capitanata, e Nicola Sala furono denunciati il primo fraudolente ven-

ditore, il secondo compratore di gran quantità di grano a danno de' demanj. Quel tribunale civile condannò Santoro alla rifazione de' danni ed interessi da liquidarsi a norma del dritto: indi con altra sentenza lo assolvè sulla considerazione di non avere l'amministrazione generale procurata la liquidazione nel termine di otto giorni. Richiamata la causa alla corte criminale, i prevenuti Santoro, e Sala opposero il giudicato del tribunale civile, ed ottennero una decisione con cui fu dichiarato di non esservi luogo ad ulteriore procedimento.

» Avverso questa decisione il procuratore generale presso quella corte criminale produsse ricorso per cassazione. Osservò tra le altre cose, che la legge organica non estende la giurisdizione criminale al giudice civile, e che la specie del fatto era sottoposto alla giustizia criminale. La gran corte di cassazione

» Considerando, che il giudice civile è incompetente per ragion di materia a giudicare di un azione criminale, e la incompetenza di materia offende la ragion pubblica, che non può per volontà privata alterarsi... Cassa, ed annulla. »

4. *Questione*. Allorchè il giudice penale dichiara di non rinvenire tra due accusati chi sia l'autore del reato, e si creda nell'atto stesso competente a decidere su la riparazione del danno per le pruove raccolte in linea civile, egli può rendere operativa l'azione civile sul riflesso di mancare espressamente la conoscenza del colpevole su cui deve esercitarsi l'azion penale? La su-

prema corte di giustizia con decisione de' 28 settembre 1827 ha giudicato per la negativa.

» Il giudice regio di Campagna pronunciando in linea correzionale dichiarò costare, che Biase e Giuseppe Rondinelli erano rei di recisione di un ramo di olivo a danno di Antonio Strione, ma non costare chi di essi due ne fosse l' autore. Quindi considerando che per la sufficienza delle pruove in linea civile poteva pronunziare sul ristoro de' danni a favore della parte civile, invocando gli articoli 1336 e 1337 delle leggi civili, li condannò a pagare ducati 4 : 50, come ristoro de' danni a favore del danneggiato Strione, e le spese del giudizio per la sola azione civile; non essendovi luogo a deliberare su la pena del reato di recisione, attesa la ignoranza del vero autore. Ricorso de' condannati.

» La Corte suprema di giustizia, ec.

» Considerando che il giudice regio, mentre dichiarò non costare chi fosse autore del reato, condannò entrambi i Rondinelli padre, e figlio; e che mentre procedeva in linea penale giudicò in linea civile. Annulla ec.

5. *Questione*. Il secondo mezzo indicato dal citato articolo 5 permette di sperimentarsi l'azione civile separatamente dalla penale presso i giudici civili, quando però siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale. Ma nella ipotesi che col giudizio criminale si decida di non esistere il reato, può la parte offesa provare innanzi al giudice civile che abbia esistito, onde così promuovere il giudizio della riparazione de' suoi danni ed interessi?

Tuollier riunisce molte ragioni in sostegno della negativa, e tra le altre quella sostenuta sul medesimo argomento da Merlin. Questo dotto, e rispettabile magistrato, ei dice « dopo aver con molta forza stabilito che il giudizio civile quando ha preceduto, non deve mai influire sul giudizio criminale, sostenne di passaggio, e per occasione, che è altrimenti, quando ha preceduto il giudizio criminale. Egli pretese che allora il tribunale, presso di cui sono in seguito prodotte le azioni civili, è legato dal giudizio criminale, e che questo deve necessariamente trar seco il giudizio civile, quando anche la persona ch' esercita l' azione civile non è comparsa nella causa criminale. Egli ne ha fatto anche una regola così concepita: *il criminale trae seco il civile......* Ma egli si avvide, che questa regola mancava di esattezza. La rattificò dunque dicendo, *il criminale tiene il civile nello stato in cui si trova*; cioè che l'esercizio dell' azione civile è sospeso finchè non si sia deffinitivamente pronunziato sull' azione pubblica. Massima fondata sulla ragione, ricevuta sull' antica giurisprudenza francese, ed adottata dalle nuove leggi » (1); Ma in riesaminare la medesima questione distingue poi il caso della parte pubblica, che insieme colla parte civile spiega il suo ministero per la pruova del delitto, e della colpabilità dell' accusato, dal caso in cui la parte pubblica isolatamente, e senza intervento della parte civile sostiene il giudizio criminale sino

(1) Toullier. Corso di dritto civile T. 8. n. 36.

a che l'accusato rimane assoluto : nel primo caso egli rinviene l'autorità della cosa giudicata per l'articolo 1351 del codice civile, uniforme all' articolo 1305 delle nostre leggi civili; mentre la causa è la stessa, e versa tra le medesime parti, in modo che la parte civile, dopo l'assoluzione dell' accusato, non può produrre la sua azione per essere indennizzata dei danni sofferti: all'opposto crede che questa facoltà di promuovere la sua azione compete alla parte civile nel secondo caso; perchè non si rinvengono la identità del fatto, e la identità della causa così nell'azione già giudicata senza suo intervento, come nell' azione che posteriormente promuove pel danno che pretende essergli riparato. Quindi ritrattando il suo precedente avviso, dichiara, che il giudizio criminale nella soggetta specie *non può essere opposto all' azione civile* » (1)

Senza entrare particolarmente nella discussione delle ragioni che adduce l'illustre professore di Rennes sotto ambedue gli aspetti, ci permettiamo di riunire nella specie la dottrina di Beriat-Saint-Prix (2). « È un canone generale, dice questo dotto giureconsulto, che la decisione criminale ha l'autorità della cosa giudicata per rapporto all'azion civile non giudicata ancora, o che si trovi o no questa introdotta prima di quella decisione : in una parola è un canone che l' azione pubblica è *pregiudiziale* all' azion civile, ed è esercitata

---

(1) Toullier. Corso di dritto civile. T. 10. n. 242. a 259.
(2) Corso di procedura penale pag. 30.

dal pubblico ministero a rischio della parte lesa, quando questa non si è costituita parte civile nel giudizio penale. Donde risulta, che quando il giudice criminale ha assoluto il prevenuto del reato pel quale il pubblico ministero lo perseguitava, il danneggiato non potrà reclamare in linea civile alcuna indennità per causa di questo reato; ed in conseguenza la eccezione di *res inter alias judicata* non ha luogo in materia penale come nella civile. »

Ma la importanza della quistione c' interessa di renderla più solidalmente discussa; nè in altra guisa crediamo renderla analogamente, che riportando l'autorità della decisione profferita su l' oggetto dalla camera civile della suprema corte di giustizia nel dì 1 luglio 1826, dietro le dotte conclusioni del ragguardevole magistrato D. Francesc'Antonio Roberti investito delle parti del pubblico ministero. Eccone la specie.

» Il mercante Michele Pironti di Ariano asserì di aver nella notte de' 24 marzo 1824 sofferto un furto nella sua bottega di diverse mercanzie, nel valore di ducati 298, 26. Ne pretese indennizzazione da Giuseppe Rendisi altro mercante con bottega vicina, per essersi questi incaricato della custodia della sua bottega, ed essersi reso garante dei generi ivi esistenti. Lo citò all'oggetto di comparire innanzi al giudice di quel circondario; e nell'atto stesso denunciando l'avvenimento alla giustizia penale, lo imputò di furto.

» Il giudice di circondario in contumacia del convenuto Rendisi ordinò la pruova sulla garan-

tita custodia della bottega, e dopo alcuni atti dichiarò non esservi luogo a deliberare. Quindi su l'appello di Pironti il tribunale civile di Avellino condannò Rendisi a pagare in benefizio di Michele Pironti ducati 250 a causa di danni cagionatogli dal furto avvenuto nel suo fondaco, per sua colpa ec. Ricorso per annullamento.

» La corte suprema ha osservato che l'azione civile proposta da Pironti contro Rendisi fu per farlo condannare come civilmente risponsabile del danno, che il furto avea prodotto.

» Quindi considerato che quantunque l'azione civile possa anche innanzi a' giudici civili, separatamente dall'azione penale, sperimentarsi contra lo stesso imputato, o contra chiunque altro sia civilmente risponsabile dei danni, che un reato produca; pure ove il danneggiato scelga questa via, per massima di dritto certissima, l'esercizio di quest'azione civile rimane sempre sospesa sino a che non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale. (*art. 2.a 5. della proced. ne'giud. pen.*) Nè fa alcun ostacolo che il Pironti nell'atto dell'appello, abbia usata la espressione *rinunciando a qualsivoglia azione criminale*; poichè l'azione penale non riceve affatto alterazione alcuna da qualunque rinunzia della parte civile. E per verità essa è essenzialmente pubblica, e perciò appartiene essenzialmente agli uffiziali incaricati del pubblico ministero, presso i magistrati istituiti per l'amministrazione della giustizia penale. D'altronde la sola azione civile è quella che appartiene al danneggiato, il quale può esercitarla

(giova ripeterlo) o innanzi agli stessi giudici, e nel tempo stesso dell' esercizio dell' azione penale, o separatamente innanzi a' giudici civili: ma in questo ultimo caso l' esercizio ne resta di dritto sospeso, finchè non sia definitivamente pronunziato nell' azione penale (*d. art. 2. a 5. leg. di proced. ne' giud. pen.*)

» Ed è in fine su questo assunto da osservare, che nel giudizio penale non potrà mai essere pronunziato definitivamente su di un denunciato misfatto, se non costi del corpo di esso. Dall' altra banda poi le narrative delle impugnate decisioni affatto non offrono che si fosse provato nella gran corte criminale che la sera de' 24 marzo esistevano nella bottega di Pironti quegli oggetti ch' egli asserì essersi rubati, e che poi vi mancarono nel dì 25; come nelle stesse narrative non vi è rastro alcuno del modo con cui tali oggetti si fossero sottratti. Or quando questa pruova non vi era, come poteasi pronunziare? In somma dal tribunale civile si è pronunziato sulla conseguenza di un misfatto, mentre manca la pruova di essere il misfatto avvenuto.

« Da tutto ciò è chiaro, che sull' azione penale, perchè mancava la pruova del corpo del reato, nella gran corte criminale non potea nemmeno esservi luogo a procedimento: intanto i giudici civili, i quali sono per legge inibiti a dare qualunque provvidenza prima della definitiva decisione sull' azione penale, hanno senza verun elemento di pruova sul corpo del misfatto, pronunziato definitivamente sulla rifazione dei danni;

vale a dire sulle conseguenze di un reato non esistente. Espressa violazione perciò de' citati art. 2.4.e 5 delle leggi di procedura ne'giudizj penali. Annulla le impugnate sentenze, ec.

§. 10. Inoltre istituita presso il giudice civile l'azione dei danni, ed interessi non può l'azione medesima promoversi come reato presso il giudice penale. In sostegno di questa massima riteniamo la decisione della già nostra corte di cassazione del dì 5 aprile 1809. Si espone il principio che istituite presso il giudice civile azioni di dominio, e di crediti, unite alle querele di truffa, furto, e falsità, non sono le azioni stesse, prima di essere decise civilmente, da rinviarsi al giudice penale.

» Pendendo causa nel tribunale di prima istanza della provincia di Napoli fra il signor Vincenzo Supino, ed il signor principe di Pallagorio su la pertinenza di alcuni grani, e diversi crediti, e sopra la querela di truffa, furto, e falsità istituita dal primo contro al secondo nell'abolita Vicaria civile per li grani, e crediti medesimi, si è a nome del suddetto signor Supino prodotta nella gran corte quistione di competenza giurisdizionale, domandandosi, che su la detta querela dovesse procedere non il tribunale di prima istanza, ma si bene il tribunale criminale della stessa provincia.

» La gran corte di cassazione considerò, che la causa incominciò nel tribunale civile, e nelle forme di un giudizio civile, con essersi anche sull'oggetto interposti più decreti nelle stesse forme, ed in contraddizione delle stesse parti.

» Considerò, che nella causa suddetta l'azion criminale cade principalmente sopra i medesimi oggetti, il dominio de' quali è disputato nel giudizio civile; e che per conseguenza il giudizio civile è pregiudiziale al giudizio criminale. »

» Decise, che il tribunale di prima istanza continui a procedere civilmente nella espressata causa; salvo il dritto, che possa appartenere alle parti per l'azione criminale secondo la legge, visto l'esito del giudizio civile. »

§. 11. Finalmente nell'analisi dei mezzi attribuiti all'esercizio dell'azione civile da non confondersi con quelli dell'azione penale potrebbe tenersi un ordine tale di giudizio che l'una, e l'altra fossero condizionatamente sperimentate; come se aperta dal giudice del delitto la pubblica discussione su di un'azione penale, possa egli sospenderla rinviando gli accusati all'esperimento dei loro dritti civili in un termine determinato, per quindi dopo questo termine decorso riprendere il procedimento penale. Per la negativa a 3 settembre 1827 la nostra suprema corte di giustizia decise nella causa seguente.

» Il giudice del Circondario di Roccaguglielma sulla imputazione di Francesco Aceti, ed altri, al numero di 15, di aver pascolato colle di loro capre, e danneggiata l'erba agreste, e le piccole piante di quercia nel terreno del barone de Felice, avendo essi opposto il dritto di pascolo, e servitù, con sentenza sospese la pubblica discussione, ed ordinò che i prevenuti fra 15 giorni avessero intentato giudizio all'effetto, elasso il

quale tempo non curando farlo, fossero decaduti dalla pruova, con riappuntarsi quindi il dibattimento, affine di procedersi correzionalmente contro i medesimi.

» Gl' imputati senza sottoporsi a verun modo di custodia o pure senza offerta di idonea cauzione, si provvidero di ricorso per annullamento nella suprema corte di giustizia, nella quale, proposto l' affare dietro conclusioni del pub. ministero che domandò dichiararsi irricettibile il ricorso, e nel tempo stesso annullarsi la sentenza nell' interesse della legge, fu annullata l' anzidetta sentenza per le ragioni seguenti.

» Attesocchè il regio giudice procedendo correzionalmente nella causa a carico di Aceti, ed altri, avendo in eccezione preliminare riconosciuto, che l'azion penale non poteva essere esperibile se pria non si definissero in un giudizio civile i dritti di pascolo, e servitù eccepiti, la cui conoscenza non era nella sfera delle sue attribuzioni; non avendo con ciò riconosciuta la sua incompetenza, non era regolare ingiungere alle parti, che scorso un periodo limitato di tempo per sperimentare l' azion civile, e questa non istituita si sarebbe nuovamente aperto il dibattimento, e proceduto correzionalmente; giacchè riconosciuta la incompetenza nella causa per ragion di materia, questa incompetenza non si cangiava per solo elasso di pochi giorni a volontà del giudice sull' unico motivo, che l' azion civile non si fosse intentata nel tempo stabilito, poichè si sarebbe sempre trovato nella stessa difficoltà di giudicare, nè la materia si sarebbe mai cambiata.

» Attesochè in simil modo il regio giudice ha violate le regole di competenza ; Annulla ec.

§. 12. La violazione delle leggi che costituisce un reato (§. 1.) reclama la punizione del suo autore , e conseguentemente la riparazione del danno che costui delinquendo produce (§. 9.) Quindi considerata questa regola generale, come quella di tutti i Stati, costituisce un inalterabile precetto che la giustizia punitiva ha segnato contro i colpevoli, senza presentare in essi alcuna eccezione personale. Il suo scopo è diretto solo per serbare intatta quell' armonia , e quella dipendenza, da cui la tranquillità pubblica è del tutto regolata, e sostenuta. Un tale precetto adunque colpisce indistintamente chiunque ha l' audacia di offendere i dritti generali, o particolari della società, ed opera in modo da non eccettuar quelli che dimorano nel regno, e ne sieno gli offensori; perciò tutti questi, sieno naturalizzati, sieno stranieri domiciliati o di passaggio, essendo per la loro dimora obbligati verso le leggi del regno (*art. 5. leg. civ.*) sono soggetti all' azione penale pel reato che quivi commettono , ed alle conseguenze del reato stesso (1).

§. 13. Li medesimi principj valgono pei nazionali residenti in paese straniero. L'articolo 6 delle leggi civili li dichiara « soggetti alle leggi che riguardano lo stato, e la capacità delle persone.»

(1) Colle Ministeriali de' 18 agosto 1819, e 4 gennajo 1826 vediamo disposto che » per quelli dello stato pontificio delinquenti nel regno non sono consegnati, se i reati a loro carico non sono capitali. »

Le leggi di procedura penale circoscrivono poi a due soli casi le disposizioni sull'oggetto: il primo è che » nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l'azione penale contro de'nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti contra la sicurezza dello stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di uffiziale pubblico, atta a trar denaro dalle pubbliche casse » (*art.* 6.*p. p.*): ciò stabilisce che quando il nazionale si trovi fuori del territorio del regno o per averlo volontariamente abbandonato, o per esserne stato allontanato in conseguenza di ordini superiori, o di condanna, se nel luogo di sua dimora egli offende direttamente le leggi generali della sua patria, sia con turbare la di lei esterna, o interna sicurezza, sia con alterare la di lei pubblica fede, è allora, che l'azione penale viene ad esercitarsi contro di lui. Quindi sulla semplice richiesta ed asserzione del titolo del misfatto che si presenti dal nostro Governo a quello della di lui dimora, ne sarà egli consegnato per sottoporlo al corrispondente giudizio (1). Nè la naturalizzazione del nazionale delinquente nell' estero, ottenuta posteriormente al commesso misfatto, può servir di eccezione alla regola della consegna (2). » La prima legge generale, dice Vattel, che lo scopo stesso della società delle nazioni ci discopre, è

(1) Art. 9. Leg. de'30 agosto 1819 su la convenzione colla Corte di Sardegna.
(2) Art. 3. *Idem.*

che ciascuna nazione dee contribuire alla felicità delle altre in tutto ciò che da essa dipende (1).

§. 14. Quando parliamo di delinquenti fuori del regno *nazionali*, intendiamo sempre di quelli che sono tali denominati, e distinti dalla legge; cioè quelli ai quali, qualunque assenti dal regno, appartiene l'esercizio de' dritti civili, e de' dritti politici (*art.* 9. *leg. civ.*) ed i figli nati da un nazionale in paese straniero (*art.* 12*leg.civ.*) È nondimeno da osservarsi, che indipendentemente dalle convenzioni diplomatiche con altri Stati « quelli del regno imputati di furto, o di altro reato nello Stato pontificio se ritornano in regno saranno qui giudicati.»(2)Si è però aggiunto purchè la autorità pontificie ne vogliono la punizione, non potendo aver luogo la estradizione se non per misfatti a pena di morte » pena che pel Regolamento pontificio sui delitti, e sulle pene de' 20 settembre 1832 viene comminata ai colpevoli dei seguenti misfatti:

1.° di omicidio in persona dei sacri ministri nella violenta perturbazione dei divini misteri nell'atto, che sono celebrati nelle chiese o (*art.* 74. *d. Reg.*) nella profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie religiose nelle chiese, e fuori di esse (*Art.* 75. *Id.*) quando li cennati ministri fossero intenti all' esercizio delle sacre funzioni (*Art.* 76. *Id.*)

2.°di attentato alla vita del Sovrano(*Art* 83 *Id*

3.° di sedizione, o inserruzione contro il So-

(1) Vattel. Dritto delle genti T. 1. §. 13.

(2) Ministeriale de' 14 gennajo 1837.

vrano, o il Governo con arrolamento di uomini, raccolta di armi, e munizioni, e divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione (*Art.* 84. *Idem*).

4°. di attentato alla vita de' Cardinali (*Art.* 88. *Idem*).

5.° di attentato alla vita de' primarj magistrati, che amministrano, e governano lo stato, e le provincie (*Art.* 89. *Id.*)

6.° d'istigazione ad aggrearsi alle società secrete (*Art.* 100. *Id.*)

7.° di calunnia quando il calunniato fosse stato condannato a morte (*Art.* 153. *Id.*)

8.° di doloso incendio di edifizj pubblici, e di navi, e bastimenti pubblici (*Art.*247.*Id.*)

9.° di omicidio deliberato (*Art.*275.*Id.*) di parricidio, di uccisione del magistrato in odio di officio, di omicidio proditorio, o con veleno, di omicidio con furto, di omicidio per mandato, di omicidio in persona, che difende il proprio, o l'altrui pudore, o ne abusa, e d'infanticidio (*Art.* 276. *Id.*)

10.° di omicidio in rissa dolosamente animata per uccidere (*Art.* 279. *Id.*)

11.° di disfida a duello, che produce la morte del disfidato (*Art.* 298. *Id.*)

12.° di grassazione in pubblica strada con ferita o grave lesione (*Art.* 399. *Id.*)

§. 15. Il secondo caso, in cui le leggi di procedura penale presentano altre particolari disposizioni, è che « l'azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro

de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro; quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra' due territorj vi sia diversità di pene, sarà punito colla pena più mite (*art.7.p.p.*).» (1) Se dunque due nazionali in territorio straniero commettono tra loro, e a loro danno, dei misfatti punibili colle nostre leggi, costoro non ancora giudicati dall' estero magistrato, possono esserlo allorchè ritornano in regno; imperciocchè sono considerati colpevoli non contro le leggi del luogo di loro dimora, ma contro quelle del loro paese. Le leggi del regno adunque saranno applicate in questo caso per tutto ciò che riguarda il sistema di giudicare; però le istruzioni dei misfatti commessi debbono essere compilate in modo da promuovere regolarmente un giudizio penale, ed applicarsi la pena corrispondente; in altri termini la prova generica, e la specifica debbono essere di tale efficacia da dimostrare così il misfatto esistente, come l' autore di esso.

§. 16. Sul procedimento di tali giudizj si sono emesse particolari determinazioni non meno per la competenza del giudice in ragione del do-

(1) Le pene stabilite dalle leggi del regno potranno, secondo le circostanze, essere diminuite di un grado, quando trattisi di misfatto avvenuto all'estero, di cui occorra farsi giudizio nel regno. Non sono compresi in questa disposizione i reati cui è parola nell'articolo 6. delle leggi di procedura penale. *Decreto de' 22. dicembre 1834. art. 1.*

micilio dell' imputato (1), che pel modo da raccogliersi le corrispondenti pruove dall' estero (2). Viene finalmente confermato il principio, che nel confronto di pene tra le nostre leggi, e quelle del

---

(1) *Art.* 1. Qualora per misfatti accaduti nell' estero sia da farsi il giudizio ne' nostri R. dominii in forza degli art. 6 e 7 delle leggi di procedura penale, o di altra disposizione di legge si procederà nella provincia o valle dove è il domicilio dell' imputato, dall' autorità che per misfatti di simil natura vi esercita la giurisdizione penale.

Procederà la commessione suprema pe' reati di stato, nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza.

Art. 2. Ove non si conosca il domicilio degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell' altro, in ciascuno di questi casi procederà al giudizio l' autorità, che in via di regolamento de' giudici verrà destinata dalla corte suprema di giustizia. *Decreto de'* 27. *agosto* 1829.

(2) *Art.* 1. Quando sopra misfatti avvenuti all' estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi prove dall' estero, l' autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del ministero pubblico presso la medesima una deliberazione motivata all' oggetto.

Art. 2. Il nostro procurator generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro segretario di stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro Luogotenente generale al di là del Faro. L' accompagnerà, se siavi luogo, con foglio d' indicazioni delle pruove, o colle posizioni e colla lista de' testimonj presentate dall' accusato per le pruove a difesa.

Art. 3. I nostri Ministri segretarj di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al Governo estero i convenevoli uffizj per mezzo del nostro Ministro segretario di stato degli affari esteri.

Si chiederà specialmente con tali uffizj che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di cia-

territorio, ove i misfatti sono commessi, deve aver luogo la pena più mite. Si è inteso di così favorire la condizione dei colpevoli sul riflesso, che tornati

---

scun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordici. (*Vedi nei casi di perizia la Ministeriale de'* 19. *febbraro* 1842 *nel* §. 102.)

Art. 4. Potranno l'accusato e la parte civile destinar persona che gli rappresenti nell'esame de' periti e de' testimonj, quante volte però vi si proceda dopo che in forza dell'articolo 166 delle leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

Nondimeno, comunque si usi o non si usi di tale facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra.

Art. 5. Le pruove raccolte all' estero e pubblicate nel termine stabilito dall'articolo 166 delle leggi di procedura penale, saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

Art.. 6. Ne' casi di affronto o di ricognizione, o quando convenga udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l'autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro segretario di stato di grazia e giustizia al di qua del Faro, ed al nostro Luogotenente generale nell'altra parte del regno. Saranno praticati perciò i corrispondenti uffizj a norma del precedente articolo 3.

Art. 7. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall'articolo 9. della legge de' 6. di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello della Santa Sede circa le requisizioni e le citazioni de' testimonj che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno finitime a tali stati. *Decreto de'* 22. *dicembre* 1834.

Art. 1. Le disposizioni del Decreto de' 27 agosto 1829 avranno luogo in tutti i casi nei quali occorra farsi giudizio nel regno pei misfatti accaduti all'estero. *Decreto de'* 22. *dicembre* 1834.

li medesimi nel regno la loro punizione fosse leggiera, se il giudizio contro di essi non siasi profferito dall' estero magistrato.

§. 17. Ma se questo loro ritorno avviene dieci, o venti anni dopo i loro misfatti, l'azione penale può essere anche legalmente prescritta; poichè tali misfatti si allontanano da ogni procedimento, non meno per gli articoli 613 614 (*p. p.*) che in ragione della mancanza di quelle pruove, che sono necessarie per stabilire la loro esistenza legale. D'altronde la loro gravezza è già indebolita, per non dir cancellata, dal tempo; ed il riprodurne la idea nel nostro regno si renderebbe inopportuno, dopo che la loro impunità non ha ispirato alcun utile orrore ai popoli stranieri.

§. 18. In ultimo non sembra inutile l' osservare che la ipotesi del riferito articolo 7 versa su i misfatti, pei quali l' azione penale sarebbe da promuoversi non meno di officio, che dietro la istanza privata. La prescrizione che abolisce ogni qualunque procedimento penale comprende di necessità amendue questi casi, quando i periodi determinati che la stabiliscono sieno utilmente decorsi.

LIBRO I.

DELLA ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI.

TITOLO PRIMO

DEGLI UFFIZIALI DI POLIZIA, E DELLA LORO COMPETENZA.

§. 19. Ogni reato sia di fatto permanente, sia di fatto transitorio, lascia ordinariamente i segni di sua esistenza. In vano la destrezza del suo autore s'impegna di avvolgerlo nelle tenebre, per così scanzare la pubblica vendetta, e soffrir tranquillo nella impunità i proprj rimorsi. Egli o voglia allontanarne le pruove, o cerchi di spargere incertezza su la sua reità, o faccia dei sforzi per smentire i sospetti a suo carico, o in somma metta in opera tutto l'accorgimento per la sua salvezza, egli si occupa invano. Spesso l'ordine degli umani avvenimenti è tale da manifestarlo colpevole. L'interesse della società esige d'altronde che tanto studio nei malvaggi rimanga disvelato. Viene perciò destinata un autorità che lo prevenga, e ne faccia delle attente ricerche. In cotal guisa preordinate le misure di saggio

antivedimento, si giunge ad ottenere la più perfetta vigilanza su la pubblica sicurezza, e se ne custodisce la concorde armonia: all' uopo « la polizia giudiziaria investiga e scopre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici a' giudici incaricati della loro punizione (*art.* 8. *p. p.*) » vale a dire li rimette alle autorità ordinarie o militari, cui in ragione delle persone delinquenti ne compete il giudizio.

§. 20. Le varie classi de' cittadini, la loro circoscrizione territoriale, ed i rami di amministrazione pubblica, cui essi appartengono, di quanta estenzione di potere avrebbero bisogno, onde una perfetta sollecitudine negli agenti del Governo corrispondesse alle mire del Legislatore! Ma a tutto si è saggiamente provveduto. Un' autorità la più vigile è rivestita delle più estese attribuzioni. Il perverso la incontra da per tutto interrompendo i suoi disegni, e fin abbattendo la speranza de' meditati successi. È perciò conoscere le azioni criminose che si commettono in tutti i luoghi, seguirne le tracce, sorprenderne i colpevoli, ed assicurar questi alla giustizia punitrice, sono i mezzi più utili, che compiano l'opera del momento. Quindi qualunque sia l'ordine, e la diversità delle amministrazioni ripartite nel regno, vediamo che « la polizia giudiziaria è esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni 1.° da' guardiani urbani, e rurali: 2.° da' guardacacce, e dalle guardie forestali: 3.° dagli agenti de' dazj indiretti: 4.° da' fucilieri reali, dalla gendarmeria reale, dai capitani d' arme: 5.° dagli agenti di

polizia ordinaria ne' casi, ne' quali vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi: 6.° dai regj giudici di circondario, e da' loro supplenti: 7.° da' giudici d'istruzione: 8.° da' procuratori generali presso le gran corti criminali »(*art*.9.*p*.*p*.)

§. 21. Disposta in cotal guisa l'autorità cui è concesso invigilare su la condotta dei perversi, e penetrare i loro più nascosti pensieri, ci facciamo a conoscere che il primo atto del procedimento è il *processo verbale*. Questo indica il reato commesso, su cui si apre la istruzione; e con ciò si vengono ad esporre partitamente tutte le circostanze dell' avvenimento, sia in rapporto alla specie dell'azione, al modo come si è conosciuta, ai mezzi che l'accompagnano, ed ai vestigj che lascia; sia in rapporto al suo autore, o perchè arrestato nel momento, o perchè indicato dal pubblico clamore; sia finalmente in rapporto alla contestazione di quanto si riferisce, così intorno al fatto permanente, che alle sue pruove. Quindi è, che nei termini del articolo 10 della procedura penale » per *processo verbale* o semplicemente *verbale* s' intende l' atto che un uffiziale pubblico distende secondo le forme stabilite dalla legge, o dai regolamenti, per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto o verificato alla sua presenza « Da questa breve indicazione risulta, che il processo verbale deve attenersi a delle forme, perchè abbia la sua validità, e ciò è di rigore; imperciocchè al dire del sig. Letrosne (1) » le forme sono le custodi

(1) Colpo d' occhio su la giustizia criminale.

delle leggi: esse garentiscono la maturità de'giudizj contro la leggerezza dello spirito umano; esse fissano l'attenzione del giudice sopra ciascuna delle sue operazioni, esse gli fanno sentire a ciascun passo l'impero della legge, sotto gli ordini della quale egli agisce, e di cui deve seguire tutte le impressioni. »

§. 22. Ma il nostro articolo 10 parla di forme stabilite dalla legge, e da' regolamenti. Quali esse sono? Tra gl'individui, ai quali l'articolo 9 della procedura penale (§. 20) concede le attribuzioni della polizia giudiziaria, sono compresi i guardacacce, e guardie forestali. Costoro, in virtù dell'articolo 131 della legge de'21 agosto 1826 pei loro processi verbali, debbono attenersi alla formola seguente.

» I processi verbali conterranno;

» 1.° Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2.° Il nome, il cognome, il domicilio, e 'l grado del funzionario compilatore:

3.° Il luogo del reato:

4.° I nomi, cognomi, domicilj, e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5.° Gli strumenti adoperati, o pure la indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quel atto definirsi con precisione:

6.° Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie:

7.° Le pruove, e gl'indizj che esistono contro de' colpevoli:

8.° La data della chiusura del processo verbale:

§. 23. Il processo verbale però, redatto secondo questa semplice formola, non è valido innanzi alla legge. Acquista validità quando tra le 24 ore dalla data della sua chiusura viene a rettificarsi con giuramento dal compilatore avanti il giudice di circondario, ed in di costui assenza, o mancanza, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria (*art.* 132. *d. leg.*) Solo non è soggetto a rettifica il verbale redatto dagl' ispettori, e dagli altri funzionarj superiori (*art.* 133. *idem*), essendo dalla legge considerato tale da far piena pruova in giudizio sino alla iscrizione in falso, pei soli fatti che ne saranno l' oggetto; purchè però questi fatti sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge; purchè sieno adempite tutte le forme sopra indicate; e purchè vi sia atto di flagranza. (*art.* 134. *Idem*) Il medesimo effetto ottiene il processo verbale redatto nel modo stesso da ogni guardia generale o altro agente di grado inferiore; quando l'ammenda sola, o questa unita al danno non ecceda, pel reato di cui si tratta, i venti ducati (*art.* 136. *idem*).

Risulta da tutto ciò che la mancanza della formola, con cui il processo verbale dev' essere compilato, lo rende illegale. Nondimeno non è a dedursi la sua totale inefficacia. La legge ha tuttavia per esistente il fatto che vi si contiene, rispettandone le circostanze; imperciocchè quella dell' atto di flagranza, e l' altra della rettifica,

rendono il detto processo verbale di tal natura da mettersi in discussione colle altre pruove a carico, o discarico dell' accusato (*art.* 137. *idem*) (1)

---

(1) Uniformemente a queste medesime teorie la suprema corte di giustizia decise nel dì 18 giugno 1827 nella specie seguente.

» Il regio giudice del circondario di S. Mauro dichiarò costare, che Angelo Tombone, e Rocco Grasso erano colpevoli di aver recisi nove alberi di olmi, e frassini in un bosco di proprietà della mensa vescovile di Tricarico, col danno di ducati 39, 70; ed invocato l'articolo 195 della legge forestale del 18 ottobre 1819 (*Leg. de' 21 Agosto* 1826) li condannò alla pena di sette mesi di prigionia per ciascuno, all'ammenda, al ristoro del danno ed alle spese del giudizio.

» Di tale sentenza i condannati si gravarono con appello innanzi la gran corte criminale di Basilicata, deducendo particolarmente col 2. motivo, che il verbale non potea formar piena fede in giudizio, perchè mancante del giuramento a' termini dell' articolo 235 della legge forestale; ma quella gran corte criminale, sulla considerazione che i motivi di appello non reggevano per essere in opposizione al fatto, e che il verbale di flagranza era stato redatto con tutte le formalità volute dalla legge rigettò l'appello. Ricorso dei condannati fondato fra gli altri sul seguente mezzo.

» Il verbale forestale è nullo, perchè non redatto secondo le forme volute dalla legge.

» La Suprema corte di giustizia ec.

» Attesocchè in dritto per l'articolo 231 della legge forestale de' 18 ottobre 1819 ogni processo verbale forestale dev' essere dal compilatore rettificato con giuramento fra le ore 24 innanzi le autorità competenti.

» Attesocchè pe 'l susseguente articolo 234 della stessa legge i processi verbali di ciascun guardia generale, o di altro agente di grado inferiore, allora fanno piena pruova

§. 24. Sono inoltre indicati nel medesimo articolo 9 gli agenti dei dazj indiretti, rivestiti benanche delle attribuzioni della polizia giudiziaria. Ma questi agenti seguono altra redazione del processo verbale, per far costare i fatti che riguardano le sorprese dei generi di contrabbando. L'articolo 14 della legge de'20 dicembre 1826 addita le diverse indicazioni da esprimersi, e per la solennità dell'atto, e per l' oggetto costitutivo del delitto. Esso dispone che » il ricevitore nel

---

sino alla inscrizione in falso, quando sieno distesi nella flagranza, corredati delle forme richieste dall' articolo 230, e rettificati a' termini dell'articolo 231.

» Attesocchè in fine per l'articolo 235 della legge forestale i due precedenti articoli 231, e 234 della legge medesima sono prescritti a pena di nullità.

» Attesocchè in fatto la definizione di reità non poggia, che sul nudo verbale del guardabosco Giulio Rocco; verbale, che non è rivestito di giuramento dello stesso, nè alcun testimone intervenne all' atto.

» Attesocchè essendo il verbale sfornito di giuramento, non poteva formare piena prova in giudizio a' termini del sopracitato articolo 234; e che per conseguenza il regio giudice, con riconoscere legale un tale verbale, è incorso nella nullità prevista dall'articolo 235 della mentovata legge forestale.

» Attesocchè i condannati col 2. motivo di appello dedussero questa nullità innanzi la gran corte criminale, e la gran corte lungi di riparare l'errore del giudice regio, rigettò l'appello sulla erronea considerazione, che i motivi non reggevano in fatto, e che il verbale era stato redatto secondo le forme volute dalla legge de'18 ottobre 1819. In questo modo sanzionò la nullità, nella quale era caduto il regio giudice.

» Attesocchè per l'esposte cose è chiara la nullità. Annulla ec.

di cui circondario avverrà la sorpresa dovrà compilarne processo verbale fra le 48 ore dalla esibizione dell' oggetto in contravvenzione nella sua officina; riportando

» 1.° La data della formazione del verbale;

» 2.° Il suo nome, cognome, e qualità;

» 3.° I nomi, cognomi, e qualità de'capienti, e de' testimonj se ve ne fossero;

» 4.° I nomi, e cognomi, la qualità, e la residenza de' conduttori, se fossero noti;

» 5.° I motivi, il luogo, e la data della sorpresa;

» 6.° Il numero e le marche dei colli, e delle bolle, bollette, botti, casse, ec. e di tutti gli altri oggetti ritenuti per garentia de' dritti dell' amministrazione generale;

» 7.° Il luogo in cui le mercanzie o derrate saranno poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità, e la residenza di colui al quale esse apparterranno, se fosse noto, ove non trattasi di sorprese fatte ai conduttori; nel quale caso la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza;

» 8.° La offerta fatta dal conduttore dei generi in contrabbando, il restituirglisi gli animali, ed ogni altro mezzo di trasporto previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; e così pure quella della restituzione de' generi sorpresi in frode o in contravvenzione, mercè il deposito dell'ammontare de' dazj, delle ammende, e delle altre somme nella cassa del ricevitore; e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome, e la qualità del fidejussore;

9.° La risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

» 10.° Tutte le circostanze sia a carico, sia a discarico;

11.° Finalmente le condanne alle quali la parte è obbligata, citando all'uopo i corrispondenti articoli di legge. »

§. 25. Qualunque sia il processo verbale redatto con tutte le circostanze delle quali ne abbiami data la enumerazione, non debbono trasandarsi all'incontro quelle altre particolarità, che possono concorrere nel momento della sorpresa; come la violenza di fatto per parte dell'imputato, la sottrazione di qualche oggetto, ec. Il compilatore, avrà cura di enunciar tutto partitamente. Quindi formato in cotal modo il verbale, deve compiersi la sua legalità colla firma della parte interessata, del ricevitore, dell'impiegato, dei capienti, e dei testimonj. Nel caso che costoro non sapessero scrivere, o che la parte interessata, potendo, si negasse di soscriverlo, ne sarà fatta menzione (*art.* 15. *d. legge*) Rettificato con giuramento questo verbale farà piena fede in giudizio (*art.*34.*idem*). Può essere impugnato come nullo, allorchè nella sua compilazione si fossero omesse le forme sopra indicate. (*art.* 35. *idem.*)

§. 26. Ogni altro individuo cui sono affidate le attribuzioni della polizia giudiziaria si uniformerà all'adempimento delle parti, che ne riguardono le funzioni. Principalmente egli si atterrà alle forme contenute nell' articolo 11 (*p.p.*) quando su di un commesso reato dovrà stendere un atto qualunque;

cioè dopo che in esso verrà enunciato quanto concerne l'avvenimento, sia di fatto permanente, sia di fatto transitorio, sarà segnato in ogni pagina, e soscritto in fine, non meno dall'incaricato stesso, che dal cancelliere, e da tutti coloro che sono intervenuti nell'atto. Se alcuno non sappia o non voglia, o non possa scrivere, se ne farà nell'atto espressa menzione.

Si desume dalle cose esposte, che per mezzo del processo verbale si assicurano alla giustia punitrice la esistenza del reato, gli oggetti che vi hanno rapporto, e 'l suo autore; è perciò mestieri che sieno osservate tutte le regole, per le quali la istruzione criminale riceve un andamento il più ordinato, e sicuro, e per le quali facilmente si giunge a fissar le basi di un definitivo giudizio.

§. 27. Ma talora l'agente della polizia giudiziaria allontanadosi dalla stretta osservanza di queste regole, sia che egli non si uniformi esattamente ad alcuna di esse, sia che ometta, o alteri in qualche modo le circostanze del reato; in questi casi il processo verbale potrà essere attaccato di falso? È chiara la negativa. Il carattere della falsità nella nostra ipotesi risulta soltanto, allorchè si espone un reato, che affatto non esiste, e che non poteva esistere; e non già quando le forme stabilite per un atto sieno preterite, o non siano osservate esattamente in tutte le parti che lo compongono: anzi se l'azione che si rapporta non sia colpevole innanzi alla legge (come nel caso dell'omicidio legittimo) o sia in se stessa

scusabile (come nel caso dell'omicidio provocato) non è perciò che l' agente di polizia giudiziaria incorre nella falsità se attenendosi semplicemente alla nuda esposizione di questi omicidj, non esprima le loro rispettive circostanze; del pari non incorre nella falsità se egli rapportando un'azione con delle circostanze che la dichiarano non colpevole, o scusabile, perchè così nel momento espressa dalla pubblica voce, risulti poi azione volontaria, e determinata. Quando adunque la esistenza del reato, di cui si fa parola nel processo verbale, apparisce dimostrata pel suo fatto permanente o transitorio, e per mezzo delle pruove raccolte da una regolare istruzione, in vano si declama per la falsità, ed in vano si ricorre a belle, e studiate osservazioni per sostenerla. Tutto al più un tale atto non chiaramente formato potrà considerarsi nullo per la sua inesattezza, senzachè tale nullità sia operativa a dichiarare il reato non esistente; mentre la sua esistenza resta per mezzo di argomenti chiaramente sostenuto.(§. 21).

§. 28. Aberrazioni di mente possono talvolta sorprendere il redattore del processo verbale, con allontanarlo da quella precisione ch'è a seguirsi nel tutto insieme delle formole indicate, ma qualunque esse sieno non risultano di grave importanza, quando la innocenza o la reità dell'accusato non giunga a risentire dannevoli conseguenze. Indipendentemente dall'osservarsi, che la istruzione ulteriore può emendare simili difetti, la polizia giudiziaria in ogni provincia o valle ha primo agente il procuratore generale presso la

gran corte criminale. Egli prende conto dell'andamento, e dell'esito de'giudizj criminali, correzionali e di polizia, ed esercita la sua vigilanza sopra tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria (*art.* 12. *p. p.*). Ciò importa, che commesso anche un errore nella redazione del verbale, il procedimento ulteriore lo emenderà, tanto in riguardo alla natura dei fatti da liquidarsi, che in riguardo alle pruove del reato. Nè una tale emendazione soggiace a delle variazioni arbitrarie per la mancanza di circospezione in chi è delegato dalla legge a regolarla. Quando l'autorità di questo magistrato è disposta non solo a vigilare su i subalterni ufiziali di polizia, ma anche a conoscere la esattezza, e la religiosità delle operazioni loro affidate, il risultamento non può essere diretto che a favorire il pubblico ed il privato interesse. In questo modo possiam ripetere con Dhaubersart presidente della commessione di legislazione di Parigi, che » non potevansi immaginare delle più attente precauzioni, onde sottrarre i cittadini da quei colpi incerti della giustizia, che fanno ricadere sugl'innocenti gli effetti necessarj per avere in mano i deliquenti » (1).

§. 29. Intanto la competenza di ciascun ufiziale di polizia giudiziaria è circoscritta in ragione dei reati, che ne determinano il procedimento; dappoichè quella pei misfatti appartiene così al giudice istruttore ed al giudice di circondario, o a chi faccia le veci dell'uno o

(1) Rapporto sul 1. Lib. del cod. d'istruz. crim.

dell' altro, come appartiene al presidente della gran corte criminale, o ad un giudice da lui delegato o alla intera gran corte, quando l'affare passa alla cognizione della corte stessa, e quella pei delitti, e per le contravvenzioni appartiene a chi n'è il giudice destinato dalla legge (*art.* 13. *p. p.*). Come conseguenza di questi principj tutti gli atti d' istruzione si possono disporre, ed eseguire dalle autorità cui compete assodare le tracce del reato; egualmentec he dal presidente, e dai giudici della gran corte criminale, allorchè questi assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

§. 30. Le guardie forestali, e gli agenti dei dazj indiretti restano del più incaricati d' investigare i reati relativi alle loro rispettive amministrazioni. Ma per attestare la esistenza di questi reati si avvaleranno benanche dei loro processi verbali, i quali saranno da essi compilati secondo le leggi della loro istituzione (§. 2.) (*art.* 14. *e* 15. *p. p.*). È però loro espressamente vietato, nei casi di tale investigazione, d' introdursi nelle case, nelle officine, negli edificj, nè cortili adjacenti, e nè recinti senza le precauzioni dettate dalle leggi comuni. Quando dovranno procedere a qualche atto di reperto nel domicilio altrui, nol faranno se non in presenza o del commessario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice del circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti. In questo caso, il processo verbale che distenderanno corrispondentemente all' oggetto (§. 21.) verrà segnato in ogni pagina, e sottoscritto da colui, alla di

» 2.° assicurare alla giustizia i colpevoli;

» 3.° porre in salvo gli oggetti relativi all'avvenimento criminoso;

» 4.° acquistar sullo stesso esatte e complete nozioni. (*art.* 20. *idem*).

Operazioni son queste, che nel momento non ricercano altra cura, e vigilanza oltre quella di assodare il fatto permanente, e di custodire il reo quando fosse arrestato nella flagranza.

§. 33. Gli uffiziali della polizia ordinaria i quali sono destinati a prevenire i reati, fanno ancor parte della giustizia penale, allorchè esercitano la polizia giudiziaria. » È nei loro doveri, dicea Dhaubersart presidente della commissione di legislazione di Parigi, di fare tutto ciò, che ha per oggetto di riunire le fuggitivi tracce del reato, e formare con questi tratti sparsi di luce quel chiarore improviso, che va a ferire il reo in mezzo alle tenebre nelle quali aspirava inviluppparsi » (1). A tal uopo scoprono, e verificano i reati, ne investigano gli autori, e li rimettono ai tribunali incaricati dalla legge per la loro punizione. (*art.* 2. *Istruzioni sulla polizia de' 22 gennajo* 1817): ma l'esercizio di queste loro funzioni è soggetto anch'esso alle regole, ed alle forme stabilite per la istruzione de' processi, e per la persecuzione de'rei. (*art.* 5. *idem*) Imperciocchè accorrendo essi ad ogni avviso di un' azione criminosa han cura di conoscerne accuratamente e liquidarne le parti, onde fissarne in cotal guisa la

(1) Rapporto sul 1. Lib. del cod. d'istruz. crim.

esistenza col mezzo di analogo processo verbale nel modo disposto dalla legge. (*art.* 18. *p. p.*) (§. 21 *e* 25). È però da osservarsi, che nella provincia di Napoli i commessarj, ed ispettori commessarj di polizia, e nelle altre provincie i giudici di circondario, per gli oggetti della polizia giudiziaria debbono dipendere esclusivamente dalle gran corti criminali, e dai procuratori generali presso di esse. Per effetto di tale dipendenza debbono in ogni giorno dirigere ad essi procuratori generali i rapporti giornalieri de' fatti criminosi che avvengono nei rispettivi quartieri, o circondarj; invieranno loro gli arrestati, le carte e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l'arresto ha avuto luogo, e ne eseguiranno scrupolosamente gli ordini e le istruzioni che ne ricevano. (*art.* 14 *e* 15. *d. Istruz.*). Questioni.

1. *Questione.* Nella ipotesi che un reato si commetta nel luogo, ove sono di loro ordinaria residenza tutti gl' individui ai quali sono attribuite le funzioni della polizia giudiziaria, chi di costoro sarà preferito a procedere? L'articolo 19 (*p. p.*) decide che sia preferito quello ch'è di grado maggiore, e sopra ogni altro quello ch' è competente a giudicare quel tale reato; cioè se il delitto è forestale procederanno le guardie forestali; se il delitto è di contrabbando procederanno gli agenti de' dazj indiretti; se il reato poi è comune procederanno nella provincia di Napoli gli uffiziali della polizia ordinaria, e nelle altre provincie i giudici di circondario.

Dappoichè, siccome ciascuno di essi nel ramo rispettivo delle sue funzioni è obbligato di accorrere ad ogni avvenimento criminoso, e quindi di assicurare alla giustizia punitrice non meno gli oggetti; e le pruove del reato, ma anche gli autori, così tra i medesimi non possono incontrarsi questioni di competenza su del loro procedimento.

2. *Questione*. Commesso poi il reato nel luogo ove risiedono i giudici istruttori, i giudici di circondario, ed altri agenti inferiori della polizia giudiziaria, chi tra costoro sarà preferito? L'articolo 20 della procedura penale, uniforme all'articolo 6 del regolamento pe' giudici istruttori de' 18 novembre 1817, decide precisamente la preferenza pei giudici istruttori anche nella compilazione degli atti generici. » Essi però eviteranno queste concorrenze, meno che non vi fossero indotti da urgenti motivi; l'eviteranno sopratutto se dovessero uscire dalla loro residenza. »

3. *Questione*. Risoluti i casi di concorrenza tra gli uffiziali di polizia giudiziaria, che sarà a determinarsi se alcuno il più inferiore accorra il primo all'avviso di un'azione criminosa, ne raccolga le tracce, e ne stenda il corrispondente processo verbale, questo atto sarà considerato valido in se stesso? Sembra non esservi ragione a dubitarne. Tutta la sua validità è stabilita sul modo della redazione, e sulla esatta osservanza di quelle forme, che sull'oggetto sono disposte dalla legge. (§. 25.) Solo consideriamo convenevole, che questo atto sia rettificato dall' uffi-

ciale competente. In cotal guisa farà egli dalla sua parte conoscere l'interesse da lui anche preso nell'avvenimento, ed essere il fatto contestato nei precisi termini come viene espresso.

4. *Questione*. La giurisdizione di ogni uffiziale di polizia giudiziaria ha inoltre la sua estensione territoriale. (*art.* 21.*p. p.*). Nondimeno se alcuno delinque in un luogo, e va a dimorare, o a rifuggirsi in altro luogo, l'uffiziale di polizia giudiziaria di quest'ultimo luogo, che n'è informato, ed ha indizj del di lui misfatto, o delitto, è competente nell'esercitare le funzioni che lo riguardano? Non si ravvisa alcun dubbio. Assicurato della dimora del delinquente nel territorio della sua giurisdizione, verrà a procedere non solo al di lui arresto; ma anche verrà ad assicurare tutti gli oggetti che si rinvengono presso di lui. Egli però nel momento è obbligato di rimettere il processo verbale da esso compilato, la persona arrestata, gli oggetti forse sorpresi, ed i documenti acquistati, all'uffiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto o delitto. Se questi è nella provincia, o valle glieli trasmetterà direttamente; se è in altra provincia, o valle glieli trasmetterà per mezzo del procurator generale. (*art.* 22. *p. p.*).

§. 34. Intanto gli atti della polizia giudiziaria versando principalmente su l'assicurazione del reato, e delle circostanze o che l'hanno prodotto, o che risultano dai suoi effetti, è mestieri che il tutto sia espresso in un atto legale, e giuridico. Ecco dunque l'assoluta necessità che di

un avvenimento criminoso sia sull'istante compilato un esatto, e diligente verbale (§. 25). D'altronde o si consideri la forma materiale di questo atto, o si consideri la sua particolare solennità, l'uffiziale cui ne viene affidata la redazione, ha inoltre bisogno di altro individuo rivestito di corrispondente autorizzazione, con cui possa dividere il lavoro, e da cui sia egli assistito. All'uopo l'articolo 23 (*p. p.*) stabilisce che » i procuratori generali presso le gran corti criminali sieno assistiti dai loro segretarj, o vice segretarj; i giudici istruttori, ed i giudici di circondario dai loro cancellieri, o cancellieri sostituti, ed in di costoro mancanza da un commesso giurato. Per gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria saranno osservate le regole dei loro particolari regolamenti (§.22.24.31 e 32.).

TITOLO II.

PARTE PRIMA DELLA INSTRUZIONE DELLE PRUOVE.
ATTI DAI QUALI COMINCIA LA INSTRUZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Dei rapporti e delle denunzie.

§. 35. Prima che l'offeso si presenti all'autorità competente per dichiarare il reato da cui ne ha riportato il danno, già la conoscenza di questo reato può aversi dai rapporti e dalle denunzie; atti, abbenchè per la loro denominazione separati, tuttavolta in virtù dell'articolo 24 (*p.p.*) possono considerarsi in un atto solo. Imperciocchè»se ogni autorità, ogni uffiziale pubblico, ogni professore di arte, o mestiere è obbligato di passare immediamente al competente uffiziale di polizia giudiziaria l' avviso di un reato di cui egli nell'esercizio delle sue funzioni acquisti notizia, e di trasmettergli, qualora ve ne fossero, i processi verbali, gli atti, ed i documenti relativi, emerge che tali denunzie debbono di officio farsi da essi per mezzo dei loro rapporti. Ma di quali reati debbono farsi queste denunzie? forse di quelli in generale, che possono essere alla loro conoscenza, o di quelli in particolare, che riguardano, o che si commettono nell'esercizio delle loro funzioni? Noi crediamo di questi ultimi esclusivamente. Eccone taluni casi:

1.° La violenza o minaccia che costringa un uffiziale pubblico, un agente o incaricato di un'amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio (*art.*173.*leg. pen.*) 2.° Le ingiurie e le minacce contro il magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario commesse in atto che esercita le sue funzioni. (*art.* 174. *idem*) 3.° Le ingiurie, e le minacce in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica (*art.*176.*idem*) 4°. Ogni reato commesso da un individuo dipendente, e soggetto ad un professore di arte, o mestiere. In tutti questi casi, siccome è d'uopo, che l'uffiziale pubblico, ed il professore debbono conoscere i reati, che offendono o le funzioni, che esercitano, o le persone che in ragione delle funzioni stesse sono ad essi attaccate, così sono rispettivamente tenuti di rapportarli al competente uffiziale di polizia giudiziaria. Versano adunque le loro denunzie intorno a quei fatti criminosi dei quali hanno la notizia; e se mai in tale circostanza acquistano gli atti, e i documenti, o che siano serviti di mezzo, o che siano stati prodotti dai reati stessi, corre loro egualmente il dovere di redigere il processo verbale su la provenienza dei medesimi, e di rimetterli insieme col corrispondente rapporto all'enunciato uffiziale competente. Tutte queste parti sono poi così obbligatorie, che dallo stesso articolo 24 (*p.p.*) i trasgressori, sulle requisizioni del ministero pubblico, se si tratti di misfatto, sono puniti dal pre-

sidente della gran corte criminale con un ammenda di tre a venti ducati; se si tratti di delitto sono puniti dal giudice di circondario, inteso il pubblico ministero, con ammenda di uno a dieci ducati.

§. 36. D'altronde i medici, i cerusici, e gli altri uffiziali di sanità, comprese le levatrici, debbono fra le ore ventiquattro dar parte all'autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggiermente; di aver osservato in alcuno estinto segni di veleno; di avere in somma fatte osservazioni di qualunque specie, le quali possono costituire la pruova generica di un reato. La loro trasgressione in questi casi è colpevole, quantunque non offra verun argomento di complicità; quindi vien punita coll'ammenda correzionale fino a ducati cinquanta; oltre la interdizione temporanea della loro professione da aggiungersi nei casi di grave momento; ed oltre le pene maggiori in caso di complicità (*art.* 25.*p.p.art.*392.*leg.pen.*). Nè per essi può servir di scusa la qualità legittima concorsa in persona dell' autore della ferita, o della percossa, per lasciarsi questi reati di dritto impuniti. Non essendo giudici competenti in definire la natura dell' azione se colpevole, o autorizzata dalla legge, la loro trasgressione si ha come diretta a favorire i delinquenti; conseguentemente non si rende mai capace da meritarne la condonazione.

§. 37. Indipendentemente dalla qualità di uffiziale pubblico, e di professore negli individui notati nel paragrafo precedente, chiunque siasi trovato presente ad un attentato contro alla sicurezza

pubblica, o contro alla vita o alle proprietà di un individuo è tenuto di darne avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria competente? L'articolo 26(*p.p.*) dispone affermativamente, senza infliggere però alcuna pena ai trasgressori. Ma questo silenzio su la sanzion penale non rende perciò consagrato il principio che il rivelamento non sia obbligatorio. Per l'attentato contro alla vita, o alle proprietà altrui potrebbe rimaner tuttavia in problema il fatto; ma per l'attentato contro alla sicurezza pubblica vediamo date su la specie precise disposizioni. Si è determinatamente disposto che chiunque abbia conoscenza dei reati contro la sicurezza esterna, o interna dello stato (cui può riferirsi l'attentato contro alla sicurezza pubblica di cui fa parola il citato articolo 26) e non li riveli al Governo nel periodo di ore ventiquattro, per l'articolo 144 delle leggi penali è punito colla reclusione, o col primo al secondo grado di prigionia, avuto riguardo alla natura dei reati non rivelati. Vengono eccettuati soltanto da ogni pena, per l'articolo 146 delle leggi stesse, il conjuge, gli ascendenti, o discendenti, i fratelli, e sorelle in secondo grado, e affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato, onde non autorizzare tra congiunti lo spirito della discordia, e della disunione. Mettendo adunque in rapporto fra loro l'articolo 26 (*p.p.*) e l'articolo 144 (*L. p.*) può ben dedursi la conseguenza che il rivelamento, specialmente per l'attentato contro la sicurezza pubblica, è considerato obbligatorio dalla legge.

§. 38. Di più la conoscenza che si abbia in qualunque modo di altro reato dà il diritto ad ogni cittadino di poterlo denunziare all'uffiziale di polizia giudiziaria. (*art.* 27. *p.p.*). Ma è da marcarsi su questo articolo la espressione di cui si fa uso. Ivi si dice *ogni cittadino può denunziare*: il che importa che *può* se vuole; e non volendo egli denunziare un reato di cui ha conoscenza, non incorre in alcuna pena. Ma oltre il non rivelamento dei reati contro lo Stato ch'è dichiarato punibile dalla legge (§. 37.), questa libertà di denunziare incontra la sua eccezione nei reati della fabbrica di false monete, ed in quelle delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di decisioni delle autorità, di suggelli, e di bolli dello stato; in questi casi il solo fatto del non rivelamento alle autorità amministrative o giudiziarie, tra le ventiquattrore della scienza, vien punito col primo al secondo grado di prigionia, uniformemente all' articolo 269 delle leggi penali. Solo per effetto delle disposizioni degli articoli 270 e 286 delle leggi stesse, sono egualmente eccettuate le persone de'conjugi, degli ascendenti o discendenti, de'fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi.

§. 39. Si deduce dall'insieme delle qui dette cose che talora il rapporto è unito alla denunzia, talora questa è isolata, e ciò in ragione delle persone dalle quali amendue son fatti. Il primo caso è quando ogni autorità, ogni uffiziale pubblico, ogni professore di arte o mestiere denunzia per mezzo

di un suo rapporto il reato all'uffiziale della polizia giudiziaria (§. 35 a 36). Il secondo caso è quando chiunque siasi trovato presente ad un attentato contro la sicurezza pubblica o contro alla vita, o proprietà di un individuo, e chiunque abbia conoscenza di ogni altro reato; costoro denunziano ciò che sanno per mezzo di una loro particolare dichiarazione (§.37). Questo diverso metodo stabilito per manifestare un' azione criminosa esprime adunque l' interesse che spiega la legge di ricercare i delinquenti. e di perseguitarli fino nel momento stesso dei loro commessi reati.

§. 40. Intanto il denunziare un reato, importa darne di esso la notizia, all'uffiziale della polizia giudiziaria, per così, al dire di Giulio Claro, aprire il procedimento di officio contro il delinquente; cioè indicare il tempo, il luogo, il mezzo, e la natura del reato, e dare dell' autore di essi i connotati più distinti, quando non riesca dirne il nome, ed il domicilio: *Denunciatio succedit loco diffamationis vel querela et sic aperit viam judici ad inquirendum ex officio contra aliquem quod alias de jure non posset* (1).

§, 41. Intorno la voce *denunzia* insegna Toureil (2), che dessa corrisponde esattamente al termine dell'originale *isangella*, per cui s' intendono le accuse dei delitti contro lo Stato, le quali si portavano direttamente non ai magistrati, ma

(1) *Julii Clari Sentent. Lib.* 5. §. *fin. Pract. crim. Quaestio* 7. *n.* 1.

(2) Nota 9 all' arringa di Demostene tradotta da Cesarotti T. 4.

dinanzi al senato o al popolo. L'accusatore in questi casi godeva di un privilegio pernicioso, poichè poteva egli succumbere impunemente, e non incorrere in alcuna pena, quando anche il reo fosse dichiarato innocente. Ma tolta presso di noi la differenza dei reati nei quali è permessa la denunzia, vediamo solo distinti coloro che sono autorizzati a presentarla (§.35 a 38).

§. 42. La denunzia anonima è rigettata. Può essere solamente ricevuta nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente. In questi due casi verificata prima la flagranza o il fatto permanente, col di lei mezzo si può discendere all'instruzione ulteriore (*art.* 28. *p. p.*). Potrebbe marcarsi che sotto queste condizioni la denunzia anonima risulta di niun interesse; imperciocchè animato il procedimento di un reato già conosciuto in attuale flagranza, o per fatto permanente, le cure di un estraneo in denunziarlo sembrano inutili. Ma le disposizioni sull' oggetto debbono essere valutate nel senso della legge, ed in tutta la loro estensione. Sono esse relative non a discoprire il reato, ma bensì a conoscere le sue circostanze antecedenti, concomitanti, e susseguenti, le quali potrebbero esser note al denunziante.

§. 43. L' oggetto della denunzia essendo poi quello di dar conoscenza all'autorità competente delle azioni criminose (§. 35), ne deriva, che debba ella presentarsi scritta. E quando non munita di tanta esattezza, contenesse una semplice enunciazione del criminoso avvenimento, l'uffiziale

della polizia giudiziaria potrà chiedere dall'autore di essa tutti quei rischiarimenti che gli sembrano necessarj per giugnere allo sviluppo dei fatti ignorati, e per la ricerca della verità. D'altronde se la denunzia vien fatta oralmente, vien ricevuta in forma di dichiarazione (*art.* 29. *p. p.*), ed in questa ipotesi convien riflettere che il procedimento non è mai in nome del denunziante, ma bensì dell' uffiziale della polizia giudiziaria, non essendo considerato il primo come parte; imperciocchè, al dir di Paolo, manca in lui un positivo interesse personale di agire in giudizio: *Delator non est qui protegendae causae suae gratia, aliquid ad fiscum nuntiat. L. 4. D. de jure fisci.*

§. 44. La denunzia può anche essere presentata dal procuratore speciale del denunziante; ed allora o dev' essere espressa nella procura, o dev' essere separata; nel primo caso è mestieri che sia partitamente enunciato quanto riguarda l'avvenimento che si denunzia, e siano enumerate tutte le circostanze relative al suo autore: per cui contenendo la procura una denunzia nelle forme, il nominato procuratore la presenterà in nome del suo principale all'autorità competente: nel secondo caso la denunzia fatta con libello separato conterrà tutto ciò che riguarda l'avvenimento, ed unita alla procura speciale sarà così presentata come il primo elemento della instruzione (*art.* 30. *p. p.*). In amendue questi modi la persona del denunziante resta sempre indicata. Solo è da osservarsi che la denunzia per procura riguarda quella che si fa dai privati; mentre l' uffiziale pubblico, ed il profes-

sore di un arte o mestiere non hanno bisogno di chi lo rappresenti nel dar corso ai rispettivi rapporti coi quali sono essi obbligati a denunziare i reati.

§. 45. I rapporti e le denunzie sono inoltre considerati come atti giuridici; conseguentemente sono soggetti a delle forme, per le quali si dimostra la loro validità: a tal uopo debbono essere sottoscritti nel fine, e segnati in ogni foglio da chi li fa, e dall' uffiziale di polizia giudiziaria che li riceve. Mancanti di tali requisiti non producono il loro effetto legale. Abbiamo infatti da un responso di Paolo, che la omessione di queste forme bastava di far cancellare nell'accusato la impronta di reo. *Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur. L.* 3. §. 2. *D. de accusat. et inscript.* Quante volte poi l'autore del rapporto e della denunzia non sappia o non possa scrivere, quantunque l' uno, e l' altra sieno scritti da altri, in luogo della soscrizione dee esservi l' attestazione legale di pubblico notaro. Questa formalità è di dritto. Può essere soltanto dispensato nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, e nel caso di fatto permanente (§. 43). (*art.* 31. *p. p.*).

§. 56. La trasgressione pei rapporti, e per le denunzie essendo colpita da pena pecuniaria (§.35 e 36), gli uffiziali pubblici, e gli uffiziali di sanità, che ne adempiano i doveri, sono autorizzati a riceverne per loro cautela il riscontro dall' uffiziale di polizia giudiziaria. È vietato soltanto il rilasciarsi copia del rapporto, e della denunzia. (*art.* 32. *p. p.*).

CAPITOLO II.

Della Querela.

§. 47. Il primo atto della instruzione criminale contro qnegli che offende alcuno nella persona, nell'onore, e nei beni, è la querela. Questa consiste nella dichiarazione che ne fa l'offeso innanzi all' uffiziale della polizia giudiziaria. Ma ripartito il reato in misfatto, in delitto, ed in contravvenzione (§. 2.), e distinta la competenza di ogni uffiziale di polizia giudiziaria (§. 20.), risulta in ragione della specie dell' offesa, anche determinata l'autorità, presso di cui l' offesa stessa dev'essere dichiarata. (*art.* 33. *p.p.*). La querela deve intanto contenere la chiara espressione del danno prodotto, indicandone l'autore nel nome, cognome, e domicilio, precisando il giorno e'l tempo, ed enumerando tutte le circostanze che l'hanno preceduto nella cagione, e che l'hanno seguito nell' avvenimento. La norma è precisamente dettata da un responso di Paolo. *Libellorum inscriptionis conceptio talis est. Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est, se Maeviam lege julia de adulteriis ream deferre; quod dicat, eam cum Cajo Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse. Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona cum qua admissum dicitur, et mensis. L.* 3. *D. de accu-*

sationib, et inscriptionib. In somma il querelante allorchè adisce il magistrato per esporre la specie del danno che gli si è recato deve con particolare impegno far conoscere in tutta la sua estensione le circostanze, che vi hanno rapporto, e 'l modo come siasi commesso il reato da cui è stato danneggiato. D'altronde la sua dichiarazione non rimane circoscritta nella semplice enunciazione della offesa ricevuta. È obbligato inoltre di dare le indicazioni di quelle pruove che sono necessarie a sostenerla. E da ciò sorge la gran differenza che mette la legge tra il denunziante e 'l querelante. Il primo è tenuto a riferire il reato di cui ha conoscenza, senza menarsi a suo carico la debolezza di quegli argomenti, e di quegl' indizj, che richiesto ha egli indicati in sostegno della sua denunzia; il secondo all' opposto dichiarando la offesa commessa a suo danno, ed indicandone l' autore, egli resta col fatto nell' obbligo di sostenere, e dimostrare la verità di questa offesa; conseguentemente è nel dovere di somministrare i lumi necessarj per le pruove della sua esistenza. Amendue però sono colpiti dall' articolo 186 delle leggi penali, se nel disegno di nuocere ad alcuno l' uno lo denunzii, e l' altro lo quereli di un reato di cui sa esser quegli innocente. Freno necessario ai perversi per non esporre la innocenza al trionfo delle loro persecuzioni!

§. 48. L' offeso nel querelare esercita i suoi dritti contro il suo offensore (§. 46): quindi è tutto proprio l' interesse per ottenere riparato il danno che ha direttamente sofferto; nondimeno si con-

sidera anche suo l'interesse delle persone a lui legate o dipendenti per sangue o per legge che fossero state offese, specialmente quando costoro, danneggiate nella persona, nell'onore, o nei beni non possono da se stesse dedurre la loro offesa, querelandosi in giudizio. La legge che rispetta i rapporti di dipendenza nelle famiglie, e formano coi legami del sangue la unità degl'interessi negl'individui che le compongono, ammette una estensione dei dritti da esercitarsi da uno per un altro, in ragione della loro autorità; a quale oggetto vediamo disposto, che il marito può far querela per la moglie, l'ascendente pel discendente sotto la sua potestà, ed il tutore pei minori sottoposti alla sua tutela (*art.* 34. *p.p.*). Queste particolari disposizioni discendono dalle massime generali, che obbligano 1.° la moglie a dipendere dall'autorizzazione del marito per stare in giudizio (*art.* 204. *leg. civ.*) 2.° il figlio ad essere soggetto all'autorità dei genitori per gli effetti determinati dalla legge sino agli anni venticinque (*art.* 288. *leg. civ.*) 3.° il minore ad essere rappresentato dal suo tutore in tutti gli atti civili (*art.* 37. *leg. civ.*). (1)

---

(1) La circolare del Ministero di giustizia de' 2 maggio 1840 porta le più distinte dilucidazioni su la specie.
» Gli articoli 33, a 48, delle leggi di procedura penale sono relativi alla querela, alla istanza per la punizione del reo, alla rinunzia a tale istanza prodotta affine di abilitare il ministero pubblico a promuovere l'esercizio dell' azione penale.

§. 49. Colla esposizione dei requisiti che debbono concorrere nella querela abbiam osservato esser questa precisamente un' accusa che fa l'offeso contro il suo offensore; allorchè dichiara all'autorità competente la qualità dell'offesa ricevuta. (§. 46.). Or questa formale dichiarazione di un reato dà luogo all'esperimento di due azioni che necessariamente ne derivano; l'una riguarda la parte penale per la punizione del colpevole, l'altra riguarda la parte civile per la riparazione del danno che il reato ha pro-

---

» Sento incontrare difficoltà nell' applicazione di questi articolo. È particolarmente quistione se ne reati in persona del minore sia efficace la rinunzia alla istanza per la punizione fatta dallo stesso minore, o dal suo tutore. Dalla combinazione de' cennati articoli colle regole delle leggi civili in materia di solenni per legalità degli atti de' minori risulta quanto segue.

» La *querela* ch' è nella dichiarazione della offesa ricevuta può farsi dal minore offeso, o dal tutore per lui, a norma degli art. 33, e 34, delle leggi di procedura penale.

» La *istanza* per la punizione del reo necessaria allo esercizio dell' azione penale, e produttiva di effetti legali, non può farsi dal minore, cui non è dato stare da se, ne' quasi contrattare in giudizio. Ricercasi all' uopo la persona, cui è dato di assumerne il carico. Se tutore non vi è, o il tutore stesso è colpevole, sarà dato un tutore colle norme delle leggi civili. Se il tutore non è sul luogo ne sarà avvertito dall' uffiziale di polizia giudiziaria incaricato della istruzione. In questo caso le ore 24, entro le quali deve chiedersi la punizione del colpevole o rinunciarvisi uniformemente all' art. 43, dell' enunciate leggi di procedura penale, non corrono per lui che dopo

dotto (§. 3.). Quindi emerge che il querelante può esercitare amendue queste azioni l'una indipendemente dall'altra.

§. 50. Risulta da questi principj, 1.° che ogni querelante può costituirsi parte civile quante volte avendo ricevuto danno dal reato voglia chiederne l'indennizzamento (*art.* 35. *p. p.*); d'onde si lascia in di lui arbitrio il promovere l'azione civile per essere indennizzato dal suo offensore dopo che ha già promossa contro di costui l'azion penale (§. 7.).

---

di essere passat' i giorni necessarii per la sua intimazione, o per la distanza dopo la intimazione.

» *La rinunzia alla istanza necessaria* ad eccitare l'azione del ministero pubblico previene o da' termini ad una lite secondo che fatta la rinunzia nel principio o nel corso del giudizio. È per ciò equivalente ad una transazione, anche perchè non operativa la rinunzia se non accolta dall' imputato, e perchè accolta, porta, ai termini degli articoli 45, e 48 delle leggi di procedura penale la perdita del dritto di ripetersi dal querelante giudiziariamente le spese erogate. — In conseguenza delle cose esposte il tutore che può da se far istanza di punizione, e domandare indennizzazione, come atti di amministrazione non relativi ai diritti sopra beni stabili, non ha facoltà di rinunziare alla istanza senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologato dal tribunale civile, come atto di transazione, il quale la richiede in vigore degli articoli 390, 1917, delle leggi civili.

» A queste determinazioni applicabili sempre che si tratti d'istanza privata necessaria all'esercizio dell'azion penale è uniforme la giurisprudenza della corte suprema di giustizia. Ad allontanare dubbii sull'oggetto dirigo questa mia per l'uso di giustizia. »

2.° Che può fare istanza per la sola punizione del reo, e de' suoi complici, rinunziando ai danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda (*art. idem*): ciò dimostra, che promovendosi l'azion penale senza domandare indennizzamento, non ha luogo l'azion civile in virtù di cui l'indennizzamento medesimo dee ottenersi. Tale domanda in allora o dev'essere espressa, o deve riserbarsi ad altro tempo; nè la sua omessione mena a decadenza. Vedremo nel tratto successivo i periodi determinati dalla legge in cui il querelante può riputarsi parte civile.

3.° Che la domanda espressa pe' danni ed interessi include l'altra della punizione del reo (*art. idem*).

§. 51. Intanto l'offeso che presenta la sua querela innanzi all'uffiziale della polizia giudiziaria ha dal nostro articolo 35 designato il metodo come promovere le sue azioni penale e civile. » Egli può semplicemente rapportare il fatto rimettendosi alla giustizia, e rinunziando per la sua parte ad ogni dritto di fare istanza. Relativamente poi ai danni ed interessi, se si tratti di reato per lo quale l'azion penale è indipendente dalla istanza privata, può o rinunziarvi espressamente, o riserbarne ad altro tempo la domanda. Due questioni sono risolute su la specie dalla suprema corte di giustizia:

1. *Questione*. Dichiarata dal querelante la costituzione di parte civile in giudizio penale, può questa costituzione annullarsi dal magistrato sul motivo che il reato su di cui procede non

reca alcun danno civile? Negativamente si decise a' 12 settembre 1827.

» Teresa Tringone fu accusata d'ingiurie verbali contro l'onore da Gaetano di Vincenzo e sua moglie, ed il querelante si costituì parte civile all'apertura del dibattimento innanzi al regio giudice dell'Avvocata. La imputata eccepì, che la parte civile non potea stare in giudizio, poichè la ingiuria verbale non dà luogo a compenso pe' danni ed interessi. Il regio giudice sulla considerazione che la parte civile in giudizio penale non altro richiede, che la indennizzazione del danno per lo reato sofferto, e credendo che la detta ingiuria non rechi danno civile, annullò la costituzione di parte civile. Il querelante presentò ricorso per annullamento.

» La corte suprema ec.

» Considerando che l' azione civile può nascere da ogni reato, giusta l'articolo 1.° della procedura:

» Considerando che le ingiurie sono un reato punibile col 2.° grado di prigionia: articolo 366 leggi penali.

» Considerando che negarsi la costituzione di parte civile in un giudizio penale sarebbe lo stesso che contravvenire manifestamente alla ragione della legge espressa negli articoli suddetti. Annulla.

2. *Questione*. Costituito l' offeso parte civile in giudizio penale, può almeno il magistrato arbitrarsi di decidere, che annullata la istanza

di parte civile ritenga egli la qualità di querelante? Anche negativamente si decise a'25 luglio 1827.

» Domenico Ulga querelò Serafina Colaccione d'ingiurie verbali presso l'ispettore di polizia del quartiere Avvocata, e si costituì parte civile.

» Il giudice dello stesso quartiere nel dì 26 maggio 1826 aprì per tale reato la pubblica discussione.

» Dedusse allora la imputata, che dalle ingiurie vaghe profferite contro l'Ulga non avea riportato il medesimo alcun danno, o interesse. Chiese perciò di annullarsi la di lui istanza di parte civile, e che ritenesse la sola veste di querelante.

» Il giudice regio in contraddizione del pub. minist. e dell'offeso annullò la istanza di parte civile di Domenico Ulga contenuta nell'atto di querela, ed ordinò che il medesimo restasse in causa colla sola veste di querelante.

» Il pub. minist., e l'offeso Ulga ne han prodotto ricorso per annullamento, sul motivo, che colla cennata sentenza il giudice regio ha violato l'articolo 35 del rito, negando all'offeso di stare in giudizio col carattere di parte civile.

» La suprema corte di giustizia ec.

» Considerando, che a'termini dell'articolo 1.° della procedura penale ogni reato dà luogo all'azione penale, ed all'azione civile, delle quali la prima compete al pub. minist. per la persecuzione del reato, la seconda agli offesi, o danneggiati per la rifazione dei danni.

» Considerando, che gli articoli 3 e 35 della

procedura penale accordano a chiunque abbia ricevuto danno dal reato, la facoltà di costituirsi parte civile, per ottenerne l'indennizzamento.

» Considerando, che il giudice regio non potea in conseguenza negare al querelante l'esercizio di un dritto così chiaramente attribuitogli dalla legge, di costituirsi, cioè, parte civile. Dopo i risultati della pubblica discussione era il tempo di pronunziarsi dal giudice, se danno oppur nò era avvenuto dal reo in quistione.

» Annulla ec.

§. 52. Il nostro articolo 36 (*p. p.*) definisce poi il carattere esclusivo della domanda pei danni ed interessi che derivano dal reato. Dessa è considerata tutta civile, ed in conseguenza dev'essere trattata civilmente: infatti dopo che il legislatore ha detto nell'articolo 5 (§. 11.) che l'azion civile può anche sperimentarsi innanzi ai giudici civili, col seguente articolo 36 dichiara che le donne ed i minori per essere autorizzati a dedurla debbono uniformarsi alle regole relative a tutte le altre azioni civili, l'une con essere autorizzate dai lori mariti, gli altri dai tutori (§. 47.) Da ciò ne segue che siccome l'oggetto dell'azione civile può essere o *personale diretta* quando si deve agire contro il colpevole, che col suo reato resta direttamente obbligato di riparare il danno da lui prodotto (§. 3); o essere *personale indiretta* quando si deve agire contro colui ch'è tenuto del danno da altri recato; o *reale* quando si reclama la cosa nostra fraudolentemente tolta o usurpata; o final-

mente *mista* quando l'oggetto partecipa delle due azioni *personale*, e *reale*; così l'esperimento di ciascuna di esse dipenderà da quei particolari precetti di rito designati nell'articolo 151 della procedura civile. Da questi precetti adunque è dettato il metodo intorno alla domanda da farsi innanzi al giudice civile pei danni ed interessi dovuti al querelante, oltre la norma per la liquidazione che dovrà farsene di questi danni ed interessi uniformemente agli articoli 606. a 608. della stessa procedura civile.

§. 54. L'offeso straniero in costituirsi parte civile è tenuto ancora a tutte le conseguenze per le quali si procede nei penali giudizj. Egli rientra sotto la regola generale dell'articolo 17 delle leggi civili pel pagamento delle spese dei danni, ed interessi, che siano a risultare dalla sua querela; quindi se non possegga nel regno beni immobili sufficienti, viene obbligato di dare cauzione. Contro questi principj si pronunciò la suprema corte di giustizia con decisione de' 30 settembre 1831; ma con Sovrano Rescritto del 4 aprile 1832 prendendosi ad esame il tenore del cennato articolo 17. S. M. venne a dichiarare » che lo stesso comprenda indistintamente i giudizj civili, ed i giudizj penali, per quanto concerne gl'interessi civili delle parti offese. »

§. 55. D'altronde essendo concesso benanche al giudice criminale di decidere sul ristoro dei danni, ed interessi (§. 11) non può avvalersi dello stesso rito penale. Conviene che giudicando su questo ristoro osservi le regole principali sta-

bilite nell' ordine de' giudizj civili; conviene perciò, che le parti sieno legittimamente citate, ed intese; che si domandi formalmente la rifazione dei danni sofferti; e che di questi danni ne sia fatta dalla stessa gran corte la dovuta contestazione. Desumiamo questo sentimento da una decisione della nostra corte di cassazione profferita nel dì 27 luglio 1811 nella causa seguente.

» Cesare Barberiis fu accussato di mandato, ed istigazione nell' omicidio di Cesare Gregorace commesso il 27 luglio 1806 da Pietro Scicchitano, e di colpa e causa nell' omicidio dello stesso Scicchitano, commesso in quel giorno stesso.

» In questo giudizio avevano agito da querelanti Elisabetta de Salvia madre dell' ucciso Gregorace, e Francesca Agliuzi vedova dell' ucciso Scicchitano.

» La corte criminale di Calabria ulteriore con decisione de' 12 febbrajo 1811 dichiarò costare che l' imputato Cesare Barberiis non era colpevole di mandato, istigazione, intelligenza, consiglio, persuazione, direzione, e complicità nell' omicidio di Gregorace; dichiarò che costava non essere lo stesso Barberiis colpevole di colpa e causa nell' altro omicidio di Pietro Scicchitano: ordinò quindi che fosse il Barberiis posto in libertà, e condannò Elisabetta de Salvia alle spese del giudizio, ed alla rifazione dei danni sofferti da Barberiis.

» De Salvia si provvide di ricorso per cassazione, ec.

» La gran corte veduto l' articolo 74 della

legge penale del 1808, che dichiara azione civile la riparazione del danno cagionato dal delitto, e la rifazione delle spese.

» Considerando, che in conseguenza di questo articolo, e dietro i principj della ragione universale non debbono, che intese le parti, e quelle legittimamente citate, le corti di giustizia criminale pronunziare sull' azione civile, i di cui effetti possono in esito del giudizio criminale sperimentarsi, o dal pubblico tesoro pel rimborso delle spese giudiziarie, o dalla parte civile, o dal prevenuto liberato per la rifazione dei danni, ed interessi sofferti:

» Considerando che in contravvenzione di siffatti principj la corte di giustizia criminale residente in Monteleone ha condannata la querelante Elisabetta de Salvia alla rifazione delle spese, ed ammenda de' danni, senza che nel tenore dell' azion civile l' abbia preventivamente nè citata, nè intesa nel pubblico dibattimento, e senza che alcuna domanda per parte dell' imputato assoluto si fosse prodotta.

» Considerando che il gindizio criminale è definitivamente terminato colla dichiarazione d' innocenza del prevenuto, e che in tal caso le contestazioni puramente civili che possono insorgere in quanto alle prestazioni, ed indennità rientrano nella competenza de' tribunali civili ordinarj. Cassa, ec.

§. 56. Per ciò che riguarda l' azione penale, siccome questa nasce dal reato che comprende il misfatto, il delitto, e la contravvenzione (§. 3.)

così il suo sperimento ha luogo in ragione della qualità che spiega questo reato; quindi la domanda per promuoverla non sempre è quella dell' offeso. Già trattandosi di misfatto il pubblico ministero ne assume una parte diretta anche prima che la privata querela sia formalmente presentata. Nei delitti, e nelle contravvenzioni il suo intervento è poi circoscritto in alcuni casi particolari. (§. 6.) Principalmente egli promove ed esercita l'azion penale quando la istanza sia del medesimo offeso; ovvero sia fatta dal marito, dall' ascendente, o dal tutore nel caso, che la parte offessa sia una donna maritata, o sia sotto la patria potestà, o sia sotto la tutela: in secondo luogo quando la istanza si è prodotta o rinnovata dall'erede, purchè l'azione penale non sia rivolta contra gli ascendenti o discendenti proprj dello stesso erede, o contra i suoi congiunti sino al terzo grado » (*art.* 37.*p.p.*). A buon conto questo magistrato prende una parte attiva in garentire quelle persone già dalla legge affidate alla sua vigilanza anche nei giudizj civili (*art.* 177. *n.* 6. *leg. di p. civ.*). Egli sostegno, e depositario della tranquillità pubblica è interessato precisamente di assistere, e di difendere coloro, che han più bisogno di assistenza, e di difesa, ed ai quali fa sentire il vantaggio del suo pronto soccorso, e tutto il favore della sua autorità.

§. 57. Al contrario pei delitti, e per le contravvenzioni » non può esercitarsi l'azion penale senza istanza della parte privata » (*art.* 38. *p.*

p.); da ciò emerge che non ha luogo verun procedimento penale ad istanza del pubblico ministero contro l'autore del delitto, o della contravvenzione se prima l'offeso non istituisce formalmente la sua querela innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria competente (§. 46); circostanza che distingue il procedimento in ragione del reato da non promoversi con pubblico giudizio: *Injuriarum causa non publici judicii, sed privati continet querelam. L. 7. Cod. de injuriis.* (§. 6.) Uniformi principj risultano dalla giurisprudenza della suprema corte di giustizia, nella seguente decisione de' 10 dicembre 1827.

» Il giudice regio di Chiusano condannò Nicoletta de Rosa a sei mesi di esilio correzionale, alla rifazione del danno, ed alle spese del giudizio, come rea di lievi percosse nelle persone di Maria Giuseppe, e Maria Carmela Candelo, e Mariantonia Grande.

» La condannata ne appellò, ma decaduta dall'appello, si è provveduta di ricorso per annullamento.

» La Suprema corte di giustizia su l'annullamento chiesto nell' interesse della legge dal pubblico ministero:

» Considerando, che in forza dell'articolo 38 delle leggi di procedura penale non potevasi esercitare l'azion penale contra Nicoletta de Rosa, giacchè mancava la istanza della parte privata per la di lei punizione;

» Considerando, che ciò nondimeno avendo il giudice regio di Chiusano proceduto in linea

penale, ha condannata la de Rosa a pena correzionale ed ha espressamente violato il suddetto articolo 38.

» Annulla nell' interesse della legge, ec.

§. 58. Circa gli effetti di questa istanza privata non è da omettersi che la dichiarazione del querelante sulla offesa da lui ricevuta è tanto estensiva contro tutti quelli, che sono concorsi alla offesa medesima, che il procedimento li comprende tutti indistintamente. È un precetto del Sovrano Rescritto de' 4 marzo 1820 da cui si dispone » che nel caso di reato commesso da più individui la istanza fatta dall' offeso per la punizione di uno de' colpevoli apre il giudizio anche a carico degli altri. »

§. 59. La massima precedente, di non potersi esercitare l' azion penale senza la istanza privata (§. 66) non riguarda inoltre tutti i delitti, e tutte le contravvenzioni in generale. Abbiamo i casi di eccezione nei quali indipendentemente dalla istanza privata il pubblico ministero è tenuto di officio esercitare l' azione penale. (§.6.) Tali sono quei delitti, e quelle contravvenzioni.

1.° Che si commettono nei sacri tempj, nel momento che si celebrano, o no le sacre funzioni, negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, o nei teatri nel tempo de' pubblici spettacoli:

2.° Che si commettono da un uffiziale pubblico, o uffiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni; o si commettono

contro di costoro anche nell'esercizio delle loro funzioni: (1)

3.° Che violano le leggi o i regolamenti forestali, o di caccia o di pesca:

4.° Che violano le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità:

5.° Che comprendono l' omicidio involontario, o scusabile, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio:

6.° Che riguardano le ferite o percosse commesse con armi proprie:

7.° Che riguardano furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle fiere, e ne' bagni:

8. Quando l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia alla istanza privata. (2)

---

(1) Fermiamoci su queste disposizioni per osservare che l'oggetto delle funzioni esercitate dall'impiegato offeso, deve considerarsi come un essenziale requisito nel delitto. Staccato un tale oggetto, il delitto medesimo cambia qualità in modo che l'azione penale non può essere esercitata dal pubblico ministero. Da questi principj discende, che se un impiegato riceve una offesa non esercitando le sue funzioni, e senza il motivo delle funzioni stesse, la sua rinunzia a favore del suo offensore estingue l'istanza privata; conseguentemente l'azione penale cessa di essere promossa di officio.

(2) All'applicazione di queste disposizioni dee aggiungersi il Sovrano Rescritto de' 19 febbrajo 1820 con cui si è ordinato che » l'imputato il quale ha goduto per due volte del beneficio di questo articolo, sia che questo

9.° Quando il reato non offende alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale, come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, la evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazione di titoli, e funzioni pubbliche, e casi simili. (*art.* 39. *p. p.*) (1)

---

godimento abbia avuto luogo dopo le attuali leggi di procedura penale, sia che abbia avuto luogo prima di esse, e sia qualunque l'epoca de' reati, non può giammai goderne per la terza volta. »

(1) Si è dubitato se vien compreso nell'articolo 39 della procedura penale il reato preveduto nell' art. 206. delle leggi penali, che » sanziona il 1. al 2. grado di prigionia » per chiunque spaccia tal credito o influenza presso un » ufiziale pubblico o impiegato che faccia credere dipen- » dente da lui il piegarlo a favore dell'una o dell'altra » parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qua- » lunque della sua carica. »

» Si hanno su questo dubbio opinioni difformi.

» Da una parte si crede ristretta la eccezione a delitti rivolti unicamente contro oggetti di ordine pubblico senza offesa veruna di privato interesse; e non fa entrarsi perciò nella eccezione il *delitto* in esame come portante offesa non limitata ad interesse pubblico, ma estesa al privato vittima dell'intrigo, che lo ha menato al dispendio.

» Dall'altra parte si ammette la eccezione come essenzialmente analoga al principio che rendendo d'interesse pubblico la persecuzione de' delitti contro oggetti di pubblico interesse, esige che il pubblico ministero la promuova in officio, anche quando sia l'offesa pubblica accompagnata da offesa privata. Si provvederebbe male alla custodia della sicurezza pubblica quante volte la persecuzione degli attentati che la turbano, si facesse dipendere dall'arbitrio del privato sino a lasciarli nella impunità ov'esso il voglia, ed a preferire così il privato al pubblico interesse. La eccezione *se il reato non offenda al-*

§. 60. Di più: nei reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore non vi è luogo ad azion penale se la parte privata non promove la sua istanza. Nondimeno il pubblico ministero esercita l'azion penale indipendentemente dalla istanza privata, se alcuno di questi reati sia accompagnato da altri reati, o sia commessa con riunione armata (*art.* 40. *p. p.*). La riunione armata però di cui fa parola questo articolo dev' esser presa nel senso dell'articolo 147 delle nostre leggi penali; vale a dire questa riunione d'individui esser deve al numero di tre, dei quali due almeno sieno portatori di armi proprie. Quindi risulta che se due persone armate si ajutano vicendevolmente nello stupro, e la parte offesa rinunzia al procedimen-

---

cun individuo in particolare, *ma l'ordine pubblico in generale*, esprime l'idea di esser ammissibile, *ancorchè non vi fosse offesa individuale*: lo che si rende pur chiaro colle finali parole *e casi simili*, a quali è la eccezione estesa. Uniformemente alle cose esposte deve entrare nella cennata eccezione il delitto in esame messo dalle leggi penali nella classe de' reati contro l'amministrazione della giustizia, e le altre pubbliche amministrazioni.

» Ho rassegnato a Sua Maestà la quistione, di che è fatta parola, nel consiglio ordinario di stato de' 12 dell'andante mese, e la Maestà Sua, veduto il parere della consulta generale ha dichiarato che pel reato, di che parla l'art. 206 delle leggi penali appartenga al ministero pubblico nel senso dell'art. 39 della procedura penale senza bisogno della istanza privata.

» Nel Real Nome, lo partecipo per l'adempimento; all'effetto renderanno Elleno consapevoli di questa Sovrana determinazione le G. corti, e le autorità di sua dipendenza. *Sovrano Rescritto de' 21. aprile 1841*.

to, manca di dritto l'esercizio dell'azione pubblica. Così ha giudicato la suprema corte di giustizia a'23 febbrajo 1820 nella causa seguente.

» Furono accusati Ignazio Pullano, e Francesco Cammino di stupro violento commesso in persona di Carmela Paonessa con armi, e collo scambievole ajuto. Compilate talune carte, la stuprata rimise l'offesa ai stupratori, e rinunziò ad ogni istanza contro di loro. Il pubblico accusatore presso la gran corte criminale della seconda Calabria ulteriore domanda con sua requitoria, che la gran corte dichiarasse abolita l'azione penale, condannando i convenuti alle spese sino allora erogate.

» La gran corte criminale di Catanzaro, considerando che il reato in quistione era stato commesso coll'adunamento di due persone armate, le quali avevano fatto uso delle armi per la consumazione del medesimo, e si erano ajutati scambievolmente, ordinò che si spingesse innanzi il giudizio.

» Intimata questa decisione all'accusator pubblico, il medesimo ne chiese con ricorso l'annullamento.

» La corte suprema di giustizia, ec.

» Visto l'articolo 214 del cessato codice penale.

» Ogni riunione d'individui per un misfatto, o per un delitto è riputata riunione armata, quando più di due persone portino armi palesi.

» Visto l'articolo 40 delle leggi di procedura penale.

» Visto l'articolo 147 delle leggi penali : » È

accompagnato da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, dei quali due almeno sieno portatori di armi proprie. »

» Vista la circolare de' 27 novembre 1819 contenente la sovrana risoluzione presa il 21 di quel mese, con cui S. M. dichiarò che i reati di stupro, di ratto, di adulterio, e di altro violento attentato al pudore dovessero riputarsi commessi con riunione armata, allorchè vi concorra la violenza pubblica ai termini dell'articolo 147 delle leggi penali.

» Atteso che la riunione armata considerata per l'articolo 214 del cessato codice penale esigeva, che più di due persone portassero armi palesi; e considerata coll'articolo 147 delle nuove leggi penali che esige un numero non minore di tre, dei quali due almeno fossero portatori di armi proprie.

» Atteso che per potersi dar luogo all'azione pubblica nei reati di stupro è necessario che vi concorra la riunione armata ai termini della legge.

» Atteso che il fatto in questione presenta uno stupro commesso da due persone armate, e la rinunzia della parte offesa ad ogni istanza; in conseguenza di che non può per dritto aver luogo l'esercizio dell'azione pubblica.

» Per tali considerazioni annulla, ec. ec.

§. 61. La distinzione del procedimento per questi reati, riceve dalla legge una impronta diversa in ragione di quelle circostanze che aggravano la loro indole colla diretta offesa del pub-

blico pudore. Il privato costume oltraggiato, la fede conjugale infranta, la innocenza sedotta formano tanti oggetti particolari, d'onde l'onta ricevuta anima il più vivo risentimento nelle persone offese; e tale risentimento viene considerato molto giusto per eccitare il rigor della legge contro i colpevoli; è allora che il magistrato vi corrisponde col suo zelo, e colla inflessibilità de' suoi giudizj. Ma se d'altronde l'oltraggio lungi di rimaner sepolto tra le pareti della famiglia offesa, si disvela da se stesso per la riunione armata de' colpevoli, o pel concorso di altri reati, la società in allora vede divenir sua l'offesa prodotta; per cui è nel suo interesse, che la scure della giustizia s' innalzi per la pubblica vendetta.

§. 62. Stabilita la diversità dei reati pei quali l'azione penale viene diversamente esercitata è questione di sapere se autorizzata la parte offesa di promuoverla esclusivamente in quei casi che le sono circoscritti, questa facoltà opera in modo da obbligare il pubblico ministero a garantirla anche nel procedimento di un azione o incerta, o non criminosa in se stessa?

Alla soluzione del dubbio sembra mestieri premettere le rispettive attribuzioni concesse dalla legge così all' offeso come parte privata, che al pubblico ministero come parte pubblica. Abbiamo osservato che da un reato derivano due azioni, penale, e civile (§. 3); che queste si promovono dall' offeso, allorchè danneggiato nella persona, nell' onore, o nei beni fa istanza per la punizione del colpevole e per essere indennizzato

dei danni sofferti (§. 48); che tale istanza in alcuni casi sostiene il suo procedimento senza la cooperazione del pubblico ministero (§. 46), ed in altri casi è sostenuta di officio da questo magistrato. (§. 59.) Quindi se l'offeso in ragione del reato commesso a suo danno è il solo che indica il colpevole, contro di cui la legge rivolge le armi per punirlo, le azioni penale, e civile, che risultano da questa indicazione sono dunque dipendenti dalla sua volontà. Egli difatti in promuovere l'azione penale, dà il primo passo al giudizio colla sua querela (§. 47), istituisce il procedimento, porge i lumi pel suo corso, addita le cagioni e gli effetti del reato, segna le tracce per comprovarne la esistenza, in somma sostiene con tanto interesse la sua istanza per la punizione del colpevole, che si espone al periglio di essere dichiarato calunniatore, quando la debolezza, o la inefficacia delle pruove rendono mal fondata la querela. In promuovere d'altronde l'azione civile, egli rimane nella libertà o di dedurla nel momento in cui istituisce l'azione penale, o di dedurla con un atto susseguente; (§. 49) dappoichè gli appartiene il ristoro di quel danno che gli è stato cagionato dal reato. (§. 7.) Amendue questi casi sono adunque chiaramente espressi per dimostrare che la parte privata, tostocchè dichiara l'offesa ricevuta, ottiene i soccorsi della legge, perchè il suo offensore sia punito, e perchè il danno gli sia indennizzato.

Inoltre il pubblico ministero che sostiene il

prezioso deposito dell' ordine pubblico è incaricato nelle materie di alto criminale, correzionali, e di polizia, di particolarmente invigilare su l'ordinario loro procedimento, e nell'atto stesso » d'insistere per la regolarità delle forme prima del giudizio, e per l'applicazione della legge (*art.* 153. *leg. organ. de'* 29 *maggio* 1817). Quindi è delle sue esclusive attribuzioni l'esercitare l'azione penale per la punizione de'rei in conformità delle leggi » (*art.* 154. *idem*) : il che importa ch' egli procede di officio pei misfatti appena stabilito il loro fatto permanente; e pei delitti e contravvenzioni o dopo che l'offeso ha formalmente istituita la sua querela (§. 56), o quando la specie di questi reati sia di natura da dar luogo a procedimento senza la istanza privata (§. 59), Ma l'ordine dei giudizj penali fa rilevare in lui altre attribuzioni. Indipendentemente dai misfatti pei quali spedisce il mandato di deposito, ed il mandato di arresto, ed indipendentemente dall'atto di accusa, egli pei delitti, e per le contravvenzioni, come pei misfatti, presenta le sue conclusioni su la pena da applicarsi all'imputato, allorchè questi è convinto nei termini dell' accusa, o sulla di costui libertà, se risulta innocente. Tutto ciò dimostra, che l' oggetto del pubblico ministero è di esser vindice della società oltraggiata, e d' invigilare perciò su la repressione dei reati contro dei quali la legge ha già segnata una pena. E se in alcuni casi egli non può agire in giudizio perchè non è autorizzato di procedere (§.

56), ciò dipende dal motivo di non permettere che si svelino con pubblico procedimento quei reati che le parti offese o non curano dichiarare colla loro querela, o cercano di estinguere riconciliandosi cogli offensori. Sarebbe eluso quest'utile oggetto e dalla dimenticanza dell'oltraggio ricevuto, e dalla riconciliazione, se indistintamente tutte le azioni per reati fossero pubbliche.

Premesse queste nozioni ritorniamo nella nostra ipotesi. Staccato ogni rapporto di azione, e d'interesse tra la parte pubblica, e la parte privata, il giudizio penale che viene promosso dall'una e dall'altra serba un ordine tale, che nella uniformità del procedimento manifesta un'oggetto diverso. Agisce l'offeso, perchè dichiarato giuridicamente colpevole il suo offensore, sia da costui indennizzato: agisce il pubblico ministero, perchè la legge sia esattamente osservata o coll'assoluzione o colla punizione dell'accusato. Le mire adunque dell'uno sono distinte da quelle dell'altro. Or su quale fondamento può l'offeso stabilire il suo dritto per obbligare il ministero pubblico a sostenere un accusa non regolarmente istituita? Pretende in vano che questo magistrato sia a garantirlo dopo che dichiarandosi danneggiato dal reato non ha potuto riunire le pruove per dimostrarlo. Egli nel presentare la sua querela doveva conoscere se gl'indizj conducenti a svelare la verità della sua dichiarazione eran quelli del fatto, ma più di ogni altro, se eran quelli dettati dalla ragione e rispettati dalla legge. E quando anche la loro debolezza sia a dipendere o dal

modo non chiaro con cui il fatto criminoso si è dichiarato, o da qualche circostanza che talvolta allontana dal fatto stesso la conoscenza del suo sviluppo, non perciò sorge una ragione, onde il pubblico ministero impegni la sua autorità per supplirne il difetto, obbligando così la legge ad applicar la pena ad un reato non dimostrato, nè sostenuto. D'altronde questi non agisce in nome dell'offeso. Incaricato della ricerca, e della punizione dei reati regola le sue operazioni a norma, è vero, delle tracce che gli sono indicate; ma il suo unico, e principale interesse è quello di essere il custode della legge, e di mostrarsi impassibile com'essa. Perciò in di lei sostegno impiega la sua vigilanza; e l'amore della verità compie nelle sue cure il grande oggetto della innocenza difesa, o della reità punita: carattere che lo costituisce parte principale nel giudizio, distinguendolo dall'offeso considerato come parte privata, o sia semplice parte *cooperante*. D'altronde un'accusa non sostenuta in tutte le sue circostanze quale consistenza può ottenere dall'opera del ministero pubblico? È questi autorizzato di attribuire al reato una pruova che non ha, e che una istruzione regolare ha incontrata ogni difficoltà di stabilire? Quando gli fosse concesso così strano potere urterebbe coi proprj doveri, animando l'impegno di punire un'accusato che il fatto dichiara innocente, e che la legge non sa dichiarare colpevole. Sia con chiarezza dimostrato il reato, ed egli sarà il presecutore del delinquente. L'offeso adunque nelle sue at-

procura non solo deve contenere la specialità sull'oggetto, ma benanche deve indicare con molta precisione la specie del reato con tutte le sue circostanze di tempo, di modo, e di luogo, ed il nome, cognome, e domicilio del suo autore. Se poi la querela è distesa dall' offeso medesimo, ed egli vuole farla presentare in giudizio dal suo procuratore speciale, allora la procura rimarrà annessa alla querela (§. 43). V. Vol. 8. nota 8.

In quarto luogo la querela, sia scritta semplicemente, o sia scritta ed accompagnata da procura, sempre dev' essere sottoscritta, e segnata in ogni foglio da chi la fa, e dall'uffiziale di polizia giudiziaria che la riceve. Se poi l' autore della querela non sappia, o non possa scrivere, in vece della sua firma farà apporre nell' atto l' attestazione legale di pubblico notaro (§. 49). In riguardo a quella scritta che si presenta dal procuratore speciale, parrebbe necessario che costui, oltre l' accettazione della procura, debba anche apporre la sua firma nella querela che presenta; e ciò ad oggetto di maggiormente assicurare lo stato legale di quell'atto e per la sua identità, e per la sua provenienza.

§. 64. Le azioni che derivano dal reato e che l' offeso promove colla sua querela sono già divise in penale, ed in civile (§. 3.) Vedemmo la norma da tenersi in ordine al giudizio che riguarda l'una, e l'altra (§. 48.); ma ci resta ad esaminare, che nel competere amendue all' offeso, soggiacciono ad una particolare distin-

zione. La prima dedotta da lui colla dichiarazione del reato viene esercitata dal pubblico ministero ch' è la parte pubblica (§. 59); la seconda è tutta sua esclusivamente, esercitandola per essere indennizzato del danno sofferto (§. 57.). Emerge però che il querelante non è parte civile. Per considerarsi tale deve formalmente spiegare una tale qualità, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente sino all' apertura della pubblica discussione (*art.* 12. *p. p.*); vale a dire in alcuno di questi atti egli dev' esprimere, che nel giudizio penale da lui istituito colla sua querela si dichiara formalmente *parte civile* ad oggetto di riceverne indennizzamento.

§. 65. Ma si riflette che nei reati nei quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza privata (§.66) il querelante deve fra le ventiquattrore dall' atto della querela o dimandare la punizione de'colpevoli, o rinunziarvi. (1) Deb-

---

(1) Su la rinunzia alla istanza fa d' uopo tener presente le disposizioni dettate col Decreto de' 17 maggio 1830 su le spese del giudizio

Art. 1. In quei giudizj per delitti nei quali non può esercitarsi l' azione penale senza istanza dalla parte privata, le spese saranno a carico della medesima, salvo in caso della comprovata indigenza giusta l' art. 6 del decreto da' 13 gennajo 1817. Verranno però anticipate le spese dall' amministrazione del registro se la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo, senza costituirsi parte civile.

2. L' amministrazione del registro, che nei termini dall' art. precedente avrà anticipate le spese, ha dritto di ricuperarle contra la parte istante non povera allorchè sarà finito il giudizio.

be essere avvertito di questo dritto dall' uffiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela; e se dopo l' avvertimento non fa la di-

3. Sarà sussidiaria la obbligazione della parte istante nel caso in cui il giudizio finisce colla condanna dell'imputato e questo non sia povero. In tal caso l'amministrazione dirigerà la sua azione contro il condannato per la ricuperazione delle spese.

4. I Giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione dall' amministazione del Registro per lo ricupero delle spese ne' termini degli articoli precedenti.

5. L' uffiziale di polizia giudiziaria, che per l' art. 43 della legge di proced. pen. deve avvertire il querelante del dritto che gli compete dovrà pure avvertirlo dell'obbligo che contrae, laddove faccia istanza per la punizione del colpevole, di rimborsare le spese del giudizio all' amministrazione del Registro.

6: La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa nè dichiarata efficace, se prima dal querelante o dall' imputato stesso non sia indennizzata l' amministrazione del Registro di tutte le spese anticipate. A tal effetto il Giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne' versi l' importo presso il Ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata in processo.

7. Ne' casi di perizie per ferite, ed offese caratterizzate pericolose per gli accidenti, i periti non esigeranno che il dritto di una sola perizia, e ciò quando pronunzieranno un giudizio definitivo sulla natura delle suddette offese o ferite.

8. Per serbarsi più che è possibile la uniformità nelle indennità per vacazioni ai periti calligrafi, e di arti liberali, che debbono essere tassate di accordo dai nostri procuratori generali, e degl' ispettori controlori, saranno le indennità della specie proporzionate alle qualità de' periti, ed alle circostanze de' luoghi; ma il compenso per le di loro occupazioni non dovrà essere maggiore di quello fissato negli art. 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili de' 13 agosto 1819 »

chiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia (*art.* 43. *p. p.*) (1).

§. 66. Da queste disposizioni discendono varie conseguenze : 1. che rimane in libertà dell' offeso il dar corso all' azione penale prodotta da quel reato da cui ha sofferto danno, e di cui ne ha promossa la querela : 2. che la domanda per la punizione del colpevole non include la domanda per gl' interessi civili, dovendo questa farsi formalmente ; 3. che la rinunzia per la punizione del colpevole comprende la rinunzia per gl' interessi civili. La ragione della differenza è che la domanda per la punizione costituisce l' azione penale, da cui può dipendere l' azione civile, quando voglia esercitarsi ; per cui rinunziandosi all' uno s'intende la rinunzia dell'altra. Vedi il §. seguente.

§. 67. L' avvertimento poi da farsi all' offeso, di cui fa parola il detto articolo 43, è una facoltà esclusivamente data all' uffiziale di polizia giudiziaria, che riceve la querela. Egli deve far conoscere al querelante, che la legge gli concede l' esercizio delle azioni penale, e civile nascenti dall' offesa da lui ricevuta, e gli concede un termine di ore ventiquattro per sperimentarlo. Bilancerà questi in allora l' indole del reato, e gli argomenti che ha per sostenere l' accusa ; conseguentemente bilancerà se debba o no

(1) Vedi la Circolare de 2 maggio 1840 nella nota al §. 48 pag. 65.

avvalersi de' suoi dritti contra il suo offensore. Quindi la sua risposta nell' uno o nell' altro modo sarà notata dallo stesso uffiziale di polizia in seguito della dichiarazione della querela che riceve. Se all' incontro questa risposta non è data per l' affermativa nel momento, può darsi per mezzo di una istanza particolare, che nel detto termine di ore ventiquattro il querelante avrà cura di presentare per unirsi alla sua querela; ed allora gli atti della istruzione saranno compilati a sua richiesta, e per suo conto. Non data risposta alcuna, questo silenzio equivale alla rinunzia. Massima dettata da Ulpiano: *Injuriarum actio ex bono et aequo est, et dissimulatione aboletur L.* 11. §. 1. *D. de injuriis.*

§. 68. D' altronde la facoltà che ha l' offeso di sperimentare le sue azioni penale, e civile (§. 3.) non ottiene i suoi effetti, e si ha per estinta 1.° quando non è in alcun modo esercitata, per essersi dall' offeso dimenticato ogni oltraggio ricevuto, come Giustiniano: *si quis injuriam dereliquerit, hoc est statim passus, ad animum suum non revocaverit. Inst. L.* 4. *tit.* 4. *de injuriis* §. *ult.*; 2.° quando si rinunzia espressamente, ad ogni azione intentata in giudizio, come Ulpiano: *Si nuda voluntate injuriam remisit, indubitate dicendum est extingui injuriarum actionem non minus, quam si tempore injuria fuerit abolita L.* 17 §. *Praetor ait. D. de injuriis.* Quindi l' articolo 44 della nostra procedura penale considerando la rinunzia nel modo come vien fatta

o espressamente, o tacitamente, stabilisce per regola generale, che li suoi effetti sono immutabili; imperciocchè determina che colui il quale rinunzia a' danni ed interessi, o alla punizione de' colpevoli, non può più rinnovarne la istanza. » Questioni.

1. *Questione*. La rinunzia ai danni ed interessi comprende l' altra per la punizione del colpevole? La nostra suprema corte di giustizia decise negativamente a' 6 marzo 1818. nel seguente modo.

» Antonia Capone dichiarata colpevole di marioleria fu condannata dal giudice correzionale di Altavilla in Principato ultra ad un anno di prigionia, alla rifazione de' danni ed interessi a favore della parte civile, ed alle spese del giudizio. Appello della condannata alla gran corte criminale. Quivi la querelante dichiarò di non voler più intervenire nel giudizio come parte civile, ma non rinunziò alla istanza già fatta, perchè il pubblico ministero perseguitasse la colpevole coll' azione pubblica. La imputata sosteneva allora che la semplice rinunzia a' danni ed interessi produceva l' abolizione dell' azione penale. La gran corte però confermò la condanna, tolta la sola parte che riguardava il ristoro de' danni ed interessi in beneficio della parte pubblica. Ricorso. La corte suprema ec.

» Considerando che altro importa costituirsi parte civile per la indennizzazione de' danni ed interessi, altro importa il fare istanza per la punizione del colpevole; che il rinunziare ad

esser parte civile non produce altro se non la rinunzia ai danni ed interessi, ma non già la rinunzia alla punizione del colpevole; che la rinunzia alla punizione del colpevole ha bisogno di una istanza specifica; e che il caso presente offre che mentre la dirubata si costituì parte civile, e chiese la punizione dell' imputata, rinunziò poi ai dritti di parte civile, non già alla istanza fatta per punirsi la colpevole. Rigetta il ricorso (1).

2. *Questione.* La rinunzia per la punizione del colpevole comprende l' altra pei danni ed interessi? L' affermativa non avrebbe bisogno di verun argomento in sostegno. È chiara in se stessa: tuttavolta crediamo esporla con delle ragioni seguenti. L' offeso, che dichiara all' uffiziale di polizia giudiziaria il reato tende al duplice oggetto; di provocare la giustizia punitiva contro l' autore di questo reato, e di essere indennizzato da costui pel danno sofferto; in altri termini, tende a sperimentare le due azioni penale e civile, che gli derivano dalla offesa ricevuta. La diversità di queste azioni però è tale, che i rapporti della loro vicendevole dipendenza non restano mai staccati, qualunque sia benanche l' ordine de' giudizj. Il modo stesso del loro esperimento dimostra chiara-

(1) Nei reati di stupro, di reato, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore la rinunzia alla istanza è operativa come quella per ogni altro delitto. Vedi la decisione della suprema corte di giustizia nel §. 60. p. 81.

mente, che la dichiarazione della reità dell' accusato, e la riparazione del danno dovuto all' offeso formano due estremi i quali debbono serbare un legame fra loro (§. 7.); imperciocchè ammesso un reato nella colpabilità di colui che n' è stato l' autore, il danno avvenuto è la sua necessaria conseguenza. » Pronunziandosi la condanna dell' accusato, dice l' articolo 296 (*p.p.*) deve colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte civile. Nella decisione medesima possono pronunziarsi le indennizzazioni a favore di chi vi ha dritto. » È adunque una massima generale che la sola condanna dell' accusato produce quella delle indennizzazioni; massima peraltro che ha il suo identico rapporto con l' articolo 3. da cui è disposto che l' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato (§. 9.). Da questi principj discende 1.° che se l' azione penale ha luogo sino a che il vuole l' offeso, cui è dato il dritto di promuoverla, l' azione civile si sostiene quando l' azione penale è sostenuta: 2.° che non può esservi condanna di riparazione civile, se non vi è condanna dell' accusato. Quindi se colui che ha dritto di promuovere l' azione penale la rinunzia, egli rinunzia nell' atto stesso l' azione civile che ne dipende, e così coll' abolizione della cagione s' intende anche abolito l' effetto. Valga tra gli altri esempj la dichiarazione del *non costa*. Quantunque con questa forma di giudi-

care si ha per incerta la reità di un accusato, pure l' offeso, che ha istituito l' azione penale per la punizione di costui, non ha dritto di sperimentare contro il medesimo l' azion civile pel ristoro dei danni sofferti. Nasce la ragione dalla mancanza della colpabilità di chi n' è stato accusato (§. 8). Imperciocchè siccome non può esistere l' azione civile quando l' azione penale non è più esistente, potrà l' una esser promossa in giudizio, quando l' altra è abolita colla rinunzia dell' offeso? D' altronde con quanta ragione potrà sostenersi che l' offeso rinunziando alla domanda per la punizione del colpevole, abbia di poi la facoltà di rivolgersi contro lo stesso colpevole, perchè ripari il danno cagionato dalla offesa che gli ha condonata? Sono questi i motivi, che, obbligando a rispettare l' azione abolita, allontanano ogni argomento per ammetterne in giudizio gli effetti. Quindi la rinunzia per la punizione del colpevole comprende di dritto la rinunzia pei danni ed interessi.

3. *Questione*. La rinuncia degli ascendenti giova ai figli, ed a nipoti? Giova quella dei tutori ai minori? Il Sovrano rescritto de' 4 marzo 1818 dispone, che i genitori possono rimettere la pena, ed arrestare il procedimento per quelle offese recate loro dai figli, oppure avvenute tra i figli stessi, nipoti, o affini in grado eguale coi quali essi coabitano.» Il tutore all' incontro in virtù della ministeriale circolare de' 2 maggio 1840 non può rinunziare alla istanza di puni-

zione nella causa del minore senza l' autorizzazione del Consiglio di famiglia.»

4. *Questione.* È operativa la rinunzia nei reati, che dedotti come misfatti si cambiano in delitti?

La Suprema corte di giustizia con decisione de' 3 luglio 1818 nella causa a carico di Gennaro Liguoro dichiarò l'affermativa. Ritenne per principio che riconosciuto in qualunque parte del giudizio per delitto il reato che s' imputa all' accusato, ove sia stata esibita la rinunzia dalla parte offesa, debbano i giudici dichiarare l' abolizione dell' azione penale. Quindi considerò su questo riflesso che sebbene fosse stato il Liguoro accusato di misfatto e non di delitto, nondimeno la pubblica discussione avendo sviluppata la scusante a di lui favore cambiò in delitto il misfatto, ed in conseguenza doveva la gran corte, dopo definita per delitto la imputazione, dichiarare l' azione penale abolita.» Questa massima però è stata rivocata sul motivo, che trattandosi di misfatto in origine, ogni cangiamento nell'applicazione della pena non giunge a far prevalere un benefizio accordato soltanto al delitto. (1).

(1) Inoltre fu chiesto al Ministero di grazia, e giustizia, se il giudice valendosi della facoltà concedutagli dall' articolo 453 delle leggi penali discenda alla pena correzionale, quale sarà l' effetto della rinuncia alla istanza privata, che si trovava prodotta prima del giudizio?

Con circolare de' 29 settembre 1819 si rispose » La legge sebbene in questo caso permette al magistrato il discendere a pene minori, pure non altera la natura del reato, il quale rimane sempre soggetto alla sua primiti-

5. *Questione*. Può talora avvenire che un giovinetto maggiore di anni nove, e minore di quattordici compiuti commetta un misfatto, e risulti di aver agito con discernimento; in questa ipotesi per l' articolo 65 delle leggi penali soggiacerà egli alla pena correzionale. Ciò premesso, è legalmente utile per lui la rinunzia alla istanza della parte civile? Negativamente decise la suprema corte di giustizia a' 10 giugno 1818.

» Nicola Palmieri nato il dì 4 ottobre 1804 e Luigi Zarrelli nato il 20 settembre 1803 furono imputati di furto commesso il 23 luglio 1816 con la qualità della scalata in casa abitata. La corte criminale di Molise con decisione de' 27 gennajo 1817 considerando che quando anche avessero essi agito con discernimento, sarebbero sempre puniti correzionalmente, e che la reale indulgenza de' 20 novembre 1816 ne aveva abolita l' azion penale, decise non esservi luogo a procedimento.

» Posti costoro in libertà, Palmieri fu di nuovo arrestato per altri furti anche colla qualità di misfatto posteriori all' indulto. Menato in dibattimento oppose che per tutti questi reati egli aveva la rinunzia alla istanza delle parti civili; ch' egli era tuttavia minore di anni sedici; che quantunque si venisse a giudicare ch' egli aveva agito con discernimento, la pena sareb-

---

va giurisdizione come misfatto. Quindi la rinuncia alla istanza non produce alcun effetto. Nondimeno le G. C. potranno considerarla come motivo per raccomandarlo alla clemenza di S. M. »

be sempre correzionale, ed in conseguenza il suo reato non sarebbe che delitto; che quindi la remissione dei danneggiati impediva ogni procedimento penale a suo danno. Con tutto ciò fu condannato ad essere rinchiuso in una casa di correzione per anni cinque. Ricorso.

» La corte suprema ec. Attesocchè il ricorrente Palmieri fu dichiarato colpevole di misfatto, e non di delitto; e la pena della prigionia surrogata per virtù della minore età alla pena criminale, non porta alcuna alterazione alla natura del reato medesimo. Rigetta. »

6. *Questione*. La rinuncia in favore del reo giova al suo complice? Analizzata la natura di questa rinunzia, in riguardo al concorso di più coagenti in un medesimo delitto, abbiamo in virtù del Sovrano rescritto de' 4 marzo 1820 che » la rinunzia alla istanza per uno di essi produce il suo effetto anche a favore degli altri. » Massima di Ulpiano. *Si ex pluribus obligatis uni accepto feratur, non ipse solus liberatur, sed et ii qui secum obligantur. L. 16. D. de acceptilationibus.*

7. *Questione*. Distinta la rinunzia per danni ed interessi dalla rinunzia per la punizione del colpevole, è mestieri che siano cumulate per dirsi operative a favore dell'accusato? Già la prima rinuncia siccome riguarda la riparazione dovuta all'offeso pel danno che gli si è prodotto, non ha alcun termine definito. Ella può aver luogo anche dopo esauriti i rispettivi giudizj penale, e civile; imperciocchè non versa che a condona-

re il colpevole, e rimettergli gl' interessi cagionati dal di lui reato. Basta dunque ch' essa sia prodotta, perchè il colpevole resti sciolto dall' obbligo d' indennizzare le spese che il querelante sia stato costretto di erogare, e pei giudizj sostenuti, e per ogni altro danno sofferto, come ancora di riparare qualunque perdita avvenuta. Nè il suo effetto legale è circoscritto a vantaggio del solo incolpato. Espressa in termini precisi sull' oggetto si estende benanche a vantaggio di ogni altro, quando per qualche operazione di giustizia avesse dato motivo ad erogare delle spese. *In tantum competit*, dice Paolo, *in quantum mea interfuit, idest quantum mihi abest, quantumque lucrari. L. 13. D. Rem ratam haberi. Interfuit*, soggiugne Accursio, *vel quia solvit, vel litis sumptus sustinuit.* E su la voce *lucrari*, prosegue lo stesso giureconsulto *si non fuissem coactus stare juri.* A buon conto sotto il nome di danni, ed interessi vien compreso tutto ciò che siasi cagionato di dispendio ad un individuo, così per riparare il male che gli si è prodotto dal reato, come anche per sostenere le sue azioni in giudizio. La validità poi di questa rinunzia non soggiace ad alterazione alcuna, sia in ragion del tempo, sia in ragione di qualunque altra circostanza cui abbia rapporto. Ella è di tanta efficacia, che priva il querelante di ripetere giudiziariamente quanto ha rinunziato (*art.* 45. *p. p.*) È di dritto, dice lo stesso Paolo, che le azioni nascenti dai

maleficj si estinguano per mezzo di convenzione *Quaedam actiones per pactum ipso jure tolluntur, ut injuriarum, item furti. L.* 17. §. 1. *De pactis.* Salvi sempre però ne restano i casi dell' errore, della violenza, e del dolo (*art.* 1063. *leg. civ.*). L' altra rinuncia per la punizione del colpevole diviene poi la nessaria conseguenza dei danni, e degli interessi rinunziati; ma deve aversi riguardo all'indole dei giudizj corrispondenti al reato su di cui la querela trovasi istituita : imperciocchè ne' giudizj di polizia tale rinunzia deve presentarsi prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile ; ne' giudizj correzionali prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran corte criminale decida sull' appello ; ne' giudizj criminali, cioè in quelli preveduti nell' articolo 40 (*p. p.*) (§. 68), prima che si chiuda il termine delle ventiquattr' ore per la esibizione delle note de' testimonj. Decorsi questi termini la rinunzia alla istanza non arresta l' azione penale. (*Art.* 47. *p. p.*)

8. *Questione.* Ma che sarà a dirsi se l' incolpato ha ricevuto anche dei danni dalla parte offesa ? può essere indennizzato? È allora il caso della compensazione, la quale è di dritto senzacchè sia pronunziata dal giudice (*art.* 1243. *leg. civ.*) Indipendentemente però da questa regola generale, e considerata l' azione in se stessa, si osserva che se l' intervento della parte civile ha cagionato danni ed interessi all' imputato, la sua desistenza non toglie a costui il dritto di

ripeterli. Egli allora sperimenterà le sue ragioni per ripetere le spese che ha sofferto e per l' accusa istituita e poi abbandonata, e pel giudizio che gli è convenuto sostenere (*art.*46. *p.p.*)

§. 69. La rinunzia presentata in dibattimento per un reato che da misfatto si cambia in delitto non produce però effetto alcuno. La suprema corte di giustizia lo decise a 13 luglio 1827 nella specie seguente. Nella causa di Pietro Majo, e Domenico Chiappetta la G. C. criminale di Calabria citra dichiarò che Pietro Majo avea commesso percossa grave, la quale avea prodotto lo storpio in persona di Domenico Chiappetta, e che la stessa nelle sue conseguenze avea sorpassato il fine del delinquente; conseguenze le quali non avea potuto prevedere.

» Esaminò ancora la quistione della scusabilità; ed avendo considerato, che Majo non avea ragione di pretendere alcun altra porzione di quei fichi immaturi, che teneva Chiappetta, da chi prima non avea ricevuta alcuna offesa, e oltraggio, e che all' opposto esso Majo era stato l' autore della rissa; perciò venne a dichiarare, che la percossa grave non era scusabile.

» Passò poi la stessa gran corte ad esaminare la quistione della età dell' imputato Majo, e secondo la fede di nascita, trovò che quando fu commesso il reato, il detto Majo non avea, che l' età di anni 17, mesi 4, giorni 17, ed in conseguenza non avea compiuto

l' anno 18, onde dichiarò che il reato era stato commesso quando il Majo non avea compiuti gli anni 18.

» Venne quindi la gran corte medesima a stabilire la pena, ed avendo presenti gli articoli 358, 391, e 65, delle leggi penali condannò il Majo alla pena della prigionia per un mese, ed alle spese in favore del tesoro.

» Si volle in ultimo prendere ad esaminare la quistione, se la rinunzia alla istanza fatta dall' offeso, era o nò operativa, ed invocato l' articolo 47 delle leggi di procedura, si dichiarò che la rinunzia alla istanza era operativa, e che perciò Pietro Majo fosse posto in libertà, pagate prima le spese del giudizio.

» Avverso di tale decisione dal pub. minist. della gran corte criminale di Calabria citra si è prodotto ricorso per annullamento per li seguenti motivi.

» 1.° Si dice, che comunque per le benigne disposizioni degli articoli 391 e 65 delle leggi penali era stato permesso alla gran corte di discendere a pene correzionali, tuttavolta non poteva una tal facoltà alterare la natura del reato, che rimaneva sempre soggetto alla primitiva giurisdizione, come misfatto; e perciò la rinunzia alla istanza non poteva giammai essere operativa, perchè l' azione penale era essenzialmente pubblica; onde si era violato l' articolo 2. delle leggi di procedura penale.

« 2.° Che la gran corte avea violati i precetti, dell' articolo 47 delle dette leggi, giacchè

era chiaro, che nella causa di sopra enunciata si trattava di un misfatto perseguibile non coll' azione privata, ma coll' azione pubblica, la quale perciò non era suscettibile di rinunzia alla istanza; ma se anche fosse stato perseguibile coll' azione privata, allora la rinunzia avrebbe dovuta esser presentata nel termine legale. Non era da dubitarsi, che non si trattava di delitto, altrimenti la gran corte non poteva impadronirsi del procedimento; e sebbene nel caso in esame si fosse creduto doversi applicare la pena correzionale, questa non è derivata dalla natura del reato, ma per ministero delle leggi di procedura nei giudizj penali; poichè il misfatto per effetto della pubblica discussione era risultato delitto, nel quale caso poteva unicamente essere presentata alla gran corte la rinunzia alla istanza anche nel corso del dibattimento.

» La corte suprema di giustizia,

» Considerando, che la legge ha fissato i casi, in cui la rinunzia della istanza fatta all' offeso possa essere operativa a favore dell' imputato, ed ha anche stabilito i termini nei quali debba la rinunzia presentarsi.

» Considerando, che Pietro Majo era stato accusato di ferita grave produttrice di storpio, la quale a' termini dell' articolo 358 delle leggi penali costituisce un misfatto punibile col primo grado de' ferri. Che dietro la pubblica discussione la gran corte dichiarando che le conseguenze della ferita avevano oltrepassato il fine

del delinquente, ed applicando le disposizioni dell' articolo 391 di dette leggi, condannò il detto Majo ad un mese di prigionia; indi avendo come operativa la rinunzia alla istanza fatta dall' offeso nella pubblica discussione, ordinò che il Majo fusse messo in libertà.

» Considerando che il misfatto, di cui Majo era stato accusato non si cangiò in delitto, ma per delle circostanze attenuanti fu dalla gran corte punito con pena correzionale; che perciò la rinunzia dell' offeso non potea essere operativa, tanto perchè il misfatto di sua natura era perseguibile a sola istanza del pub. minist., quanto perchè trattandosi di giudizio per misfatto il termine in cui si poteva la rinunzia presentare era quello dalle 24 ore, giusta l' articolo 47 del rito penale, e nel caso in esame era stata fatta nella pubblica discussione; ond' è chiara che la gran corte nel dichiarare operativa la detta rinunzia violò espressamente gli articoli 39 §. 5 e 47 delle suddette leggi di procedura penale.

» Annulla la parte della decisione colla quale si è dichiarata operativa la rinunzia dell' offeso.

§. 70. Può talora l' accusato, sicuro di sua innocenza, rifiutare il beneficio, che gli accorda la legge. Geloso difensore de' suoi dritti egli adisce lo stesso magistrato, cui era tradotto come colpevole; e rigettando il dono che gli offre il suo accusatore o colla rinunzia alla istanza, o colla desistenza dal giudizio istituito, chiede formalmente di proseguirsi la causa se-

condo le norme di rito. Conviene però che faccia sull' oggetto conoscere al querelante, per mezzo di una intimazione legale, questa sua volontà, rianimando così il procedimento contro di lui. (*art.* 48. *p. p.*) Ma in questa ipotesi è mestieri, che la parte privata sempre si abbia presente al giudizio, onde proseguire tutti gli atti che han luogo sino alla decisione deffinitiva. Precauzione necessaria per convalidare la solennità del nuovo procedimento; imperciocchè l' articolo 49 (*p. p.*) chiaramente dispone per massima generale ne' giudizj per reati, che se il querelante costituito parte civile non domicilia nella residenza della gran corte o del giudice competente a pronunziare sul reato, è obbligato di eleggervi domicilio nell' atto stesso della dichiarazione, o con atto formato nella cancelleria. La mancanza di questa elezione toglie al querelante il dritto di opporre il difetto d' intimazione contro quegli atti, che avrebbero dovuto essergli intimati a' termini della legge.

CAPITOLO III.

Della flagranza

§. 71. Portando il delinquente tutta l' accortezza nel non discoprirsi autore del reato, giungerebbe agevolmente al suo fine, se l' azione stessa il mantenesse per sempre celato all' occhio vigile della giustizia. (§. 19.) Sia il disporre la diversità de' mezzi per agire, sia

la natura delle medesime azioni, che disvela il loro agente, ordinariamente egli resta indicato o consumando il reato, o dopo la sua consumazione. Così Ulpiano, su l'autorità di Pomponio, chiama ladro manifesto colui che vien sorpreso nel momento del furto; e su l'autorità di Celso chiama benanche ladro manifesto colui, che viene sorpreso nell'atto della fuga cogli oggetti involati, dopo già commesso il furto. *Pomponius eleganter scribit deprehensione fieri manifestum furem..... Sed Celsus deprehensioni hoc etiam adjicit, si cum vidisses eum surripientem, et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto furto effugit, furem manifestum esse. L. 7. §. 1. D. de furtis.* Da ciò la scuola criminale prese motivo di dichiarare colto nella flagranza colui che fosse rinvenuto o commettendo il reato, o prossimo al momento in cui l'ha commesso. Quindi il dotto Mattei analizzando la detta legge 7, e l'intero titolo del Digesto *de Furtis* addita gli esempj, che dimostrano il colpevole colto nel fatto. Tale, egli dice, è il ladro ch'è sorpreso nel furto, o nel luogo del furto, e cogli oggetti furtivi; tale è il sicario sorpreso nel momento che immerge il pugnale nel seno del suo nemico, o sorpreso nel luogo dell'omicidio col ferro denudato ed intriso di sangue: tale finalmente nell'adulterio e nello stupro è l'essere sorpreso nel luogo del reato, e coi segni del reato consumato. *Deprehensus ille dicitur, qui vel in ipso furto, vel in eo lo-*

co, in quo furtum fit, vel cum re furtiva visus est, antequam eam pertulisset quo destinabat. Similiter ergo sicarium deprehensum dicemus non solum eum qui inter caedendum deprehensus est, sed et qui in loco caedis cum gladio aut cruentatus visus est. In stupro vel adulterio deprehensum dicemus non solum eum, qui in ipsa turpitudine deprehensus est, quemadmodum Mars, et Venus a Vulcano; sed et qui deprehensus est in loco flagitii, quiritante adhuc puella, et recentibus libidinis notis. Antonii Matthaei De criminibus. T. 2. tit. 20. De inquisitione. Cap. 2. n. 11.

§. 72. Ma le nostre leggi di procedura penale in tre modi definiscono il colpevole colto nella *flagranza*, 1.° quando sia sorpreso nell' atto che sta commettendo il reato; 2.° quando vien perseguitato dal pubblico clamore; 3.° quando in tempo e nel luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi o cogl' istrumenti che facciano presumere esserne egli l' autore o il complice. Questi modi, che tendono all' unico oggetto di dichiarare lo stato della manifestazione del delinquente, sono chiari per se stessi a stabilire il convincimento della di costui colpabilità. Il loro carattere però è quello di non essere staccati dalla esistenza del reato; circostanza che solo esprime la sorpresa del reo nel fatto. Imperciocchè il dubbio che ne dasse un' azione colpevole in tal guisa conosciuta, escluderebbe ogni qualunque idea di flagranza in co-

lui che colto nel momento del reato, non se ne creda l'indubitato autore. Nondimeno portando l'analisi più precisamente su li diversi modi indicati, vediamo, che la sorpresa del delinquente nel momento che commette il reato è il solo caso più identico nella specie; poichè tutto esprime col fatto, così in ragione del suo stato permanente, che in ragione della sorpresa; laddove gli altri due casi debbono considerarsi relativi all' azione criminosa immediatamente commessa. Tale è il pubblico clamore animato da individui i quali presenti al reato inseguono colle grida il delinquente; o quello eccitato dall' offeso, il quale non potendo in altra guisa manifestare il suo offensore che fugge lo addita inseguendolo. Tale ancora è la sorpresa di alcuno cogli effetti, colle armi o cogl' istrumenti che fan presumere la esistenza di un reato, quando però avvenga nel tempo, e vicino al luogo del reato stesso, e quando questi oggetti vi possono identicamente appartenere; altrimenti la voce pubblica, talora funesto prodotto della maldicenza di un nemico, e la sorpresa di oggetti indipendenti dal reato risulterebbero ancor esse come mezzi distintivi della flagranza, contro il senso espresso del nostro articolo 50. (*p. p.*) Questioni

1. *Questione.* Per dirsi un delinquente *colto nella flagranza* importa che sia colto dalla forza pubblica, o da chiunque altro del popolo? La espressione è generale. Gli umani avvenimenti sono talvolta così ordinati, che non

solo l' offeso stesso può trovarsi nella circostanza di trattenere il suo offensore, ma ogni altro privato cui possa interessare l' utile pubblico può trattenere del pari il delinquente o nel momento in cui commette il reato, o nel momento in cui trasporta gli oggetti appartenenti al reato, allora però commesso e conosciuto. Così Ulpiano. *Si cum vidisses eum surripientem, et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto furto effugit, furem manifestum esse; parvique referre putat, dominus, an vicinus, an quilibet transiens apprehendat. L. 7. §. ult. D. de furtis.* Inoltre sia l' offeso, sia ogni altro privato che faccia la sorpresa del delinquente, questo semplice atto non è legale sull' istante. Incomincia ad acquistare la sua legalità quando l' uffiziale di polizia giudiziaria rende giuridica la conoscenza del fatto, ed enunciandolo in un processo verbale indica tutte le circostanze dalle quali è stato accompagnato. (§. 25.) Quindi è del massimo interesse che questo uffiziale nel momento di una tale sorpresa, accorra, esamini il modo dell' avvenimento, prenda contezza del reato che ne ha dato luogo, venga a rilevare il gorno, l' ora, il sito in cui questo si è commesso, ed in cui, e come il delinquente è stato colto nella flagranza, e le persone che l' hanno sorpreso. Consegnata partitamente nel verbale la enunciazione di queste particolarità, si passerà immantinente all' interrogatorio del delinquente, ed a tutti quegli altri atti che sono necessarj per stabilire la pruova del genere del reato.

2. *Questione* L'incolpato può essere sorpreso in uno dei tre casi sopra espressi (§.73) dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente. Quali saranno le di costui operazioni? Conformandosi egli ai doveri della sua carica, assoderà l' atto della flagranza secondo le regole ordinarie; conseguentemente la serie dei fatti avvenuti, che con tutte le particolari circostanze verrà da lui consegnato in un corrispondente verbale, darà principio, e norma alla istruzione. Quindi passerà nel momento a stabilire la pruova generica mediante un' altro processo verbale. In esso farà costare con una precisione la più distinta la esitenza del reato, la sua qualità, lo stato in cui si ritrova, e le sue tracce. E se rinviene documenti, effetti, armi, o istrumenti relativi al reato stesso, egli li assicurerà secondo le corrispondenti norme di rito, verificando lo stato de' luoghi ove sono questi oggetti rinvenuti. (*art.* 51. *p. p.*)

3. *Questione.* Tutti questi atti possono comprendersi anche in un solo, e medesimo verbale? Noi crediamo di no. Ragione ne offre la loro qualità diversa. L' atto della flagranza che contiene la sorpresa del delinquente nel fatto forma la prima base della istruzione; e perciò il giorno, il tempo, il luogo in cui avviene, le circostanze che l' accompaguano, il nome, cognome, patria, e domicilio del delinquente, le di costui risposte, e tutte le giustificazioni che potrà presentare in discarico sono tanti paricolari estremi da essere partitamente distinti,

ed in conseguenza sono necessarj a consegnarsi in un solo verbale. D' altronde l' atto della pruova generica, versando su la dimostrazione del fatto che presenta il reato, soggiace ad altre forme, e ricerca altro andamento. Avuto riguardo all'oggetto materiale di cui deve indicarsi lo stato di sua integrità e farsene costare la esistenza; ed avuto riguardo al modo, ed alla legalità del procedimento, è mestieri che la enunciazione di tante parti sia benanche espressa in un verbale separato; affinchè le operazioni giudiziarie serbino il loro metodo distinto, e non si confonda l' una coll' altra. Valgono le medesime osservazioni per gli atti di reperto, quando questi concorrano coll' atto di flagranza, e colla pruova generica. A buon conto ogni atto, distinto in se stesso per l' oggetto cui ha rapporto, conviene che sia isolato osservandosi le regole rispettive per contestarsene l' adempimento con legale redazione. Solo nel concorso di tanti atti deve aversi accortezza di farne l' uno in continuazione dell' altro; metterli però in tale corrispondenza fra loro, che il loro insieme dimostri l' unità del procedimento. E se mai un accidente qualunque impedisca, con qualche intervallo, di essere un atto in continuazione degli altri atti precedenti, tale interrompimento non viene a considerarsi di alcun pregiudizio al metodo della procedura. Solo è di mestieri che se ne faccia menzione nella chiusura del processo verbale (*d. art.* 51.), e che se ne faccia an-

che parola nel principio dell' altro verbale susseguente.

4. *Questione*. Può inoltre il delinquente esser colto nella flagranza da qualunque altro uffiziale pubblico, civile, o militare: questi allora il lascerà in balìa di se stesso? No: il tratterrà, rendendosi obbligato di darne subito avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, ed intanto sino alla di costui venuta ne farà le veci; a quale oggetto assicura colla persona sorpresa gli effetti che asporta, siano essi furtivi, o di qualità tale da riferirsi al fatto colpevole, come armi, ed altri istrumenti relativi al reato. Queste operazioni quantunque eseguite da un' autorità incompetente, vengono nondimeno considerate legali in ragione della circostanza, che nel momento non ha potuto dar luogo alla operazione ordinaria, e giuridica. Saranno poi proseguite dall' uffiziale competente di polizia giudiziaria appena che questi sarà giunto. Inoltre nella ipotesi che l' uffiziale della sorpresa non abbia regolarmente assodato l' atto della flagranza, e 'l difetto non possa supplirsi, non è perciò che la sorpresa cessa di far parte tra le pruove del fatto imputabile. Un atto così irregolare sarà rettificato in modo da servire per principio della istruzione (*art.* 52. *p. p.*)

§. 73. La gendarmeria reale per sua istituzione ha pure delle norme determinate nei casi di flagranza, dovendo accorrere prontamente ad ogni fatto ciminoso. Imperciocchè un di lei individuo appena viene avvertito che si sta com-

mettendo un misfatto o un delitto, o che nel momento sia stato commesso, si porterà subito nel luogo dell' avvenimento, e condurrà seco, o chiamerà nel luogo medesimo due testimonj. (*Art.* 19. *Istruz. della gendarm. reale de'* 26 *dicembre* 1827). Nel caso enunciato è a sua cura d' impedire che il reato si commetta, o si compia; di assicurare alla giustizia i colpevoli; di porre in salvo gli oggetti relativi all' avvenimento criminoso; e di acquistare sullo stesso esatte, e complete nozioni (*art.* 20. *idem*). Di tutto ciò ne stenderà processo verbale (§. 22) che avrà piena fede in giudizio, quando esattamente si fosse redatto.

§. 74. Oltre li riferiti casi di flagranza in cui l' uffiziale di polizia giudiziaria è autorizzato a procedere (§. 23), egli è investito di altre attribuzioni. Son quelle da cui può ben dirsi che la tranquillità pubblica riceve il suo sostegno, conservando l' armonia sociale tra i cittadini (§. 14.) Tale è il prevenire i reati, o impedirli conoscendosi i mezzi disposti per commetterli. Quindi se questo funzionario scopre armi, documenti, orme, vestigj, e generalmente oggetti relativi a reato; ovvero se investigando un reato ne discopra un' altro, secondo i fatti permanenti che osserva, è obbligo in lui di procedere alla dilucidazione di tanti mezzi dannevoli o agl' interessi de' privati, o all' ordine pubblico. Perciò è il maggiore de' suoi doveri di legalmente assicurare gli enunciati oggetti, di verificarne le orme, e le vestigia, di

certificare il modo come n' è venuto in cognizione, e di procedere agli atti che sono di sua competenza. (*Art.* 53. *p. p.*) (§. 23). Qualunque sieno poi queste operazioni, risulteranno sempre di essersi partitamente eseguite per mezzo dei verbali corrispondenti; imperciocchè avendosi cura di assodare tutto ciò che è relativo all' oggetto verificato, o avvenuto, i mezzi additati dalla legge saranno osservati.

TITOLO III.

SECONDA PARTE DELLA ISTRUZIONE DELLE PRUOVE.

CAPITOLO PRIMO

Della pruova generica, e di fatto permanente.

SEZIONE PRIMA

Dell' ingenere.

§. 75. Stabilita la ricerca della verità pel principale oggetto dei giudizj penali, tutte le regole di rito preordinate all' assoluzione o alla condanna dell' accusato tendono ad agevolarla. Ond' è per queste regole, che il magistrato procede per conoscere il reato, e la certezza del fatto, da cui si deduca se questo sia, o pur no criminoso. *Judex debet omnino inquirere*,

et informationem assumere non quidem tantum de maleficio, sed ut veritatem facti intelligat; ex quo deinde apparere possit, an sit delictum, vel non. Fabri Cod. Lib. 9. *tit.* 10. *Def.* 8. *n.* 3. *in alleg.* Ma egli è mestieri che il reato presenti la sua esistenza non meno in ragione della offesa diretta contro la legge, che in ragione del fatto permanente: estremi, che non risultano altrimenti se non per mezzo della pruova generica. Imperciocchè siccome quegli che offende i dritti particolari, o generali della società lascia sempre con tale offesa i segni manifesti della sua volontà colpevole, così questi segni medesimi dimostrano la certezza del reato. *Sciendum est*, dice Ulpiano, *nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem L.* 1. §. 2. *D. de Senatuscons. Sylla. et Claud.* Abbiamo infatti dal nostro articolo 54 (*p. p.*) dettati i principj che riguardano la istruzione delle pruove. Esso dichiara precisamente che » *l' ingenere* è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato: per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, ut furto ec. ec. » Principj son questi così necessarii ad osservarsi nel sistema de' giudizj penali, che quantunque l' accusato si dichiara confesso del reato, e non costi in alcun modo del reato stesso, al dir di Giulio Claro, non può esservi condanna. *Adeo verum est quod etiam si reus confiteretur delictum aliquod commisisse, non potest condemnari nisi de ipso delicto aliter*

quam ex ejus confessione appareat. Julii Clari Sententiarum. Lib. 5. Quaest. 4. n. 1.

§. 76. Questo *ingenere* vien poi distinto in *principale* ed in *suppletorio*; che vale lo stesso di fatto *permanente*, e di fatto *transitorio*: distinzione relativa a quel genere di pruova che la legge, a norma del fatto, ricerca per dichiarare il reato esistente. Come infatti potrebbero rimaner confuse sotto una medesima denominazione quelle pruove, che per loro natura sono a svilupparsi con un ordine non uniforme di avvenimento, e che rispettivamente rilevate producono un effetto diverso? L' uso di ponderatamente giudicare fè dunque conoscere la necessità di dividerle; e siccome ogni azione criminosa si dimostra col fatto, così viene a determinarsi la differenza de'modi con cui questo fatto si manifesta. Quindi se il reato lascia dei segni chiari, ed indubitati pei quali risulta la sua certezza, la pruova dicesi *principale*; se non lascia questi segni, sia per la natura del reato medesimo che non ne ha, sia perchè dessi sono stati distrutti, la pruova si dice *suppletoria*.

§. 77. Il mezzo per stabilire l'*ingenere principale* quanto poi è semplicissimo tanto è interessante. Dovendosi presentare all'esame del magistrato il fatto permanente dell' azione criminosa, è duopo farne rilevare le parti. Abbiamo perciò un precetto analogamente espresso dall'articolo 55 (*p. p.*). Ivi si dice » Allorchè nel riceversi la notizia giudiziale di un reato, esi-

ste tuttavia il soggetto materiale su cui questo è commesso, se ne disegnerà lo stato, se ne descriveranno ad uno ad uno i caratteri, s' indicherà l' istrumento, ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre l' effetto.» L'applicazione di questo precetto è inoltre diversa. Essendo varj i reati, che lasciano le loro vestigia, il metodo di conoscere la loro rispettiva esistenza conviene che sia relativo alla loro qualità. Discendiamo a queste parti.

§. 78. Principalmente *l'omicidio* si può commettere con armi da fuoco, con ferro pungente, o tagliente, con istrumento contundente, con soffogazione per mezzo d' istrumento stringente, con affogazione nell' acqua, con veleno, ec. ec. ec., indicazione che ci viene precisamente data da Ulpiano. *Occisorum appellatione eos contineri Labeo scribit, qui per vim, aut caedem sunt interfecti; ut puta jugulatum, strangulatum, praecipitatum, vel saxo, vel fuste, vel lapide percussum, vel quo alio telo necatum. L. 1. §. 2. D. de Senatuscons. Sylla. et Claud.* Il cadavere dell' ucciso formando adunque nell' omicidio la parte principale della ispezione giudiziaria, verrà immediatamente osservato da' periti. Ma questi primi passi debbono essere regolati dall' avvedutezza. Particolarmente nei casi di morte violenta, o di una morte la di cui causa è sconosciuta o sospetta » siccome, dice Desquiron, è accordata la facoltà al magistrato inquisitore di scegliere gli uffiziali di sanità per fare la loro relazione, avvi luogo a sperare che questa scelta non cada giammai che sopra uo-

mini, la di cui saviezza ed esperienza possono prestare una garantia alla società; perchè la storia dei tribunali contiene un gran numero di pagine tinte del sangue versato in seguito di errori dei periti chirurghi o medici « (1). Nondimeno l'uffiziale della polizia giudiziaria, allorchè dee far descrivere gli oggetti sottoposti alla di costoro ispezione, è obbligato di conoscere quanto ne riguarda. Eccone l'analisi. Riserbiamo poi la serie delle operazioni, esponendo le regole che ne sono stabilite.

In prima il cadavere dell' ucciso sarà descritto secondo lo stato materiale in cui si rinviene;

1.° Si enumereranno le ferite, e le contusioni, le prime distinte nella larghezza, e nella profondità, (2) le seconde marcate nelle lividure,

---

(1) *Desquiron. Trattato della pruova testimoniale in materia criminale n.* 142.

(2) La larghezza e la profondità delle ferite non restano esenti da qualche straordinario accidente. Nel 1812 onorato dalla difesa di un imputato di omicidio volontario osservai negli atti generici una evidente differenza tra la prima relazione dei periti su la ricognizione della ferita, la seconda relazione dei periti stessi su la sezione del cadavere, e la dimensione dell'arma feritrice. La prima relazione indicava la ferita larga un pollice, e mezzo, profonda nella cavità tra la prima, e la seconda costa del lato sinistro: la seconda relazione che conteneva lo stato materiale del cadavere non presentava che la medesima ferita diretta nella prima costa, dando però due profondità l'una trasversale su la costa stessa, l'altra perpendicolare tra la stessa prima costa e la seconda, colla penetrazione nelle interiora sottoposte. D'altronde l'arma feritrice era una *sferzina* con lama larga un pollice. Dall in-

e nella frattura dell'osso sottoposto, se la morte sia avvenuta per mezzo di armi, e d'istrumenti:

2.° S'indicheranno l'esteriore del cadavere, i segni del volto, e le lividure, se la morte sia avvenuta per mezzo di soffogazione:

3.° Si marcheranno il volto livido, gonfio, e talora violaceo, e la lingua densa ed estesa fuori della bocca, o il volto pallido ed i segni esteriori delle ferite, e delle contusioni, se la morte sia avvenuta o per mezzo di soffogazione nell'acqua, o per mezzo di altra violenza seguita prima della sommersione:

---

sieme di tante particolarità sorgeva un chiaro argomento, che o non doveva esser quella l'arma micidiale, o la pruova generica era mal fondata; imperciocchè da una ferita di qualunque larghezza non potevano risultare due profondità opposte, molto più che l'arma adoperata era tale da produrre con una sola ferita una sola profondità. Nè poteva sorger dubbio su la diversità dell'arma, essendo stata quella in esame già riconosciuta e descritta con lama lunga, e con punta *a foglia di olivo* per la stessa rinvenuta in un luogo, ove, disse un testimone, essersi gittata dall'accusato. Tutto il dubbio adunque rimaneva ragionevolmente su la esattezza della pruova generica. Queste osservazioni unite alle altre somministrate dalla pubblica discussione determinarono i giudici a profferire *non costa*. Messo adunque l'accusato in libertà provvisoria ebbi tutto l'interesse di conoscere il modo come una sola ferita poteva essere di una dimensione più estesa di quella dell'arma feritrice, e poteva nell'atto stesso produrre due profondità. Il dubbio si sciolse dal conoscersi, che caduto a terra il ferito in seguito del primo colpo, ed il feritore replicando il secondo colpo, questo per accidente prese la medesima direzione del primo. In questo modo la detta ferita venne allargata, e si venne a produrre perpendicolarmente un'altra profondità opposta all'altra precedente.

4.° Si descriveranno il corpo gonfiato, il sangue uscito pel naso, e per gli orecchi, il collo e la parte superiore del petto lividi, le ugne livide, se la morte sia avvenuta per mezzo di veleno ec. (1).

§.79. Talora dopo sepolto il cadavere dell'ucciso, l'uffiziale di polizia giudiziaria può acquistar notizia del misfatto commesso; in questa ipotesi la norma del suo procedimento viene espressa dal reale rescritto de' 26 aprile 1820. » Per interesse della giustizia è talora necessario, che si proceda nelle Chiese alla disumazione de' cadaveri. A conciliare in questo caso il bene della giustizia, e la venerazione dovuta ai sacri tempj; S. M. nel consiglio de' 19 andante ha ordinato; che le autorità giudiziarie prima di fare eseguire la indicata disumazione debbano chiederne il permesso al Vescovo, o al suo Vicario generale, se la Chiesa in cui il cadavere è inumato è sita nella loro residenza, e che essendo sita in altri luoghi la richiesta debba farsi al rispettivo Vicario furaneo, ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna: dopo questa domanda le autorità giudiziarie, senz' attender altro, possono procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la M. S. ha ordinato, che tale misura debba aver luogo fino alla costruzione dei Campisanti, dopo la quale non vi sarà bisogno di permesso per la indicata disumazione dei cadaveri. Nel real nome, ec. ec. »

(1) *Parleremo di ciò più ampiamente nel Cap. 2. trattando delle regole comuni all' ingenere, ed ai reperti.*

Indipendentemente da tutto ciò, la ricognizione dei becchini che hanno inumato il cadavere sembra che debba pure aver luogo; dapoichè il fatto di esser quello il cadavere sepolto esige questa precauzione, la quale forma parte dell' ingenere.

§. 80. *L' infanticidio* è definito per l'omicidio commesso in persona di un fanciullo di recente nato (*art.* 349. *leg. pen.*). Il cadavere di questo fanciullo dev' essere perciò descritto per tutto ciò che presenta esteriormente allorchè si rinviene. S' indicherà se gli si è legato l' ombelico, se si vede conformato in tutte le sue membra, se apparisce di esser nato di recente, oppur nato da più giorni, se conserva i segni di soffogazione, se ha contusioni, o ferite, o lividure ec.

§. 81. *L' aborto* nel senso di reato punito dalle leggi penali, avviene con estrarsi per mezzo della violenza il feto dall' utero materno prima del parto maturo. Definizione presa dal responso di Ulpiano. *Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum suum abigeret, constiterit. L. 8. D. ad Leg. corn. de sicariis.* La conformazione e lo stato di questo feto divengono adunque l' oggetto dell' esame, descrivendosi se sia animato, o poteva esserlo, se nell' esterno abbia segni di violenza, e di qual natura ec.

§. 82. La *falsità* essendo il cambiamento del vero dolosamente fatto a danno altrui, si commette

1.° Nelle scritture, sia con raderne le parole, cancellarle, mutarle, aggiugnerne altre, sia con formarle imitando il carattere altrui. In alcuno di questi casi saranno enumerati i fogli della scrittura, ed indicate le rasure, le cancellature, e le aggiunzioni che presenta ciascun foglio. Ordinariamente per contestare la identità della carta falsa sorpresa, si suole trascrivere nel verbale la sua forma materiale, esprimendosi il principio, e l'ultimo di ciò che la medesima contiene in iscritto. Ma questo metodo ci sembra non sempre soddisfacente. Quando la carta non possa essere trascritta per intera, si dovranno almeno enumerare i versi, indicar quello che offre qualche cassatura, alterazione, soprapposizione di lettere, ed esprimere la parola cassata, alterata, o soprapposta. D'altronde l'uffiziale della polizia giudiziaria avrà cura di far rilevare tutte le altre particolarità relative al reato, delle quali la scrittura fa marcare i segni evidenti, per così meglio avere la certezza della sua esistenza:

2.° La falsità avviene inoltre in contraffare o alterare le monete di oro, di argento, o di rame. Le monete stesse rinvenute o informi o perfezzionate daran motivo ad indicare tutte le marche che esteriormente possono presentare; e se nel luogo della sorpresa vi sieno materie metalliche, e gli ordegni corrispondenti al lavoro, questi saranno ancora distintamente enumerati, e descritti.

3.° Finalmente la falsità avviene nella con-

traffazione dei bolli, o punzoni, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubbliche, o posti sotto la pubblica garentia, e di marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo su le diverse specie di derrate o mercanzie. Lo stato materiale di questi rispettivi oggetti sarà egualmente descritto insieme con quelle circostanze, che vi hanno rapporto.

§. 83. Il *furto* qualificato, allorchè viene commesso per mezzo della frattura, delle chiavi false, e della scalata, lascia pure i segni manifesti del misfatto:

1.° I segni della frattura sono enumerati dall' articolo 414 delle leggi penali, come costitutivi di questo mezzo. Quindi sarà descritto ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire la entrata in un' abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj, o altri recipienti; ancorchè l' aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto:

2.° Per chiavi false, sono egualmente indicati dall' articolo 415 delle stesse leggi penali, gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate. Questi oggetti saranno anche descritti con marcarne i segni e l' uso:

3.° Finalmente la scalata espressa dall' ar-

descriverà lo stato attuale della cosa; vale a dire nel primo caso descriverà la ingiuria, la bestemmia, il furto nel modo come i testimonj vengono a dichiararli; nel secondo caso descriverà lo stato attuale della cosa, che si rinviene in qualunque modo » e procurerà di verificare lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato »

» Quando poi le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per la quale queste si sono sottratte alla sua ispezione. Egli raccorrà tutte le pruove che sieno atte a dimostrare che il reato sia stato effettivamente commesso.

»Così per esempio, per gli omicidj di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo da che non se ne sia avuta più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare o in altra maniera fatto scomparire; e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle pruove che si potranno avere, e che si potranno supplire a quella dell' esistenza attuale del cadavere»

» Ne' fatti transitorj, come per esempio nè furti semplici, si verificherà che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall'epoca del reato essa sia mancata; e si riuniranno tutte le pruove che si potranno raccorre del modo con cui essa sia stata sottratta (*d. art.* 56).

§. 86. Il modo di riunire queste pruove viene inoltre indicato dalla ministeriale de' 20 no-

vembre 1819. » Se nella causa di furto, essa dice, non vi sia chi deponga la esistenza o la mancanza delle cose involate, potranno sentirsi per lo stabilimento dell' ingenere suppletorio i testimonj, che, oltre l' immediato conquesto, la buona vita, e fama del dirubato, depongano che questi potea avere la cosa involata. Appartiene al giudice il valutare questa dichiarazione col suo criterio morale. »

§. 87. Malgrado queste regole, l' uffiziale di polizia giudiziaria non abbia a discaro se, eccitando in lui maggior vigilanza, gli facciamo riflettere, che per dritto romano non è ammessa l' azion civile per ripetere la dote, quando di questa non costi la specie, e la quantità. *Frustra existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos tibi, nec praestita sit, cum neque species ulla, neque quantitas promissa sit. L. 1. Cod. de dotis promissione.* Ciò importa, che se nel promuoversi un azione civile dall' imperatore Alessandro si dispose fissarsi la certezza di quello che nè forma l' oggetto, nella liquidazione dei reati deve procedersi con maggiore cautela; mentre la sola verità chiaramente dimostrata deve formar la base de' giudizj penali (§. 75.). Così nei casi particolarmente di furto non conviene arrestarsi al semplice conquesto, ed alla buona vita, e fama del dirubato.(86) Debbono estendersi le più diligenti ricerche anche su la effettiva, e reale esistenza degli oggetti involati, e su la loro mancanza; onde l' ingenere suppletorio possa dirsi legal-

mente fissato. Quale prestigio non offre la semplice assertiva di un dirubato che destro per illudere profitta della stessa opinione pubblica da cui è distinto affine di meritare tutta la fede! È mestieri alzare quel velo, che nasconde nel di lui cuore l'interesse d'impegnare la giustizia in suo soccorso. Avrà egli delle ragioni per ritrovare nella finzione di un danno sofferto utili giustificazioni. Un obbligo da estinguere, un male da riparare, ed ordinariamente la sordida avidità di profittare su la dabbenagine altrui, sono motivi, che possono indurlo a fingere un furto. Eccone gli esempj in alcuni avvenimenti conosciuti.

1.° Nel 1812 trattenevasi nella capitale un giovane di provincia. Adorno di gentili maniere, e culto in qualche modo ostentava mediocre fortuna di famiglia. Frequentava le più distinte conversazioni, e col nobile portamento riscuoteva l'affetto di tutti. In una sera su le ore due della notte sopragiunse in una di queste conversazioni. Turbato in volto, dolente, smanioso si annunziava come vittima della più grave calamità. Glie se ne chiese la cagione. Quasi pingenti raccontò che nel ritirarsi aveva rinvenuta la casa aperta, le sue robe in disordine, e 'l più prezioso di denaro, e di argento involato. Ciascuno prese parte nel suo dolore. Interrogato intorno ai sospetti, non seppe che indicarne alcuni sul domestico, il solo che abitava con lui. Disse, che aveva dato conto dell'avvenimento alla Polizia, che da questa si era preso l'inge-

nere sul modo come si era ritrovata la casa, e che si occupava per la ricerca del reo, quando nol fosse il domestico. Partì egli tra la costernazione, che lasciò il racconto di sua sventura, e tra le offerte degli amici in suo soccorso. Era scorsa qualche settimana quando il giovane dirubato ritornò alla medesima conversazione. Disse, richiesto, che si era interessato invano per discoprire il colpevole, o almeno per rinvenire li suoi oggetti preziosi. Fu giusto abbastanza nel non accusare un innocente. Il suo rammarico maggiore però si esprimeva per la perdita di ducati ottanta ricevuti in deposito pel cambio di un coscritto. Questo bastò a far gridare da taluno: mensogna!... È il furto immaginato!... Infatti astretto dal povero coscritto per la restituzione del suo deposito, egli fe valere il certificato della Polizia sul furto che dichiarò sofferto.

2.° Un galantuomo parte con due nipoti dalla capitale di provincia per la capitale del regno. Nella metà del cammino lascia su la strada la carrozza con due compagni di viaggio, ed unito ai nipoti si conduce in un Comune vicino, ove aveva un congiunto. Annunzia a costui di essere stato rubato su la strada, ed ascendere il valore del furto a ducati cinquecento. Il congiunto lo crede, e resta colpito da tanta buona fede, che lo soccorre con una somma, onde proseguire il suo viaggio. Ma il galantuomo pria di riprendere il cammino, accortamente cerca di premunirsi di un verbale del supplente di quel

giudice locale. Si presenta a costui, ed espone la dichiarazione del furto. Questo funzionario rispettando i detti suoi, e quelli de' nipoti, ma omettendo di sentire il carrozziere e gli altri compagni di viaggio, attesta il furto avvenuto a danno di.... su la strada.... nella somma di ducati cinquecento.... Giunge finalmente il galantuomo nella capitale. Ai primi amici che incontra si annunzia dirubato in somma considerevole. Tutti gli prestan fede, e col verbale del supplente viene ad assicurare la credibilità del furto sofferto. Egli aveva una cambiale da estinguere, e l'aspetto di dirubato fa meritargli dal creditore una lunga dilazione pel pagamento.

3.° Nel 1819 due giovani facoltosi di un medesimo comune in provincia sono nella capitale, ed hanno insieme una stanza di alloggio nella Locanda *Della Rosa* strada *Fiorentini.* Quanto l'uno era di una morale la più perfetta, tanto era l'altro immorale, e perverso. Quest'ultimo rientrato un giorno il primo nella sua stanza grida mancargli ducati seicento. La locandiera, i domestici, e gli altri ospiti vi accorrono spaventati. Ciascuno si affretta di prender traccia su la ricerca del colpevole; ma il preteso dirubato manifesta i suoi sospetti sul compagno, ed impone a tutti di tranquillarsi, e tacere. Esce nel momento: si conduce al Commessario di polizia del quartiere, e denunzia il furto. Dichiara il colpevole in persona del compagno, come il solo che si era veduto in quel giorno rientrare, ed uscire dalla stanza; e su di ciò indica per

testimoni la locandiera, e i domestici. L'accusato ignora che l'onor suo era ignominiosamente attaccato. Sereno nel volto, e tranquillo nel cuore ritorna in Locanda, e conversando amichevolmente col compagno non sa ch'egli tratta con un perfido, che dimora, e siede a fianco dell'insidiatore dell'onor suo. Al dimane sente da un domestico il furto avvenuto, i sospetti avanzati contro di lui, e 'l procedimento aperto. Freme in sentirlo. Affronta l'iniquo compagno, e con giusti risentimenti lo rinfaccia dell'ardimento in macchiare la illibatezza de'suoi costumi, e in adombrare col nero della infamia i più bei giorni di sua vita: ma nel colmo della più viva agitazione non dimentica di cercar consiglio, e difesa. Viene ad esporci il suo avvenimento, e con quell'aria libera, e sdegnosa che annunzia la innocenza del cuore c'interessa in di lui soccorso. I primi nostri passi sono diretti alla conoscenza della istruzione incominciata. Vediamo una querela nelle forme. Questa presenta che avendo il dirubato ducati seicento contanti in un involto che custodiva nella sua valigia, gli sono stati involati. Ne dichiara espressamente autore il nostro cliente, per essersi costui dalla locandiera, e dai domestici veduto entrare, ed uscire dalla stanza. Altra pruova non troviamo dedotta..... Viva Iddio!... La innocenza è protetta!..., Ci affrettiamo di esporre il fatto al degno magistrato che allora sosteneva le parti del pubblico Ministero presso questa Gran corte criminale; ed alla debolezza delle pruove riunite ag-

giungiamo la mancanza dell'ingenere; giacchè non era dimostrato, se il querelante poteva essere possessore dei ducati seicento, di cui si diceva rubato, e se questa somma si conservava effettivamente nella valigia senza veruna cautela. Chiamati gli atti, il ministero pubblico chiede non esservi luogo a procedimento, e conservarsi gli atti in archivio. La Gran corte vi fa dritto. Eluso il finto dirubato nel suo disegno, ritorna in provincia. Quivi battendo il cammino delle iniquità riceve il suo compenso, sottoposto per gravissimi misfatti al giudizio della gran corte speciale.... La mano dell'Eterno se trattiene i suoi fulmini, è per farli cadere con maggior impeto sul capo dei perversi....

Potrebbe osservarsi, che simili esempj anzicchè esser utili all'uffiziale di polizia giudiziaria, influirebbero molto più ad interessare l'accortezza del giudice del fatto. Questi incaricato a discutere l'indole del conquesto, e la buona vita, e fama del dirubato, deciderà sul loro valore più o meno efficace per gli effetti del giudizio. Ma se l'uffiziale di polizia giudiziaria, attento solo di stabilire l'ingenere suppletorio con deboli pruove, trascura la ricerca di altre pruove più solide, non è egli autore di tutte le conseguenze dannevoli alla giustizia? A lui adunque sembra particolarmente, e con ragione rivolto ogni qualunque avvertimento, perchè interponga la più studiata, e costante vigilanza in ben assodare la pruova generica nei fatti transitorj. Passiamo intanto all'esame delle quistioni seguenti.

1. *Questione.* Talvolta per la stessa natura dell'azione criminosa possono confondersi insieme fatti permanenti, e fatti transitorj, in questa ipotesi quale sarà l'ingenere da stabilirsi? La norma è letteralmente data dall'articolo 57 (*p.p.*). Ivi è detto. » Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale, su cui è stato commesso il reato, può essere provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata come un *ingenere principale*, il rimanente come un *ingenere suppletorio.*

» Così, per esempio, nel furto con effrazione, e nel furto di strada pubblica, la effrazione, e la strada pubblica saranno riconosciute come fatti permanenti, il furto come fatto transitorio.

» In un omicidio in cui il cadavere della persona uccisa sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente, il resto è materia d'ingenere suppletorio. » Le circostanze stesse, che possono concorrere a stabilire il criminoso avvenimento servono adunque di base al genere del reato.

2. *Questione.* Nel concorso di fatti permanenti, e di fatti transitorj l'uffiziale di polizia giudiziaria può, omettendo i primi, attenersi esclusivamente alla verifica degli ultimi? Il può, ma staccandosi dai proprj doveri, ed offendendo la legge. Egli o ha conoscenza dell'azione criminosa, che riunisce amendue questi fatti per mezzo della denunzia (§.35), o l'ha per mezzo della querela (§. 47). Questi due modi dan luogo di necessità a vedere nella esposizione del

reato le qualità, e le circostanze che lo accompagnano; affinchè il tutto verificato nei termini del rito che n'è analogamente dettato, si compia il procedimento in guisa da potersi profferire corrispondente giudizio. Per esempio, se nel furto qualificato dalla frattura l'uffiziale di polizia giudiziaria, occupandosi per assodare la pruova del furto come fatto transitorio rigetta ogni mezzo per provare la frattura, come fatto permanente, egli opera per metà; imperciocchè non esaurisce con esattezza la verifica delle parti, che riguardano il reato; conseguentemente mal corrispondendo al suo disimpegno, favorisce la impunità de' colpevoli contro il voto della ragione, e della legge. I fatti permanenti, ed i fatti transitorj debbono essere adunque religiosamente verificati.

3. *Questione*. Questi fatti saranno verificati in un momento, o con qualche intervallo l'uno dopo dell'altro? Noi crediamo in un momento, senza permettere, che l'opera dello stesso colpevole, il tempo, o un accidente qualunque ne disperda le tracce. Dapoichè se raccolta la pruova del fatto transitorio si differisca la verifica del fatto permanente, quale certezza potrà aversi di poi, che questo fatto appartenga al reato, quando le sue vestigia cessano di serbare con esso ogn' identico rapporto? I fatti permanenti, ed i fatti transitorj essendo parti essenziali della istruzione nei giudizj penali han bisogno di essere contestati. Quindi debbono verificarsi immediatamente, e senza il menomo intervallo.

4. *Questione*. La verifica di questi fatti deve consegnarsi in un solo, e medesimo verbale? Noi crediamo che no: La qualità diversa dei fatti stessi, e le circostanze diverse da liquidarsi per ciascuna specie di pruova dell'uno, e dell'altro, rendono il procedimento separato. Perciò separati verbali divideranno i fatti permanenti dai fatti transitorj.

§. 88. Le autorità, alle quali è attribuita la compilazione degli atti generici, sono il giudice d'istruzione, e 'l giudice di circondario o chi lo supplisce (*art.* 58. *p. p.*). In riguardo a quest' ultimo la vigilanza nel procedimento ci sembra non raccomandata abbastanza. Ci arbitriamo di marcarlo precisamente, per essere quest' autorità circondata da tanti altri doveri nel religioso disimpegno della sua carica, che fin può dirsi mancargli energia, ed attività, onde prestarsi diligentemente a tutto; motivo che fa marcare sovente qualche difetto nell' ingenere da esso stabilito. All' uopo la Circolare ministeriale de' 10 maggio 1824 fa osservare che » taluni per quella pruova generica di fatti criminosi la quale non esige perizia nè di facoltà, nè di un'arte qualunque, in vece di adoperar testimonj, adoperano de' periti con danno della reale tesoreria; che taluni altri senza intervenire nell' ingenere, lo portono assodato alla loro presenza, specialmente allorchè trattasi di verificare la qualità de' luoghi, in cui sono commessi i furti, e nelle cause di rei ignoti; e finalmenle taluni altri giudici di circondario sovente e senza necessità la-

sciano la residenza per eseguire accessi, e con frequenti viaggi nè comuni del rispettivo circondario ritardano la spedizione degli affari, e recano notabile dispendio alla reale tesoreria. »

Quindi sono incaricati i procuratori generali del Re presso le gran corti criminali » di dare le opportune istruzioni ai giudici di circondario, tanto perchè adoperino la maggiore esattezza, e tutta la scrupolosità nello stabilimento della pruova generica, quanto perchè quei fra i giudici di circondario i quali trovansi forniti di supplenti comunali, non si allontanino dal capo luogo senza positivo bisogno per gl' indicati affari. »

§. 89. La gran corte criminale, può anche assodare tutta o parte della pruova generica con quel numero di giudici che si crede convenevole, cioè di quelli che compongono l' intero collegio, o di tre o di cinque, quanti l'articolo 111. (*p. p.*) ne ricerca per deliberare sul mandato di deposito. Può del pari il presidente, di accordo col pubblico ministero, darne la delegazione ad un solo giudice della stessa gran corte (*d. art.* 58.) (oppure ad un altro giudice fuori del collegio, specialmente quando il reato si è commesso fuori residenza di essa gran corte, quantunque istruzione è in suo potere, ed ha ella spiegato il suo procedimento).

Nei delitti forestali o relativi a caccia, pesca o contrabbando l' ingenere può assodarsi dagli agenti delle rispettive amministrazioni (*d. art.* 58) (§. 17).

§. 90. Per ciò che riguarda le percosse, e le ferite con pericolo di vita e di storpio la circolare ministeriale de' 8 gennajo 1820 dispone, che l'ingenere deve rinnovarsi particolarmente più volte, (1) onde, conoscere lo stato dell'offeso per applicare la misura delle pene, corrispondente all' indole del misfatto. Una tale rinnovazione si eseguirà per mezzo dei medesimi periti, ed in mancanza di questi per mezzo di altri della medesima facoltà, e sarà fatta così dallo stesso giudice d' istruzione, che dal giudice di circondario. Costoro restano a tanto precisamente obbligati, poichè non possono spedire li corrispondenti atti alla procura generale del Re della provincia se prima non definiscono lo

---

(1) *Circolare de' 8 gennajo* 1820 » Per esecuzione degli articoli 356 e 360 delle leggi penali, oltre la perizia che si esegue nel principio della istruzione sulle percosse e ferite con pericolo di vita, o di storpio, dovrà farsene altra, onde verificare l'esito del pericolo, e così determinare la natura del procedimento, e la pena.

» Sarà opportuno eseguire la seconda perizia nel vigesimo giorno dopo quella delle offese; giacchè ordinariamente in questo intervallo può conoscersene il risultato. Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello delle offese.

» La seconda e la terza perizia si eseguiranno prima de' termini di sopra stabiliti, allorchè antecedentemente cessi il pericolo o accada lo storpio, la mutilazione, o la morte dell' offeso. Quindi le autorità incaricate della istruzione dovranno procurare di avere spesso notizie sull' esito del pericolo, ad oggetto di regolare l'epoca delle perizie. »

stato della ferita o percossa se fuori pericolo, o abbia prodotto danno permanente.

§. 91. Quando poi corre la necessità di rinnovarsi l'ingenere assodato da altri uffiziali di polizia giudiziaria, o perchè risulti non regolare, o perchè mancante di qualche particolare indicazione, che ne stabilisca la certa qualità, questo ingenere può essere ripetito dai medesimi giudice d'istruzione, e giudice di circondario prima di trasmettere gli atti all'autorità superiore, e dopo trasmessi dalla Gran corte, o da uno de di lei giudici delegato. D'altronde se questo ingenere non possa essere ripetito, perchè l'oggetto cui cade è alterato, o smarrito, o non è più capace di somministrare altro esame, in questa ipotesi, gli uffiziali di polizia giudiziaria, che abbiamo indicati nel paragrafo precedente, esamineranno di nuovo i testimonj ed i periti impiegati, e potranno, se lo credono convenevole, chiamare altri periti, per dar giudizio, su'fatti che formano il soggetto dell'atto (*art.* 59. *p. p.*). Tutte le osservazioni raccolte in questo secondo esame debbono però avere il loro rapporto in un modo dichiarativo, con le osservazioni prese antecedentemente; a quale oggetto il corrispondente verbale, che ne verrà redatto, ne presenterà l'analogo confronto, ed indicherà a di più le circostanze particolarmente rilevate.

§. 92. Finalmente per quanto riguarda la perizia da eseguirsi in persona di un estero offeso ritornato nel suo Stato, con ministeriale de' 19 febbraro 1842 diretto al procuratore gene-

rale in Teramo, vediamo stabilito » che si adempie a questo atto con posizione di fatto nel luogo dove la persona si trova, e ciò pel doppio vantaggio di risparmiare alla medesima un incomodo, che forse potrebbe esserle grave per lo stato di sua salute, e di non dar luogo a dispendio per indennità. » D'altronde per l'esame dei periti, cui contemporaneamente si dovesse procedere restano da osservarsi le norme segnate nel Decreto de' 22 dicembre 1834. (*Vedi la nota seconda nella pag. 32.*)

SEZIONE II.

De' reperti.

§. 93. Oltre i casi di flagranza in cui colla sorpresa s'indica il delinquente, altri fatti permanenti manifestano la esistenza di un reato, e ne dimostrano l'autore. Sono di tal natura gli oggetti materiali, che alcuno o ha acquistato con delinquere, o di cui ha fatto uso in delinquere, o per mezzo di cui siasi agevolato a delinquere; come sono gli oggetti di furto, di falsità, di assassinio. Infatti è indicato il ladro dagli oggetti furtivi rinvenuti o presso di lui, o presso di quegli al quale li ha egli consegnato: è indicato il falsario di una scrittura dai titoli originali dei quali ha imitato il carattere, e dalle pruove di rincontro di questa imitazione eseguita, che si rinvengono in suo potere: è indicato il falsario di moneta dai crogiuoli, conj, materie

metalliche presso di lui rinvenuti: è indicato il sicario dal pugnale, che conserva intriso di sangue e da una somma considerevole di denaro che gli si rinviene come prezzo dell' assassinio. Secondo questa norma sono quindi specificati altri casi, nei quali gli oggetti del reato danno la conoscenza dell'autore di esso. Di quanto interesse è adunque il mettere tutto lo studio, e tutta la vigilanza nell'assicurazione di tali oggetti! Pongono essi in chiara luce la verità di un accusa, indicano alla giustizia il vero colpevole, e regolano con certezza la misura delle punizioni.

§. 94. Per dare intanto analoga denominazione alle parti che riguardano quest'altro mezzo di convincere un delinquente, l'articolo 60 della procedura penale definisce all' uopo la sorpresa in se stessa, ed enumera le qualità degli oggetti che sono rinvenuti. Esso dice. » L'atto legale con cui l'uffiziale di polizia giudiziaria sorprende, o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l'istrumento, il mezzo, o il prodotto, o che serve alla pruova, così del corpo del reato, come dell'autore del medesimo, o della innocenza o scusa dell'imputato, chiamasi *reperto*.

» Ogni carta, ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento del reato, o della reità o innocenza dell'imputato, chiamasi *documento*. » Da tutto ciò si desume che se sotto il nome di *reperto* è indicato l'atto della

sorpresa, e sotto il nome di *documento* è indicato l'oggetto materiale che si rinviene, il nostro articolo 60 non circoscrive questa parte di procedimento alla sola ricerca di quegli oggetti, che possono convincere l'imputato, ma la estende benanche a quella degli oggetti che fanno la lui difesa. Quindi se l'uffiziale di polizia giudiziaria procedendo ad un atto di reperto trascura di riconoscere qualche documento, che presenta la discolpa dell'accusato, può costui indurlo a riconoscerlo? È chiara l'affermativa. Tale è il caso del detentore di armi vietate, il quale sia munito di legittimo permesso. Può questi obbligare l'uffiziale di polizia giudiziaria a far menzione nel verbale di reperto anche dell'autorizzazione di cui è munito.

§. 95. D'altronde parrebbe inutile ogni altra osservazione su la natura del documento, quando per esso vien marcato il soggetto materiale del reato, intorno quello, che rappresenta, ed a quello cui si riferisce. Tuttavolta qualunque indicazione voglia aversi di mira, abbastanza si scorge non meno il dovere di conoscere le circostanze di fatto, le quali sieno antecedenti, comitanti, e susseguenti al reato cui il detto documento appartiene, che l'avvedutezza di valutare queste circostanze nei loro rapporti col medesimo reato. Perciò nell'assodarsi l'ingenere, la conoscenza di tutti i suoi particolari estremi, indicati per mezzo degli oggetti di reperto è di necessità; d'onde la cura di farli partitamente rivelare si rende obbligatoria in mo-

do, che ogni omissione può aprir l'adito o alla impunità del colpevole, o alla punizione dell'innocente. L'uffiziale di polizia giudiziaria spinto adunque dal dovere di ricercare la verità nei fatti criminosi, non preterità alcun espediente che 'l conduca a questo fine. Se il modo, ed il mezzo adoperato dai delinquenti formano le parti principali della investigazione giudiziaria, di quale accorgimento conviene ch' egli faccia uso per giungere a rilevarli! La legge lo investe di tutte le facoltà, in guisa che la istruzione de'giudizj penali, mercè le sole sue cure, acquista le più solide basi. Ogni menomo vuoto che lascia su la esistenza del reato, e su la indicazione di colui, che l'ha commesso si rende una omissione colpevole. All'uopo è disposto che quando egli » legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di ufizio nel domicilio dell'imputato per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarj alla manifestazione della verità. Può anche far perquisizione nelle altrui case, quando abbia raccolto indizj che quivi possa trovarsi alcuno degl'indicati oggetti: sempre però secondo il prescritto nell'articolo 16 (§. 21) per gli uffiziali di polizia giudiziaria quivi indicati, e secondo le regole delle visite domiciliari. » (*art.* 61. *p. p.*) (§. 30.)

§. 96. Le disposizioni di questo articolo non debbono però esser prese come giacciono. La facoltà concessa all'uffiziale di polizia giudiziaria di trasferirsi nel domicilio dell'imputato per farvi

delle perquisizioni, se talora rimane abbandonata a quel calcolo di previdenza, che la natura del procedimento gli suggerisce, in alcuni casi è anche obbligatoria. Difatti se dalle prime tracce si raccoglie, che gli oggetti furtivi, che gli oggetti materiali adoperati per la falsità di una scrittura, o delle monete, che il pugnale, e le vesti intrise di sangue sono esistenti nella casa dell'accusato, o altrove, come non è a riputarsi reprensibile la di lui condotta trascurando una così interessante sorpresa? È inoltre di lieve momento la distinzione se l'imputato sia negli arresti o no. Basta che gli argomenti sieno tali da presentare ragionevoli motivi a questa ricerca, ond'essa venga regolarmente eseguita. Nondimeno ci sembra ben ragionevole il far costare negli atti d'istruzione, che determinate circostanze l'hanno dettata; altrimenti il risultamento che ne dipende non presenterà veruna ragione legale.

§. 97. Per ciò che riguarda poi la perquisizione nelle case altrui, la facoltà è relativa agl indizj che la impongono, così pei rapporti di complicità coll'accusato, come per gli oggetti materiali, che l'accusato stesso ha potuto depositarvi (*d. art.* 61). Senza questi indizj del reato, l'introdursi nel domicilio di un cittadino cade sotto la sanzione penale dell'articolo 233 (*leg. pén.*). Se intanto nell'uno, e nell'altro modo niun oggetto siasi rinvenuto, che abbia relazione col reato, sempre conviene, che presso gli atti d'istruzione se ne rilasci benanche un atto corrispondente negativo per norma del magistrato, che deve giudicare nel merito.

Le regole per queste visite domiciliari sono espresse nell'articolo 72 (*p.p.*)di cui faremo parola nei §. §. 112. e 113.

§. 98. Indipendentemente dalla istruzione animata dalla denunzia, o dalla querela in cui tutte le formole di rito sono di dritto, un capo di famiglia potrà richiedere l'uffiziale di polizia giudiziaria di portarsi in sua casa, onde assicurarsi di un misfatto o di un delitto, che vi si fosse commesso, o assicurarsi delle loro pruove. Costui vi accorrerà; ed il suo procedimento, sia che riguardi l'ingenere da stabilirsi, sia che riguardi l'atto di reperto, sarà sempre regolato secondo le norme rispettive dettate per l'uno, e per l'altro. (*art.* 62. *p. p.*). Abbiam staccato questo caso dalla denunzia, e dalla querela in ragione delle di loro circostanze diverse. Quì si parla di un reato già consumato, per la di cui conoscenza non vi è bisogno della denunzia, e della querela; poichè il fatto stesso avvenuto in un luogo che nel momento interessa la quiete di un capo di famiglia, dà motivo ad un procedimento istantaneo senz' altra formola, che la semplice di lui richiesta anche verbale; laddove nei casi della denunzia, e della querela l'azione criminosa si conosce dal magistrato con altro metodo, e soggiace ad altre formalità, priacchè sieno conosciuti lo stato del misfatto, o delitto, e le sue pruove. (§. 35. e 47).

§. 99. Oltre i casi finora indicati nei quali l'uffiziale di polizia giudiziaria può trasferirsi nel domicilio dell'imputato, e nelle case altrui per far perquisizione di carte, effetti o oggetti

qualunque (§. 97), ne sono altri espressi dall'articolo 63; vale a dire quando gli agenti dei dazj indiretti, le guardie urbane, rurali, e forestali, e guardacacce sono autorizzati di procedere, pei reati delle loro rispettive amministrazioni. Costoro per rendere valido, e legale il loro atto, è d'uopo che il loro procedimento sia eseguito in presenza del commessario o ispettore di polizia, o del regio giudice, o del sindaco, o di uno degl'eletti (§.30.); altrimenti ogni reperto si considera per illegale, e l'atto diviene arbitrario.

CAPITOLO II.

Regole comuni all'ingenere ed ai reperti.

§. 100. Gli atti generici, e di reperto formando la base principale de' giudizj penali, era di ragione che fossero regolati con formole di rito, capaci a stabilire la loro validità. Queste, al dir di Beccaria (1), sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile, e regolare, e sì perchè su gli uomini imitatori, e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni che i raziocinj. » L'uffiziale di polizia giudiziaria ha una norma per assodare que-

(1) *Dei delitti, e delle pene* §. 38.

sti atti; mentre quantunque circondato di tutta la fiducia, che lo distingue, è privo del potere di dare ad essi un carattere legale, dichiarando la qualità degli oggetti che rinviene. Per dimostrare la esistenza del reato nel fatto permanente, ed assicurare la identità degli oggetti materiali che lo riguardano, non si seppe adunque in altro modo additarne i mezzi, che sottoporre all'esame dei periti dell'arte tutto ciò che sia capace di una giudiziale ispezione. Il dritto romano in molti luoghi ce ne addita gli esempj. Vediamo assegnati tre testimonj per la comparazione de' caratteri nell'esame delle scriture arguite di falso. *Sancimus non licere comparationes literarum ex chirographis fieri, nisi trium testium habuerint subscriptiones L.* 19. *Cod. de fide instrument.*; vediamo affidata a cinque donne la ispezione della gravidanza di una donna. *Mittantur mulieres liberae duntaxat quinque: haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit, invita muliere ventrem tangat L.* 1. §. 3. *de inspiciendo ventre*; vediamo finalmente sottoposta al parere degli agrimensori la controvertita estenzione de' confini: *Ad ufficium de finibus cognoscendis pertinet, mensores mittere, et per eos dirimere ipsam finium quaestionem, ut aequum est, si ita res exigat, oculisque suis subjectis locis. L.* 8. §. 1. *D. finium regundorum.*

§. 101. In conformità dei medesimi principj l'articolo 64 dispone che » nella pruova generica ed in ogni specie di reperto l'ufiziale di polizia giu-

diziaria condurrà seco, o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun' arte o mestiere, atti a riconoscere le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente, quali verisimilmente abbiano potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrre, e la loro probabile durata. » Tutto ciò basterebbe per guida del procedimento su 'l modo di verificare, ed assodare legalmente ogni specie di reperto; molto più che parlando dell' ingenere (§. 75.) abbiamo esposte le idee generali intorno alla maniera di osservare quello che ne forma l' oggetto, onde impegnare l' uffiziale di polizia giudiziaria a conoscere le operazioni dei periti generici. Per mettere intanto in rapporto le nostre qualunque sieno osservazioni cogli articoli delle leggi di procedura penale, ci vediamo obbligati di più ampiamente esporre il sistema della ispezione giudiziaria, ora che trattando delle regole comuni all' ingenere, ed ai reperti dobbiamo indicare i professori, e gli artefici da destinarsi per periti. Scegliamo pochi esempj, ma i più ordinarj, ed interessanti.

1.° Per l' ingenere di un uomo ucciso due chirurghi periti principalmente esamineranno tutta la esteriore periferia del cadavere, numereranno le contusioni e le ferite nella situazione in cui si rinvengono, ed indicheranno la circonferenza, la estensione delle medesime, e la qualità delle armi che le hanno prodotte. Indi sezionato il

cadavere osserveranno quella parte, cui le contusioni han rotto l'osso sottoposto, o qualche vaso, o hanno offeso qualche organo esenziale nell'esercizio delle funzioni della vita, ovvero osserveranno la profondità, e la penetrazione delle ferite. Se poi rinvengono nell'esteriore del cadavere qualche lividura, da cui possa trarsi argomento per la sola cagione della morte, questo segno apparente servirà di motivo alle tracce da prendersi per la corrispondenza che potrà esso avere colle parti vitali. Di tutte queste operazioni anatomiche essi ne faranno la corrispondente descrizione. In ultimo emetteranno il loro giudizio su la morte avvenuta se per effetto o delle contusioni, o delle ferite.

2.° Il cadavere di un uomo strangolato, o sospeso vien anche sottoposto alla ispezione giudiziaria (1). Principalmente due testimoni con-

(1) L'individuo strangolato, o sospeso lo è stato da se stesso, o da altri? Una tale questione interessa molto l'uffiziale di polizia giudiziaria. Trattata da Fodrè riportiamo le di lui osservazioni. » Primieramente, egli dice, non debbesi attendere di trovare nella sospensione per suicidio altri effetti che quelli che dipendono dall'apoplesia. La morte sarà più o meno tarda secondo il peso del corpo, la natura, e la posizione del ligame, atto ad uno stringimento più, o meno forte; e la impressione che ne risulterà sarà più o meno profonda, secondo la pinguedine del soggetto, ed il grado di stringimento che avrà sofferto; ma non si vedrà nulla che non sia relativo all'interrompimento del corso del sangue. Le violenze esterne aggiungono sempre alcune circostanze facili a distinguersi, ed esse variano in una maniera molto rimarchevole, secondo la diversità delle violenze medesime.

valideranno la situazione in cui questo cadavere è rinvenuto; indi due chirurghi periti procederanno alle loro osservazioni. Descriveranno i segni esteriori, vale a dire il volto livido, gli occhi mezzo aperti, la bocca contorta, la tumefazione, il livido, o la nerezza della lingua ripiegata, o che passa tra i denti, i quali la stringono, la schiuma sanguigna nella gola, nelle

---

Di fatti la distorsione, depressione, il laceramento delle cartilagini del laringe, la lussazione delle vertebre del collo ec. non hanno mai luogo che mercè una violenza esterna indipendente dal suicidio. Ma per distinguere attentamente gli effetti dell'omicidio da quelli del suicidio, la sola ispezione di un corpo trovato sospeso non sempre è sufficiente. Si è spesso nell'obbligo di notomizzare con diligenza le parti a fine di pronunziare con diligenza su lo stato delle vertebre, delle cartilagini, e de' muscoli. Generalmente parlando la morte è lenta nel suicidio, più pronta nello strangolamento per violenza esterna, e le impressioni del corpo che ha prodotto lo strangolamento variano secondo la diversità de' casi. È necessario che il chirurgo rimetta la corda nel solco che ella avea formato per giudicare su la diminuzione più o meno ragguardevole del diametro del collo, e per sapere come la direzione di questo solco prova la cagione della morte.

» Facendo astrazione dai caratteri fisici il perito deve ricercare egualmente tra le circostanze morali se vi è cosa che possa guidarlo a distinguere il suicidio dall'omicidio; per esempio, l'età, il sesso, le passioni dell'individuo, il tempo, il luogo, le circostanze dell'avvenimento, le materie che han servito alla esecuzione. Tutto ciò può dare degli schiarimenti, i quali per altro non possono stabilire il suicidio se non quando non vi sono che gli effetti della causa della morte di coloro che periscono per lo strangolamento. *Fodrè. Trattato di medicina legale. Tomo* 5. §. 813 e 814.

narici, ed intorno alla bocca, la scabrosità del corpo, la contrazione delle dita fatte già livide nelle loro estremità, l'echimosi del dorso, delle braccia, de' lombi, e delle cosce. Descriveranno ancora l'esteriore del collo per la impressione che vi han lasciata i corpi i quali si sono adoprati per lo strangolamento, o per la sospensione; cioè la parte livida, e piena di echimosi, la pelle incanalata, o scorticata in qualche parte della circonferenza del collo. Finalmente procedendo alla sezione descriveranno la rottura de' muscoli che congiungono l'osso ioide col laringe, e le altre parti, la distorsione, depressione, ed anche laceramento delle cartilagini del laringe, la lussazione, o piuttosto la frattura delle vertebre del collo.

Nel soggetto caso ancora convien conoscere se l'individuo sia stato sospeso vivente, o dopo la sua morte. La ispezione anatomica del cadavere scioglierà su di ciò ogni dubbio. Quando non si rinvengono i segni dello strangolamento, il perito colla sezione del cadavere troverà la vera cagione della morte (1).

(1) Deveaux ha trasmesso un rapporto dato nella giurisdizione della città di Mante nel 1683. Desso riguarda una femmina di circa 50 anni, che si era trovata appiccata ad una trave in una capanna. Questo rapporto dando molto lume al nostro caso, lo riportiamo per intero. » Nel cadavere di costei (egli dice) non avendo ritrovata la faccia scolorata, non essendosi rinvenuta schiuma nella bocca, nerezza nella lingua, nè le narici piene di moccio, nè il menomo arrossimento, ammaccatura, ed altro cangiamento di colore intorno al collo nel sito ove la corda

3.° Nella invenzione di un uomo morto nell'acqua (1) due chirurghi periti esamineranno il cadavere, ed indicheranno la qualità delle violenze che vi si rinvengono. Indi procedendo alla sezione anatomica, descriveranno quanto sono per rilevare secondo le particolari vedute dell' arte dalle quali verrà regolato il loro giudizio. » Esa-

adoprata alla sospensione avea fatto la sua impronta, si fu di avviso di fare un attento esame di tutto il resto del corpo: con ciò si giunse a scoprire una picciolissima ferita nella parte laterale destra, ed anteriore del torace, nascosta sotto l'abbassamento del corpo della mammella: in questa ferita si stentò molto ad introdurre una piccola tenta. Ma avendola dilatata, si riconobbe che penetrava nella capacità del torace tra la sesta, e la quinta delle coste vere. Dopo ciò aperto il petto per conoscerne i progressi, si rinvenne che quella picciola ferita fatta da uno strumento rotondo e strettissimo, attraversava il cuore da parte a parte, ed avea cagionato uno spandimento di sangue nel petto. Queste osservazioni unite insieme, e ben esaminate fecero giudicare che la ferita fatta al petto avea preceduta la sospensione del cadavere, ed era stata la sola, e vera causa della morte. *Deveaux. Rapporti in chirurgia pag.* 519.

(1) Per conoscere se l'uomo estinto nel pozzo vi si è gittato da se stesso, o lo sia stato da altri, riteniamo le osservazioni di Fodrè » Un uomo, ei dice, che trovasi nel fondo di un pozzo, le cui sponde sono altissime, e che è collocato nel centro di un luogo abitato, non può esservi stato gittato violentemente senza essersi dibattuto, e senz'avere implorato soccorso. Ma se i vicini nulla hanno inteso, se il corpo non ha su di se altra impressione che quella che ha potuto ricevere cadendo o nell'urtare contro le pareti del pozzo, o nell'imbattersi con le pietre che han potuto rinvenirsi nel fondo, non si potrà imputare questo avvenimento che al suicidio. *Fodrè. Trattato di medicina legale. Tom.* 5. §. 791.

minando un cadavere tratto dalle acque, insegna all' uopo Fodrè, (1) si deve fare un attenzione minuta su tutte le parti del suo corpo per iscorgere se ha qualche ferita, o puntura nascosta, penetranti nella cavità, le quali avessero data la morte prima che il corpo fosse stato gittato nell'acqua. (2) Or egli è chiaro che se ciò facendo si scuopre o una ferita di arma da fuoco, o qualunque altra di forma regolare, si ha allora un indizio certissimo che il soggetto è stato ucciso prima di essere gittato nell'acqua.

» Al contrario le ferite ineguali, irregolari, ed accompagnate da laceramento che non giungono di molto nelle cavità, le fratture, le contusioni ec. possono del pari essere state cagionate non meno dalle circostanze che hanno preceduta o che hanno accompagnata la sommersione, che da violenze volontarie. Quindi è cosa essenziale che a questo proposito il perito abbia attentamente in veduta qualunque circostanza fisica, e morale che va unita all' avvenimento. Se il corpo, per esempio, è stato ritrovato in acqua corrente debbonsi conoscere i bordi, e gli antirivieni di essa: debbesi conoscere il cammino che l' annegato aveva fatto prima di cadere nell'acqua; il luogo ov' è caduto; gl' incontri che il cadavere ha potuto avere prima di giungere al luogo dove si è ritrovato. Se si tratta di un acqua stagnante, come una gran vasca, un ri-

(1) *Fodrè. Trattato di medicina legale. Tomo* 5. §. 802.
(2) *Vedi la nota al paragrafo precedente.*

stagno, un pozzo ec. bisogna misurare la profondità di queste acque, conoscere la natura del fondo, esaminare la forma e le dimensioni delle pareti del ricettacolo ov'è l'acqua, e calcolare la forza de' colpi che il corpo ha potuto ricevere nella sua caduta, secondo la rapidità del movimento, e la direzione che si congettura che avrà preso cadendo. „

» All' opposto se calcolando tutto ciò non si offre alcuna causa cui si possano attribuire ragionevolmente le ferite o contusioni, che l'annegato ha nella testa o altrove, debbonsi queste riferire con sicurezza a colpi ricevuti prima di essere caduto nell'acqua, sopratutto se gli altri indizj di morte per sommergimento non esistono. »

4.° Nel rinvenirsi il cadavere di una donna incinta i periti medici, e chirurghi descriveranno il suo esteriore per li segni che presenta, indi uno di essi procederà alla operazione del parto cesareo. Estratto dall'utero del cadavere il feto, s'indicherà il sesso, la conformazione di esso, i mesi che dimostra, i segni di violenza che possa presentare, e particolarmente s'indicherà se sia vivente; trovandosi morto, si enuncierà da quanto tempo, e per quale cagione, cioè se sia morto per le violenze usate contro la madre, o per altro accidente.

5.° Rinvenendosi il cadavere di un fanciullo di recente nato, i periti medici, e chirurghi ne osserveranno il sesso e lo stato esteriore. Diranno qual sia la conformazione delle membra, e specialmente se sia nato o pur no di recente (§.

80) Indi dai segni che rileveranno di contusioni, di ferite, o lividure trarranno il giudizio della morte.

6.° Allorchè si rinviene il feto di un aborto procurato, o violento, dopo che i testimoni hanno dichiarato il luogo in cui si è rinvenuto, i periti medici, e chirurghi indicheranno il suo stato esteriore. Indi esamineranno la sua formazione, se sia o non sia perfetta, esprimeranno il sesso, le ferite, e le contusioni che possa avere 81.) e particolarmente osserveranno se il feto era animato prima dell' aborto (1).

---

(1) Fu comune sentimento dei scrittori in materia criminale, che l'aborto animato si conosce dal periodo cui giunge la formazione del feto; poichè nel maschio l'anima s'informa in quaranta giorni, e nella femina in ottanta giorni. Scegliamo all'oggetto l'autorità di de Angelis.

» Dicitur partus animatus in masculo in quadraginta diebus a die conceptionis; in foemina vero in diebus octuaginta, et hanc sententiam doctores esse communem tradunt. Viv. *decis.* 82. *n.* 1. *cum seq.* Danza *tit. de abort. c.* 4. Farinac. *de var. et divers. crimin. q.* 122. *n.* 139. *et caet.* Sed alii dicunt respectu temporis in masculo post dies triginta, in foemina vero quadraginta. Thesaur. *dec.* 12. *n.* 3. Boem. *dec.* 216. *n.* 4. Imo Plinius *lib.* 7. *c.* 6. *natural. hist.* ait: partum animatum esse in nonagesimo die in foemina, et in quadraginta in masculo. Sed puto non recedendum a prima opinione.

» Et probari potest, partum esse natum in tertio, quarto, vel septimo mense, et simili depositione medicorum; nam his est credendum, esto deponant per verbum judico. Et sic si esse poterat foetus animatus vel ne, et hoc sufficit; nam ut foetus dicatur vere homo sufficit quod constet ex anima et corpore, licet non totaliter perfecto. *De Angelis. De delictis. Pars* 1. *Cap.* 2. *n.* 4. *et* 5.

7.° Rinvenuto il cadavere di un uomo avvelenato saran chiamati egualmente due chirurghi periti. Dessi noteranno prima i segni esteriori che presenterà il cadavere, come il corpo gonfiato, il sangue uscito pel naso, e per gli orecchi, il collo, e la parte superiore del petto lividi, le ugne livide, il facile svellimento dei capelli. Sezionato poi il cadavere esamineranno le impressioni che vi si rinvengono; cioè la infiammazione più o meno estesa delle fauci, dell' esofago, dello stomaco, e degl' intestini, l' esulcerazioni, e le perforazioni nelle loro parti interne. Le materie velenose nel ventricolo saranno inoltre analizzate nella loro specie, anzi opiniamo, che siano conservate potendo essere oggetto di revisione nella perizia ec. D' altronde la somministrazione di queste materie velenose può avvenire non solo per bocca, ma anche con cristeri, come precisamente osserva Ulpiano: *si quis per vim, vel per suasum alicui medicamentum infundit vel ore, vel clystere, vel si eum unxit malo veneno . . . L. 9. D. ad Leg. aquil.* Quindi la operazione dei periti sarà regolata secondo le rispettive indicazioni che conducono a rinvenire la presenza del veleno. Finalmente daranno il loro giudizio, che la morte sia avvenuta da veleno propinato (1).

(1) Noi scriviamo sul modo da stabilirsi la pruova generica ne giudizj penali. Mal opportuno sarebbe dunque osservare la menoma cosa su l' inganno cui potrebbero menare le impressioni che i periti dichiarono rinvenute sul cadavere di un uomo creduto avvelenato. Ma alcuni de' no-

8.° Per l'ingenere della scrittura impugnata di falso i periti notari, o calligrafi esporranno lo

stri lettori potrà esserci grato dell'avvenimento riferito dall'Abate Cesarotti nella 13 relazione accademica del 1792, di cui ne riportiamo il tenore.

» In ogni facoltà, e nella medicina più che in ogni altra, dice questo dotto scrittore, la storia dei fatti deve servir di testo ai ragionamenti. Un caso strano, e singolare recentemente accaduto in Padova, già soggetto di molte ciarle popolari, e degli esami dell'arte, fu dal sig. professore Caldani trovato degno di essere in quest'anno richiamato alla nostra memoria, esposto con accuratezza scientifica, e collocato nei fasti accademico-medici. Due villanzoni gagliardi, rigogliosi per complessione, ed età, nell'anno 85, in un giorno di fitto verno, precedendo di qualche ora il mattino, partirono dal villaggio di Sala dieci miglia quinci discosto, e si avviarono a Padova pei loro affari non senza il viatico di rusticane vivande. Giunti a Peraga si arrestarono in una bettola di contado, ed ivi apprestati i loro cibi si munirono contro il freddo con una grossa merenda. Quindi pasciuti ed abbeverati a dovere si rimisero in via, ove scontrato un loro compagno vociando e saltichiando compirono giocondamente il cammino. Come furono alla città, separatisi dal loro camerata, e compiuto un ufizio di religione essendo usciti di Chiesa, e passati alla bottega di un cialdonajo, il men giovane dei due d'improviso si sente male, si asside, chiede un becchier d'acqua tepida, si lagna di uno stringimento al petto: rianimato dal compagno tranquillo per se, si alza per uscire, cade, traballa, fa temere per la sua vita. Mentre si corre a cercare del cerusico, e del sacerdote, ecco che il compagno confortatore, sino allora sano ed illeso, quasi colto da folgore stramazza a terra, e spira tra i piedi dell'amico languente, che condotto nella stanza contigua da lì a non molto termina anch'egli miseramente di vivere. Il caso era veramente del pari e prodigioso, e funesto. Onde mai due morti così repentine, analoghe, simultanee? Se queste fossero accadute nella

stato materiale della scrittura nei fogli che contiene, numereranno le alterazioni, e le cassatu-

Grecia Omerica, niuno avrebbe dubitato che que' due compagni non fossero periti per le frecce invisibili di Apollo, nè si sarebbe cercato di più. Ai tempi nostri la idea più ovvia che dovesse affacciarsi allo spirito era quella del veleno. Ma come? da chi apprestato, e perchè? Se fossero stati due viaggiatori di alto affare poteva per avventura sospettarsi che il veleno fosse di quella specie che si chiama politica: ma due uomini oscuri, e senza conseguenza non sono soggetti per una morte da storia. Restava dunque che si credesse che il veleno fosse accidentale, ed ingojato naturalmente coi cibi. Nulla potea deciderlo, fuorchè la sezione dei cadaveri, e l'esame giuridico delle circostanze. Il sig. Caldani che ne istituì l'anatomia, ce la rimise sotto gli occhi colle parole. Senza che io mi arresti a ripeterla, vi basterà di sapere che i sintomi di ambedue i defunti furono ad un di presso i medesimi; che colati gli alimenti i quali sussistevano tuttavia nello stomaco e nel primo intestino, non si rinvenne nè alle pareti dello stomaco, nè fra i minuzzoli dei cibi, nè al fondo del vaso veruna orma di minerale o di materia venefica; e che esaminata scrupolosamente la natura de'commestibili col confronto dei residui, e dei generi, come pure la qualità degli strumenti che gli apprestarono, tutto fu trovato perfettamente innocuo, esente da qualunque apparenza di reità. Ma che? gl'intestini e lo stomaco mostravano in qualche parte una infiammazione palese accompagnata da erosioni sensibili, fenomeni che possono non a torto riguardarsi come indizj non equivoci di veneficio. E bene: il nostro autore crede anch'egli che queste morti istantanee siano dovute al veleno. Ma di quale specie? di niuna delle cognite: nè lo crede accidentale, ma apprestato appostatamente; e quello ch'è più, pretende anche di conoscere il reo: qual mai? un reo sgraziatamente superiore di troppo a'suoi giudici, un reo che può bensì costituirsi, e convincersi, ma non punirsi: la natura stessa. Sì: questa madre bizarra, per at-

re: indicando il modo come si presentano, e le parole che sono state sovrapposte, osserveranno

---

testato di due maestri della teoria medica, Galeno, e Morgagni, per tacere di altri, gode talora di cangiare i nostri sughi in veleno, e di farne preparazioni mortifere a' suoi cari figli con quella stessa indifferenza con cui la celebre Brinvilliers faceva il saggio delle sue sperienze venefiche sopra gl' individui della famiglia. Causa occasionale di questa operazione nei nostri villici, se vuolsi dar fede al signor Caldani, si fu la respirazione respinta gagliardamente dal freddo notturno, la quale suole assai spesso andare a carico del tubo alimentare più disposto nel caso nostro a risentirne gli effetti malefici, perchè gravato notabilmente di cibo; la qual cosa colle altre circostanze essendo comune ai due compagni è meno da sorprendersi se ambedue soggiacquero allo stesso genere di morte accompagnata da non diversi fenomeni. Avendo poi trovato il nostro anatomaco nè due pazienti il sangue disciolto, interrotto da qualche scoppio di fluido elastico, crede che quel veleno fosse di qualità dissolvente; che appunto quel fluido aeriforme sviluppato nella scomposizione del sangue, intercettandone il circolo, fosse lo strumento di queste morti; e che l' apparente infiammazione non fosse che una effusione di sangue sciolto, e quindi acrimonioso nella cellulare di quei visceri. Quanto alle osservate erosioni inchina a credere che potessero essere non precedenti, ma contemporanee, e forse anche posteriori alla morte, fondato sulla osservazione del celebre Hunter, che morto l' uomo, lo stomaco, divorate la materie, ha la singolare proprietà di rivolgere l' attività corrosiva de' proprj sughi contro di se, e di farsi esca a se medesimo, simbolo felicissimo di quella malignità atrabilaria che rode gli altri e se stessa. Del resto questa storia ci presenta una verità trista (come sono pressocchè tutte quelle che si appartengono all' uomo), ed un precetto utile; vale a dire, volersi dal medico essere cautissimo nell' avventurare i giudizj di veneficio per non essere sgraziatamente cagione che venga a punirsi un de-

le aggiunzioni se ve ne sieno (§. 82. *n.* 1.) e faranno il confronto dei caratteri, tra la scrittura autografa, e la scrittura foggiata, come vedremo nel libro 3. titolo 2, parlando del giudizio di falsità. In ultimo proferiranno la loro opinione su la qualità della scrittura, sottoposta al loro giudizio.

9.° Nel furto qualificato dalla frattura, dalle chiavi false, e dalla scalata (§.38.*n.*1.2.3.) le operazioni generiche sono diverse, in ragione dei mezzi adoperati, che costituiscono rispettivamente ciascuna qualità permanente, ed in ragione di quell'arte o mestiere, che dev' eseguirle.

In prima nel furto seguito con frattura di porta, o di cassa saranno chiamati per l' ingenere due periti falegnami. Costoro osserveranno se i gangheri dell'una, o dell' altra sieno piegati, se l'una o l'altra abbia qualche impressione di ferro tagliente adoperato per aprila, se il chiavistello è forzato. Quando la porta sia bruciata,

---

litto della natura con omicidio della legge. *Cesarotti. Relazioni accademiche T.* 2. *Relaz.* 13. *del* 1792. §. 1.

Aggiungiamo a queste osservazioni quanto uniformemente han detto i signori Hunter e Spalanzani, come dalla memoria letta dal cav. Assalini nel 1784 nell'accademia reale di Chirurgia di Parigi su la ispezione anatomica del cadavere di una giovanetta, morta in età di sedici anni con sospetto di avvelenamento. Le semplici perforazioni, ed esulcerazioni rinvenute nello stomaco senza infiammazione, conseguentemente senza veruna particella di materie velenose, allontanarono ogn'idea di propinato veleno. *Giornale Medico-Chirurgico della Società di medicina di Parigi* 1784.

esamineranno la larghezza del buco come possa essere capace da entrarvi un'uomo, indicheranno i segni recenti lasciati dal fuoco, il carbone, e la cenere sul terreno. In amendue i casi emetteranno essi il loro parere sul fatto permanente che han preso ad esame.

In secondo luogo trattandosi di furto con frattura di muro stabiliscano l'ingenere due fabbricatori. Dessi misureranno l'altezza, e la larghezza del buco, o della frattura che vi si è fatta, osserveranno la distanza dal pianterreno, come un uomo vi possa entrare, e che effettivamente vi entra. (1) Daranno quindi il loro giudizio coerentemente alle premesse osservazioni.

In terzo luogo nel furto con chiave falsa l'ingenere sarà assodato da due chiavettieri. Esamineranno essi l'esteriore della porta, o della cassa sul modo come si chiude; vedranno se il forame della chiave presenti una qualche impressione di corpo tagliante, o contundente, se qualche parte della serratura sia piegata o rotta, se vi sieno frammenti di limatura. Dato di tutto una precisa enumerazione ne sarà dato il corrispondente parere.

Finalmente nel furto con scalata saranno adoperati per l'ingenere i periti fabbricatori. Costoro osserveranno se il muro pel quale il ladro sia

(1) Contemporaneamente conviene che si proceda allo sperimento di fatto su la persona capace a penetrare per mezzo di quell'apertura nel luogo del furto. Se l'officiale di polizia giudizia omette questa parte, vi supplirà l'istruttore in proseguire la compilazione degli atti.

asceso abbia qualche segno apparente lasciato dal ladro stesso; indicheranno l'altezza da terra sino al luogo dove siasi entrato; vedranno se per salire doveva farsi uso di fune o di scala, o poteva l'uno inerpicarsi coll'ajuto di un altro; esamineranno se vi è qualche apertura sotterranea diversa dall'ingresso ordinario, ne misureranno la larghezza, e l'altezza, ed esprimeranno il modo come siasi fatta. In somma daran luogo a tutte le osservazioni per stabilire le maniere, d'onde sia riuscito al ladro d'introdursi nel sito del commesso reato.

§. 102. Secondo la norma partitamente espressa nei riportati esempj sarà regolato il procedimento in tutti gli altri casi nei quali si debbono riconoscere le tracce lasciate dal reato ed i caratteri del fatto permanente. È poi nella maggior cura dell'uffiziale di polizia giudiziaria l'invigilare perchè la pruova generica sia stabilita con regolarità. Egli farà uso di tutta la possibile vigilanza, onde le più minute circostanze non isfuggano dal di lui esame, ma tutte sieno marcate secondo la qualità dei reati, dei quali deve stabilirsi e la esistenza, e la certezza.

§. 103. Gli oggetti del reato che debbono servire alla convizione del colpevole (§. 93 a 95) serbano la loro identità, quando nei loro reperti sieno particolarmente rilevati quei segni che li distinguono, e per la loro qualità, e per l'uso cui sono stati addetti. Qui però sembra opportuno esaminare e distinguere, secondo il loro fine, l'*ingenere* dal *reperto*. L'uno dimostra la cer-

tezza del solo reato, l'altro indica il reato, e il delinquente: e siccome il primo è distinto in principale, ed in suppletorio (§. 76), così il secondo versa sul semplice fatto permanente; poichè esprime la indubitata esistenza degli oggetti adoperati per eseguire il reato, o che sono i suoi prodotti (§.93). Su l'indole di questi oggetti noi adunque terrem parola, ragionando in prima di quelli che sono stati adoperati per eseguire il reato.

§. 104. L'unico requisito dell'atto di reperto è già di assicurare l'oggetto di cui ha fatto uso il colpevole per delinquere, (§. 94.) e nell'atto stesso di serbare la sua identità. (§. 101). A qual uopo l'uffiziale di polizia giudiziaria, per regola comune ad ogni reperto, assoderà principalmente col mezzo di due testimoni la esistenza legale dell'oggetto rinvenuto, ed il sito di sua invenzione. Indi destinerà quei periti, l'arte o'l mestiere de' quali è opportunamente necessario per riconoscerlo, e descriverlo. Diamo taluni esempj di una tale destinazione.

1. In rinvenirsi un pugnale intriso di sangue nel luogo, cui il sicario l'abbia gittato, o nascosto, due periti armieri osserveranno la lunghezza del pugnale, distinta nella impugnatura, e nel ferro, ed esprimeranno la forma di questo ferro se triangolare, se a foglia di olivo, se largo, ed acuminato nella sua estremità, se abbia qualche marca apparente, se sia atto ad offendere, ed a ferire. Indi due periti chirurghi esamineranno le macchie di sangue che si veggono esistenti,

esprimendo particolarmente se sono recenti, o pur no, indicheranno il punto in cui sono, ne diranno il colore, la estensione, e 'l numero, e le distingueranno da quelle della ruggine nel colore, e nella qualità. (1) Quindi conchiuderanno se le macchie da essi osservate sono di sangue umano. Se unito al pugnale si rinviene poi un altr'oggetto che esige benanche la ispezione giudiziale, se ne farà di esso la descrizione sul modo come si è rinvenuto, sulla sua qualità, su tutto quello che contiene, e su i segni, che possa presentare.

2. Nel reperto di un arma da fuoco due periti archibusieri osserveranno la qualità di quest'arma. Essendo una pistola indicheranno la lunghezza distinta nella impugnatura, e nella canna, esprimeranno le marche apparenti che l'una, o l'altra possa presentare, vedranno se sia carica, quali sono le palle di piombo, che vi si contengono, e la polvere contenuta nel focone; se poi sia scarica, vedranno se conserva i segni della polvere bruciata, che la esplusione ha lasciata nella canna e nel focone.

Le medesime osservazioni si porteranno nel reperto di uno schioppo, distinguendo però la lunghezza, e circonferenza della canna, onde conoscere se sia da caccia, carabina, a due canne, ec.

3. Rinvenuti in casa dell'accusato di furto,

(1) Nel processo criminale Vol. 7. nota 94 viene riportato il metodo dai tenersi dai periti sanitarj per ben definire il loro giudizio su la conoscenza del sangue umano.

o nel luogo dove costui li avesse custoditi, le chiavi false, gli uncini, e i grimaldelli, due periti chiavettieri verranno ad osservarli. Indicheranno il loro numero, la loro forma, e il loro uso: e se il reperto di essi avviene nel tempo del furto commesso dal medesimo accusato, si procederà dai periti all' esperimento degl' indicati istrumenti nelle case, e nelle casse da lui aperte, onde conoscere se alcuno tali strumenti sia adatto, ed abbia potuto essere adoperato per aprire o rimuovere quella chiusura o qualunque altra chiusura interna, o esterna.

4. Nel reperto di una scala presso il luogo ove è seguito il furto, sarà essa misurata da due periti fabbricatori. Costoro descriveranno la sua altezza, i gradi e l' uso cui ha potuto ordinariamente essere adoperata, ed osserveranno se col di lei mezzo si poteva salire alla finestra, balcone, tetto, dove appare che il ladro sia salito. Sarà portata la stessa precisione nell' indicare la natura, e lo stato delle funi usate all' oggetto.

5. Rinvenuti gli strumenti coi quali siasi abbattuto, o demolito un muro, due periti fabbricatori ne descriveranno la forma, e 'l numero. Osserveranno se hanno marche apparenti, e particolarmente se hanno segni di polvere o di calcina nella estremità pei quali si dimostra il loro uso nella frattura.

6. Nel reperto di materie velenose presso quegli, da cui si crede essere state apprestate, o presso la persona avvelenata, saranno chiamati i periti medici, e chimici. Essi esaminandole

vedranno a qual classe di veleni appartengono se all'animale, al vegetabile, al minerale; conosceranno come si sono preparate, e con farne de saggi, emetteranno il loro giudizio su gli effetti più o meno violenti che producono.

7. Finalmente nel reperto di documenti, e di carte che possono servire allo scoprimento della verità così a carico come a discarico dell'accusato, l'uffiziale di polizia giudiziaria si regolerà dalle circostanze della imputazione se possa o no differirne la riconoscenza. Quando la crederà necessaria, ed urgente vi procederà per mezzo di due o più periti dell'arte o mestiere, come di notari, o calligrafi (*art.* 65. *p. p.*) (§. 101. *n.* 7.)

L'ordine medesimo di procedura, e di esame sarà osservato per la ispezione giudiziaria degli altri oggetti di reperti dei quali deve assicurarsi e contestarsene la identità.

§. 105. Tutti i periti de' quali finora abbiam fatto parola possono essere inoltre dati a sospetto; ed in conseguenza le loro relazioni possono essere colpite di nullità; poichè il perito è un testimone. Il giuramento che presta innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria di fare il suo rapporto, e dare il suo giudizio sul proprio onore, e coscienza (*art*. 70. *p. p.*) lo qualifica per tale. Tale benanche lo qualifica l'articolo 404 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, allorchè permette la di lui ricusa per quei motivi stessi pe' quali i testimoni sono attaccati come sospetti. Nè può essere di ostacolo il riflet-

tere che il sentimento emesso dal perito decide la quistione di fatto su la qualità di un oggetto, che si sottomette alla di lui ispezione; e che conseguentemente un tale sentimento non uniformandosi alla deposizione del testimone, debba piuttosto essere considerato una decisione giudiziale: imperciocchè abbiamo dall' articolo 417 delle stesse leggi di procedura ne'giudizj civili che » i giudici non sono obbligati di conformarsi al sentimento del perito contro la propria convizione. » Da ciò emerge che il suo giudizio non è decisivo, e che quantunque il suo detto si stacca dalle formole della deposizione testimoniale, nondimeno è identico nella sostanza, ed è lo stesso pel fine della verità. Or se il perito è testimone, incontra la medesima eccezione da cui il testimone viene allontanato dal giudizio. Quindi siccome sono interdetti a deporre (*art.* 202. *p. p.*) gli ascendenti, i discendenti, i fratelli dell' accusato, o di uno dei coaccusati, il denunziante, la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge, e i difensori delle parti, così costoro non possono essere periti. Da tutto ciò emerge, che elevate contro di un perito le medesime eccezioni che la legge ammette contro di un testimone, e rinvenute queste sussistenti, la sua relazione è colpita di nullità.

§.106. Abbiam detto che l'atto di reperto esprime l'assicurazione degli oggetti o adoperati per eseguire il reato, o che sono i suoi prodotti. (§. 93.) Di quelli della prima specie ne abbiamo dati particolari esempj, indicando le ri-

spettive perizie per le quali si stabilisce la loro identità. (§. 101.) Esempj di quelli della seconda specie versano su gli oggetti furtivi. Questi oggetti allorchè sono rinvenuti, non sono sottoposti alla ispezione giudiziale dei periti, essendo cose mobili acquistati col reato. Essi hanno il loro naturale carattere per essere distinti dagli altri oggetti, che sono adoperati per delinquere; dappoichè avendo il loro rapporto col furto commesso, hanno già la impronta di questo reato di cui rappresentano l'esclusivo effetto. A qual uopo l'uffiziale di polizia giudiziaria procederà alla loro sorpresa in presenza di due testimonj, oltre il caso in cui vi dovrà far intervenire l'imputato, sia questi libero tuttavia, sia negli arresti (§. 96). Quindi procederà alla suggellazione di quelli oggetti che rinviene, facendo conservare il suggello ad uno dei testimonj.

§. 107. Le osservazioni e gli sperimenti su gli oggetti dell'ingenere, e di reperto saranno fatte dai periti nella piena loro libertà. Dessi non debbono prendere altra norma che quella del proprio giudizio stabilito secondo le regole dell'arte loro, e della loro coscienza. Esaminando il fatto permanente analizzeranno le circostanze che vi hanno rapporto, e che ne dipendono, ne conosceranno le convenienze, e dal medesimo esame del fatto perverranno a dimostrarne la cagione; ma è loro particolare interesse di tenersi lontani da tutte le osservazioni estranee alla loro ispezione, siano esse a carico, siano a discarico dell'accusato. » Far costare di un delit-

to, dice il signor Lovis (1) e portare un giudizio certo sulla sua natura è funzione molto delicata, dacchè le circostanze possono renderla più difficile. Si sa generalmente che le apparenze ingannano, e che non si può stare molto in guardia su i motivi della decisione, perchè i segni capaci a determinarla si presentano sovente sotto un aspetto illusorio. Se, secondo il voto della legge, abbisognano delle pruove più chiare che il giorno per assicurare che un uomo abbia commesso un delitto capitale, quelli al saper dei quali si riporta per attestare la natura del delitto non debbono pronunziare affermativamente sopra dei segni meno evidenti.».... Possono così utili avvertimenti giungere a rimanere scolpiti nel cuore di coloro, che sono destinati ad assicurare la religione dei giudici sul corpo del reato! Se non l'interesse della verità, l'onore almeno faccia loro riflettere, che il proprio giudizio se decide il destino dell'accusato, talvolta può anche segnare la condanna di un innocente.... Tali esperimenti, e tali osservazioni vengono dai periti eseguite alla presenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria. Essi indicheranno i fatti sottoposti alla loro ispezione, ed enunciando partitamente i motivi dai quali in ragione della loro arte, o mestiere desumano il loro esame, daranno il loro giudizio in iscritto. (*art.* 66. *p. p.*) (*Vedi gli esempj riportati nei* §. §. 101. *e* 102).

(1) *Memoria letta all'accademia reale di Chirurgia di Parigi nel* 14 *aprile* 1765. *Consulto sul famoso affare di Montbailly.*

§. 108. Talora un'azione criminosa sarà concepita, e portata a termine in modo, che riunisca delle circostanze, per le quali più, e diverse facoltà debbono entrare nell' esame del corpo del reato, allora non basteranno i periti di una sola facoltà, o mestiere per dare il giudizio su tutte le circostanze da liquidarsi. È d' uopo che ciascuna di queste circostanze sia verificata con dei periti corrispondenti; come nell' omicidio con furto, e per mezzo di frattura di muro, sarà verificato l' omicidio con due chirurghi periti, e la frattura con due periti fabbricatori. Se poi un reato ricerca nella sua pruova il concorso di due specie di testimonj, cioè quelli di fatti ordinarj, e quelli di fatti di perizia, questi testimonj diversi saranno distintamente adoperati. Così nel caso di un feto rinvenuto; la invenzione sarà contestata da due testimonj ordinarj, e lo stato materiale del feto sarà verificato da due medici, e chirurghi: nel caso della sorpresa di un pugnale intriso di sangue, la sorpresa sarà stabilita da due testimoni, la qualità dell'arma sarà riconosciuta dai periti armieri, e le macchie di sangue saranno rilevate dai chirurghi. Uniformemente all' articolo 69 (*p. p.*) deve adunque ogni circostanza d' *ingenere principale* verificarsi per lo meno da due periti, come può verificarsi da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

§. 109. Ogni circostanza d' *ingenere suppletorio* ne esige almeno un numero doppio (*d. art.* 69).

Ma se avviene che l' ordine del fatto criminoso sia tale da non potersi avere la pruova testimoniale, distinta secondo le circostanze che lo riguardano, in tale ipotesi, secondo la circolare ministeriale de' 20 novembre 1819 » i testimonj esaminati sopra una circostanza dell'ingenere suppletorio, potranno essere intesi ancora sulle altre circostanze. »

§. 110. D'altronde nel caso, che due testimoni ordinarj deponendo su la qualità di un oggetto rinvenuto ne indicano le parti, non cessa il bisogno di sottoporsi quest' oggetto al giudizio dei periti corrispondenti. Imperciocchè trattandosi di un giudizio da darsi su l'uso, e su la qualità effettiva di un oggetto che ha servito di mezzo a delinquere, la legge allontana l'opera d' individui estranei. Essa vuole che si emetta da coloro che per professione, e per mestiere possono darlo, ragionando con indifferenza, ed enunciandone i motivi. Ogni altro mezzo di riconoscenza è illegale.

§. 111. Intanto il giudizio, che si emette dai periti dell' ingenere e del reperto, non si deve considerare di semplice formalità. Desso è di tale importanza nel procedimento penale, che o mendace, o difettoso in qualche parte attacca per intero il procedimento istesso. Fu dunque mestieri di renderlo giuridico non solo coll' intervento dell' uffiziale di polizia giudiziaria, ma anche interessando li medesimi periti di darlo rettamente. Una tale rettitudine dev'essere inoltre legale; vale a dire deve ispirare autorità così al

giudice, che deve con fiducia averlo per guida in decidere del destino dell'accusato, come all'accusato stesso che vinto dai rimorsi la rispetti. L'atto del giuramento concilia dunque questi estremi; imperciocchè gli enunciati periti » prima di cominciare le loro osservazioni presteranno innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza. » (*art. 70. p. p.*).

§. 112. Su la formola del giuramento da prestarsi da questi periti venne a ritenersi non propria quella dettata dalla legge, cioè di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e di dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza. La suprema corte di giustizia nel dì 15 giugno 1827 discutendo il ricorso prodotto da Pasquale Landi accusato di detenzione di armi vietate, e di polvere in contrabbando, ritenne le seguenti considerazioni.

» Atteso che il regio giudice di S. Severino per vieppiù assodare la pruova del genere fece in pubblica discussione chiamare Andrea Grimaldi, e Michele Pieri, il primo fochista, ed il secondo cacciatore, onde avessero dato il loro parere, se la polvere sorpresa fosse della fabbrica regia, o di quella in contrabbando.

» Atteso che il regio giudice nel deferir loro il giuramento violò la formola prescritta dall'articolo 247 del rito penale; poichè in vece di farli giurare colle parole, *giuro di dire tutta la verità, nell'altro che la verità*, nel verbale

della discussione si dice aver essi prestato il giuramento *di dire e riferire sul proprio onore, e coscienza.*

» Atteso che questa formola non corrispondendo al voto della legge, la quale per la santità del giuramento de' testimoni ha consagrato una formola tutta propria, e sacramentale, si è conseguentemente incorso nella nullità sostanziale, ed assoluta fulminata dall'articolo 247 della procedura penale.

» Annulla nell' interesse della legge. »

Saressimo staccati del dovuto rispetto verso un tanto augusto collegio, se nei dubbj ricorrendo alla giurisprudenza delle sue decisioni, vorressimo poi nella specie farne rilevare una contraria dottrina. Per norma dunque dell' ufficiale di polizia giudiziaria riportiamo nel soggetto caso il sovrano Rescritto de' 11 giugno 1823, cui diede motivo la camera criminale della stessa corte suprema.

» La varietà delle forme giuratorie stabilite nei giudizj è coordinata perfettamente alla varietà degli atti giudiziarj, ne' quali il giuramento si presta. La dichiarazione del perito, che espone le di lui osservazioni sul corpo del reato, e 'l suo giudizio, differisce dalla dichiarazione del testimone, che senza dare giudizio alcuno è tenuto unicamente a presentare i fatti, che sono a sua conoscenza. Ora in questa diversità di atti è saggia la diversità delle forme del giuramento, che nei medesimi dovrà essere rispettivamente prestato.

» Altronde non è legalmante ammissibile la nullità sol perchè il giuramento che i periti ed i testimoni dell' ingenere hanno dato nella istruzione scritta, non abbia la forma in tutto simile a quelle espresse negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura ne giudizj penali. Nè termini dell' articolo 330 delle medesime la violazione delle forme di rito in generale non produce annullamento che quando trovasi elevata espressamente a nullità. Ma nei detti articoli 70 e 96 questa nullità non è ordinata.

» La determinazione dello stesso articolo 330 che per serbare ne' giudizj penali la necessaria celerità, restringe utilmente i mezzi di annullamento, è soprattutto applicabile nè casi di giuramento il quale costituisce un atto religioso, la cui essenza non è nella forma che vi hanno data le leggi, ma nella invocazione della divinità in testimone del vero di ciò che si dichiara.

» Allorchè la legge volendo portare eccezione alla regola generale in materia di giuramento ne ha inteso elevare a nullità la violazione della forma, e lo ha apertamente dichiarato come nell' articolo 3,7. Non trovandosi questa dichiarazione negli articoli 70 e 96, la violazione delle forme giuratorie nè medesimi designate non dev' esser motivo di annullamento.

» La camera criminale di codesta suprema corte poggia il suo contrario avviso sull' articolo 246 delle stesse leggi di procedura penale, il quale dispone » quante volte (i periti ed i testimoni generici) non abbiano dato giuramento ,

le loro dichiarazioni scritte non potranno a pena di nullità esser lette nella pubblica discussione. »

» È evidente però che in forza di questo articolo porta a nullità la mancanza di giuramento, non già la semplice violazione delle forme giuratorie. Quindi la sorgente degli annullamenti delle decisioni delle gran corti criminali non è nella legge ma nell'equivoco sulla intelligenza dell'anzidetto articolo 246.

« S. M. si è compiaciuta di accogliere le additate considerazioni, e volendo nella sua saviezza far cessare l'equivoco di cui è parola, inteso il consiglio ordinario di stato a' 23 maggio ultimo in Vienna ha sovranamente dichiarato che a norma dello stesso articolo 246 la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni che i periti, ed i testimoni generici han fatte nella istruzione scritta non porta a nullità, quante volte le medesime sieno giurate, ancorchè il giuramento non si trovi prestato nelle forme indicate negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale. »

§. 113. D'altronde gli atti di reperto esigono altre solennità. L'offiziale di polizia giudiziaria obbligato di stabilire la identità dell'oggetto rinvenuto, e di trasmettere legalmente quest'oggetto all'esame del giudice del fatto, egli deve attenersi a dei particolari precetti(1). Sono questi dettati dall'articolo 71. (*p. p.*).

(1) Con circolare ministeriale de' 3 febbraro 1830 fu dato incarico ai giudici di circondario, ed ai giudici istruttori di visitare le rispettive loro cancellerie, ed as-

» 1. L' uffiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimonj.

» 2.° Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, se ne faranno le convenienti perizie, e le più esatte descrizioni, ai termini degli articoli precedenti (§. 101 a 104): quella parte di oggetti che può rimanere sarà conservata;

---

sicurarsi della custodia, e delle oggetti pervenuti in giudizio.

Con altra circolare de' 29 febbraro 1840 si sono poi dati ai procuratori generali sull' oggetto li seguenti provvedimenti. »

» 1. Il giudice istruttore, o chi ne fa le veci, il quale colla processura manderà gli oggetti di reperto lo esprimerà nel rapporto d' invio, di cui si porrà copia in tale processura.

» Anche quando non si mandino oggetti di reperto, una copia del rapporto, che accompagna l' invio della processura dovrà nel medesima alligarsi.

» 2. Si assicureranno elleno della identità del reperto inviato con vedere se abbiasi in esso la segnatura, o suggellazione come portasi nel processo verbale all' uopo formato.

» 3. Il risultamento di questo esame si noterà in foglio scritto dal segretario della procura generale, e munito del *visto* dalle signorie loro. Il foglio così formato si allegherà del pari nella processura.

» 4. Nel passarsi il reperto dalla officina della procura generale alla cancelleria della gran corte si esigerà dal cancellerie la dichiarazione di ricevimento scritta così in piedi del foglio espresso nel numero precedente, come nel registro di passaggio.

» Rimarrà a cura del cancelliere custodire gelosamente sotto la propria risponsabilità li reperti nel modo che gli sono pervenuti. »

» 3.° Se l'oggetto in tutto o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell'uffiziale di polizia giudiziaria, e di tutti gli assistenti all'atto, e quindi avvolto in una carta o in una tela;

» 4.° Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vaso, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono all'atto.

» 5.° L'involto di carta o di tela, o la bocca del vaso, o del sacco saranno assicurati con strisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall'uffiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gl'intervenuti nell'atto. Il coperchio della cassa, e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria, saranno egualmente assicurati con strisce di carta o di tela, o con pezzi di legno; e saranno anche suggellati e segnati dall'uffiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gli assistenti al reperto.

» 6.° Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl'intervenuti. »

§. 114. Nell'analisi di queste formole possono bene spesso incontrarsi i seguenti dubbj, che stimiamo prendere ad esame.

1. *Questione*. Gl'individui che l'uffiziale di polizia giudiziaria destina per testimoni nei reperti saranno scelti indistintamente da ogni classe dei cittadini? Noi crediamo che no. Principalmente sembra, che per legge debbano essere esclusi

quelli stessi, i quali per l'articolo 202 (*p. p.*) non possono essere ammessi a deporre in giudizio penale; come gli ascendenti, i discendenti, i fratelli in secondo grado, il conjuge dell'accusato, o di uno dei coaccusati presenti, il denunziante la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge, i difensori delle parti; imperciocchè la deposizione di costoro considerata come difettosa di dritto vien colpita di nullità. In secondo luogo siamo di avviso, che gli affini anche in secondo grado dell'imputato debbano egualmente essere esclusi per questo atto, quantunque il divieto per essi non è disposto espressamente dalla legge. Prendiamo argomento dagli articoli 146, e 270 delle leggi penali: col primo si dichiara non colpevole la reticenza del conjuge, degli ascendenti, discendenti, fratelli in secondo grado, e degli affini nei stessi gradi pei reati contro lo Stato: col secondo si dichiara benanche non colpevole la reticenza dei medesimi individui pel misfatto della fabbricazione delle false monete; or sarebbe il più manifesto degli assurdi vedersi gli affini dell'imputato assistere come testimoni nel reperto di quegli oggetti, che forse potranno appartenere al misfatto di cui è impunito per essi il non rivelamento; imperciocchè potrebbe ottenersi tacitamente quella manifestazione che la legge disdegna. È vero che altro è il dare la semplice presenza ad un atto giuridico, ed altro è non essere obbligato a deporre contro un affine imputato; ma quella indifferenza che negli atti di

reperto dev' esser propria del testimone come potrà supporsi in un individuo, che per interesse di parentela evidentemente la offende? D'altronde chi potrà non essere dubbioso all'attestazione di un testimone, che giura di essersi rinvenuto nell'abitazione del suo parente, o affine un oggetto che lo convince delinquente? Pel rispetto dovuto al buon costume, per la delicatezza del disimpegno, e per serbare all' atto di reperto tutta la religiosità che vi si ricerca, ci facciamo a consigliare l' uffiziale di polizia giudiziaria di escludere nel soggetto caso per testimoni tutti coloro che possono per poco alterarne la indifferenza. Sono da considerarsi tra costoro a di più oltre quelli che potrebbero rimaner esclusi pei rapporti di parentela e di affinità, anche i domestici dell' imputato. A buon conto compiere la esecuzione legale di un atto senza il menomo difetto che offenda la pubblica, e la privata ragione è un disimpegno il più lodevole per un diligente inquisitore.

2. *Questione*. Gli oggetti che non sono capaci di alterazione o corrompimento possono conservarsi senza formalità? No: La maniera come sono rinvenuti, e la descrizione della loro qualità, e delle loro marche esteriori soggiacciono a particolare ispezione; quindi amendue debbono essere espresse nel verbale da redigersi per l'atto che si esegue

3. *Questione*. Gli oggetti che sono capaci di alterazione o corrompimento saranno sottoposti alle convenienti perizie nel momento stesso in cui

sono rinvenuti? Non vi è motivo a dubitarne. L' uffiziale di polizia giudiziaria, dopo di aver indicato in un verbale la qualità di questi oggetti, e la necessità di assicurare la loro identità per mezzo dei periti corrispondenti, procederà immantinente all' atto della perizia. Ogni menomo ritardo prodotto da volontaria cagione lo rende poco esatto nell' adempimento de'suoi doveri; anzi secondo la natura degli oggetti, deve affrettarsi la loro ricognizione; dappoichè, se avviene che dessi restano per sua oscitanza, e per sua colpa alterati, o corrotti potrebbe considerarsi egli risponsabile in linea civile.

4. *Questione*. Se tutti gli assistenti all' atto non sanno scrivere è bastante che l' uffiziale di polizia giudiziaria enuncii la loro presenza, oppure debbon essi apporre la loro croce? Ogni attestazione, che l' uffiziale di polizia giudiziaria possa omettere su la specie rende dubbia la religiosità dell' atto eseguito. Egli curerà che i non scribenti segnino essi stessi colla croce quell' oggetto, che dovrebb' essere marcato colla loro soscrizione; mentre se debbon essi attestarne la identità e nell' atto stesso esporre legalmente la maniera come si è il medesimo rinvenuto, sono nell' obbligo di riconoscerlo non solo, ma anche di dar conto di tale ricognizione.

5. *Questione*. Sotto il nome di assistenti vien compreso anche l' imputato? L'affermativa è nella medesima espressione; anzi è di dovere, che questi sia presente al disimpegno per metterlo nello stato di dar conto della provenienza dell' oggetto,

che si rinviene, per quindi consegnare nel verbale le sue dilucidazioni (*V. il* §. 119. 8. *Quest.*) Quando poi egli forse assente, sarà chiamato ad assistere all' atto alcuno di sua famiglia, e ne sarà fatta menzione nel verbale.

§. 115. Queste operazioni dell' uffiziale di polizia giudiziaria debbono staccarsi da tutto ciò che sia mistero, e che possa render dubbio il modo come vengono eseguite. Prive di ogni prevenzione avranno per essenziali requisiti, indifferenza, ed autenticità. Per poco che l' arbitrio vi prende parte cessano di esser quelle operazioni destinate a stabilire il libero convincimento del magistrato: a qual uopo dispone la legge, che desse debbano principalmente farsi alla presenza di due testimoni, oltre i periti, che potranno esser chiamati per esaminare gli oggetti da sottoporsi alla loro perizia, e che questi due testimoni debbano prestare il giuramento di attentamente osservare, e deporre quali e quanti oggetti sono assicurati. Questo giuramento potrebbe anche darsi nella pubblica discussione, o quando l' atto cui assistono viene a rettificarsi: ma si rende di maggiore interesse per la giustizia penale il riceversi nel principio dell' atto.

§. 116. D' altronde tutte le indicate operazioni ancorchè fatte diligentemente, debbono nondimeno essere dimostrate con quelle particolarità medesime con cui sono eseguite. Quindi l' uffiziale di polizia esprimerà in un corrispondente verbale la invenzione degli oggetti, la loro qualità, il numero, e 'l luogo in cui furono sor-

presi. Se ha dovuto procedere a perizia ne indicherà le ragioni, riportandosi alla corrispondente relazione dei periti. Se l'oggetto sia stato segnato con caratteri di scrittura, deve dirne la sua qualità, ed esprimerne le firme apposte da lui, e dai testimoni. Se l'oggetto sia stato riposto in un vaso, in un sacco, in una cassa, in una camera, deve farne del pari menzione, per indi riportare il modo come sono stati posti i suggelli, e la impronta di questi suggelli. In somma qualunque sia il procedimento che ha dovuto aver luogo nell'atto di reperto, è mestieri che venga manifestato in un processo verbale (§. 56.) segnato dal detto uffiziale di polizia, dai testimoni intervenuti, e dagli assistenti.

§. 117. Soventi volte sono stati attaccati per illegali questi atti di reperto, perchè eseguiti senza l'intervento effettivo de' testimoni. Il dibattimento ha fatto conoscere che costoro indicati nel verbale per assistenti in tutte le operazioni dell'uffiziale di polizia giudiziaria, non erano stati occupati che semplicemente ad apporre le loro firme, anche decorso qualche tempo dopo gli atti di reperto. Ma tutte le osservazioni richiamate contro di un atto non legale sono state considerate inopportune. L'uso di giudicare ha preponderato ad ogni reclamo. Desso ha fatto confondere questa parte difettosa di pruova generica colle altre pruove riunite a carico dell'accusato; ed in cotal guisa si è dato ad un errore non giuridicamente emendato, il carattere di una omessione non dannevole alla pubblica,

ed alla privata ragione. Ma quale se non è questo il caso preveduto nell'articolo 287 delle leggi penali, per essersi con *supposizione di persone* eseguito un atto di reperto? ed il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni ricorre a questi mezzi abborriti dalla buona fede, e dalla legge non è forse dichiarato reo di falsità pubblica? D'altronde oggetti in cotal modo assicurati quale validità potranno dimostrare nel loro reperto? In termini positivi, e francamente può ben sostenersi che in alcun modo non potranno offrire la loro identità contro l'accusato, onde convincerlo o pel loro uso in delinquere, o per essere il prodotto del suo reato; perchè manca quella parte di certezza legale che i testimoni attribuiscono all'atto col loro intervento. Il magistrato rispetterà il verbale; ma intanto con questa materiale convizione non vedrà che tali oggetti potevano essere sostituiti ad altri, forse capaci di dimostrare la innocenza dell'accusato..... Possano questi dannevoli esempj non essere riprodotti!

§. 118. Per le visite domiciliari il metodo è lo stesso. Quando le prime indagini danno gli argomenti sicuri che nell'abitazione dell'imputato esistono oggetti di sua convizione, è interesse della giustizia sorprenderli, ed assicurarli. Intendiamo già di quegli oggetti, che han servito di mezzo al reato, o che ne siano il prodotto. Precetti particolari ne sono dettati dall'articolo 72 (*p. p.*) indipendentemente da quei che riguardano gli agenti dei dazj indiretti, le

guardie urbane, rurali e forestali, e li guarda-cacce (§. 21). Presentano essi operazioni opportune per far scomparire ogni atto arbitrario, trattandosi di ricerche che debbono portare la impronta della buona fede, e l'autorità di religioso disimpegno. Tali precetti sono:

» 1.° Se la casa sia l'abitazione dell'imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all'atto.

» 2.° L'uffiziale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni altra persona.

» 3.° Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d'ingresso, e così di mano in mano sino all'ultima, e descriverà minutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl' interessati lo richiegga.

» 4.° Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nello articolo precedente. »

§. 119. Da questi precetti sorgono diverse questioni.

1. *Questione.* Se l'abitazione dell'imputato sia comune con altro individuo, costui dovrà benanche essere chiamato per assistere all'atto? Noi crediamo che sì. Una ragione qualunque potrà svilupparsi nel corso della visita, da cui emerga la necessità di essere questi interrogato. Tale è la circostanza di sapere la pertinenza di quell'oggetto, la provenienza di esso, il suo uso; tale ancora è la necessità di farsi delle particolari domande per taluni oggetti che abbiano rapporto col reato. È mestieri allora, che vi sia egli presente.

2. *Questione.* La visita domiciliare può anche aver luogo nell'abitazione di colui, che quantunque non indiziato delinquente dia però argomenti di tenere oggetti relativi al reato? L'affermativa è di ragione. La detenzione di oggetti criminosi può essere dolosa, può essere indifferente; poichè può avverarsi non solo in persona di un complice, o agente principale del reato, ma anche in persona di ogni altro, che non conosca la loro provenienza colpevole (1).

(1) Ha luogo la visita in casa dell'ambasciatore, e delle persone del suo accompagnamento? Rispondiamo con Vattel. » La indipendenza dell'ambasciatore sarebbe molto imperfetta, e la sua sicurezza male stabilita, se la casa ov'egli abita non godesse di una intera franchigia, e se non fosse inaccessibile ai ministri ordinarj della giustizia. L'ambasciatore potrebbe esser turbato sotto mille pretesti, il suo segreto scoperto mediante la visita delle sue carte, e la sua persona esposta ad avanie. Tutte le ragioni che stabiliscono la sua indipendenza e la sua inviolabilità concorrono dunque parimente ad assicurare la franchigia del suo palazzo. Questo dritto del carattere è generalmente riconosciuto presso le culte nazioni. Si considera almeno in tutti i casi ordinarj della vita il palazzo di un ambasciatore come fuori del territorio, o così pure la sua persona. Se n'è veduto un esempio notabile in Pietroburgo. Trenta soldati comandati da un officiale entrarono il dì 3. aprile 1753. nel palazzo del barone di Greiffenein ministro di Svezia, e via ne condussero due de' suoi servidori, ch'eglino trassero in prigione, sotto pretesto che quei due uomini avevano vendute clandestinamente bevande che la Ferma imperiale ha sola il privilegio di spacciare. La corte sdegnata di una simile azione fece arrestare incontanente gli autori della violenza. La Imperatrice comandò di dar soddisfazione al Ministri delle Potenze straniere con una dichiarazione, ove quella Sovrana

È allora interesse dell'uffiziale di polizia giudiziaria di seguire tutte le tracce relative ad una tale detenzione, e quindi di procedere alla visita corrispondente.

3. *Questione*. La persona che l'uffiziale di polizia giudiziaria può escludere dal luogo della visita comprende anche quella, che sia congiunta, affine, o domestica dell'imputato? Siamo per la negativa. Sembra che il nostro articolo 72 n. 2. parli piuttosto dell'estraneo, come quello cui non deve darsi interesse di essere presente all'atto, e di conoscere le operazioni da eseguirsi nella visita. D'altronde una tale esclusione non è obbligatoria. Lasciata in arbitrio dell'uffiziale di polizia giudiziaria, egli vedrà nella sua saviezza quali persone gli conviene allontanare in questo procedimento.

4. *Questione*. Il modo della detenzione, in cui l'oggetto criminoso si rinviene dev'essere ancora descritto? Pare che sia convenevole pel

---

mostrava la sua indignazione e 'l suo dispiacere per quanto era accaduto, e partecipava gli ordini da essa dati al Senato di formare il processo, come a reo principale, al capo dell' uffizio stabilito per impedire la vendita clandestina de' liquori.....

» La inviolabilità dell'ambasciatore si comunica alla persona del suo accompagnamento, e la sua indipendenza si estende a tutto ciò che forma la sua casa. Tutte queste persone gli sono talmente attaccate, che seguono la sorte sua propria, dipendendo da lui solo immediatamente, e sono immuni della giurisdizione del paese, dove non si ritrovano che con tale riserva. *Vattel. Dritto delle genti. Tomo* 3. §. 117. e 120.

bene della giustizia; poichè l'oggetto rinvenuto in una maniera negletta offre una idea diversa da quella che si ha dal rinvenirsi custodito con qualche cautela. Tali circostanze unite alle altre, che possono riferirsi o alla qualità dell' oggetto medesimo o al mezzo del suo acquisto, sono elementi di fatto che talora si rendono utili per convincere non meno a carico, che a discarico dell'accusato. Tali circostanze debbono adunque marcarsi con particolarità.

5. *Questione*. L' oggetto che si rinviene, se deteriorato presenta un cambiamento da non farlo chiaramente distinguere nella sua qualità naturale, può non essere assicurato? No: Qualunque sia la nuova forma acquistata colla sua deterioriazione, dev'essere descritto, indicandosi lo stato in cui è, e le circostanze della sua varietà. Avrà però cura l' uffiziale di polizia giudiziaria di cercare se quel cambiamento sia stato opera dello stesso colpevole, o dell' accidente. Dell' uno, o dell'altro modo ne darà una chiara esposizione nel medesimo verbale del reperto.

6. *Questione*. Se alcun oggetto che abbia rapporto col reato si conosca di essere stato sottratto, può l' uffiziale di polizia giudiziaria dispensarsi di stendere il corrispondente verbale? Tostochè dalla istruzione compilata sorgono argomenti che han suggerito il procedimento per questa visita, è di legittima conseguenza che si dia conto del risultamento qualunque ottenuto. Quindi secondo gli argomenti che si offrono su la seguita sottrazione, non si trascurerà di

seguire le tracce, che possono dimostrarla. E quando da queste tracce medesime si ottiene la conoscenza del luogo ove l'oggetto sottratto sia poi custodito, la ricerca in questo caso deve benanche in quel luogo eseguirsi.

7. *Questione.* Nell'adempimento di tali operazioni può avvenir talora, che l'accusato vi si opponga direttamente; le di costui opposizioni saranno per arrestare l'uffiziale di polizia giudiziaria nella ricerca che intraprende? Egli è nel dovere di procedere. Ma in tale ipotesi la sua cura maggiore debb' esser quella di non farne trafugare gli oggetti, e di darne immantinente conoscenza al procuratore generale della gran corte criminale. Attenderà da lui le convenevoli autorizzazioni per compiere il suo disimpegno col mezzo della forza pubblica. Userà poi accortezza di riunire agli atti d' istruzione la notizia degli ostacoli incontrati, e tutte le disposizioni prese su l'oggetto. Del pari farà rilevare per mezzo di corrispondente verbale la osservanza delle autorizzazioni ricevute.

8. *Questione.* Se l'accusato si trovi inabilitato di assistere nella visita della sua casa, o pure voglia non esservi presente, l'uffiziale di polizia giudiziaria viene perciò autorizzato di procedere egli solo al reperto? La soluzione è nell' articolo 73. Esso dice:

» Se l' imputato è sottoposto ad alcuno de' modi di custodia nello stesso comune ove si esegue il reperto, e non voglia o non possa assi-

stere alla visita della sua casa, può nominare o autorizzare una persona a questo atto.

» Se non lo fa, o se egli è fuori del comune, può l'uffiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere questa persona tra i di lui congiunti, familiari, o vicini;

» Gli oggetti saranno mostrati all'imputato o alla persona che assiste per lui, affinchè li riconosca e li segni, se possono ricevere caratteri di scrittura; o pure riconosca, e segni le strisce colle quali sarà assicurato l'involto, o il vaso, o il sacco, o la cassa, o la camera, e soscriva anche il processo verbale: e se non sa, o non vuole sottoscrivere ne sarà fatta menzione. »

È conseguenza di queste disposizioni, che se l'imputato assiste alla visita, ed al reperto nella sua abitazione, non gli viene negato il dritto di fare tutte le osservazioni che crederà necessarie su gli oggetti, i quali rinvenuti ne sono a lui mostrati. Egli esporrà non meno la loro provenienza, che il loro uso; risponderà alle interrogazioni che gli saran fatte; e darà conto di tutto ciò che potrà divenir motivo di ricerca. Delle osservazioni, delle domande, e delle risposte se ne farà nel verbale una particolare, e distinta menzione. In cotal guisa si giungano a stabilire gli elementi del discarico dell'accusato, quando ne abbia e nell'atto stesso si dispone l'andamento relativo alla istruzione.

9. *Questione*. D'altronde la facoltà concessa all'uffiziale di polizia giudizaria di scegliere tra i congiunti, familiari, o vicini dell'accusato la

persona, che rappresenti costui nella sua assenza, si estende a qualunque altra persona? Il nostro articolo circoscrive questa scelta tra quei soli individui, che fan supporre di essere legati all'accusato così con rapporti di parentela, o di familiarità, come con rapporti di conoscenza, e di amicizia. L'uscire da questa linea è lo stesso che operare indipenden temente dalla legge. Qual potrà essere in fatti la veduta particolare dell' uffiziale di polizia giudiziaria di non attenersi in una tale scelta a quelli che ha la legge designati? Oltre la ragione esposta non può rinvenirsene altra che possa credersi degna di essere rispettata.

10. *Questione*. Finalmente quei, che si negano d' intervenire come testimonj, e periti nelle visite domiciliari, nè reperti, e nell'ingenere possono impunemente mostrarsi renitenti o disprezzando la legge, a di cui nome sono essi chiamati per un pubblico servizio, o sostenendo legittimo impedimento? No, certamente. Nel primo casi sono arrestati, e puniti, secondo le giurisdizioni, dal giudice di circondario, o dal presidente della gran corte sulle conclusioni del pubblico ministero; e non comparendo sono condannati in contumacia colla detenzione di polizia, o colla pena pecuniaria da uno a venti ducati. (*art.74.p.p.*). Nel secondo caso debbono essi dimostrare con legittimi, e legali documenti il motivo che loro ha impedito di prestarsi all' invito.

TITOLO IV.

TERZA PARTE DELLA INSTRUZIONE DELLE PRUOVE. PRUOVA SPECIFICA.

CAPITOLO PRIMO

Atti precedenti all'esame de'testimoni.(1)

§. 120. La conoscenza che l'uffiziale di polizia giudiziaria acquista di un reato, sia per mezzo di rapporti, e di denunzie (§. 35) sia per mezzo di querele (§. 47), gl'impone due indispensabili doveri: 1.° di stabilire la certezza di questo reato con la pruova generica: 2.° di liquidare il suo autore colla pruova specifica. Omessa una di queste parti si scompone l'ordine del giudizio; e nell'atto stesso con interrompersi lo scoprimento della verità, si somministra al colpevole un espediente il più facile per dare alla sua impunità un sicuro trionfo. La loro uniforme e concorde osservanza è adunque di tanta necessità, di quanto interesse è la regolarità del rito penale; altrimenti l'assoluzione, e la condanna dipenderebbero o da un fatto arbitrariamente considerato più o meno criminoso, o dalla dubbia liquidazione del deliquente.

(1) La voce *testimoni* deriva chiaramente a *testando,*

§. 121. Il rapporto, la denunzia, e la querela sono intanto gli elementi principali della istruzione criminale. Precedono ogni atto giu-

---

cioè dal rendere testimonianza, *cuius dicto adhibenda sit fides de re aliqua*. Gli antichi chiamavano *superstites* i testimoni di quell'azione, nella quale i litiganti prendendo una zolla o fuscellino dal podere su cui pendeva la lite la portavano al giudice, affinchè decidesse come se fosse presente a quel podere; ovvero, come dice Festo, erano così chiamati quelli che obbligavano di assumere il possesso della cosa controvertita in giudizio. *Superstites testes praesentes significat. Cujus rei testimonium est quod superstitibus praesentibus ii inter quos controversia est, vindicias sumere jubentur. Festus voce superstites p.* 456. Nel dritto romano, come nel codice, e nel digesto, abbiamo particolarmente i titoli *de testibus* che trattano delle persone le quali possono riceversi per testimoni ne giudizj; e precisamente nel digesto sotto il titolo *de quaestionibus* si tratta degli attestati de' servi ottenuti a forza di tormenti; *Quaestiones erant testimonia servorum vi tormentorum expressa. Solebat enim accusator simul ac judices cum praetore adsedissent servos rei in quaestionem postulare. Heinecii Ant. Rom. Lib.*4.*tit.* 18.§.25; per cui Cicerone in difesa di Tito Annio Milone si espresse: *Quaestiones urgent Milonem, quae sunt habitae nunc in atrio libertatis. Quibusnam de servis? rogas? de P. Clodio. Quis eos postulavit? Appius. Quis produxit? Appius. Unde? ab Appio. Dii boni! quid potest agi severius? Cicero Pro T. Annio Milone*. Noi però dovendo nei giudizj penali far uso dell'autorità di quelli, che sono stati presenti ad un reato, chiamiamo una tale autorità *testimonianza*; o come la chiama Genovesi *Istoria;* mentre la storia è la narrazione di quello ch'è stato, o detto, o fatto, o pensato da chicchesia. *Logica pag.* 84; conseguentemente consideriamo i testimoni come storici i quali ci riferiscono o le cose avvenute sotto i loro occhi, o le cose narrate, o dette da taluno.

diziario, come indici sicuri della dichiarazione del reato, e del suo autore; mentre le corrispondenti pruove, che ne fan parte, conducono al fine salutare della legge. Dappoicchè con esporsi l'avvenimento di un'azione criminosa, o vengono enunciati necessariamente su quanto la riguardano, la qualità di una tale azione, il nome del colpevole, e quello dei testimonj presenti, o tutto ciò viene a risultare dalla enunciazione dell'avvenimento stesso. In cotal guisa preordinate, e disposte le linee del procedimento, l'uffiziale di polizia giudiziaria, uniformemente alla pruova generica, verrà a stabilire la pruova specifica del reato commesso. Ma se altronde restano ignoti il colpevole, e i testimoni, e la esposizione dell'avvenimento sia tanto semplice, che appena faccia rilevarne le circostanze di tempo; e di luogo, allora il procedimento non rimarrà interrotto. Le cure saranno raddoppiate. Lo scoprimento del vero sarà fatto col mezzo di quei testimoni che l'uffiziale di polizia giudiziaria stimerà utile di ricercare all' oggetto.(*art.75.p.p.*). Ciò premesso quali potranno essere tali testimonj? quelli che se non presenti, almeno vicini al reato, dimostrano la certezza di poter conoscere il reato stesso, e pel fatto come è avvenuto, e per le sue circostanze.

§. 122. La pruova dev'essere inoltre completa, sia pel genere del reato, sia per la liquidazione del suo autore. All'uopo vi saranno delle regole, la osservanza delle quali stabilisce tutta la validità del procedimento. » Queste formalità nelle operazioni de' giudici, diceva Schmid D'A-

venstein (1), sono tanto indispensabili, quanto che senza l'ajuto di regole costanti, il cittadino dipenderebbe dalla potestà arbitraria di un magistrato, il quale, secondo la sua volontà o le sue passioni, potrebbe negar la giustizia col prolungare il processo, o col rendere dubbioso il caso più evidente, alterando le pruove che lo verificano. » Tuttavolta ogni avvedutezza per la ricerca della verità dev' esserne diretta ad assodare la pruova della specie. Quali dannevoli conseguenze non ha prodotta una istruzione preliminare, che mal regolando in questa parte l'esame de' testimoni, ha lasciato involto nella incertezza il nome del delinquente, e de' complici! Gli annali della ragion criminale ce ne additano frequentissimi esempj. È vero, che il legislatore si è espresso in questi termini : » l'uffiziale di polizia giudiziaria può ricevere le dichiarazioni di quei testimonj, il di cui detto può indicare le prime nozioni del reato. Le distenderà in un processo verbale come meglio le circircostanze il permettono. » (*art.* 76, *p. p.*); ma da ciò non si desume che l' uffiziale di polizia giudiziaria *può ricevere* le dichiarazioni dei testimoni, se lo vuole. Piuttosto risulta da una tale espressione, che può far uso dei mezzi di accorgimento, e di sagacità. Sono queste le vie per le quali si giunge a sistemare la pruova di quel fatto, di cui si prevede potersene aver conoscenza per mezzo di tali testimoni anzichè di altri.

(1) *Principj della legislazione universale. Tomo* 4. *Lib.* 11. *cap.* 8.

§. 123. Talora lo sviluppo dei fatti raccolti con questo esame farà conoscere all' uffiziale di polizia giudiziaria la sua incompetenza ; non perciò egli ne proseguirà la istruzione. Farà rilevare per mezzo di un atto il motivo che gl' impedisce l' ulteriore procedimento ; ed intanto invierà il processo verbale all' uffiziale competente. Quest' ultimo proseguirà a riunir le pruove corrispondenti. D' altronde egli potrebbe ritenere le deposizioni già prese, quando difetto alcuno nell' ordine, e nel rito non le rendesse illegali ; ma » ripeterà l' esame de' testimoni, e serberà, e farà osservare le regole seguenti (*d. art.* 76).

§. 124. *Prima regola.* Perchè il testimone dia in deporre tutta l' autenticità all' atto cui è chiamato, vengono determinate dalla legge alcune formalità nella *cedola di assegnazione* (1)

---

(1) La cedola di assegnazione indica l' atto legale con cui si chiama l' individuo, a deporre come testimone. Essa corrisponde alla parola *citazione* che dal codice francese si ha per *aggiornamento* ossia *assegnazione ;* imperciocchè le forme della citazione, dice Carrè *nota* 1. *al lib.* 1. *delle leggi di proced. civ.* sono state quelle degli *aggiornamenti*, e Jousse diceva su tale riguardo che aggiornamenti e citazioni sono sinonimi. L' articolo 1. della legge di ottobre 1790 modellandosi su quella de' 24 agosto precedente diede il nome di citazioni agli aggiornamenti che si facevano innanzi ai giudici di pace; e le citazioni fatte innanzi ai tribunali distrettuali furono chiamati *aggiornamenti*. Il codice di procedura civile ha serbata questa distinzione. » Indipendentemente da quanto osserva l' illustre professore di Rennes siamo a soggiungere che la voce *citazione* non aveva nel dritto antico diversa intelligenza. Brissonio lo dimostra chiaramente. *A clamo*

che gli viene spedito. Con questo mezzo egli resta legalmente avvisato di presentarsi innanzi al-

---

sit clamito, *a cio*, *cito*; *quod significat frequenter vocito. Unde dicimus aliquos voce praeconis citatos*, *idest frequenter vocatos. Brissonii de verb significatione. Lib.* 3. *Verbo*, *citare*. Quando infatti il pretore in Roma voleva alla sua presenza l'accusatore, e 'l reo li faceva citare per mezzo del banditore: *Veniente die in quem accusatorem, et reum adesse jusserat practor utrumque citari oportuit per praeconem. Heinecii Ant. Rom. lib.* 4: *tit.* 18. §. 22. Quindi questo mezzo di chiamare alcuno in giudizio venne ritenuto nella collezione delle leggi del dritto romano, come lo dimostra il Digesto nell' intero titolo *de in jus vocando*. Nè nel Foro attico la citazione cambiava di oggetto pel suo mezzo. Abbiamo da Demostene nella sua Aringa per la corona: » Vi basti pensare, Ateniesi, egli diceva, che i Locresi non potevano darci querela innanzi agli Anfizioni, senza averne prima citati. Or chi ne citò? quando? sotto quale Arconte? Ci è chi lo sappia? » Da ciò si comprende, ripiglia Cesarotti, che nelle cause pubbliche non meno che nelle private, la citazione doveva sempre precedere qualunque altro atto di giudicatura o di autorità, e ch' ella doveva farsi solennemente, e registrarsi negli atti pubblici. Ciò era secondo le regole della giustizia e dell' ordine. La citazione era un avviso che intimava le difese alla città accusata, ed ella in conseguenza poteva dare istruzioni ai suoi commissarj per sostenere le sue ragioni, o far conoscere la sua innocenza. *Nota* 137. *all' aringa per la corona.*

In riguardo poi all' autorità che spiega la citazione nella sua formola di rito vediamo essere ancora la emanazione del medesimo impero che aveva il magistrato in Roma, come si raccoglie dalle seguenti parole di Einnecio. *Ad imperium quod attinet illud jus* edicendi, vocandi, prehendendique *complectebatur*. Edictis *vel jurisdictionis suae formulam initio magistratus proponebant*, *vel ea*, *qua pollebant*, *auctoritate*, *quod visum erat*, *imperabant*, *id quod saepius factum esse a consulibus*; *praetoribus*,

l'autorità da cui dev'essere inteso. Tale cedola (1) conterrà dunque

---

dictatoribus, *censoribus*, *reliquisque magistratibus novimus*. Vocatio *jus vocandi*, *prehendique absentes*; prehensio *denique jus abducendi praesentes complectebatur. Unde qui vocatione gaudebant*, *lictoribus*, *viatoribus*, *servisque publicis; qui prehensione duntaxat*; *ut tribuni plebis*, *viatoribus tantum cum servis publicis utebantur. Heineccii Ant. Rom. lib.* 4. *tit.* 6. §. 5.

(1) Con circolare de' 5 febbrajo 1823 diretta ai procuratori generali del Re presso le gran corti criminali fu disposto di doversi portare le seguenti modificazioni sul modello stabilito in gennaro 1821 per la formazione delle cedole di assegnazione, di cui fa parola l'articolo 77 delle leggi di procedura ne giudizj penali.

» 1. In testa delle suddette cedole di assegnazione debb'essere iscritto il titolo di S. M., ai termini della legge del dì 8 dicembre 1816.

» 2. La indicazione de' nomi delle parti, de' testimonj, e de' periti, deve farsi in piedi delle cedole, e non nel corpo delle medesime:

» 3. Deve togliersi dal modello la espressione *indicato dal pub. minist.* la quale sussiegue le parole *testimonio o perito;* ed in vece di detta espressione *indicato dal pub. minist.* lasciarsi uno spazio in bianco, in cui possa scriversi congruamente la indicazione che corrisponde al testimone, o al perito, a seconda de' casi.

» 4. Non riportarsi nelle cedole di assegnazione le note dilucidative scritte al margine del modello.

» 5. Alle indicazioni che contiene il modello del certificato dell'usciere sulle citazioni eseguite, debbono aggiungersene altre due; cioè.

» 1. L'epoca precisa della citazione in modo, che si rilevi essere tal epoca la stessa o diversa da quella del certificato.

» 2. La indicazione precisa, che la citazione siasi eseguita alla persona o nel domicilio, conformemente all'articolo 80 delle leggi di procedura ne giudizj penali.

» 1.° La indicazione dell' uffiziale di polizia giudiziaria, innanzi a cui il testimone deve presentarsi :

» 2.° Il nome, il cognome, il domicilio e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare il testimone :

» 3.° Il nome, il cognome, il domicilio o le dimore de' testimoni :

» 4.° Il luogo, il giorno, l' ora in cui debbono i testimoni presentarsi.

» 5.° La pena de' testimoni renitenti : (*art.* 77. *p. p.*).

§. 125. Le particolarità intrinseche contenute in questa *Cedola* hanno adunque per oggetto 1.° di far conoscere l' uffiziale di polizia giudiziaria cui la persona citata deve comparire per rispondere alle interrogazioni, che le potranno esser fatte : 2.° di manifestare l' autenticità dell' atto nella persona dell' usciere che lo esegue; mentre il ministero di questo pubblico uffiziale obbliga la persona citata di prestar fede alla cedola che le viene presentata : 3.° d' indicare che non vi è alcun dubbio su la persona citata, venendo essa determinatamente espressa nel nome, cognome, domicilio, e dimora : 4.° di additare alla persona citata il luogo ove l' uffiziale della polizia giudiziaria ha la sua ordinaria residenza, ed il giorno e l' ora in cui ella si deve a costui presentare : 5.° finalmente di prevenire, che ogni volontaria renitenza vien punita. Emerge da tutto ciò 1.° che la non indicazione dell' uffiziale di polizia giudiziaria, 2.° che l' usciere

non debitamente autorizzato dal Governo, 3.° che ogni equivoco su la indicazione della persona citata, 4.° che non espresso il luogo della residenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria, 5.° che la renitezza avvenuta per legittimi motivi, sono tante giuste ragioni, perchè se la persona citata manca di presentarsi, non si consideri in contravvenzione all'ordine della comparsa.

§. 126. Sul modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a far testimonianza nei giudizj penali, il Reale rescritto del 1 marzo 1823 ne indica la seguente norma.

» Con reale rescritto de' 16 marzo 1818 si stabilì, che nel chiamare a far testimonianza innanzi ai funzionarj giudiziarj gli ecclesiastici costituiti in dignità, come Vicarj, Abati, Parochi, Curati, Canonici di Cattedrali, si dovesse far uso di una decente lettera di uffizio, in vece della citazione. È nato il dubbio se dopo la pubblicazione delle leggi di procedura penale debbano essere tuttavia in osservanza le disposizioni di questo rescritto. S. M. udito il parere del consiglio di stato nel dì 7 del corrente febbrajo in Vienna ha ordinato, che si continui ad osservare il disposto nel cennato rescritto, e che se ne inculchi la esatta, e generale osservanza. »

§. 127. *Seconda regola* La cedola di assegnazione sarà consegnata pel suo adempimento all'usciere che vi è indicato, e costui si rende garante in averla eseguita. (1) Se poi le per-

(1) In Roma il testimone era chiamato dal banditore, come ce lo insegna Brissonio. Egli veniva interrogato dal-

sone da sentirsi per testimoni sono in altra provincia, o valle o perchè quivi hanno il loro domicilio, o perchè vi dimorino per una circostanza qualunque, la loro citazione sarà eseguita in altro modo. La cedola sarà diretta al procuratore generale presso la gran corte criminale, perchè la rimetta al procurator generale della provincia o valle ove dimorano le persone indicate. Quest' ultimo le darà quel corso che le corrisponde, rimettendola o al giudice istruttore, o al giudice del circondario da cui sarà poi per mezzo di uscire eseguita nei termini del rito. Il nome dell'usciere che procederà alla citazione, nel modo enunciato nella regola precedente, numero 2.°, verrà indicato dal funzionario cui è rimessa la cedola per la esecuzione. (*art.* 78.*p.p.*).

---

l' oratore incaricato della difesa di colui nella di cui causa doveva deporre.

Testes porro voce praeconis citatos fuisse non est ignotum, *idque ex Ciceronis lib.* 4. *in Verrem*, *et Svetonio in Claud. cap.* 15. *patet. Et quidem si praesentes testes essent*, *cum iis olim ingens Cratoribus dimicatio erat. Ideoque velut duplici contra eos*, *quoque his*, *acie confligebatur*, *actionum*, *et interrogationum*, *quemadmodum Quintilianus lib.* 5. *cap.* 7. *tradit. In eaque re oratorum industria elucebat: Cic. pro Flacco:* ubi est igitur illa laus Oratoris, quae, vel in accusante antea, vel in patrono spectari solebat? Bene testem interrogavit, callide accessit, reprehendit, quo noluit adduxit, convicit, et elinguem reddidit. *Plinius Epist.* 9. *lib.* 3. Concipere animo potes quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi. *Loqui certe testi nisi interrogato non licebat ut Asconius in* 3. *Verrin. notat. Barn. Brissonii. De formulis lib.* 5.

§. 128. Se la cedola di assegnazione, quantunque sottoscritta dall'usciere viene eseguita da altri non rivestito della stessa qualità, non rende nulla la intimazione. Ne porge argomento la decisione della suprema corte di giustizia profferita a' 29 luglio 1823 nella causa seguente.

Nel giudizio tra di Majo, ed altri col capitolo, e collegiata di Deliceto in Capitanata il ricorso per annullamento fu intimato in Deliceto dall' usciere di quel circondario.

Gl' intimati nello stesso giorno si protestarono a quel regio giudice per far costare che il detto usciere era da qualche tempo assente dalla residenza, con essersi la intimazione, tuttocchè portante la sottoscrizione dell' usciere, eseguita dal suo genero.

» La suprema corte ha considerato... Che non si può imputare a colui che per un atto giudiziario si avvale dell' uffiziale dalla legge destinato ad eseguirlo, e lo riscuota legalmente formato nel modo con cui l' uffiziale medesimo, indipendentemente dalla parte l' abbia eseguito; nè la legge lo mette a carico della parte; dacchè per l'articolo 163 delle leggi di procedura civile la sola omessione della menzione nell'originale di essersi lasciata all' intimato la copia collazionata e firmata dall' usciere, produce la nullità dell'atto, il che non si verifica nella intimazione del ricorso in esame. A di più per l'articolo 12 del real decreto de' 17 agosto 1819 gli uscieri che non consegnano essi stessi a persona, o a domicilio le intimazioni, ed i docu-

menti della cui significazione sono incaricati, sono condannati correzionalmente alla sospensione di tre mesi, ed alla multa, e possono essere puniti anche come falsarj se hanno agito con dolo; ma l'atto non è dichiarato nullo. »

§. 129. *Terza regola.* Qualunque sia l'usciere incaricato della citazione, egli della cedola di assegnazione ne farà tante copie separate quanti sono i testimoni da citarsi. In ciascuna copia designerà il nome del testimone nel modo come si è indicato nella circolare de' 5 febbrajo 1823. (*Vedi la nota nel* §. 124. *prima regola*); senzacchè resti omessa circostanza alcuna, che forma la legalità dell'atto.

§. 130. Non può mai designarsi il giorno stesso della citazione pel giorno a comparire. Sono chiare le disposizioni contenute nell'articolo 707 della procedura ne' giudizj civili. Ivi è detto. » L'intervallo fra 'l giorno della citazione e quello della comparsa dovrà essere almeno di un giorno ogni volta che la parte citata avrà il suo domicilio nella distanza di quindici miglia. Qualora poi sia domiciliata a distanza maggiore, sarà aggiunto un giorno per ogni spazio di quindici miglia.

» Ove non siano stati osservati i termini stabiliti, e il reo non comparisca, il giudice ordinerà ch' egli sia di nuovo citato, e le spese della prima citazione saranno a carico dell'attore. »

Soggiunge poi l'articolo 108 delle stesse leggi che » ne' casi urgenti il giudice rilascerà un ordine in piè dell' atto di citazione, per abbre-

viare i termini ; e potrà permettere di citare anche per lo giorno e per l'ora che sarà da esso indicata. »

Rilascerà poi questa copia nelle mani o al domicilio del testimone ivi scritto colla designazione del giorno e dell'ora in cui dovrà comparire. Finalmente vi apporrà la sua soscrizione (*art.* 79. *p. p.*)

§. 131. Allorchè l'usciere non rinviene il testimone di persona, nè rinviene alcuno nel di lui domicilio, può rilasciare la cedola al vicino, uniformemente all'articolo 162 delle leggi di procedura ne' giudizj civili. Siamo anzi di avviso che l'usciere prenda notizia dai vicini su l'assenza del testimone, e su la di costui effettiva dimora. Quando egli possa rinvenirlo altrove nel medesimo comune, vi si condurrà per citrarlo ; altrimenti conoscendo che dimora in altro comune, o in altra provincia si premunirà di un corrispondente certificato del Sindaco, che passerà all' uffiziale di polizia giudiziaria per le disposizioni convenevoli indicate nell' articolo 100 (*p. p.*). Ciò importa che la citazione alla persona, o al domicilio del testimone obbliga costui di presentarsi all' autorità da cui è stato chiamato. Quindi la sua dissubidienza rende di quell' atto un titolo rufficiente per farlo punire.

§. 132. *Quarta regola.* La esecuzione già data a queste citazioni è una formalità estrinseca dell' atto. Dall' usciere legalmente autorizzato per l'adempimento dev' esser quindi contestata ; a quale oggetto egli in piè della ce-

dola di assegnazione certificherà l'adempimento nei termini seguenti:

» 1.° Designerà ad uno ad uno tutti i nomi de' testimoni, con ispiegare per esteso se li abbia citati personalmente, o al domicilio:

» 2.° Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno apporrà una sola data alla sua citazione; altrimenti la distinguerà sotto tante date, quanti sono stati i giorni ne' quali ha citato i testimoni.

» 3.° Per coloro che sono stati citati a domicilio, spiegherà se sieno nel comune, o se si trovino altrove: e per coloro che sono fuori del comune esigerà un certificato del Sindaco o di uno degli Eletti, che attesti il luogo della dimora attuale del testimone, o dica che questa è ignota.

» 4.° Se alcuno de' testimonj sia morto, l'uffiziale dello stato civile a richiesta dell' usciere ne rilascerà l' attestazione.

» 5.° L' usciere soscriverà l' atto, e segnerà col suo nome i certificati e le carte anzidette, e le unirà al suo verbale. (*art.* 80. *p. p.*)

§. 133. La mancanza di alcuna di queste formole sarà a produrre li medesimi effetti che l'articolo 154 della procedura ne' giudizj civili viene ad indicare; vale a dire.

» 1.° La omessione di qualunque delle formalità indicate opererà che l'atto di citazione non venga giammai calcolato nella tassa delle spese.

» 2.° La mancanza della data non interrompe la prescrizione de' fatali, nè farà decorrere gl' interessi.

» 3.° La mancanza del nome e cognome dell' attore produrrà nullità.

» 4.° Se manca l' oggetto della domanda la citazione sarà pure nulla.

» 5.° La mancanza della menzione del nome, cognome, e domicilio dell' usciere produrrà la nullità dell' atto, quante volte il citato abbia sofferto per tale ignoranza un pregiudizio effettivo.... »

§. 134. Per l' applicazione di questo articolo 154 potremmo incontrare la seguente objezione. L' usciere destinato per le citazioni ai testimoni in procedimento penale differisce moltissimo dall' usciere incaricato per le citazioni in giudizio civile. La facoltà concessa al primo è di solo citare il testimone a comparire innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria; senza esprimere l' oggetto delle interrogazioni alle quali deve rispondere; laddove la facoltà concessa al secondo, in virtù dell' articolo 101 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, si estende ad enunciare in compendio *l' oggetto ed i fondamenti della domanda*. Dunque potrebbe dirsi evidentemente ozioso il rapporto in cui abbiam messo l' articolo 80 (*p. p.*) cogli articoli 154 e 160 delle dette leggi di procedura ne' giudizj civili. Ma se piaccia ad alcuno di estendere l' analisi al ministero dell' usciere negli atti della procedura penale, questi ultimi articoli sembreranno opportunamente invocati. Fermiamoci da prima agli effetti che derivano dalle mancanze considerate nel detto articolo 154.

Allorchè l' usciere non si uniforma precisa-

mente alla formola della citazione disposta coll'articolo 153 delle dette leggi di procedura ne'giudizj civili, il sno atto non è calcolato nella tassa delle spese, e si rende nullo di dritto. Del pari in qualunque mancanza incorre l'usciere formando la sua cedola di assegnazione, pel testimone chiamato a deporre in giudizio penale, il suo atto rendendosi difettoso non può essere ancora calcolato nella tassa della spese. Gli altri motivi di mancanza enunciati nel riferito articolo 154 (*p. civ.*) portano a nullità, come l'atto può esser nullo per la mancanza delle formole contenute nell'articolo 80 (*p. p.*) Ma potrà osservarsi, che avendo il Legislatore regolate le disposizioni di procedura civile, e penale secondo le materie rispettive che hanno in oggetto, così l'applicazione di un articolo appartenente ad una materia è male adatta ad un caso appartenente ad un'altra. Ci si permetta però di rispondere con Ulpiano: *Quoties lege aliquid unum vel alterum introduotum est, bona occasio est caetera quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certa jurisdictione suppleri. L.* 13. *D. de Legibus.* Ed oltreacciò la non osservanza delle formole essenziali contenute in un atto, cui è attribuita tutta la validità legale, non è mai considerata senza effetto; mentre è il medesimo difetto dell'atto quello che rende l'atto nullo. Nè poi è a dedursi, che qualunque siano tali mancanze non potranno essere espressamente rilevate nè dalla parte pubblica, nè dalla parte privata, nè dall'imputato. Desse sono

di tal natura che possono marcarsi dallo stesso testimone; imperciocchè siccome costui per l'articolo 82 (*p. p.*) può colla sua renitenza essere soggetto al mandato di accompagnamento o essere punito (§.119. 10.*Quest.*) così sarà egli a giustificarsi che la sua renitenza è derivata dalla mancanza che contiene la cedola a lui rilasciata. Vi è adunque un chiaro rapporto tra l'articolo 80 (*p. p.*) e l'articolo 154 (*p. c.*).

§. 135. Crediamo di più, che su la specie possono applicarsi benanche le disposizioni dell'articolo 160 della stessa procedura ne' giudizj civili, cioè che » l'usciere non può far atti di uffizio pe' suoi parenti, ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta in infinito; nè pe' suoi parenti, ed affini collaterali sino ai cugini di quarto grado inclusivamente: il tutto sotto pena di nullità. » Difatti osserva Carrè (1) su queste disposizioni » esser contrario ai buoni costumi ed all'onestà pubblica che un usciere faccia contro i suoi parenti atti del suo ministero. Sotto questo rapporto sarebbe senza dubbio riprensibile, ed il tribunale potrebbe censurarlo. Le antiche raccolte di giurisprudenza somministravano anche degli esempj di condanna all'ammenda, ed alla interdizione per gli uscieri che avevano dimenticato i loro doveri sino a questo punto, ma l'articolo 66 (160) di procedura civile il quale non ha avuto altro oggetto se non

(1) *Carrè. Leggi di procedura civile. Tomo II. osservaz. su l'art.* 66.

d'impedire che un usciere possa esser tentato di servire una parte in pregiudizio dell'altra, si è limitato a vietargli di far atti di officio pei suoi parenti ed affini; e da quì dee conchiudersi, che la notificazione ch'ei facesse contro de' suoi parenti sarebbe valida; altrimenti si violerebbe la disposizione dell'articolo 1030 (1106) che proibisce di pronunziare una nullità che dalla legge non si pronunzia. »

Questa osservazione dell'illustre professore di Rennes, insieme cogli articoli cui si riferisce, potrebbe anche considerarsi inopportuna al nostro caso; quantunque per regola generale dettata dall'articolo 11 del real decreto de' 17 agosto 1819 vien disposto che » gli uscieri sono obbligati di esercitare il loro ministero sempre che ne sieno richiesti, e senza predilezione di persone; salve le disposizioni per parentela o di affinità nel modo ch'è determinato dalle leggi di procedura »

Ma noi vi attingiamo giusti motivi di eccezione per l'usciere, che agisce negli atti di procedura penale; e senz'attenerci all'articolo 11 del riportato decreto, brevemente diam luogo fra le altre ad una ipotesi. Ammettiamo che l'imputato sia parente, o affine dell'usciere: quando voglia superarsi ogni riguardo dovuto al buon costume, ed all'onestà pubblica, costui adempirà al suo ministero citando i testimoni da esaminarsi a carico di questo imputato: ma l'uffiziale di polizia giudiziaria potrà rimaner tranquillo, che quei testimoni si presentino a lui speditamente, e senza veruna prevenzione? e

nel caso che l'usciere riferisca di non essersi questi testimoni rinvenuti, meriterà fede la di lui relazione? La eccezione della parentela dell'usciere considerata nel procedimento de' giudizj civili, e nei termini del riferito articolo 160, pare che benanche debba estendersi al procedimento de' giudizj penali. (1).

(1) Nell'analisi dell'articolo 66 del codice francese Carrè propone le seguenti questioni.

1. L'affinità cessa per la morte di uno de' conjugi senza figli?

» Molti tra i nostri autori stabilivano l'affermativa come un principio generale. » L'affinità cessa, dice il redattore dell'articolo *affinità* nel *Dizionario di giurisprudenza* dell' *Enciclopedia metodica* colla morte di uno dei conjugi, allorchè egli non lascia alcun figlio vivente: » Per conseguenza una parte non potrebbe ricusare un giudice la cui moglie fosse morta senza figli, sotto il pretesto di affinità esistita tra questo giudice, e la sua parte avversa.

» Ma questo principio non sembra certo, poichè nel caso stesso in cui uno dei conjugi morisse senza figli, il matrimonio non potrebb' essere contratto senza dispensa con una delle persone che il primo matrimonio aveva rese affini al superstite.

» Nondimeno con decisione de' 27 vendemmiale anno 10 la corte di cassazione ha giudicato sull' articolo 358 del codice penale del 1791 che un testimone affine vedovo, ma con figli, non poteva essere ammesso a far testimonianza, quando anche fosse passato a seconde nozze, attesocchè leggesi nelle considerazioni di detta decisione, *i figli perpetuano l' affinità*.

» Indi la conseguenza necessaria che la morte senza figli fa cessare l'affinità, la quale per così dire è un ombra di parentela che svanisce coll' oggetto che l' ha prodotta.

» Ecco senza dubbio delle ragioni almeno speciosissime in favore della opinione di quelli i quali pensano che l'af-

§. 136. *Quinta regola*. Per dimostrare che un testimone viene legalmente inteso, e che siasi proceduto secondo le regole relative all'oggetto » verrà legata in processo la cedola di assegnazione col processo verbale di notificazione. (*art.* 81. *p. p.*). Questo documento precederà la di lui deposizione, ancorchè fosse stato reiterato. Ma non alligato in alcun modo negli atti, rende nulla la citazione? Il riferito articolo 81 non

---

finità cessa, sia per la non esistenza de' figli, sia per la di loro morte. In conseguenza per non uscire dall'oggetto della precedente questione, l'usciere vedovo senza figli potrà fare atti di officio pei parenti di sua moglie, perchè eglino non sarebbero più suoi affini.

» Nel massimo rigore, e ragionando per analogia, non si può se non applicare all'usciere nel caso dell'articolo 66 (160) ciò che gli articoli 283 (378) 310 (404) e 378 (470) del codice di procedura dicono de' testimoni, de' periti, e de' giudici; e se ne conchiuderà 1. che nel caso dell'articolo 66 (160) l'affinità ed i suoi effetti cessano per l'usciere a cagione della morte di sua moglie senza figli del pari che pei testimoni, periti, e giudici nel caso degli articoli 283 (378) 309 (403) e 378 (470): 2. che l'usciere la di cui moglie è morta senza figli non può far atti di officio pei parenti ed affini di sua moglie in linea retta, pei suoi fratelli, cognati, sorelle e cognate.

2. Il divieto fatto all'usciere di far atti di officio pei parenti, e per gli affini collaterali ec. deve forse intendersi de' parenti e degli affini della moglie del pari che de' parenti e degli affini dell'usciere stesso?

» Gli autori degli *Annali del notariato* decidono affermativamente tale questione, traendone argomento dagli articoli 283 (378) e 398 (491) i quali estendono i divieti ch'essi pronunziano ai parenti o affini della moglie in linea collaterale. Noi pensiamo che i principj della legislazione in materia di parentela autorizzano d'interpe-

ammette questa nullità, come niun altro articolo delle leggi di procedura civile l'ammette in un caso uniforme. D'altronde non risultandone alcun pregiudizio al testimone citato, ed agl' interessi delle parti, non può dedursi alcun contrario effetto legale; conseguentemente una tale mancanza sembra inoperosa perchè non lede alcuno; nè può elevarsi a nullità, perchè non elevata dalla legge. È utile consiglio però, che le violazioni delle forme qualunque sieno, vengano diligentemente evitate nei giudizj penali, onde allontanare ogn' idea di arbitrio nel procedimento.

---

trare l'articolo 66 (160) nel senso adottato da questi autori, sebbene la costruzione grammaticale di questo articolo sembri esprimere il contrario.

3. L'articolo 66 (160) riguarda forse unicamente la parentela o l'affinità legittima?

» I figli naturali non hanno agli occhi della legge civile altri parenti fuorchè i loro genitori, eglino non hanno affini. Nondimeno esiste una specie di parentela o di affinità naturale tra essi ed i parenti o affini degli autori de' loro giorni. Allorchè questi legami naturali sussistono noi crederemmo che il divieto dell'articolo 66 sia applicabile, perchè vi sarebbe egual ragione di sospettare della fede dell'usciere, e perchè ricorrendo all'analogia in materia di testimonianza nelle cause criminali, la corte di cassazione ha deciso a' 6 aprile 1809 che il divieto contro ai testimoni parenti o affini s'intende della linea naturale del pari che della linea legittima. (Questa decisione si applica a maggior ragione al figlio adottivo, la cui parentela è legittima. Ma siccome l'adozione non stabilisce alcuna affinità tra i parenti del padre e quelli del figlio adottivo, il divieto non si applica se non dall'uno all'altro). *Carrè. Leggi di Procedura civile. Tomo 2. Osservaz. all'art.* 66.

§. 137. Non vi è poi grado o dignità che sia ad opporsi per non comparire in giudizio. Solo gli Ambasciatori, i Ministri, e gl' Inviati straordinarj residenti presso i Governi stranieri, i Consiglieri di Stato, i Segretarj di Stato Ministri, i Cardinali, gli Arcivescovi, e Vescovi, i quattro capi di corte della casa del Re, ed i capitani generali non possono essere astretti a comparire per deporre. Si è preso argomento dal responso di Paolo: *ad personas egregias, domum mitti oportet jusjurandum L. 15. D. de jurejurando*. Costoro per gli articoli 553 a 554 (*p. p.*) hanno un modo tutto particolare per essere intesi come testimoni; cioè » saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran corte criminale della provincia, o valle ove riseggono. Il giudice istruttore o il giudice commessario dovrà trafferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni. Questa dichiazione verrà letta, ed esaminata in pubblica discussione a' termini dell' articolo 551. » Chiunque altro chiamato innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria è nell' obbligo di corrispondere all' invito. Egli comparirà nel giorno che gli viene indicato colla citazione; » altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento. (*art.* 82. *p. p.*).

§. 138. Le altre autorità costituite in virtù del decreto de' 22 agosto 1827 prestano ancora testimonianza ne' giudizj penali, a seconda delle norme stabilite nei citati articoli 553. e 554. (*p. p.*) Tali sono

» I Consiglieri Ministri di Stato, ed i Consiglieri di Stato; »

» I Ministri Segretarj di Stato, il nostro Luogotenente generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse Ministro Segretario di Stato, ed i Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato »

» I Capi di Corte della nostra real casa, ed i Capi di Corte delle reali case della Regina nostra augusta consorte, del Duca e della Duchessa di Calabria. »

» I Cavalieri gran croce del nostro real ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro. »

» I Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi. »

» I Tenenti-generali, i Marescialli di campo, ed i Brigadieri del nostro real esercito. »

» I Vicepresidenti ed i Consultori della Consulta generale del regno, i Presidenti ed i Procuratori generali delle corti supreme di giustizia e delle gran corti de' conti nei nostri reali dominii di qua e di là del faro, il prefetto di polizia in Napoli, il Direttore di polizia in Sicilia, ed i direttori generali. »

» I Presidenti ed i Procuratori generali delle gran Corti civili delle provincie o valli, e gl' Intendenti ed i Comandanti delle provincie o valli nell' ambito delle rispettive loro giurisdizioni. »

§. 139. Fu creduto inoltre, che la renitenza dei Sindaci comunali in presentarsi possa essere giustificata dagl' impegni della loro carica; ma con circolare del ministero di grazia, e giustizia

de' 26 febbrajo 1820 fu disposto che costoro » quando sono chiamati a far testimonianza negli affari penali debbono essere citati come ogni altro testimone, ed in caso di non comparsa avran luogo contro di essi le misure designate negli articoli 82 e seguenti delle leggi di procedura penale. Ad oggetto però, che l'assenza di questi funzionarj dal comune non apporti danno all'amminizione civile, è di bene, che nei casi in cui sono chiamati fuori del distretto, e si può antivedere, che la loro assenza dal comune possa durare per molti giorni, oltre la citazione spedita direttamente ai Sindaci, se ne passi ancora avviso all'Intendente o sotto Intendente del rispettivo distretto per quei provvedimenti che crederanno dare sulla economia comunale. Questo avviso però non sospende gli effetti della citazione. »

§. 140. Oltre a quanto è disposto coll'articolo 74 (*p. p.*) contro colui che semplicemente chiamato a servire da testimone o perito nelle visite domiciliari, nei reperti, e nell'ingenere (§. 114), altre disposizioni sono date contro colui che si nega di comparire in seguito di una citazione formale. In questo caso non si tratta di disubbidienza all'invito di un'autorità, ma di renitenza all'impero della legge. E perciò oltre il mandato di accompagnamento che l'uffiziale di polizia giudiziaria può spedire contro il testimone renitente, se costui non dimostra il suo impedimento per legittimo, o non ginstifica le cagione della sua non comparsa, và

incontro a diverse misure di punizioni. Nelle cause di misfatti egli può essere condannato dal presidente della gran corte criminale, e sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti dal giudice di circondario ad un'ammenda da uno a dieci ducati. (*art.* 83. *p. p.*). Ma se d'altronde sono riconosciute per false le giustificazioni di sua renitenza, egli per l'articolo 243 delle leggi penali sarà punito col primo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal suo rifiuto. (*Vedi il* §. 119. 10 *Questione*).

§. 141. Fra i casi di legittimo impedimento sono compresi ancora quelli, che feriti si trovano negli ospedali in pericolo di vita, le deposizioni di costoro, e le loro dichiarazioni, in virtù del sovrano Rescritto de' 20 agosto 1828, sono ricevuti dagli impiegati degli ospedali stessi.

§. 142. Per le claustrali il decreto de' 27 agosto 1829 determina nel seguente modo l'esame cui sono esse soggette.

» Art. 1. Le disposizioni comprese nelle leggi di procedura civile e penale relativamente alle dichiarazioni degli offesi e de' testimoni nelle materie penali, e civile saranno osservate per le claustrali col seguenti modificazioni. »

» 2. L'autorità giudiziaria competente accederà sopra luogo per ricevere il giuramento o la dichiarazione delle claustrali. »

» 3. Le dichiarazioni delle claustrali, allorchè queste non siano minori di anni 14, saranno

ricevute con giuramento, e saranno lette ed esaminate nella pubblica discussione a norma della legge.

» 4. L'autorità giudiziaria sempre che accederà sopra luogo dovrà anticipatamente avvertirne l'autorità ecclesiastica del luogo ove è la clausura. La notizia sarà data con lettera di uffizio, in cui si esprimerà in generale l'accesso del magistrato per affari di giustizia nel tale giorno ed ora. »

» 5. L'autorità ecclesiastica potrà, se il creda conveniente, accedere anch' essa sopra luogo nel tempo indicatale, o delegare a quest' uopo altro ecclesiastico che la rappresenti. Essa però non potrà in alcun caso prendere ingerenza negli atti giudiziarj, il cui adempimento non sarà nè sospeso, nè ritardato per la di lei assenza o impedimento. »

» Negli affari civili l'autorità ecclesiastica o il suo rappresentante potrà starsi presente alle dichiarazioni delle claustrali.»

§. 143. Solo potrà essere liberato dall'ammenda quel testimone che dimostrerà per legittime le sue scuse, e produrrà valide ragioni in sostegno della mancanza in cui è incorso. Ma queste scuse, e queste ragioni debbono esaminarsi dal medesimo magistrato che ha profferita la condanna, anche in seguito di conclusioni del ministero pubblico. (*art.* 84 *p. p.*). Qualunque siano però tali scuse potrebbe trasparire qualche motivo onde il testimone si vede da altri indotto ad essere mancante; per reprimerne l'abu-

so, e render libera la istruzione nei giudizj penali il sovrano Rescritto de' 14 agosto 1822 dispone le misure corrispondenti. » Volendo S. M. che gli uffiziali incaricati della investigazione de' reati non incontrino impedimento alcuno nella ricerca del vero, ha ordinato nel consiglio ordinario di stato de' 5 andante, che le gran corti criminali potranno decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro, i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità. Vuole però la M. S. che questa misura si usi con prudenza, e quando effettivamente il bisogno lo esiga. »

CAPITOLO II.

Dell' esame de' testimoni.

§. 144. Tutte le parti della procedura penale sono congiunte insieme, e serbano fra loro un armonia tanto concorde, che l' una dipenda dall'altra. Questo metodo è il solo che conferma la regolarità del giudizio; di modo che per esso l'imputato giunge gradatamente dall'accusa, o all' assoluzione, o alla condanna. Però la parte principale di un tale risultamento si ha dal procedersi con norma all' esame de' testimoni: mezzo convenevole a stabilire la validità delle pruove. A tal uopo la legge regola le operazioni di questo esame con un accordo di autorità, e di ordine, sino da far rispettare gli andamenti li più semplici. In prima l' uffiziale di polizia giudi-

ziaria dopo di aver citati quelli che possono deporre sul reato da lui già conosciuto per mezzo del rapporto, della denunzia, o della querela, deve farsi da costoro esibire le rispettive citazioni (*art.* 85. *p. p.*). *In criminalibus testes apud judices repraesentandi sunt. Auth. ad L.* 17. *Cod. de fide instrumentorum*. Ciò importa che malgrado la loro presentazione, si è voluto in cotal guisa legalmente assicurare la loro identità personale.

§. 145. Tra i testimoni citati può esservi alcuno inabilitato a comparire. Il di costui impedimento dimostrato per mezzo di legale certificato, o dell' uffiziale di santità, o del Sindaco comunale, obbliga l'uffiziale di polizia giudiziaria a trasferirsi nella di lui abitazione. Se poi egli dimora nel comune di altra giurisdizione, o pure nel comune di altra provincia o valle, l' uffiziale di polizia giudiziaria rimetterà al corrispondente procurator generale presso la gran corte criminale le note, e le istruzioni su i fatti dei quali deve farsene l' esame (*art.* 100. *p. p.*). (1).

§. 146. Qualunque sia il numero dei testimoni, che si presentano all' uffiziale di polizia giudizia, sono essi intesi l' uno separatamente dall' altro (*art.* 86. *p. p.*). Questo sistema è nella legalità dell' atto. La riserbatezza dell' esame ricercava un ordine che dividesse la materia su cui il testimone dev' essere inteso, così in

---

(1) Pei feriti negli Ospedali. Vedi il §. 141.

riguardo alle indicazioni personali da marcarsi, che in riguardo a ciò che possa deporre; ma sembra più ragionevolmente suggerita dall'interesse di conoscere la verità. Le interrogazioni fatte indistintamente a molti darebbero un opposto risultamento; anzi le risposte si vedrebbero in cotal guisa comunicate da uno all' altro, che il fatto espresso da un solo formerebbe la deposizione di tutti. Sotto questo punto di vista il chiarissimo Voet insegnò: *Producti testes interrogandi singuli seorsim, non plures simul, praesertim in criminalibus. Lib. 22.tit. 5. de testibus. n. 15. ad Pandectas.* Si è poi esclusa la presenza delle parti (*d. art.* 86.) per non ammettere anticipatamente l'accusatore, e l'accusato alla conoscenza di quelle pruove, per le quali l' uno smentito nella sua accusa potrebbe ricorrere ad espedienti dannevoli alla verità, e l' altro potrebbe frapporre ostacoli allo scoprimento del suo reato, sulle tracce prese dal detto dei testimoni. Finalmente si è esclusa ogni altra persona estranea, affine di portare la riservatezza dei fatti che sono deposti sino allo sviluppo di tutte le pruove riunite pel pubblico giudizio.

§. 147. Intorno all'esame testimoniale non vi sono poi precetti che bastino per compierlo religiosamente, ed esattamente. Non essendo una sola la via che conduce allo scoprimento della verità, i mezzi non risultano sempre costanti. D'altronde il diverso modo di esprimersi in colui che depone soventi volte rende dubbio l'og-

getto del suo discorso. Sotto tante considerazioni la sagacità in procerdersi a questo esame deve occupare la prima parte.

§. 148. Nei giudizj criminali, diceva Arcadio, l'uso de' testimoni è necessario, ma esige particolarmente che il loro detto non vacilli: *Testimoniorum usus frequens, ac necessarius est et ab his praecipue exigendus, quorum fides non vacillat. L. 1. in princ. D. de testibus*; imperciocchè, al dir di Giustiniano, la facoltà di provare per mezzo dei testimoni fu introdotta per non tener celata la verità, e per palesare tutto quello ch'è occulto: *Testium, propter probationes, utilitas adinventa quidem dudum est, ne quid lateat facile actorum: et calliditate plurima hominum adinveniente, animas periclitetur migrare in contrarium ordo causae. Non enim ut patefiant quae gesta sunt testantur plurimi, sed quatenus adhuc amplius occultentur. Authenticorum Col. 7. tit. 2. Nov. 90. de Testibus. in princ.*; a quale oggetto nel presentarsi un testimone, e nel incominciarsi il di lui esame, sarà egli avvertito di parlare senza timore, e gli si rammenterà l'obbligo di dire il vero (*art.* 87. *p. p.*). Gli si fa conoscere in questo modo, che i requisiti, su i quali la sua deposizione dev'essere stabilita, sono *fermezza*, e *verità*: l'una esprime l'oggetto di esser libero a deporre, e di allontanare ogni prevenzione così a favore, che contro l'accusato; l'altra contiene il sentimento di non togliere o aggiungere al fatto alcuna circostanza che possa

presentarlo dubbioso al magistrato che deve giudicare secondo i suoi detti: *alia*, prosiegue lo stesso Giustiniano, *quidem scientes vera, alia vero falsa pronuntiantes. Ibidem.* Indi il testimone » verrà domandato del suo nome, del suo cognome, del suo stato, della sua professione, e del suo domicilio, se sia familiare delle parti, se ne sia parente o affine, ed in qual grado (*d. art.* 87.) (1).

§. 149. Tutte queste condizioni dan motivo a dubitare se un testimone dichiarandosi ascendente, discendente, germano o congiunto dell'accusato possa essere interrogato, quantunque dall'articolo 202 (*p. p.*) è interdetto a deporre. Risulta l'affermativa nel solo caso dei reati commessi da' congiunti fra loro, pei quali l'articolo 455 delle leggi penali da' luogo all'azione penale; negli altri casi le indicate condizioni in persona del testimone lo escludono a deporre, mentre il cennato articolo 202 colpisce di nullità le sue deposizioni. Ciò nondimeno se que-

(1) Vi era differenza nel Foro attico tra il testimonio fatto a voce e quello in scritto. Il testimonio nel primo caso era introdotto dinanzi al giudice, attestava il fatto, e non perciò era soggetto a verun pericolo. Nell'altro caso la testimonianza si metteva in iscritto, e così suggellata si registrava negli atti pubblici, ed il reo poteva non solo allora, ma in ogni altro tempo, chiamare in giudizio chi depose contro di lui, ed accusarlo di falso. Questi due modi di attestare una cosa distinguevansi anche coi termini, chiamandosi il primo propriamente *testimonio* il secondo *testimonianza*. *Cesarotti. Nota* 118 *all'aringa di Demostene contro Eschine.*

sto ascendente, discendente, germano, o congiunto viene da altri indicato per contesto su qualche fatto, o su qualche circostanza, che meni allo sviluppo della verità, crediamo allora necessario di riceversi la di lui deposizione, senza omettersi però la di lui qualità personale. In discutersi la nota de' testimoni si vedrà se ha luogo allora la eccezione indicata dalla legge.

§. 150. Contestata la qualità personale del testimone, verrà quindi interrogato sulla causa in forma di dialogo (1) (*d. art.* 87.). *Cosa sapete del misfatto... a danno di...?* Le altre interrogazioni dipenderanno dal discorso, e dalle circostanze, che sono dipendenti dal fatto. Sono particolarmente vietate le domande dirette e suggestive, le quali siano a prevenire il testimone nelle sue risposte, come *se Lucio Tizio abbia commesso l'omicidio*; divieto che presso i Romani era benanche con diligenza osservato, come si rileva da un responso di Ulpiano. *Qui*

---

(1) Presso i romani i testimoni in giudizio erano interrogati dagli accusatori, facoltà che questi ultimi esercitavano con qualche destrezza; come abbiamo da Einnecio, che ci ha trasmessa la formola di questo interrogatorio. *Testes interrogabantur in judicio ab accusatoribus, et in eo quam maxime elucere videbatur eorum prudentia, et dexteritas, quod longius repetita interrogatione verum extorquerent etiam inviti.* Cic. Pro Flacco 10. *Hinc quum Phaedria adolescens apud Terentium obliquius interrogaret eunuchum de turbis in domo meretricis datis. Donatus ad illud locum* Eunuch. 4. 4. v. 33. *notat:* Et hae sunt obliquae interrogationes, quibus uti oratores videmus, quum derivare testimonium nituntur. *Quamvis*

quaestionem habiturus est non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit, sed generaliter quis id fecerit; alterum enim magis suggerentis (quod Lucius fecerit) *quam requirentis videtur. L. 1. §. in causa tributorum. D. de quaestionibus.* » Le obblique domande, e le risposte del testimone, diceva un nostro giureconsulto (1) danno delle certe pruove della verità, o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatenate tra loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev' essere in contraddizione colla serie delle altre idee, che formano l' università delle cognizioni. Gli Aristoteli, ed i Lok potrebbero essere i soli coerenti mensognieri; ma gli Aristoteli, ed i Lok non si riproducano dalla natura che dopo l'intervallo de' secoli. Dal volto adunque, dalle varie risposte, e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. » Da questi principj prendiamo interesse di discendere ad un analisi che agevoli con qualche fondamento il metodo dell' esame testimoniale.

§. 151. In prima nella istruzione pei reati di percosse, di ferite, e di omicidio le interroga-

---

vero testes non nisi jurati dicerent testimonium, et de iis etiam rebus, quas ispi vidissent compertasque haberent. Non tamen formula interrogabantur quam illa: S. TEMPANE, QUAERO EX TE, ARBITRERISNE, C. SEMPROMIUM COS. IN TEMPORE PUGNAM INISSE? *Ad quae testis vel* ARBITROR *vel* NON ABITROR *respondebat. Heineccii Antiquit. rom. Pars. secunda Lib.* 4. *tit.* 18. §. 26.

(1) *Pagani. Sul. Processo criminale. pag.* 166.

zioni si debbono regolare con accortezza. È a conoscersi se l'azione criminosa sia stata eseguita con deliberazione, con rigiro, e per un fine qualunque: mezzi, al dir di Ulpiano, che qualificano il dolo. *Dolum malum Servius quidem ita definit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud agitur, et aliud simulatur. Labeo autem ait posse et sine simulatione id agi ut quis circumveniatur; posse et sine dolo malo aliud agi, et aliud simulari, sicuti faciunt qui per hujusmodi dissimulationem servant et tuentur vel sua vel aliena. Itaque ipse sic definit dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumviendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. L. 1. §. 1. D. de dolo malo.* Questa ricerca, versando su le operazioni del delinquente, prende una parte essenziale nell'esame del testimone. Dai detti suoi dipende la chiara dimostrazione del reato. Egli storico fedele del fatto che ha veduto o inteso sarà obbligato di esporne le circostanze colla medesima naturalezza dell'avvenimento.... Ma penetrare nel pensiere del delinquente!..... leggergli nel cuore!..... È vero: qualunque sia stato il disegno concepito dall'agente in delinquere non può conoscersi se non da colui cui venne manifestato espressamente, o da colui che prese parte nel medesimo disegno; altrimenti ogni altro mezzo condurrebbe all'errore. D'altronde l'analisi delle idee relative giunge non sempre facilmente alla chiara dimostrazione di ciò che

si ricerca; di modo che la difficoltà di definire per argomenti se l'azione sia involontaria, o volontaria, premeditata o scusabile, è pel testimone un obbjetto sul quale non può dare alcun sentimento, e dilucidazione alcuna. Colui che ignaro di altro fatto anteriore si trova presente al colpo che vibra l'omicida, come potrà deporre del di costui progetto di uccidere? e colui che semplicemente vede la preparazione delle armi prima dell' omicidio, o vede dopo l'omicidio l'accusato intriso di sangue, quali elementi di pruova potrà somministrare sul modo dell' omicidio avvenuto?....

Queste osservazioni sul momento potrebbero sembrare all'uffiziale di polizia giudiziaria tanto inopportune per fargli concretare la idea di un animo deliberato, ch'egli si vedrebbe quasi indotto a desistere dal procedimento, se altri argomenti non avesse raccolti per la pruova dell'omicidio. Ma egli non si arresti nell' impegno di avveduto indagatore. Abbia l'accortezza di mettere a calcolo la qualità dell'azione su cui versa; e destro procuri di valutare la convenienza dei mezzi che l' accompagnano: il risultamento allora sarà quello della verità, e della giustizia. Imperciocchè quando egli giunge a conoscere dai diversi detti dei testimoni l'ordine delle circostanze che hanno rapporto, o che dipendono dal fatto criminoso, le conseguenze discendono facilmente a dimostrare l' indole del fatto stesso.

§. 152. La dimostrazione del reato, secondo l'andamento delle operazioni che lo riguardano,

è ben semplice nella nostra ipotesi. Esaminato il grado del dolo nell' azione dell'imputato, il mezzo a dichiararlo innocente, o colpevole non incontra verun dubbio. Gli esempj attinti dal dritto romano ammaestrano più di qualunque altro esempio esposto colla chiarezza della espressione.

Marziano dalla qualità dell'arma trae il giudizio su l'animo di uccidere: *si gladium strinxerit, et eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse. Sed si clavi percussit, aut cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, quia in rixa casu magis, quam voluntate homicidium admiserit L. 1. §. 1. D. ad Leg. corn. de sicar.* Difatti i mezzi che si manifestano nel operare bastano a definire non solo l' opera quale sia in se stessa, ma anche l' obbjetto cui si riferisce. Quell'analisi di cui naturalmente facciam uso nell' esame di tutto ciò che cade sotto i nostri sensi è nella specie. Così dal vedere un pugnale intriso di sangue nel momento di altercazione fra molti, argomentiamo che sia stato adoperato per ferire, ed abbia in realtà ferito alcuno; dal vedere un uomo sdegnato verso di un altro, argomentiamo, che vi abbia avuto briga; dal vedere una rissa, argomentiamo un oggetto di sdegno tra i rissanti.

§. 153. Ma più precisamente il medesimo giureconsulto addita al magistrato inquisitore il modo di conoscere per mezzo dell' esame testimoniale la qualità del reato. Colla indicazione di taluni fatti da lui espressi ha voluto qualifi-

care l'azione di chi delinque in rapporto alla sua cagione, dipendente o non dipendente dalla volontà. Ha distinto l'animo deliberato dal volontario, e dall' involontario. *Delinquunt homines aut proposito, aut impetu, aut casu. Proposito delinquunt latrones qui factionem habent. Impetu autem cum per ebrietatem ad manus, vel ad ferrum venitur. Casu vero cum venando telum in feram missum hominem interficit L. 11. §. 2. D. de poenis.*

Secondo il vero concetto della giurisprudenza romana, che per altro è quello della ragione, si sono in questa legge riuniti tutti gli estremi dell'azione criminosa considerata nel suo sviluppo; vale a dire 1.° disegno di operare, 2.° opera del momento, 3.° effetto non preveduto. Quindi si desume, che ogni azione di percossa, di ferita, e di omicidio dichiarata colpevole dalla legge non sempre dipende dal disegno, e dal proponimento di commetterla, ma varia in ragione de' mezzi, e degli accidenti morali cui ha rapporto. Imperciocchè manifestandosi l'animo deliberato dalla criminosa riunione dei facinorosi, l'azione volontaria dall'impeto del momento, e l'azione involontaria da un avvenimento inaspettato, tante diverse parti sembrano per se stesse valevoli a definire la qualità del reato. Or queste teorie applicate all' esame dei testimoni si confermano colle seguenti osservazioni.

Animo deliberato. Ammesso per principio del dritto romano, che la riunione dei facinorosi costituisce la deliberazione di delinquere, basterà

che il testimone, interrogato su l'omicidio da costoro commesso, deponga che questi riuniti vibrarono dei colpi, per definire l'omicidio premeditato? La soluzione ha bisogno di qualche sviluppo. La espressione di *factionem habent* di cui fa uso Marziano per dichiarare l'animo deliberato non coincide isolatamente al suo oggetto. Ricerca la convenienza di altri fatti relativi alla deliberazione *pel reato* che si commette. I facinorosi possono trovarsi uniti per un'azione non colpevole, ed intanto il caso li spinge a commettere un reato; oppure uno di essi provocato può uccidere alcuno senza il concorso della volontà degli altri; dalla prima ipotesi risulta un' azione non premeditata, perchè avvenuta in un momento; dalla seconda ipotesi risulta un'omicidio scusabile, perchè commesso senza il requisito della riunione. Se poi a quel *factionem habent* dei facinorosi si riunisce il suo fine, cioè quello della strage, del saccheggio, dell'incendio, dell'omicidio, l'avvenimento criminoso sarà considerato in allora come l'effetto del progetto precedente. Quest'analisi conduce a schiarire ogni altro dubbio che possa incontrarsi su la specie.

Ma un tal modo di conoscere l'animo deliberato parte da altri più chiari, e più solidi principj. Ha cessato di aver più luogo nel nostro foro, dopo che il Legislatore coll'articolo 351 delle leggi penali lo ha chiaramente definito. Ivi è detto: » La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato che sarà trovato o in-

contrato, quando anche se ne faccia dipendere la esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione. » L'azione adunque, secondo la giurisprudenza che ci regola, non può dirsi premeditata se non abbia un requisito che esclusivamente la esprima; in altri termini se non sia preceduta dal disegno di commetterla; disegno però non concepito sul momento, ma dopo un intervallo di calma che comprenda una matura riflessione, ed un consiglio di ragione su di ciò che si vuol fare, ed eseguire. Questi estremi espressi dal modo di operare formano il carattere ben chiaro di una volontà determinata. Quindi la interrogazione del testimone verserà in generale sul tale reato, sia di percossa, sia di ferita, sia di omicidio; ma nell'atto stesso tenderà a conoscere i fatti donde la deliberazione si desuma; cioè quelli del disegno, quelli del tempo che lo divide dal suo effetto, e quelli della esecuzione.

Colla dilucidazione di tutto ciò non resteranno inoltre omesse le altre particolarità, per le quali il reato acquista più vigore dalla cooperazione altrui. All'uopo saran prese anche in conoscenza le parti assunte da un complice, secondo le circostanze che possono avere rapporto con quel disegno, e con quella esecuzione, che ne vien data.

Azione volontaria. L'impeto del momento, che arma la mano del feritore, e dell'omicida si fa da Marziano dipendere dal requisito della ebrietà *per ebrietatem:* requisito per altro da

non riferirsi strettamente alla qualità di vinolento in colui che delinque; mentre sotto il nome di *ebrietà* si considera qualunque eccitamento di sdegno, o di passione in cui il delinquente possa rinvenirsi commettendo il reato. Quel impugnare un arma nel momento, ed assalire alcuno; quel rivolgersi immantinente verso il proprio nemico, ferirlo, o ucciderlo, sono i caratteri dell'azione volontaria. Ora il testimone presente ad una briga dal veder sdegnoso, e furibondo l'omicida, o il feritore; dal vedere i mezzi che questi adopera per ferire, o uccidere; dal vedere la qualità delle armi, e la maniera di usarle, conoscerà tutti gli estremi di un tale avvenimento; quindi egli corrisponderà perfettamente a stabilire colla sua deposizione l'indole del reato volontario. Nè d'altronde può attendersi da lui la indicazione di altri argomenti, che giungano a cambiare la natura del reato quando non sono conosciuti. Ammettiamo infatti per ipotesi, che si volesse da lui sapere se da lontana cagione fosse stato spinto l'incolpato a delinquere, egli su di ciò sarebbe negativo. Ignorando i fatti anteriori, non potrebbe coerentemente rispondere alle interrogazioni corrispondenti. L'azione criminosa per lui è così circoscritta, che gli vieta di rimontare alla sua cagione. Si direbbe allora, che lasciata nel dubbio la conoscenza di una qualità essenziale del reato, il giudizio risulterebbe imperfetto? No; poichè se il reato fosse di altra natura, non di questo solo testimone converrebbe far uso. L'avvenimento sviluppato con tante

particolarità separate sotto lo sguardo di altri testimoni, col mezzo di costoro sarà rilevato il tutto nella sua evidenza. Le interrogazioni perciò verranno regolate secondo l'ordine dei fatti che definiscono la qualità del reato; a buon conto saran distinti i fatti che riguardano la cagione della briga dai fatti che ne dimostrano la durata, e dai fatti di esecuzione.

Azione involontaria. Quel colpo diretto ad uccidere una fiera se uccide un uomo dichiara l'omicidio involontario. Sotto questo esempio però Marziano ha inteso di comprendere la dichiarazione di qualunque altro omicidio, che staccato da un progetto precedente, e dall'impeto del momento, non presenta che la semplice uccisione di un uomo senza la volontà di alcuno in ucciderlo. Tale, secondo Ulpiano, è l'urto che dato colla spinta inavvertentemente ad alcuno percuote un altro: *Si quis alterius impulsu damnum dederit, Proculus scribit, neque eum qui impulit teneri (quia non occidit) neque eum qui impulsus est, quia damnum non injuria dedit. L. 7. §. 1. D. ad Leg. aquil.* Tale ancora, secondo lo stesso Ulpiano, è nei pubblici giuochi uccidersi nella colluttazione dal giocatore il compagno: *Si in colluttatione, vel in pancratio vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit: si quidem in publico certamine alius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa, et virtutis, non injuriae gratia videtur damnum datum. Ibidem.* Tale, secondo Alfeno, è ancora la percossa, o

la ferita che tra più giocatori uno produce all'altro giocando: *Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum cum pilam recipere conaretur, impulit, servus cecidit, et crus fregit. Quaerebatur an dominus servuli lege aquilia cum eo cujus impulsu ceciderat agere posset? Responde, non posse: cum magis casu quam culpa videretur factum. L. 53. §. ult. D. ad Leg. aquil.* In somma è massima sanzionata dall' imperatore Antonino, che gli avvenimenti indipendenti dalla volontà del uomo, i quali producono ad altri un danno, sono da attribuirsi piuttosto al caso, che alla colpa di chi lo produce: *Caetera ea, quae ex improviso casu potius quam fraude accidunt, fato plerumque non noxae imputantur. L. 1. §. ult. Cod. ad Leg. corn. de sicariis.* Da questi esempj si attinge ben chiaramente l' ordinario sistema di conoscere la serie dei fatti indipendenti dalla volontà colpevole, per quindi dedurre, che l' effetto sia dipeso soltanto da un fortuito accidente. In cotal guisa analizzato l'avvenimento e nel disegno, che manca nell' agente, e nell' opera diretta ad altro fine, e nell' effetto involontario, saran disposte le opportune interrogazioni al testimone.

Ogni fatto criminoso offre adunque da se stesso una chiara esposizione di quanto il precede, di quanto è concorso nel suo sviluppo, e di quanto il segue; conseguentemente facile nella sua conoscenza, rende ancor facile il modo per essere dimostrato in tutte le qualità che lo riguardano.

Raccogliamo le idee. L'animo deliberato, l'azione volontaria, e l'azione involontaria sono le tre qualità diverse che necessariamente debbono concorrere nei reati di percosse, di ferite, e di omicidio, e che risultano dimostrate dai fatti esteriori. Da se stesse vengono perciò rispettivamente rilevate nelle loro particolarità per mezzo di un diligente esame testimoniale.

§. 154. Le medesime qualità di animo deliberato, di azione volontaria, e di azione involontaria non debbono egualmente essere distinte negli altri reati per regolare le opportune interrogazioni del testimone. Il furto, la falsità, la frode ec. sono reati che comprendono volontà di delinquere, e diliberazione in delinquere, ma non mai sono involontarj. Il ladro, il falsario, il fraudolente ec. agisce non solo volontariamente, ma anche con calma, e consiglio di ragione. Il ladro medita il furto, e ricorre ai mezzi della scalata, delle chiavi false, della notte, e della violenza: il falsario medita la falsità di una scrittura, della moneta, e dei bolli, e ricorre allo studio d'imitare il vero: il fraudolente medita una frode, e ricorre al rigiro, alla fallacia, alla sorpresa. Tanti mezzi diversi relativi al rispettivo reato che si commette sono tanti elementi di fatto premeditato, che fan conoscere nella volontà il progetto della esecuzione. Dessi sono presi a calcolo per definire la qualità dell'azione colpevole, ma non per determinare la volontà del delinquente. Le interrogazioni perciò saranno riportate sù quei mezzi e su gli effetti.

§. 155. Intanto l'uffiziale di polizia giudiziaria intraprende il suo disimpegno con un metodo che glie ne assicura il succeso. Egli dopo acquistata sommariamente in qualunque modo una idea del reato, indagherà la natura dei fatti che lo riguardano, ricercherà i testimoni per conoscerne le circostanze, e quindi darà all'esame quell'ordine che metta in rapporto un fatto coll'altro. Ma possono rinvenirsi sempre testimoni tali che abbiano un chiaro intendimento? Generalmente la imperfezione dei nostri sensi, come nel vedere, e nel sentire non permette che vediamo, e sentiamo con esattezza, e bene spesso prendiamo per qualità quello ch'è semplicemente nostra sensazione. In questo modo ogn'idea, che si concepisce mal corrispondendo al suo oggetto produce un falso giudizio, ed allora questo falso giudizio del testimone divien quello del magistrato inquisitore, e quindi realizzandosi nell'animo del giudice del fatto, produce il fatale assurdo del colpevole assoluto, e dell' innocente punito. D'altronde » le parole, al dir di Genovesi (1) sono destinate a comunicare agli altri le idee delle sostanze, e dei gradi delle qualità, le azioni, o passioni; il punto donde parte l'azione, il luogo per dove passa, il punto dove termina; finalmente la connessione, o ripugnanza delle idee, e l' attacamento de'giudizj » Or l'uso di queste parole che per mezzo di una particella negante nella enunciazione di un fatto cambia la

(1) Logica pag. 47.

idea dell'oggetto che si riferisce . elude il fine della legge. Rende poco sicuro nel testimone quanto vien egli a deporre , ed il reato non viene contestato nei termini precisi della sua qualità. Le interrogazioni allora partendo da una proposizione erronea a quanti altri errori conduce!

§. 156. Tante ipotesi con delineare una serie d' incertezza per la ricerca della verità., anzichè agevolare il cammino del magistrato inquisitore nell'esame testimoniale, potrebbero confonderlo nella percezione , e nel calcolo delle circostanze che deve liquidare. In cotal guisa gli è arrestato il passo; ed in questo stato o non giungerà alla meta , o vi giugnerà diffidente delle sue operazioni. Tanta dubbiezza però svanisce. Una facile intelligenza , ed un chiaro concepimento , doti , che si debbono in lui supporre , lo renderanno sagace abbastanza. Fermo a vincere gli ostacoli che si frappongono allo scoprimento del vero , dal detto stesso dei testimoni prenderà motivo come regolare le sue ricerche, e le sue interrogazioni. Oltreacciò la rettitudine del cuore lo assicurerà del lodevole adempimento de' proprj doveri. Quando egli parte dal principio , che la sola verità debb' essere lo scopo delle sue indagini , nè si lascia distrarre da altra estranea cagione , conoscerà tutto , vedrà tutto con chiarezza , valuterà la natura delle circostanze , e i loro vicendevoli rapporti , trarrà le conseguenze legittime; in somma compirà con successo il suo disimpegno.

Già la nomina dell' autore del reato richiama

la conoscenza delle di lui operazioni ; impercioccbè è nell' ordine degli avvenimenti che l' agente di un azione qualunque manifesta gli estremi dell' azione medesima. Dato un testimone che depone del reato, e ne indica il delinquente è mestieri, che esprima le circostanze a lui note, sieno antecedenti, sieno concomitanti, sieno susseguenti a quel reato. Così nell' omicidio premeditato si analizzeranno le tracce dell' omicida *prima* dell' omicidio, *in tempo* dell' omicidio, *dopo* dell' omicidio, che sono i tre tempi tanto ricercati dai criminalisti per ben indicare la verità dei fatti nella punizione de' colpevoli.

Tempo prima dell' omicidio. La voca pubblica è la prima ricerca su la causa del misfatto. La inimicizia, e l' odio che aveva contro l' ucciso colui che si dice esserne stato l' uccisore, la di costui pessima condotta di vita, l' animo iracondo e superbo, lo spirito altero e vendicativo, le sue minacce, il suo disegno, la preparazione delle armi, la riunione de' socj, l' essere in aguato più volte nel luogo ove posteriormente avvenne l' omicidio, finalmente la speranza di succedere all' eredità dell' ucciso, al dir di Quintiliano, (1) e simili, sono gli elementi principali di fatto, che debbono formar l' oggetto delle domande al testimone. Da queste in-

(1) *Si quis hereditatis gratia hominem occidisse dicatur: hereditatem sperabas, et magnam hereditatem, et pauper eras et tum maxime a creditoribus appellaberis, et offenderas eum, cujus heres eras, et mutaturum tabulas sciebas. Inst. orat. c.* 12.

dicazioni si prenderà poi motivo di conoscere ogni altro detto, ed ogni altra operazione del indicato colpevole.

Tempo dell' omicidio. Principalmente il giorno, l'ora, ed il luogo del misfatto sono le più interessanti circostanze da liquidarsi. La loro distinzione su tutti i fatti riportati ad un tempo sarà rilevata con particolarità. Ogni occasione che al primo aspetto o venga non curata, o possa sembrare la più lieve è una mancanza positiva nell' esame de' testimoni. Quindi la notte, e l'ora delle grida dell' ucciso corrispondente all' ora della sorpresa, il luogo solitario, l'incontro dell' uccisore armato, il modo, e la cautela da lui adoperata per fuggire, o nascondersi allo sguardo altrui, somministrano la materia per regolare le analoghe interrogazioni.

Tempo dopo dell' omicidio. Le conseguenze del misfatto debbono finalmente ricercarsi secondo l'ordine degli avvenimenti che l'hanno seguito. L'incontro dell' uccisore col pugnale insanguinato nel luogo dell' omicidio, il suo pallore, il suo sbigottimento, la sua fuga, il voler sapere quello che se ne dica dell' omicidio, l'essersi interessato per tener occulta qualche circostanza, o per metterla sotto una considerazione diversa, sono tutte le particolarità sulle quali il testimone interrogato deve dare le sue risposte.

§. 157. Del pari nel furto qualificato dalla notte, o dal mezzo della frattura, e delle chiavi false, le tracce del ladro debbono essere analizzate prima del furto, nel tempo del furto, e dopo del furto.

Tempo prima del furto. Il metodo di vita di colui che si annunzia autore del furto, la conoscenza ch' egli poteva avere della casa del dirubato, l' essersi veduto passare più volte vicino ad essa in un ora insolita, l' aver domandato quali persone vi abitavano, la ricerca sul tempo in cui il dirubato vi si poteva trovare, l' essersi fermato guardando il sito dove si è agevolato l' ingresso per mezzo della frattura, o della scalata, l' aver spiato nel buco della chiave della porta, sono queste le ordinarie circostanze, che marcate nella persona dell' imputato di furto lo indiziano colpevole.

Tempo del furto. Il giorno, e l' ora in cui il furto si è commesso, il clamore del dirubato, il mezzo usato pel furto, gli oggetti fuori del loro sito, l' essersi veduto colui che se ne dichiara autore nel luogo del furto con involti di roba, o con istrumenti adoperati nel delinquere, sono i secondi indizj che concorrendo nell' imputato formeranno l' oggetto delle interrogazioni del testimone.

Tempo dopo del furto. L' incontro dell' imputato trasportando gli oggetti rubati, la vendita ch'egli procura, o che fa di questi oggetti, interessarsi per allontanare dei sospetti nella sua persona, la sua fuga, sono gli ultimi indizj dai quali si debbono dedurre i motivi per le altre domande.

Secondo queste norme saranno i testimoni interrogati su i fatti, che riguardano ogni altro reato di cui ne hanno dichiarato l' autore.

§. 158. Può facilmente avvenire, osserva Wol-

fio (1) che si alteri una testimonianza, o perchè se ne aggiungne, o perchè se ne leva qualche cosa, come pur troppo l'esperienza il prova. Però una testimonianza è men degna di fede secondocchè passa per la bocca di un maggior numero di persone innanzi di giungere a noi. Questi gradi di probabilità diminuiscono sopra tutto se è trascorso molto tempo primacchè noi abbiamo intesa una tale testimonianza; imperocchè è assai facile il dimenticarsi di alcune circostanze pel lungo intervallo di tempo. » In questa ipotesi l'uffiziale di polizia giudiziaria ometterà di trascrivere quelle alterazioni, che il testimone presenterà nel deporre? No: egli s'interesserà di richiamare questo testimone al cammino della verità, o con fargli rilevare la contraddizione in cui cade, o con ricordargli qualche circostanza già da lui indicata, e poi omessa, o con indurlo a dare una spiega più chiara a quanto apparisce dubbioso ne' suoi detti. In qualunque modo egli poi dispone le sue interrogazioni, ed il testimone si determina di regolare la sua deposizione, sarà tutto trascritto.

§. 159. Quale misura sarà presa, se questo testimone richiamato alla verità, non vuole rimuoversi dalla contraddizione in cui manifestamente è caduto? Sotto l'impero di altra legislazione quando ogni difetto del testimone veniva purgato colla tortura, il magistrato inquisitore trovava un mezzo facilissimo per conoscere la

(1) Logica pag. 100. n. 7. e 8.

verità. La massima di Callistrato che il solo testimone non vacillante non doveva sperimentarsi colla tortura (*ex libero homine pro testimonio non vacillante quaestionem haberi non oportet L. 15. in prin. D. de quaestionibus*) stabilì una giurisprudenza costante nella procedura criminale; in modo che il detto vario del testimone acquistava per mezzo del tormento tutta l' autorità contro dell' accusato: *testis varius in suis depositionibus non facit fidem contra reum nisi firmet dictum suum in tortura. Julii Clari Sententiar. Lib. 5. Quaest. 25. n. 3.* Ma questo mezzo di convincere per tormenti non più impera ne giudizj penali. Pria che il migliore de' Sovrani (1) dasse l' esempio all' Europa di cancellarsi un sistema aborrito dalla umanità, e dalla ragione, e ne proscrivesse l' orribile abuso, già nel nostro Regno incominciò a reprimersi. Carlo II. fu il primo che circoscrisse la tortura nei reati di lesa Maestà, ne furti di strada pubblica, negli omicidj, e negli altri enormi reati (2). Indi Carlo III. volle nell' uso una cautela, ed un calcolo tale che ne dimostrasse pei gravi reati una inevitabile necessità; per cui dispose che fosse ella preceduta dalla deliberazione del tribunale (3). Finalmente al dir degli antichi prat-

(1) Luigi XVI nel 1774. segnalò il suo innalzamento al trono della Francia con varj atti di beneficenza e specialmente coll' abolizione della tortura.

(2) Capitoli del Re Carlo II. §. *Praesenti prohibemus edicto* ec.

(3) Costituzione de' 14 marzo 1738.

tici della precedura criminale (1) questo metodo restò in osservanza, ed il testimone nei soli reati gravissimi vi era sottoposto, mentre negli altri reati poteva tenersi in carcere, e col mandato.

Secondo il nuovo sistema di giudicare altra misura rimane adottata. Il testimone viene a considerarsi come uno storico indifferente, il quale dal racconto del fatto che espone, non lascia trasparire alcuna idea di prevenzione a danno della verità. Egli presenta al magistrato la serie dell' avvenimento con quella medesima espressione con cui venne a concepirlo. Porge al racconto la chiarezza di ciò che contiene, divide i tempi, enumera le circostanze, indica il rapporto delle azioni conosciute fra loro, ragiona su gli effetti; a buon conto forma un quadro ben vivo e leale di quello, che già è stato l'oggetto della sua percezione. Risulta perciò, che se alcuno staccato dalla osservanza de' suoi doveri mostra un impegno decisivo per oscurare i dritti della pubblica, o della privata ragione è nello stato da redarguirsi di mendacio.

L'uffiziale di polizia giudiziaria vien considerato all'incontro come semplice redattore dei fatti che i testimoni depongono, e non come giudice. Porterà egli la sua attenzione su la verosimiglianza di questi fatti, e la corrispondenza che i fatti stessi possono avere col soggetto del-

(1) Follerio *Prat. crim. Tit. capiat. inform. n.* 38. Rosa *Prat. crim. Lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 20. Moro *Prat. crim. Lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 21.

l'esame: a qual uopo secondo il precetto degl'imperatori Diocleziano, e Massimiano distinguerà fra gli altri quei testimoni, che amanti della verità apprezzano piuttosto il proprio decoro che il prestigio del favore altrui. *Eos testes ad veritatem juvandam adhiberi oportet qui omni gratiae, et potentatui fidem religioni judiciariae debitam possint praeponere L. 5. Cod. de testibus.* Sotto questo punto di vista anzichè dunque escludersi a deporre il testimone che vacilla, come avvisa Modestino (1), sarà tenuto altro metodo.

Si osserverà attentamente se la dubbiezza con cui il testimone si esprime sia l'effetto della ignoranza, o della malignità: nel primo caso o pel fatto ch' egli ignora, o per la sua costituzione morale in aver debolmente, o erroneamente concepito questo fatto, la di lui deposizione non sarà rigettata. Essa sarà ricevuta nei termini stessi come viene espressa; imperciocchè se un tale testimone designato presente al reato, o conoscitore di qualche circostanza del reato stesso non viene inteso nel corso della istruzione, si lascia un vuoto che su quella circostanza dovrà sempre supplirsi nella discussione pubblica. Nel secondo caso la deposizione del testimone che vacilla con dolo sarà ricevuta con maggiore cautela; e qualunque sia la maniera con cui le variazioni vengono marcate, queste secondo il loro

(1) *Testes qui adversus fidem testationis suae vacillant audiendi non sunt. L. 2. §. 1. D. de testibus.*

ordine rimarranno benanche riportate letteralmente. Il giudice del fatto le valuterà quali sono in se stesse, e nel modo che gli sembrerà più convenevole.

Si riflette all'opposto. L'articolo 264 (*p. p.*) dispone chiaramente che » il testimone il quale vacilla può essere ricondotto alla verità con essere avvertito, o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto: » dunque l'uffiziale di polizia giudiziaria lungi di lasciare il testimone nel suo mendacio o di rimuoverlo inutilmente colla forza della persuazione, potrebbe ottenere più facile risultamento con sottoporlo a questi mezzi di rigore. In cotal guisa egli giungerà ad allontanare ogni incertezza da una deposizione non capace di stabilire pruova alcuna.

La conseguenza corrisponde precisamente al suo principio, ma questo principio pare che non corrisponda al nostro assunto. L'uffiziale di polizia giudiziaria che dall'esame di diversi testimoni raccoglie i fatti coi quali fissa lo stato dell'avvenimento criminoso, fa uso di un analisi che 'l conduce a distinguere le idee complesse dalle confuse, e dalle oscure. Colla deposizione di ciascun testimone già conosce l'autore del reato, e le parti dell'azione che questi ha spiegato in delinquere: quindi mettendo in confronto tanti detti fra loro giunge a distinguere il falso dal vero di ciò che si depone. Secondo questa serie di operazioni compie il suo disimpegno, e trasmette gli atti compilati al giudizio di colui, cui la legge ne lascia l'esame, e cui affida il

dritto di decidere sul destino degli accusati. Da ciò emerge che l'uffiziale di polizia giudiziaria è il primo a conoscere il valore di un' accusa, e delle pruove che la riguardano, non però è competente a giudicarne. Queste premesse dividono le attribuzioni di ciascun magistrato, in guisa che il dritto della istruzione nei giudizj penali risulta diverso dal dritto di decidere sui giudizj stessi. In fatti la legge organica dell'ordine giudiziario ne ripartisce le facoltà, e le leggi della procedura ne determinano il procedimento. Discendiamo ad un metodo più ordinato.

Chiamato il testimone a deporre innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria, questi lo interroga secondo le regole di rito, e consegna le di lui risposte in iscritto. Ciò dimostra che le parti del primo sono regolate dalla propria coscienza; e le parti del secondo sono regolate dal dovere delle proprie attribuzioni. Deporrà quegli dei fatti veri, oppure deporrà dei fatti, che si oppongono ai fatti deposti dagli altri testimoni, cadrà in contraddizione con se stesso, sosterrà il falso; all'incontro questi che conosce il peso della di lui deposizione, in qualunque modo profferita, la trascrive insieme colle interrogazioni corrispondenti. Secondo questa norma l'uffiziale di polizia giudiziaria vede circoscritte le operazioni del suo ministero, nè altre glie ne attribuisce la legge. Or quel testimone, che depone dubbiamente, e mostra sostenere con animo deciso il falso, non potrà essere da lui arrestato per richiamarsi alla verità? È chiara la

negativa, perchè la punizione è riserbata ad altro magistrato.

A questa parola *punizione* pare che si alzi una schiera di giurisperiti per gridare sino al cielo: errore! . . L'articolo 264 (*p. p.*) che si è trascritto parla di *tenersi il testimone in disparte ed anche col mandato o arresto:* mezzi che non sono compresi nella classe delle pene enumerate dagli articoli 3 a 29 delle leggi penali. Dunque non può chiamarsi punizione una misura di prevenzione, e di consiglio adottata semplicemente per ricondurre all'adempimento del proprio dovere colui che se ne allontana.

Non è da crederci tanto deboli da non conoscere la forza di un tale argomento. Sappiamo che l'arresto di cui si tratta non è una pena, e che perciò ogni espediente straordinario adottato nella nostra ipotesi dev'essere relativo al suo oggetto; conseguentemente il magistrato che ne fa uso non essendo quello della condanna, ma della istruzione, quest'ultimo non potrebbe averne il potere.

Non dispiaccia però di entrare nell'analisi dell'arresto cui si sottomette il testimone. Consideramolo ancora con quel medesimo apparato che l'antico sistema ce ne serba la memoria. Consideramolo tuttavia come lo era per lo innanzi. Un quadro dispiacevole influirà a non farne riprodurre gli esempj.

La punizione non è pel testimone nel nome dello sperimento, ma nel fatto. Fingiamone l'abuso. Egli è ristretto in carcere, e faccia il cielo che non fosse gittato nel fondo di orroroso cri-

minale, e non fosse privo dei necessarj soccorsi di vita! Diviso dalla sua famiglia, da' suoi congiunti, e dalla società non ha altri compagni che l'orrore del luogo, la minaccia del magistrato, e i tormenti della sua coscienza. Lacerato nel cuore in mille guise non ha riposo, nè pace; l'aria che respira è quella stessa de' scelerati, e de' perversi: le ore della vita corrono per lui così lentamente, che fanno risentirgli tutto il peso della sventura; in somma egli vive coi crucj di morte. D'altronde abbandonato ne' suoi pensieri contrasta tra il fatto deposto e quello ch'è minacciato di deporre; poichè se ha detto il vero freme in sostener la mensogna, se ha detto il falso ha rossore di contraddirsi. In questo modo egli è punito senza condanna, ed è punito con un genere di pena non compresa nella classe delle punizioni. Lo stato di quest' infelice se non è quello della disperazione qual sarà mai? Quelli, che altra età vedeva gemere sotto i tormenti della tortura, eran meno sventurati! Straziati nel corpo finivano di penare col tormento. Ma il nostro testimone arrestato vede prolungata la sua smania, sino a che vinto ogni ritegno, e sino a che stanca la sua sofferenza, annunzia al suo carceriere che vuol dire il vero. Egli di fatti vien ricondotto innanzi al suo magistrato e depone. Depone egli la verità? Rispondiamo con Aristotele: *non non esset confessio falsi per torturas loco contristationis paucior quam confessio veritatis, sed illi confitentur quicquid ipsi interrogantur*

loco evasionis a torturis, *etsi esset falsum* (1)... Appartiamci da un idea che conturba il pensiere dell' uomo sensibile. La religione di coloro cui è concesso il dritto di questo sperimento saprà corrispondere al voto della legge senza farlo degenerare con arbitrario rigore in dannevole abuso.... Passiamo intanto a conoscere se l' uffiziale di polizia giudiziaria viene autorizzato di ricorrere alle disposizioni di arresto contro il testimone renitente a deporre il vero (2).

Svolgendo le nostre leggi vediamo, che alcuna non parla in suo favore; dunque il dritto che ne assume è fuori delle sue attribuzioni, e prende il carattere d'illegale. Potrebbe, è vero, ricorrersi a quanto dispone su la specie il nostro articolo 264; ma questo articolo si riferisce ad altra ipotesi. Esso cade sotto il capitolo della *discussione pubblica;* conseguentemente la facoltà delle misure che contiene è confidata alla *probità*, e *prudenza della gran corte*, e non già all' uffiziale di polizia giudiziaria. Difatti anche

(1) *Aristotelis Rhet. Lib.* 1. *Cap.* 19. *De Torturis.*

(2) Venne poi autorizzato col seguente rescritto.

» Si è domandato se i funzionarj di polizia giudiziaria incaricati della istruzione in materia penale possono arrestare per esperimento i testimoni, che ricusano deporre i fatti dei quali hanno conoscenza.

» Considerando S. M. che questi funzionarj per conseguire l' oggetto delle loro cure debbono essere necessariamente forniti di mezzi proprj ad allontanare gli ostacoli, che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato, che essi possono impiegare la indicata misura contro i testimoni renitenti a deporre la verità, che risulta essere a loro notizia » *Sovrano Rescritto de*'30 *ottobre* 1819.

il dritto romano, secondo il responso di Paolo, rimetteva alla punizione dei giudici competenti il testimone che falsamente, o variamente deponeva: *qui falso, vel varie testimonia dixerunt, vel utrique parti, causam prodiderunt, a judicibus competenter puniuntur. L. 16. D. de testibus.* Nè giova il riflettere, che questo responso è relativo alla condanna della falsa testimonianza, e che (lo ripetiamo di nuovo) il tenersi il testimone in disparte, e l'assoggettarlo al mandato, ed all'arresto sono mezzi apprestati per staccare il testimone da quel dubbio in cui vacillando manifesta di essere. Questi mezzi però considerati in rapporto all'oggetto della nostra questione, e senza i funesti effetti che abbiamo lineati, sono della competenza della gran corte criminale, e non di altra autorità; conseguentemente l'usarsi in un modo piuttosto che in un altro crediamo che si voglia invertire l'ordine de' poteri. Ma indipendentemente da tutto ciò valga una considerazione che sembra più propria. Non contenendo tali mezzi alcuna impronta di condanna pel testimone, è ben chiaro, che presentano disposizioni preliminari per decidere definitivamente su questa condanna; imperciocchè col seguente articolo 266 (*p. p.*) è data la facoltà alla stessa gran corte il » riserbarne le deliberazioni al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunziare sulla causa principale. » Quindi se la gran corte ha dritto nella discussione pubblica di adottare la misura di arresto contro il testimone, e di condannarlo; risulta che gli ef-

fetti di questo dritto hanno tutta la dipendenza da un ordinario giudizio, che stabilisce la convizione della imputabilità per la falsa testimonianza. L'uffiziale di polizia giudiziaria pare adunque non investito di un potere che tassativamente è concesso alla sola gran corte. La legge gli attribuisce l'uso della sagacità, e della prudenza; e quando con questi mezzi non riesce a ricondurre alla verità il testimone che vacilla, non ardirà mai di tenere contro di lui le vie del rigore. Lo crediamo allora obbligato di esattamente, e diligentemente notare la deposizione che riceve colle contraddizioni stesse da lui rilevate. (1)

§. 160. Se l'uffiziale di polizia giudiziaria rileverà dall'esame di un testimone che costui presenta qualche leggiero indizio, che il faccia creder complice coll'imputato, non avrà in allora il dritto di arrestarlo. Bensì; secondo la prattica del foro, vediamo che la formola della deposizione si cambia in certificato; vale a dire il cancelliere certifica che *interrogato il tale testimone su i fatti*, *ec. questi ha date le risposte ec.* È diverso però il caso dei gravi indizj di complicità, che si manifestano nel testimone. Allora l'inquisitore anche lascerà presso gli atti un certificato corrispondente del cancelliere,

---

(1) Quanto abbiam detto non è già per allontanare l'inquisitore dalla facoltà, che gli viene concessa col sovrano rescritto de' 30 ottobre 1819, ma perchè sia per usarla con precauzione senza ricorrere ad un rigore riprovevole.

ma spedirà mandato di deposito contro questo teistmone.

§. 161. Sieno in qualunque modo diverse le contraddizioni nelle quali può cadere il testimone, uno intanto è il metodo che deve tenere l' ufficiale di polizia giudiziaria. Esponiamo il caso con un esempio. *Interrogato che sà dell' omicidio commesso in persona di Pietro. R. Trovandomi nella strada..... vidi Pietro assalito da Cajo..... Interrogato su la direzione che prese Cajo dopo di aver lasciato Pietro... R. Non ho veduto mai Cajo unito con Pietro.... Si è osservato al testimone ch' egli cade in contraddizione con se stesso; mentre dopo di aver detto che vide Pietro assalito da Cajo ha poi soggiunto di mai aver veduto Cajo unito con Pietro. Quindi lo abbiamo più volte esortato di dire la verità, dovendola contestare con giuramento... R. La verità è quella che ho detto, nè so altro.* Una tale interrogazione è nei termini della legge; ma le risposte non sono ai termini del buon senso, e della verità. La legge se ricerca avvedutezza per interrogare, non ricerca che sincerità per rispondere: or quando non si devia da questo metodo come nella proposta ipotesi, si conosce che l' uffiziale di polizia giudiziaria tiene un ordine regolare nelle sue interrogazioni, e che le risposte del testimone quantunque contengano il falso sono le stesse, che vengono trascritte. Convien ripeterlo. Il magistrato inquisitore non è il giudice, ma il semplice redattore dei fatti relativi al reato.

Quindi ricercando la verità coll'esame de' testimoni, deve mostrarsi esatto in riferire l'ordine e'l tenore del discorso che ha tenuto con costoro. È riserbato alla discussione pubblica il decidere su la verità, o la falsità dei loro detti.

§. 162. Aggiungiamo alle cose finora osservate, che quanto possa essere compreso nelle risposte del testimone non deve contenere dubbio significato. Il dire *mi pare* di aver inteso, *mi pare* di aver veduto, *forse* ho inteso, *forse* ho veduto, *se non mi sono ingannato*, e simili è lo stesso che usare un linguaggio, al dir di Carpzovio di diversa intelligenza: *dicitur dubia, et obscura depositio, quando plures, et diversos continet intellectus, pluribusque modis intelligi potest: veluti si testis deponat per verbum* forte, *vel* forsitan, *aut* si bene memini, *vel* puto, nisi fallor. *Carpzovii Pact. rer. crim. Pars.* 3. *Quaest.* 114. *n.* 57. imperciocchè ciascuna delle indicate espressioni non determina alcuna certezza di quello che si depone. Quantunque i modi di esprimere, dice Mattei, sembrano infiniti, i più essenziali sono però quelli di *ho veduto*, *ho inteso*, perchè in cotal guisa si manifesta il sentimento che indica l'oggetto della deposizione. Nè il testimone adoperando altri modi corrisponde al voto della legge. *Caussae licet infinitae videantur, ad duo tamen capita referri posse videntur*: Vidi; Audivi: *alterutram qui expressit, officio suo functus est. Matthaei de criminibus. T.* 2. *tit.* 15. *cap.* 4. *n.* 13. Tuttavolta quella incertezza che

il testimone sparge su quanto dice di aver inteso, o veduto, non offre motivo per allontanarlo a deporre. La sua deposizione sarà riportata in quei termini stessi, appartenendo alla discussione pubblica il conoscere se questo modo di esprimersi sia o no suggerito dall' interesse di mentire.

§. 163. Questo non basta. » Il testimone per ogni fatto che depone dev' esprimere la causa della scienza, o sia il modo, come ne ha notizia. » (*art.* 88. *p. p.*) altrimenti al dire dei romani imperatori, la sua deposizione è di niun momento: *Solam testationem, nec aliis legitimis adminiculis causam approbatam, nullius esse momenti, certum est. L.* 4. *Cod. de testibus.* Avvaliamci di un esempio tratto dal caso di Accursio su questa legge. » Reclamo da te il mio fondo, e sul dominio del fondo stesso produco dei testimoni. Se il di costoro detto sia semplice, e nudo, dicendo solo che il fondo mi appartiene, senza esprimere la causa come sanno che mi appartenga, una tale testimonianza non è valida. » Così nella nostra ipotesi; se il testimone depone di essere Cajo omicida di Pietro senza dar ragione del come gli è noto, nulla dice. *Depositio testis*, insegna tra i molti Carpzovio, *fidem non mereatur, nisi is dicti sui rationem sufficientem indicaverit. Carpzovii Pract. rer. crim. P.* 3. *Quaest.* 114. *n.* 62.

§. 164. Se il testimone omette questa causa, perchè non interrogato per esprimerla, non sarà perciò valida la di lui deposizione. Riteniamo all' oggetto l' autorità di Mattei, qualunque sia

la differenza, che mettano gl' interpetri tra le cause civili, e le cause criminali. » *Quid si idcirco causam non adjecerit testis, quod rogatus non fuerit? Hic distinguunt interpetres judicia civilia a criminalibus. In civilibus, inquiunt, valet nihilominus testimonium, in criminalibus vero ut valeat, omnimodo adjicienda causa scientiae, etsi a judice exacta non fuerit. Ego vero nullam hic video differentiae rationem, quin contra puto, neque in civilibus causis, neque in criminalibus plenam fidem eos mereri, qui causam scientiae non adjecerunt, sive hoc postulatum non fuerit, sive cum postularetur, reddere eam nequiverint. Non enim sola vita, et mores testium judici fidem faciunt, sed vel in primis movetur constantia testium, et in explicanda causa promtitudine. Gravius quidem praejudicium fit reo in causis criminalibus sed non ob eam solam causam civilia a criminalibus judiciis separanda sunt. Matthaei. De criminibus T. 2. tit. 15. cap. 4. n. 14.* A buon conto ogni testimone, anche per dare un ordine al discorso, deve deporre chiaramente la causa della scienza; Venendo così a indicare il mezzo com' egli ha acquistata la notizia del fatto, cioè se lo ha veduto, o lo ha inteso, avvalora ciò che depone in tutte la sue parti (1). Esaminiamo i casi diversi che possono incontrarsi su la specie.

---

(1) *Circolare de' 4 novembre* 1835.
» L'art. 88 delle leggi di procedura penale vuole che

1. *Questione*. La causa della scienza deposta dal testimone si avrà per vera dall' uffiziale di polizia giudiziaria? Quando viene contestata dal fatto sarà rispettata; altrimenti sarà ricercata coll' analisi di quei fatti stessi che sono deposti. Eccone gli esempj.

1.° Tizio depone di aver inteso da Pietro che Cajo si brigava con Paolo; curioso accorre nel luogo della briga, e vede Cajo che colluttando con Paolo lo feriva con arma da lui distinta nella lama, e nel manico impugnato. Pietro o contesterà questo fatto, o lo negherà: nel primo caso la causa della scienza di Tizio è vera: nel secondo caso essendo falsa, nuove interrogazioni allontaneranno allora ogni dubbio. Tra due deposizioni opposte l' uffiziale di polizia giudi-

---

il testimone per ogni fatto che depone debba esprimere la causa dalla scienza, o sia il modo come ne ha notizia.

» Nell' intiero nesso tra la causa e la scienza di cui è parola, contribuisce la nozione della prima ad avvalorare, o indebolire la testimonianza, e giunge fino ad escludervi il vero, ove i mezzi, ed il modo coi quali il fatto portasi conosciuto, si trovassero nell' assoluta incapacità di menare alla sua cognizione Quindi la necessità di non trascurarsi nella istruzione delle pruove, specialmente nel caso del misfatto, di cui si fa consapevole il testimone per averne intesi, o veduti i particolari, ed i rei in una certa distanza dal punto di esecuzione. Con assicurare ne i primi momenti del reato dove si è delinquito, dove il testimone ne fu spettatore, qual sia il tempo dell' avvenimento, la posizione dallo spazio, che tra gli enunciati intercede; con ricevere, ove occorre dal testimone stesso spiegazioni, ed elevare anche in caso di necessità una pianta topografica, si toglie al testimone di variare impunemente la località, i fatti, e cadere in danno della giustizia alla influenza delle seduzioni. »

ziaria dee trarne la verità. Con quale mezzo? Sentirà di nuovo il testimone che nega innanzi all'altro che afferma; gli farà ripetere la circostanza che gli viene opposta; e quindi su la contraddizione in cui si trova coll'altro testimone di contesto userà i mezzi della persuasione per indurlo a spiegare il vero. Il risultamento di questa discussione sarà notato in un atto.

2.° Tizio, e Cajo depongono di essersi trovati presenti all'omicidio commesso da Pietro; ma il primo, discordante dal secondo sul tempo della loro presenza, fa dubitare della vera causa della scienza; poichè può sostenere di esservi giunto dopo di Cajo, mentre questi depone di esser giunto prima di lui. Per trarre il vero da questa contraddizione, amendue questi testimoni saranno contemporaneamente intesi su la circostanza contraddetta: quando gli avvertimenti, e le riflessioni di prudenza, e di ragione non giungano a concordarli, l'uffiziale di polizia giudiziaria stenderà di questo confronto un atto in cui farà rilevare la circostanza del dubbio su quanto hanno essi deposto, dichiarando che ciascuno con ragionare su la propria posizione ne ha data la spiega convenevole: e che in seguito degli opportuni avvertimenti ciascuno è rimasto fermo nel suo detto. Rimane al giudice del fatto esaminare, e decidere quale di questi testimoni sia più degno di fede. Se d'altronde il discordante testimone manifesta il suo errore, e spiegando meglio la circostanza contraddetta conviene coll'altro contesto; anche per mezzo di un corri-

spondente atto sarà manifestato il risultamento di questo confronto.

3.° Finalmente Tizio depone che trovandosi in campagna a lavorare vide Pietro assalir Cajo sulla strada, e ferirlo. L'uffiziale di polizia giudiziaria può dubitare che questo testimone osservasse tutto così chiaramente come si è espresso; allora riserberà l'esperimento nel termine stabilito dall'articolo 175 (*p. p.*) quando sarà chiesto dall'accusato, oppure sarà da lui nel momento eseguito? Noi crediamo che debba esserlo esegnito nel momento. (§. 143. *n.* 5.) Le ragioni sono dettate dal bene della giustizia, non non meno per assodare un fatto, che può dare maggior sviluppo agli elementi della imputazione, che per conoscere la verità o la falsità del testimone. D'altronde è nell'ordine de' giudizj penali che qualunque dubbio incontrato nel corso della istruzione, sia a carico, sia a discarico dell'accusato, debba rimaner sciolto immantinente. Que' mezzi d'investigazione che la legge somministra per lo scoprimento della verità non debbono differirsi, per quindi smarrite le prime tracce sieno ricercate delle altre con incertezza, e talvolta con un arbitrio tutto diretto a favorire l'accusa. La società offesa dal reato ha un dritto alla punizione del colpevole; ma questo dritto non è da esercitarsi in modo che renda della pubblica ragione un mezzo da opprimere gli accusati; oltre a ciò chiunque è tradotto in giudizio colla divisa di colpevole può essere un innocente, e questi ha un dritto maggiore in ve-

dersi difeso dalla legge. È d'uopo che si affretti adunque l'esperimento per dimostrarsi vera, o falsa la deposizione del testimone.

2.° *Questione*. Avviene talvolta che in un grave misfatto un solo testimone di vista ragioni talmente su la causa della scienza, che ne lasci dubitare della sua certezza. L'uffiziale di polizia giudiziaria esaminerà due, o tre testimoni (1) su la integrità, moralità, e buona vita di lui per far valere in giudizio la sua isolata deposizione? Rispettiamo le altrui dottrine; ma il buon senso, e le regole di equità ci obbligano di osservare che cento testimoni i quali ampiamente garantiscono l'assertiva di un solo testimone, benchè illibato, ed incapace di mentire, non giungono ad attribuirle quella validità medesima che la legge riconosce nel detto di due o più testimoni. Il disse chiaramente l'imperatore Costantino: *manifeste sancimus unius omnino testis responsio non audiatur, etiam si preclarae curiae honore praefulgeat. L. 9. Cod. de testibus.* D'altronde se questa massima regolasse ancora il modo di convincere nei giudizj penali qual serie di arbitrarie condanne lorderebbe il santuario della giustizia! La calunnia porterebbe da per tutto in trionfo la scure grondante di sangue innocente, e la libertà del cittadino resa il bersaglio di ardito accusatore gemerebbe sotto l'obbrobrioso peso dei ceppi sul detto di un solo testimone.

(1) Sentimento di Moro espresso nella sua pratica criminale Tomo 1. L. 1. cap. 3. §. 8. n. 31.

L' uffiziale di polizia giudiziaria in questa ipotesi non si faccia illudere dall' impegno di soprabbondantemene corrispondere ai suoi doveri. Esaurisca tutte le possibili ricerche sino a che giunga a dimostrare la inutile vigilanza in raccogliere altri elementi. Se non perviene al suo scopo, nè gli sia facile di mettere le pruove in quella chiarezza che faccia giustamente decidere il destino dell' imputato, il suo disimpegno è compiuto. *Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocenti, quam innocentem damnari. L. 5. §. 1. D. de poenis.*

3.° *Questione.* La causa della scienza deve deporsi in seguito di una particolare interrogazione? Noi crediamo che si. Quando però il testimone faccia chiaramente rilevare col fatto che depone il modo come ciò che dice gli è noto, in questo solo caso la interrogazione è inutile; altrimenti è di dritto; dappoichè il particolare oggetto di far conoscere come si sappia un avvenimento che si depone, dimostra la verità, o falsità dell' avvenimento stesso. Ogni altro mezzo non uniforme ad esprimere una tale circostanza, e sia anche quello di riferire con chiarezza, e con precisione quanto si è veduto, o inteso, non giunge a dileguarne il dubbio. Risulterà inesatta la deposizione, perchè non attinta da un fonte puro; e si avrà per illegale la dimostrazione che lo supplisce.

4. *Questione.* Enunciate dal testimone le circostanze che sembrano le più lievi ma che hanno un identico rapporto col reato, quando que-

ste comprendono la indicazione di altri testimoni ai quali possono esser note, il di costoro contesto si deve pienamente esaurire nella istruzione? Non vi è ragione a dubitarne. È canone nella pratica criminale, che qualunque individuo nominato dal testimone come sciente di ciò che costui dice, debba essere del pari interrogato. Quella tale circostanza forma per quest' ultimo l' oggetto del suo esame, senzacchè la sua leggerezza prometta a prima vista niun utile risultamento. La sola lontananza, o la morte di questo individuo può opporsi ad essere inteso; ma in questa ipotesi è mestieri rilasciarsene negli atti un documento corrispondente; altrimenti quella circostanza che sembrava leggiera, restando non sviluppata dal contesto de' testimoni, lascerebbe un vuoto che nel corso del dibattimento, in qualunque guisa potrebbe divenir dannevole agl' interessi delle parti.

5. *Questione*. Una pruova completa di già acquistata potrebbe d' altronde far considerare inutile una contestazione; conseguentemente non sarebbe a menarsi a carico del magistrato inquisitore una omissione di tal natura. Ma egli può elevarsi a giudice competente in decidere sul bisogno, e su la validità degl' indizj in modo da rigettar questi come inopportuni, e da ritener quelli come coerenti ad una solida pruova? È nè proprj doveri l' indagare il fatto, e dimostrarlo in tutta quella estensione che si manifesta: quindi la sua serie, i suoi particolari elementi, i suoi rapporti, le sue cagioni, i suoi risultamenti tutti

debbono essere distinti nella loro rispettiva qualità, e formare nel loro insieme la definizione del reato. Riteniamo per massima generale, che tutte le circostanze, qualunque esse sieno, le quali presentano il contesto di altri testimonj, obbligano di essere costoro esaminati.

6. *Questione*. Una schiera di testimonj vien presentata da un avvenimento, alcuni di essi di conosciuta probità, altri del volgo; l' uffiziale di polizia giudiziaria quale condotta convien che che abbia? sentirà tutti, o parte di essi? Arcadio è di sentimento che debbono sentirsi quelli che meritano più fede: *Si testes omnes ejusdem honestatis, et existimationis sint, et negotii qualitas, ac judicis motus cum his concurrit sequenda sunt omnino testimonia. Si vero ex his quidem aliud dixerint (licet impari numero) credendum est, sed quod naturae negotii convenit, et quod inimicitiae aut gratiae suspicione caret: confirmabitque judex motum animi sui ex argumentis, et testimoniis quae rei aptiora et vero proximiora esse compererit. Non enim ad multitudinem respici oportet, sed ad sinceram testimoniorum fidem; et testimonia, quibus potius lux veritatis adsistit. L.* 21. §. *ult. D. de testibus*. Noi sosteniamo contrario avviso. Gl' individui indicati presenti o alle disposizioni preparatorie del reato, o al tempo del reato, o alle conseguenze del reato hanno delle particolarità a deporre. Ciascuno di essi, indicando quella parte di fatto di cui ha conoscenza, somministra un elemento per la

dimostrazione dell'avvenimento intero. Solo rimangono omessi quelli tra costoro che manifestano la loro effettiva ignoranza, o che pel grado di parentela sono esenti per legge a deporre: gli altri indistintamente debbono essere interrogati. La distinzione tra il nobile e 'l plebeo, tra il povero, ed il ricco, tra l'uomo pubblico, e 'l privato non rende più o meno valida la loro rispettiva deposizione. Giustiniano ricerca la sola verità: *Bonae opinionis esse oportere testes, et aut carentes hujusmodi derogatione per dignitatis, aut militiae, aut divitiarum, aut officii causam; aut si non tales consistant, ex utroque tamen quia fide digni sunt testimonium perhibere. Et non quosdam artifices ignobiles, neque utilissimos, neque nimis obscuros ad testimonium procedere, sed ut si qua de eis dubitatio fuerit, possit facile demonstrari testium vita, quia inculpabilis, atque moderata est. Authent. Coll. 7. De testibus. tit. 2. cap. 1.*

7. *Questione*. Se dopo stabilita la vera causa di un reato, dal detto di un testimone risulta una causa diversa, darà questa motivo a nuova indagine? Noi crediamo che sì. Il medesimo testimone sarà il punto da cui debbono partire le linee della nuova istruzione. Egli, che interrogato sulla causa della scienza, ha data altra indicazione all'origine dell'azione criminosa, servirà di guida al magistrato inquisitore. Indicherà le tracce, preciserà i testimoni, darà i lumi che conosce: quindi secondo quelle tracce, ch'egli somministra, e i testimoni che chiama in contesto, l'uffiziale

di polizia giudiziaria regolerà l'ordine delle pruove. Se il risultamento cade in opposizione della causa precedente senza poterla in qualunque modo conciliare coll'altra di nuovo rilevata, un atto lo esprimerà. Del pari anche per mezzo di un'atto verrà manifestato, che in seguito delle praticate diligenze la nuova causa dedotta si è rilevata non esistente.

8. *Questione*. Le risposte del testimone debbono darsi prontamente, ed oralmente; dappoichè non conoscendo egli l'oggetto della domanda che potrà essergli fatta, non può prepararsi a rispondere. E quando lo supponga in ragione del reato che conosce, la sola coscienza debb'esser l'indice de'suoi pensieri, e de'suoi detti. Tanto gli basta per esser pronto, e leale ad ogni interrogazione. Ma può essere permesso talvolta all'uffiziale di polizia giudiziaria di ricevere le risposte in iscritto? Rispondiamo con Callistrato negativamente. *Divus Adrianus Junio Ruffino proconsuli Macedoniae rescripsit, testibus se, non testimoniis crediturum. Verba epistolae ad hanc partem pertinentia haec sunt. Nosti quae crimina objecerit apud me, Alexander Apro, quem quia non probabat, nec testes producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus apud me locus non est (nam ipse eos interrogare soleo) remisi ad provinciae praesidem; ut is de fide testium quaereret, et nisi implesset quod intendebat relegaretur. Gabinio quoque Maximo in haec verba idem princeps rescrispit: alia est auctoritas praesentium testium, alia testi-*

moniorum quae recitari solent. L. 3. §. 2. *D. de testibus*. Solo a questa regola generale fanno eccezione gli ambasciadori, i ministri, e gl'incaricati straordinarj residenti presso i governi stranieri, i quali per l'articolo 550 (*p. p.*) risponderanno in iscritto ai quesiti che saranno loro trasmessi.

9. *Questione*. Il sordo muto da sentirsi per testimone sarà escluso a deporre, perchè non può rispondere oralmente? No: Il giureconsulto Paolo nella stipula de' contratti ammette la sola di costui presenza, che risponde in vece della parola, quando fosse di chiara mente, e di retta ragione: *Ubi non voce sed praesentia opus est, mutus si intellectum habet, potest videri respondere. Idem et in surdo hic quidem respondere potest. L.* 167. *D. de regulis juris*. Noi seguiamo altre regole. Le sue risposte, per non saper scrivere, essendo date per mezzo di segni, questi saranno spiegati dalla persona che abbia familiarità con lui, e che verrà nominata come interpetre, in virtù dell'articolo 223 (*p. p.*). Se poi sa scrivere, le interrogazioni gli saranno fatte in iscritto, ed egli risponderà in iscritto (*d. art.* 223. *p. p.*).

10. *Questione*. Dopo stesa e firmata la deposizione, può il testimone pretendere, che siano aggiunte altre circostanze da lui posteriormente rammentate? La ragione dell'affermativa è nella libertà concessa al testimone di francamente, e lealmente deporre. Egli obbligato di rispondere per la verità su quanto gli viene richiesto, può

richiamare in mente una circostanza meglio conosciuta, di cui o non ne ha fatta parola, o ne ha data una risposta confusa. Spinta in allora dalla propria coscienza in deporre il vero su quell'avvenimento di cui ha manifestato di conoscere tutte le parti, si presenterà al magistrato, svelerà i suoi dubbj, indicherà le spieghe che vuol dare alla sua precedente deposizione, e chiederà di riceversi i nuovi suoi detti. Quanto si aggiunge o si spiega non verrà riportato in forma di domande, e di risposte: come addizione ai detti precedenti vien presentato dal medesimo testimone in rapporto alla interrogazione che loro corrisponde. Tutto sarà notato al margine, o a piè della deposizione; ma noi crediamo più analogo alla santità degli atti di notarsi nel secondo modo, cioè, a piè della deposizione; anche perchè siamo di avviso, che questo notamento debba essere riportato colla data del giorno in cui si fa, e debba essere sottoscritto o segnato dal testimone.

11. *Questione*. Qualunque siano queste aggiunte, fatte da un testimone illetterato, sono a credersi leali colla sola firma dell'uffiziale di polizia giudiziaria? Quando questo magistrato è rivestito di un potere da rendere legale, ed autentico ogni atto, che redige, sarebbe a minorarlo di autorità dubitandosi della verità che attesta. L'atto ch'egli stende su delle aggiunte essendo da lui segnato, si ha per vero; e qualunque sia poi la fermezza di temerario testimone in negare tali aggiunte, le sue voci sono rigettate;

dappoichè la legge suppone nel funzionario tutta la buona fede, e tutta la lealtà possibile nel disimpegno delle sue funzioni.

12. *Questione*. L'uffiziale di polizia giudiziaria, dopo stesa secondo le formole del rito una deposizione, può stenderne altra su la richiesta del testimone che vuole meglio ordinare i fatti da lui deposti? Noi crediamo che sì. Allorchè crede il testimone che la sua deposizione nol renda tranquillo per le risposte non chiare da lui date, potrà metterla in altro aspetto, e darle quella intelligenza che più stimerà convenevole con delle spiegazioni, e delle aggiunte. Quanto si trova deposto nella istruzione già appartiene ad un formale giudizio; nè può essere in verun modo cancellato, anche sul riflesso che non contenga il vero. D'altronde influisce molto alla giustizia il rilevarsi il cambiamento che fa il testimone de' suoi detti col mezzo delle modifiche, e delle aggiunzioni. Lo sviluppo ulteriore delle pruove potrà far conoscere il vero loro oggetto. Quelle varietà le più indifferenti, cui cade un testimone, quanto chiaro lume possono somministrare! Prese a calcolo nella loro qualità, possono apparir dettate da ogni altra ragione meno che dalla reminiscenza, e dall'urto del cuore umano dedito ad esser veritiero nelle sue espressioni. All'aspetto di queste osservazioni si renderebbe adunque poco religioso ne' suoi doveri quell'uffiziale di polizia giudiziaria, che sedotto da qualunque riguardo, e vinto dalle lusinghe altrui, sostituisse altra deposizione a quella già

fatta. Conserverà quella. Corrisponderà solo alle premure del testimone, illustrando li di costui detti precedenti con un ordine di discorso, che regolato dalle aggiunte, e dalle modifiche farà in una nuova dichiarazione risultare dei fatti o contraddetti, o dilucidati, o aggiunti.

13. *Questione.* Il testimone negativo sarà inteso? Convien distinguere. O egli è negativo perchè non conosce affatto l'avvenimento, e le parti principali che ne dipendono, e che vi hanno rapporto, o è negativo perchè conosce tutto, e lo tace. Nel primo caso egli verrà allontanato dal giudizio; nel secondo caso interrogato più volte verrà avvertito di deporre quanto sa del reato. Chiamato poi in contesto gli si faranno le analoghe osservazioni per indurlo a dare dei schiarimenti uniformemente a ciò di cui è indicato conoscitore, ed intelligente. Delle interrogazioni e delle risposte se ne farà oggetto della deposizione.(V.inoltre il rescritto nella 2 nota alla p.247.)

14. *Questione.* Se il testimone già escluso come negativo si presenta volontariamente per deporre, sarà ricevuta la sua deposizione? Noi crediamo che si. Ma è di mestieri che incominci a manifestare i motivi della sua negativa precedente, e le ragioni della volontà che lo ha poi indotto a presentarsi. *Eum* diceva Ulpiano, *qui voluntatem mutatam dicit*, *probare hoc debere. L. 22. D. de probationibus.* Imperciocchè il solo ritornare al magistrato per deporre quanto ha taciuto è un argomento che induce a far dubitare de' suoi detti. La sagacità dell' uffiziale di

polizia giudiziaria deve allora animarsi utilmente, indagando le ragioni per le quali il testimone vuol essere interrogato, e ne formerà oggetto interessante di un certificato che unirà negli atti. Darà poi alle interrogazioni un ordine di discorso del tutto relativo alle medesime risposte che riceve. Cercherà in questo modo dimostrare che un tale testimone è stato spinto a deporre, o dalla forza della verità da lui conosciuta, ed indoverosamente e per ignoranza occultata, o dalla istigazione, e persuazioue altrui. In questo secondo caso sarebbe inoltre di molta utilità il prendere le tracce per le quali si giunga a rilevare il mezzo adoperato all'oggetto sia dall'accusato, sia dall' accusatore.

15. *Questione*. L'uffiziale di polizia giudiziaria, versando su l'esame testimoniale cui procede, può da qualche fatto incidente trarre conoscenza di un altro reato fino allora ignoto: si asterrà egli di liquidarlo sul riflesso di non essere stato dedotto in giudizio? No: Da quella deposizione medesima da cui acquista la idea dell'altro reato prenderà motivo di aprire novello procedimento. I primi passi però saranno quelli di esserne autorizzato; all'uopo ne farà rapporto al procuratore generale presso la gran corte criminale, ed intanto secondo gli elementi ottenuti per inquirere, disporrà di officio la corrispondente istruzione.

16. *Questione*. Il reato, di cui per l'esame del testimone si ha conoscenza, può appartenere ad altro magistrato, sia in ragione di mate-

ria, sia in ragione di persona: è un dovere allora per l'offiziale di polizia giudiziaria il darne avviso al procuratore generale della gran corte, onde ne passi la notizia all' autorità competente. Ma in questo avviso deve indicarsi il testimone pel di cui mezzo il reato si è conosciuto? Noi lo crediamo; affinchè la notizia officiale che vien data abbia la indicazione di un individuo, dal di cui esame dipende lo sviluppo dei nuovi fatti da liquidarsi.

17. *Questione.* L'uffiziale di polizia giudiziaria informato stragiudizialmente che un testimone citato per interrogarsi sia stato subornato, acquisterà egli le pruove di questa subornazione? È di ragione l'affermativa. Egli destinato dalla legge a procedere per contestare il reato, vede nelle sue attribuzioni tutto il dovere di conoscere la serie dei fatti, che lo riguardano, e le operazioni apprestate per allontanarlo dal suo esame. La sua cura maggiore però sarà quella di dimostrare che la verità viene occultata per opera di coloro che ne hanno interesse. Sentirà dunque quel testimone come di dritto, ed indi separatamente, versando su la di costui seduzione, ne compilerà gli atti corrispondenti.

18. *Questione.* Nel caso di conflitto giurisdizionale tra gli uffiziali di polizia giudiziaria dipendenti da una stessa gran corte criminale, se quello che procede ha gli ordini dal procuratore generale di trasmettere ad altra autorità gli atti sino a quel punto compilati, cesserà egli di più sentire un testimone che già ha incominciato d' in-

terrogare? Strettamente parlando, noi crediamo che si. L'esercizio delle sue funzioni è interrotto dalla decisione di competenza profferita a favore di altro magistrato, conseguentemente è reso in allora illegittimo il suo procedimento. Egli perciò sarebbe nel dovere di trasmettere la istruzione ancorchè incompleta. All' opposto parrebbe convenevole l'osservare che malgrado la sua incompetenza egli è ancora un magistrato cui la legge affida il potere della pubblica ragione. Sotto questo aspetto adunque è saggio consiglio ch' egli avendo incominciata la interrogazione del testimone la termini. Lasciandola interrotta, si metterebbe quel testimone nello stato di essere prevenuto su l'oggetto particolare della istruzione; poichè la idea dei fatti che conosce lo indurrebbe a delle riflessioni sulle domande che gli sono fatte, per poi ripetere la sua deposizione con metodo studiato, e non leale. (Vedi il §. 123)

19. *Questione*. Il testimone, che si negherà di sottoscrivere, o segnare la sua deposizione può esservi astretto colla forza? È chiara la negativa. Egli se fu libero nel deporre, questa libertà rimane per lui intera sino a che cessa di essere testimone. Alienato di mente, dubbioso, ed anche sospettoso di qualunque successo (quando non voglia supporsi altra ragione per giovare all' accusato) ripugnerà di attestare quanto ha detto. Si lasci adunque nella sua ripugnanza qualunque ella sia; ma intanto l'uffiziale di polizia giudiziaria apporrà in seguito della deposizione un atto, che dimostri la mancanza della

soscrizione, o della segnatura cui il medesimo testimone si è negato, e 'l motivo che ne ha dedotto.

20. *Questione.* Nel caso di più reati l'uno indipendente dall'altro pei quali dal medesimo uffiziale di polizia giudiziaria si procede in separato giudizio contro di un imputato, il testimone da interrogarsi per tutti questi reati farà una sola, o più deposizioni? Vi è luogo a distinguere; o una è la istruzione, o più: s'è una ed abbraccia tutti i reati, la deposizione non sarà divisa, ma verserà su quei reati pei quali verranno regolate le interrogazioni; se poi sono diverse le istruzioni, saranno le deposizioni ancor diverse; imperciocchè distinti i giudizj, i rispettivi procedimenti hanno le loro pruove preordinate, e distinte; ed in conseguenza una sola deposizione non può essere staccata dagli atti. Solo potrebbe farsene la copia quando fosse necessaria pel secondo, dopo esaurito il primo giudizio.

21. *Questione.* Finalmente il testimone interrogato una volta può nel corso della istruzione essere di nuovo interrogato? Non vi è motivo a dubitarne. Sia che debba risapersi da lui qualche circostanza non deposta, ed indicata da altri testimoni; sia che debba essere inteso in contesto, la nuova interrogazione sarà regolata secondo il motivo che la suggerisce.

§. 165. Quanto abbiam detto non compie le nostre vedute. L'ordine degli umani avvenimenti è di tanta diversità da non rendere la materia completamente esaurita. Ma per accostarci

a far desiderare il meno che sia possibile la conoscenza delle interrogazioni ai testimoni, passiamo ad analizzare i sette modi pei quali Claudio Saturnino addita le vie che conducono alla conoscenza dei reati; cioè la causa da cui derivano, la persona delinquente, o dell'offeso, il luogo ed il tempo in cui si commettono, la loro qualità, la loro quantità, il loro successo. *Aut facta puniuntur, ut furta, caedesque; aut dicta, ut convicia, et infidae advocationes; aut scripta, ut falsa, et famosi libelli; aut consilia, ut conjurationes, et latronum conscientia, quosque alios suadendo juvisse, sceleris est instar. Sed haec quatuor genera consideranda sunt septem modis: causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.*

Causa, ut in verberibus, quae impunita sunt a magistro illata, vel parente; quoniam emendationis, non injuriae gratia videntur adhiberi; puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est.

Persona dupliciter spectatur; ejus qui fecit, et ejus qui passus est. Aliter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi, quam liberi; et aliter quam quid in dominum parentemve ausus est, quam qui in extraneum; in magistratum quam in privatum. In hujus rei consideratione aetatis quoque ratio habetur.

Locus facit, ut idem vel furtum, vel sacrilegium sit, et capite luendum, vel minore supplicio.

Tempus discernit emansorem a fugitivo, et effractorem vel furem diurnum a nocturno.

Qualitate, cum factum vel atrocius, vel levius est, ut furta manifesta a nec manifestis discerni solent; rixae a grassaturis; expilationes a furtis, a violentia petulantia.

Quantitas discernit furem ab abigeo, nam qui unum suem surripuerit, ut fur coercebitur, qui gregem, ut abigeus.

Eventus spectatur, ut a dementissimo quoque facta; quanquam non minus lex eum qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit puniat. L. 16. D. de poenis.

Applichiamo questa legge ai casi preveduti nella nostra legislazione.

Causa. Ogni reato ha la sua emanazione o da un oggetto dipendente dal disegno concepito, o dalla volontà, o dal caso (§.153). Abbiamo, perciò premesse le nozioni su l'animo deliberato, e sull'azione volontaria, ed involontaria (§. 154), come abbiam ragionato su la causa della scienza che deve stabilir la base di ogni deposizione de' testimoni (§. 164). Secondo questi elementi il fatto criminoso rimane adunque conosciuto per la sua cagione; di modo che discendendo alle particolari disposizioni delle nostre leggi penali vediamo distinti il veneficio (*art.* 350), l'omicidio premeditato (*art.* 351), le ferite, e le percosse volontarie (*art.* 356), gli omicidj, le ferite, e le percosse non imputabili (*art.* 372 *a* 374) o involontarie (*art.* 374 *a* 374) o scu-

sabili (*art.* 377 *a* 391). Dall'esame di questa serie di casi partitamente distinti il magistrato inquisitore giungerà con facile successo allo sviluppo dei fatti che riguardano i tre tempi ricercati per le scoprimento dei colpevoli (§. 156).

Persona. Consideriamo la persona in un duplice aspetto, nel delinquente, e nell'offeso. Il delinquente costituisce colla sua persona delle qualità diverse: la prima è nella volontà: la seconda è nella età: la terza è nei legami del sangue, e di parentela: la quarta è nel mestiere: la quinta è nelle funzioni.

1. Manca la volontà nel demente, e nel furioso. Ogni azione colpevole commesso da essi in questo stato cessa di essere reato (*art.* 61. *leg. pen.*). Manca del pari la volontà di delinquere in colui che vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere (*art.* 62. *Id.*).

2. La età di anni nove, e di anni quattordici esenta il delinquente da ogni pena. Egli in vece sarà ristretto in un pubblico stabilimento (*art.*64.*Id.*). Il maggiore di anni nove, e minore di quattordici compiuti dà poi luogo alla questione intenzionale per condannarlo alla reclusione (*art.* 65. *Id.*). Finalmente il colpevole di anni quattordici compiuti, e non giunto ad anni diciotto gode una minorazione di pena nei misfatti, escluso il parricidio (*art.* 66. *Id.*).

3. I legami del sangue, e di parentela aggravano la qualità del misfatto. Tale è l'omicidio del figlio in persona del padre, della madre, o

di qualunque ascendente legittimo, e naturale, o in persona della madre o del padre adottivo, che si qualifica parricidio (*art.* 348. *leg. pen.*).

4. La professione, o mestiere qualifica il colpevole. Tale è il furto che il domestico commette in qualunque luogo a danno del suo padrone o di un estraneo; il furto dell'ospite o di una persona di sua famiglia nella casa ove riceve ospitalità; il furto del locandiere, dell'oste, del vetturale, del barcajuolo, o de' loro domestici, o impiegati, commesso nella locanda, osteria, vettura, o barca; ed il furto che in questi luoghi commette colui che vi ha albergo, o posto, o vi ha confidato le sue robe; finalmente il furto dell'allievo, compagno, operajo, professore, artista, o impiegato che si commette nella casa, nella bottega, nella officina, o altro luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione, o impiego (*art.* 410. *leg. pen.*).

5. Finalmente le funzioni, nel di cui esercizio si delinque, rendono aggravante il reato. Abusa della sua carica, o della sua professione colui che insegnando, predicando, o in qualunque modo aringando in luoghi pubblici profferisce senza empio fine o dolo alcune proposizioni contrarie alla religione cattolica (*art.* 100. *leg. pen.*). È punito di morte chi ritiene un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo (*art.* 127. *Id.*). È reo di concussione l'uffiziale pubblico, ed ogn'impiegato del Governo, che esige per privato profitto quello che la legge non permette o più di quello che permette (*art.

196. *Id.*). Si aggrava la di lui pena se a questo mezzo aggiunge la minaccia, l'abuso di potere, o l'attentato sulla libertà del cittadino (*art.* 197. *e* 198. *Id.*). È reo di corruzione quell'uffiziale pubblico, o impiegato che decide deffinitivamente un affare sia amministrativo, sia giudiziario per mezzo di doni, o di promesse (*art.* 200 *a* 204. *Id.*). È colpevole l'uffiziale pubblico o incaricato del Governo, che dolosamente ritarda, o trascura la commissione per la pubblica annona (*art.* 219. *Id.*); che prende un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti, o amministrazioni sia che egli ne abbia in tutto, o in parte la direzione o vigilanza, sia, che l'aveva in tempo di dette aggiudicazioni, appalti, o amministrazioni (*art.* 213. *Id.*); che prenda un interesse privato nell'affare sul quale deve dare gli ordini (*art.*214.*Id.*); che aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa (*art.* 229. *Id.*); che ordini o richiegga l'uso della forza pubblica per impedire la esecuzione di una sentenza, decisione, o mandato di legittima autorità (*art.* 229. *Id.*), che s'introduca nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge (*art.* 233. *Id.*); che commetta atti arbitrarj (*art.* 2 4. *Id.*), o violenze caratterizzate per delitti, o misfatti contro le persone (*art.* 237. *Id.*). La qualità di uffiziale, o di funzionario de' banchi aggrava benanche il misfatto nella falsità di fedi di credito, e di polize di banco (*art.* 272. *Id.*), come la qualità d'impiegato, o di uffiziale pubblico aggrava il misfatto nella falsità in pubbli-

che scritture (*art.* 287 *e* 289. *Id.*) in passaporti, in fogli d'itinerario, ed in certificati (*art.* 294 *a* 295. *Id.*). La qualità di avvocato, o patrocinatore altera la natura del rigiro che usa a danno del suo cliente (*art.* 206 *a* 212. *Id.*). Finalmente la qualità di genitori, di tutore, e d'incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell' uno e dell' altro sesso in favorire, o facilitare la prostituzione, o la corruzione, estende la pena sino a cancellare i dritti rispettivi, che in ragione della patria potestà, della tutela, e della carica possono rappresentarsi dai delinquenti (*art.* 332. *Idem.*).

D'altronde consideriamo la qualità della persona nell' offeso come un mezzo che si rivolge ad aggravare la condizione del suo offensore. Tale è colui, che celebrandosi i divini misteri, e nel fine di profanare le sacre funzioni, produce in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale (*art.* 95. *leg. pen.*). Tale è l'attentato contro la sacra persona del Re, e della famiglia reale (*art.* 120 *a* 122. *Id.*). Tali sono gli oltraggi, e le violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità, e della forza pubblica (*art.* 173 *a* 182. *Id.*). Tale è la occultazione o soppressione di un fanciullo (*art.* 346. *Id.*), l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello, o sulla sorella

in secondo grado (*art.* 353. *Id.*), le ferite, e le percosse volontarie nelle indicate persone (*art.* 357 *Id.*), l'abbandono o esposizione di un fanciullo (*art.* 403 *a* 406. *Id.*).

In ultimo la qualità di ascendenti, discendenti, di affini, di conjuge, di vedovo, e di collaterali nei reati delle sottrazioni, e dei danni qualunque commessi alle proprietà, esclude il procedimento in linea penale. Ha luogo in allora la sola azione civile pel rifacimento dei danni (*art.* 455. *Id.*) (1). Da questi principj non risulta perciò che il magistrato inquisitore sospende di raccogliere tutte le pruove che corrispondono a dimostrare la esistenza dei reati, ed a liquidarne i colpevoli. Egli progredirà nella sua istruzione come per qualunque altro fatto criminoso, di cui n'è inculcato il procedimento.

Luogo. I reati acquistano un carattere aggravante dal luogo in cui sono commessi. Il calpestare o distruggere vasi sagri, o sagre immagini, o violentemente percuoterle o infrangerle nei sacri tempj, o nei loro vestibuli (*art.* 96. *leg. pen.*), involare dai tempj vasi o suppelletili sa-

(1) Queste disposizioni sono staccate dalle regole riunite nelle disposizioni preliminari (§. 1. a 13). Ivi trattandosi in generale dell'azione penale ne dimostrammo la sua emanazione; ed in rapporto agli effetti discendemmo all'analisi dell'azione civile. L'applicazione dei medesimi principj vien ora regolata diversamente. Il buon costume, e'l riguardo dovuto ai legami di famiglia allontanano la persecuzione dei reati, ammettendo solo le indennizzazioni civili a favore dei danneggiati. Sono questi casi di eccezione nel modo come vien stabilito dalla legge.

cre, o altro oggetto consagrato al culto divino (*art.* 91. *Id.*), insegnare, predicare, o aringando in luoghi pubblici profferire proposizioni contrarie alla cattolica religione (*art.* 100. *Id.*), bestemmiare in Chiese aperte al pubblico culto, o in luogo pubblico (*art.* 101. *Id.*), e 'l delinquere nelle pubbliche Chiese in atto di sacre funzioni (*art.* 104. *Id.*) sono tanti reati che, offendendo il rispetto dovuto alla religione, riuniscono diverse circostanze. Queste distinte, non meno in ragione dell' empio fine nell' animo del delinquente, che in ragione del luogo in cui questi delinque costituiscono la diversità dei reati. Tali ancora sono i fatti ingiuriosi contro il Governo; cioè quando chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche provoca gli abitanti del regno ad attentare o a cospirare contro la sacra persona del Re (*art.* 140. *Id.*); quando s' infrangano, o deformino stemmi reali, statue, o immagini del Re, o della real famiglia situati in luoghi pubblici (*art.* 141. *Id.*). Finalmente è qualificato pel luogo il furto che vien commesso 1.° nelle Chiese: 2.° nel palazzo del Re: 3.° nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna: 4.° negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia: 5.° nelle prigioni, o in altro luogo qualunque di custodia o di pena: 6.° nè teatri o in altri luoghi destinati à pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno: 7.° ne' bagni (*art.* 412. *Id.*).

Tempo. Il disturbare con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni nell' atto, che ven-

gono celebrati i divini misteri, (*art.* 94. *leg. pen.*), il bestemmiare nell' atto di sacre o pubbliche funzioni (*art.* 101. *Id.*), la offesa dei ministri del santuario allorchè esercitano le loro funzioni (*art.* 103. *Id.*), ed ogni reato commesso nelle pubbliche Chiese in atto delle sacre funzioni (*art.* 104. *Id.*); il tempo adunque fà più grave la imputabilità del delinquente. Del pari percuotere o ferire un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni (*art.* 175. *Id.*), resistere o attaccare con violenza o per vie di fatto gli agenti ministeriali, gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, e gli agenti della forza pubblica nell' atto che alcuno di essi agisce per la esecuzione delle leggi (*art.* 178. *Id.*) sono misfatti che prendono dal tempo in cui si commettono una impronta diversa dai misfatti ordinarj. Finalmente è qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte. (*art.* 414. *Id.*).

Qualità. I due estremi dell' azione imputabile cioè quella circostanza di violenza, di persona, di tempo, e di luogo che l'aggrava, e quella circostanza di scusa, e di volontà, che manca nel delinquente, formano le qualità considerate dalla legge nella classificazione dei reati, e nella gradazione del dolo nel delinquente medesimo.

Quantità. È necessario rilevarsi nei furti il valore della cosa involata. La somma maggiore di ducati cento qualifica il furto per misfatto (*art.* 409. *leg. pen.*), distinguendolo dal furto semplice ch'è in se stesso un delitto (*art.* 417. *Id.*).

Evento. Ogni reato indipendente dalla volontà di chi lo commette incontra i riguardi della legge. (*Vedi* §. 153. *Azione involontaria*).

§. 166. Questi sette modi che abbiamo enumerati debbono tenersi presente dal magistrato inquisitore. Regolerà colla loro guida la sua istruzione su i rispettivi reati, pei quali procede; vale a dire indagherà la causa del reato, e liquiderà la persona dell'imputato, o dell'offeso, il luogo, ed il tempo, in cui il reato si è commesso, la qualità, e la quantità del danno che si è prodotto, le conseguenze del reato.

§. 167. Le diverse osservazioni che abbiamo riunite intorno all'esame testimoniale sembrano bastevoli in qualche modo ad opportunamente regolare la istruzione dei giudizj penali. Ma questo non è tutto. L'oggetto principale per cui il testimone viene interrogato è già quello di conoscere la verità (§. 147.): la *indifferenza* prende però nel medesimo oggetto il suo carattere esclusivo. Quel corrispondere al privato interesse dell'accusato per allontanarlo dalla pena, o per minorargliela; all'opposto quel prestarsi all'impegno dell'accusatore pel risultamento dell'accusa, sono due circostanze che nell'oltraggio della verità offendono la santità de' giudizj. Il testimone allorchè si presenta al magistrato per deporre sia lontano da ogni premura di favorire, o di nuocere l'accusato. Sfugga un mezzo il più esecrabile, che forma di lui un istrumento di derversità e di menzogna. Insensibile ad ogni urto di passione, o d'interesse si attenga alla

sola verità. I fatti che racconta sieno staccati da ogni forma di discorso che li presenti nel dubbio; li esponga con quella medesima semplicità, come li ha percepito. In somma sia storico fedele.

D'altronde è sommamente necessario, che il magistrato inquisitore assuma tutta la indifferenza per sua norma. Aprendo il cuore alla voce della giustizia il chiuda a quella della prevenzione a danno, o a favore dell'accusato. Un filosofo giureconsulto (1) che ha onorato la Francia colle sue dottrine, e colla sua morale, ha dettato delle massime quanto autorevoli tanto degne da rimanere impresse in ogni cuore. Egli ha detto.

» La indifferenza è uno stato penoso per l'uomo. Nato per godere ritrovasi egli in una situazione forzata finchè un oggetto non lo determina. Forse anche non è possibile ch'egli esista un momento senza amare, o odiare; forse una tale incertezza che lo arresta qualche volta suo malgrada, non è che l'effetto delle determinazioni rapide, ma deboli, che l'odio, e l'amore successivamente producono nella sua anima.

» Ciò che avvi di certo si è, che tutto ciò che tende a moltiplicare i suoi dubbj, o a perpetuare la di lui indecisione è disaggradevole tanto al suo spirito, quanto al suo cuore. L'attenzione, la quale contempla il suo oggetto sotto ciascuna delle sue divise; la riflessione che non si fa lecito di un giudizio, del quale non ne

(1) Il signor Bergaste. Discorso sulla umanità de' giudici nell'amministrazione della giustizia criminale.

ha conosciute le conseguenze; quella ragione severa, che delibera prima di scegliere, e che non sceglie che dopo averne valutati i motivi che lo determinano; tutte queste qualità sono più rare di quello che si crede; ed il più saggio degli uomini non è senza dubbio colui, che non sia giammai determinato da una prima impressione, ma piuttosto soltanto colui, che una volta determinato, è ancor padrone della sua inclinazione per obbedire, se abbisogna, ad una contraria determinazione.

» Noi siamo adunque sorpresi da questa folla di asserzioni temerarie, le quali in società sfuggono tutti i giorni alla nostra impazienza; e senza ispirare ad una perfezione che è propria della nostra natura, riserbiamo tutte le forze della nostra anima per queste tristi occasioni, in cui giudici sovrani della vita e della morte, misuriamo sulle teste colpevoli la clava che ci è confidata.

» Strana condizione della verità fra gli uomini! perchè bisogna, che coloro, ai quali più importa di conoscerla siano come gli altri sottoposti all'impero dell'errore e del pregiudizio!

» Invano vorrei io altronde dissimularlo. La prevenzione non è quasi mai che una debolezza. Nel santuario delle leggi essa è sempre un delitto, e di tutti i delitti il più facile a commettersi.

» Se io fossi andato scoprendo i lacci della prevenzione, voi l'avreste veduta unirsi a tutte le virtù per corromperle tutte, deviare l'uomo

giusto, ingannare l'uomo severo, sedurre l'uomo sensibile; se io mi fossi posto ad osservare i suoi progressi, voi l'avreste veduta, uniformandosi ai nostri spiriti, adattandosi ai nostri gusti, ai nostri umori, tingersi, se mi fosse lecito di così esprimermi, di colori proprj a ciascun carattere, e portarli in seguito sugli oggetti per isfigurarli a suo arbitrio; se fossi andato deplorando le di lei conseguenze, voi l'avreste veduta circondare una testa innocente di tutte le apparenze della iniquità, e giustificare così a forza di verosimiglianza, e di virtù la scelta delle sue vittime infelici. Ma il solo genere di precauzione sul quale io voglio qui insistere, perchè non avvene alcuno dal quale noi procuriamo meno difenderci, si è quell'amore per lo straordinario, che ci porta a credere tutto ciò, che si allontana dall'ordine comune degli avvenimenti, e de' costumi.

» Nè pensate già che sia questa una di quelle grossolane inclinazioni, una di quelle passioni popolari, di cui la sola dignità del magistrato possa garantirla. Se bisognasse rintracciare altrove, che nel cuore umano, delle prove di una verità troppo certa, che avevano eglino fatto quegli uomini, che l'errore ha immolato sugli altari della giustizia? Apriamo gli annali della giurisprudenza criminale: rammentiamoci i diversi generi di accusa che hanno ingannato i giudici. È un amico, che per un furto obbrobrioso tradisce la confidenza del suo amico (Langlade): è un servitore lungo tempo fedele, che sulla fine

della sua carriera assassina il suo padrone (Lebrun): è un tenero padre che scanna i suoi figli (Calas, Sirven): è un figlio rispettoso che attenta ai giorni di sua madre (Montbailli): è un savio giovinetto, che divenuto repentinamente il più impetuoso fra i scellerati, termina con un colpo di pugnale gli orribili piaceri, ch' egli ha poc' anzi gustato coll' oggetto sfortunato della sua passione (L' affare sfortunato dei P.). Sempre delitti impreveduti, o scelleragini, che fanno fremere l' umanità, come se la nostra barbara credulità non aspettasse per esercitarsi che queste terribili occasioni, nelle quali non si può ammettere la esistenza di un delitto senza oltraggiare la natura!

» Sarà egli dunque vero, che esista nel fondo dei nostri cuori una disposizione a credere il male contra la quale non vale ogni nostra ragione? saremo noi dunque scellerati? no : siamo deboli.

» L'uomo, che continuamente sospira dopo il riposo, teme di tutto ciò che se gli avvicina; delle sensazioni troppo uniformi abbattono i suoi organi; una successione di oggetti simili gli dispiace. Bramosi di tutto ciò, che può produrre nella sua anima il piacere della sorpresa, ricerca con una puerile sollecitudine degli oggetti, che lo colpiscano, degli spettacoli che lo facciano meravigliare, delle sensazioni che non ha ancora provate. Che se in questi momenti di noja che la mancanza delle passioni fa nascere, gli si annunzj un avvenimento singolare, esso lo crederà,

perchè è stanco di non operare, perchè ha bisogno di essere eccitato; e se questo avvenimento fosse un delitto esso lo crederà ancora più facilmente, perchè proverebbe una emozione più forte, e meno momentanea.

» Per tal modo la nostra credulità è per così dire l'opera della natura. Dotati di un'anima che ha dei bisogni; di una immaginazione che si tormenta per soddisfarli, non avvi opinione sì strana che noi non siamo capaci di adottare, niun pregiudizio, che non possa qualche volta convenire alla nostra debolezza. Guardiamoci dunque di ascoltare questa ragione orgogliosa che credendosi di possedere la sapienza con una specie d'impero, osa credersi inaccessibile agli errori del volgo. Ahi! il nostro amor proprio non degnasi di sempre artifiziosamente ingannarci; la illusione, che ci aggrada non è quasi mai quella che avrebbe dovuto sedurci; ed allorchè la menzogna ci sfugge, quando la verità pesa sulla nostra coscienza ingannata, è ben raro, che noi non abbiamo ad arrossire dei motivi segreti, che hanno determinato i nostri giudizj.

» Che l'amore illuminato degli uomini sia la prima passione del magistrato, ed allora la prevenzione non farà che degli sforzi inutili per ingannarlo. Se il magistrato, che ama gli uomini soffre alla vista di un accusato; s'egli è già per lui così doloroso il punire un colpevole, potrebbe egli esporsi con una pericolosa precipitazione a condannare un innocente? La opinione pubblica gli denunzj pure un delitto straordinario; i cit-

tadini spaventati indichino pure la loro vittima; la virtù stessa mormori pure, ch'essa è ancora invendicata; attento a conciliare la verosimiglianza colla natura, voi lo vedrete dubitare ancora in mezzo alla convinzion generale, sollecitare delle prove allorchè il popolo ha già pronunziato, e mentre per avventura si accusa la di lui indifferenza, abbandonasi a delle difficili indagini per giustificare la umanità di un delitto che la disonora.... »

§. 168. Dopo la serie delle circostanze che in qualunque modo abbiam creduto di partitamente esporre nell' analisi dell' esame testimoniale, il sistema de' giudizj penali ci addita altre ricerche. Non basta che il testimone lealmente risponda alle interrogazioni, che gli vengon fatte: talora le sue risposte possono essere relative ad un oggetto di fatto permanente, sia indicando il luogo che abbia rapporto col reato, sia designando degli oggetti nascosti che appartengono all' accusato; in questo caso il giudice inquisitore, in continuazione dello stesso atto, condurrà il testimone nei luoghi da lui enunciato, e quivi riceverà le spiegazioni necessarie di quanto ha quegli deposto. Quindi dovendosi procedere ad atti di sperimento, o di reperti, saranno osservate le regole generali, (*Vedi* §. §. 93. *a* 99.) (*art.* 89. *p. p.*). Per effetto di queste disposizioni possono intanto incontrarsi li dubbj seguenti.

1. *Questione*. Colui che depone di aver veduto in qualche distanza commettersi un reato,

ed averne distinto l'autore, dà motivo al giudice inquisitore di condurlo nel luogo per sperimentare se da quel punto poteva conoscere, e distinguere le circostanze da lui deposte? Siamo per l'affermativa. La ragione è nel chiaro riflesso di aversi una deposizione o rigettata, o ammessa; sia perchè la pruova convalidi la reità dell'imputato, sia perchè riassicuri la di costui innocenza. Ma onde questo sperimento produca una vera dimostrazione del vero, o del falso, deve premettersi 1.° quale sia la distanza dal punto in cui il reato si è commesso: 2.° quale sia la estenzione della vista del testimone: 3.° la designazione dell'ora del reato: 4.° lo stato dell'aere se torbido, o chiaro. Quindi tutte le circostanze che il testimone ha deposto, e la distinzione delle persone, e dei fatti avvenuti formeranno l'oggetto dell'esame, e la norma dello sperimento.

2. *Questione*. Il testimone che depone di aver distinto l'imputato al chiarore della luna, questa particolarità verrà verificata in qualunque tempo cui la luna risplende? No: Diviene la sua conoscenza tanto interessante, quanto importa stabilire un assunto, da cui talora può dipendere l'assoluzione, o la condanna dell'imputato. È perciò di mestieri regolare lo sperimento con un ordine, che faccia rilevare la verità. Deve in prima conoscersi il giorno, e l'ora della notte in cui il fatto criminoso è avvenuto, ed esaminare precisamente in qual fase era la luna, se nel novilunio, o nel plenilunio, se nel

primo, o nell'ultimo quarto, se chiara splendeva o no in quel momento. Dopo fissati questi dati si sceglierà quel giorno del mese corrispondente alla stessa fase della luna, ed al tempo chiaro, ovvero oscuro in cui essa splendeva. Si condurrà in allora il testimone nel luogo da lui designato, gli si darà lettura della deposizione, e secondo le tracce da lui indicate in rapporto alla sua situazione, ed al punto in cui era l'imputato, si procederà per mezzo di due testimoni allo sperimento, cioè uno, che rappresenti l'imputato, l'altro il testimone, dando però ad amendue il giuramento. Tali testimoni saranno scelti a sorte da un notamento di sei individui, che sarà ricercato al Sindaco locale che siano però simili, o consimili a quelli, che dovranno farsi rappresentare.

3. *Questione*. Deponendo il testimone di aver riconosciuto e distinto l'imputato dal buco, o da una piccola fessura di una porta, questa circostanza dà motivo al convenevole sperimento? Non è da dubitarsene. Il magistrato inquisitore condurrà il testimone nel luogo, e ricevendo da lui la spiegazione sul come vide, e distinse l'imputato, e le di costui operazioni, eseguirà l'esperimento per mezzo di due testimoni come si è notato precedentemente.

4. *Questione*. Può avvenir talora che un testimone dichiari di aver riconosciuto l'omicida al chiarore della esplosione della polvere del fucile, da cui il colpo era partito, l'uffiziale di polizia giudiziaria procederà all'analogo sperimento? L'affermativa esclude ogni dubbio. Malgrado il ri-

sultamento non favorevole che ben chiaramente viene a dimostrarsi dalla posizione del testimone, si procederà all'atto, sull'unico riflesso di convincerlo della falsità de' 289 detti (1).

5. *Questione*. Colui che depone di aver veduto commettersi il reato da un punto in cui un ostacolo evidente gl'impediva di vedere, sarà egli dispensato dalla testimonianza? Desquiron (2) crede, che » costui deve ricusarsi con indignazione, e la sua deposizione non può per nulla influire sulla opinione de' giudici. Dicasi lo stesso

---

(1) La necessità di un tale sperimento viene maggiormente imposta da un esempio riportato da Desquiron.

» Pietro Fourrey povero giornaliero, sposo, e padre di numerosa famiglia era stato condannato a morte, come convinto di assassinio dietro la testimonianza di due persone che dissero di averlo riconosciuto allo *splendore del polverino* del fucile il quale aveva servito alla esecuzione del misfatto.

» Un ministro della religione di Gesù Cristo, il signor Balleroy, convinto della innocenza di Pietro Fourrey determinò questo infelice a ricorrere contro la decisione che lo condannava a morte. Una somma considerevole era necessaria per la difesa del condannato. Il signor di Balleroy non potendo da se stesso fare le spese opportune ricorse alla umanità del signor Caille, avvocato presso la corte di cassazione. Questo degno giureconsulto s' incaricò gratuitamente della cura di promuovere il ricorso, e di difendere Pietro Fourrey. Alcune sperienze vennero ordinate, e non si tardò guari a provare la impossibilità di riconoscere un uomo allo splendore della polvere posta sul focone di un'arma da fuoco, e per conseguenza a dimostrare la falsità della testimonianza. *Desquiron. Trat. della pruova testimoniale in materia crim.* § 299. *nota* 1.

(2) Trattato della pruova testimoniale in materia criminale §. 170.

di un altro, il quale pretendesse aver inteso un discorso che una o più persone avessero tenuto molto lungi da lui. » Noi opiniamo diversamente. La stessa inverosimiglianza di quanto questo testimone viene a sostenere già il fa considerare un mendace ; ma conviene che ne resti convinto; nè può esserlo altrimenti , che mettendo il suo detto alle pruove. Il magistrato inquisitore riceverà la di lui deposizione , e quindi conducendolo nel luogo designato riceverà tutte le indicazioni sul sito. Verificherà la distanza tra li due estremi , cioè dal luogo del reato , e dal luogo ove rimaneva il testimone , e particolarmente verificherà la qualità dell'ostacolo che si frappone alla vista di chiunque voglia da quel punto vedere. Questo sperimento sarà una dimostrazione dell'inganno che si vuol produrre. Eseguito secondo la norma dettata (2. *Quest.*) somministrerà poi al giudice del fatto l'elemento sicuro del mendacio del testimone.

6. *Questione*. Questi sperimenti possono preterirsi per quindi essere riserbati al giudice competente, allorchè nel termine stabilito dalla legge sono di dritto eseguiti? Noi siamo di avviso che l'uffiziale di polizia giudiziaria sia nel dovere di compiere la istruzione in tutte le parti che la riguardano, nè lasciare negli atti vuoto alcuno. Particolarmente nelle pruove di fatto non deve differirne la esecuzione. (§.93 a 100.) Gli umani avvenimenti sono tanti , e di tanta diversità, che le tracce opportune possono smarrirsi in modo da rendersi poi difficile lo scopri-

mento del vero. Quindi questo magistrato facendo uso di tutta la sua sagacità, ridurrà in dimostrazione il fatto criminoso su cui versa; conseguentemente metterà nella più chiara evidenza quanto risulta dalla pruova testimoniale.

§. 169. Gli altri modi con cui il testimone si possa esprimere intorno ai fatti che dice di aver veduto, o inteso, sono sottoposti ad esperimento solamente quando possono divenire oggetto di esame per mezzo di testimoni. Così se alcuno depone di aver riconosciuto l'accusato dalla *voce*, una tale circostanza non potendosi in alcuna guisa verificare, rimarrà abbandonata al solo calcolo del giudice del fatto, (1).

---

(1) Un esempio riportato da Desquiron richiamerà tutta la cautela su l'uso di questa convizione.

» Un privato assalito a mezza notte in una strada maestra, colpito da un colpo di fucile dichiara morendo, ch'egli crede che il suo assassino sia stato un uomo ch'egli indicò; perchè eragli sembrato di riconoscere *la voce* di quest'uomo il quale gli aveva dimandato chi egli era per assicurare il suo colpo. Dietro questa dichiarazione il privato venne arrestato. Una giovane sentita come testimone dichiara di aver intesa la stessa *voce*. Su questa deposizione si condanna l'accusato a morte. Viene strascinato al supplizio. Sul palco egli protesta nuovamente la di lui innocenza, e muore tranquillamente.

» Si crederebbe, esclama a questo passo l'autore della teoria delle leggi criminali, che il giudice ritornando in trionfo da questa spedizione si rallegrava di aver condannato questo infelice a morte! Egli intitolava prova completa la riunione di due fatti che non avevano nemmeno la falsa apparenza d'indizj. Primieramente potevasi riguardare come una pruova la dichiarazione di un moribondo? Questo sfortunato in mezzo alle ombre della notte, in pre-

§. 170. Finalmente osserviamo per regola generale a tutti gli sperimenti di fatto, che i testimoni da impiegarsi all'oggetto debbono essere scelti dall'uffiziale di polizia giudiziaria tra la classe di quelle persone, che sono ammesse dalla legge a deporre in giudizio e secondo la nota, che ricercherà dal Sindaco locale (*Vedi il* §. 168 2. *Quest.*).

§. 171. Se le risposte del testimone si riferiscono ad un documento già assicurato con un reperto, può l'uffiziale di polizia procedere alla ricognizione di esso. (*art.* 90. *p. p.*). Sotto il nome di documento vien compreso, ogni qualunque oggetto o che abbia agevolato il reato, o che ne sia il prodotto (§. 94).

Incontriamo talune questioni su la specie

1. *Questione.* Il testimone che colle sue risposte dichiara espressamente la qualità di un documento, che corrisponde a quello rinvenuto, e suggellato, è in obbligo di riconoscerlo formalmente? All'certo non vi è ragione a dubitarne. Il

---

da allo spavento che doveva produrgli una terribile domanda che l'incognito gli faceva, era abbastanza padrone de' suoi organi per riconoscere sicuramente la voce di colui, che lo interrogava? Il suo spirito non era preoccupato contro colui del quale sospettava? Finalmente l'assassino non poteva egli contraffare la sua voce? Supponendo che queste presunzioni dovessero essere valutate per qualche cosa, messe nella bilancia, non dovevano essere superato dalla pruova morale, che presentava la ferma condotta dell'accusato, il quale aveva tutti i caratteri dell'innocenza? *Desquiron. Trat. della pruova testimoniale in materia criminale* §. 299.

rapporto che può avere il documento col reato, e la contestazione del reperto stesso risultano dalle pruove corrispondenti; ed in conseguenza la ricognizione potrebbe a primo aspetto considerarsi non di molto interesse per la giustizia; ma portando lo sguardo al carattere della pruova testimoniale che deve serbare la sua autenticità in tutte le parti di quanto si tende dimostrare, così è di mestieri, che i detti de' testimoni sieno pienamente esauriti con le opportune contestazioni di fatto; affinchè o siano rigettati come falsi, o siano rispettati per veri. Sotto questo punto di vista il documento di cui parla il testimone si avrà non solo comprovato dall' atto di reperto, ma anche dalla sua deposizione.

2. *Questione*. Dimostrato con degl' indizj che il testimone poteva aver conoscenza del documento assicurato col reperto, se egli nelle sue risposte non abbia detto alcuna cosa, che gli si possa riferire, ha luogo la ricognizione? Noi crediamo di no. Il nostro articolo parla di *risposte* che *si riferiscono*. Quando il testimone depone tutt' altro fuorchè qualche circostanza relativa al detto documento, questo non deve mostrarglisi per riconoscerlo. Sarebbe allora lo stesso che realizzare nella liquidazione di un incidente il metodo aborrito delle domande suggestive. Al contrario se per mezzo di sicuri argomenti risulta la conoscenza che il testimone doveva avere di questo documento, e che la pruova di tale conoscenza influisca molto alla causa, una interrogazione particolare obbligherà il detto testi-

mone ad analoga risposta. Se questa sarà affermativa, la ricognizione è di dritto; se poi questa sarà negativa si procederà al confronto di quei testimoni dai quali ne sono somministrati gl' indizj. Il risultamento sarà espresso in un atto.

3. *Questione*. Finalmente questo atto di ricognizione è obbligatorio per l' uffiziale di polizia giudiziaria? Volendosi stare strettamente al senso letterale del nostro articolo si avrebbe senza verun dubbio la negativa. La espressione di *può* contiene piuttosto un consiglio, e non già un precetto. Ma lo scoprimento della verità, che deve aversi di mira nè giudizj penali impone una intelligenza diversa. Quel *può* è relativo alla importanza dell'affare, ed a quell' ordine dei fatti che hanno bisogno di maggior pruova per essere chiaramente liquidati. L' uffiziale di polizia giudiziaria conoscerà la importanza di questo atto, e l' eseguirà; vedrà che non può riferirsi ad alcuna circostanza indicata, e verrà a trascurarlo. Ma indipendentemente dalle disposizioni cui esso, e il cancelliere sono soggetti (*art.* 99. *p p.*) si trascurerà di esporre un oggetto di reperto alla ricognizione del testimone, che colle sue risposte lo dichiara o come il mezzo che ha agevolata la esecuzione del reato, o come il prodotto del reato stesso? (*Vedi il* §. 104.)

§. 172. La *ricognizione* è un atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell' imputato, del querelante, o del testimone per assicurare la verità di un fatto, o la identità dell' oggetto medesimo. (*art.* 91. *p. p.*). Intanto

non è a considerarsi indistintamente sotto il nome di *oggetto* tutto ciò che sia capace o di fissare lo sguardo, o di concepirsi dall'intelletto. Nella nostra ipotesi si ha per ogni cosa mobile, che distinta dalla sua particolare indicazione siasi adoperata per delinquere, ovvero sia stato il prodotto del reato. Tali sono l'abito o il distintivo addossato dal colpevole, l'istrumento di cui egli ha fatto uso per eseguire il furto, il pugnale o l'arma da fuoco da lui asportato, o adoperato per ferire, o per uccidere, le cose rubate così in biancherie, o panni, che in lavori preziosi qualunque. Abbiamo creduto necessario di discendere ad un tale dettaglio per determinare la qualità dell'oggetto su di cui deve cadere la ricognizione; giacchè il grano, l'olio, il vino, che per loro natura non possono avere una indicazione di qualità valevole ad essere distinta, e riconosciata, son fuori della soggetta specie.

§. 173. D'altronde perchè l'atto sia legale, e l'oggetto possa considerarsi come precedentemente conosciuto da colui che lo ha indicato, è disposto dalla legge » di mettersi in mostra fra consimili (*d. art.* 91.): In questo modo il querelante, l'imputato, e 'l testimone facendo la riconoscenza di quell'oggetto, conferma la verità di quanto ha dichiarato o deposto in rapporto allo stesso.

§. 174. Finalmente questo atto dovendo essere espresso in un verbale, (*d. art.* 91.) fa mestieri enunciare in esso tutte le circostanze che lo riguardano, così per la persona chiamata

alla ricognizione, come per l'oggetto da riconoscersi, e 'l numero degli oggetti simili ai quali è unito.

Il metodo del procedimento vien dettato dall'articolo 92 nei termini seguenti.

» Se l'oggetto di cui si fa la ricognizione sia stato precedentemente chiuso, e suggellato, si dissuggellerà alla presenza de' testimonj del reperto, i quali riconosceranno prima le chiusure, ed i suggelli, e quindi se l'oggetto sia lo stesso che fu in loro presenza chiuso e suggellato.

» Se alcuno de' testimonj sarà morto, o assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia, l'istruttore gli surrogherà un altro testimone, che riconoscerà se le chiusure e i suggelli sieno stati alterati; e quindi si procederà all'apertura, ed al dissuggellamento. L'oggetto in seguito sarà messo fra simili.

» Questi atti saranno fatti fuori della presenza di coloro che debbono riconoscere l'oggetto: saranno essi di poi introdotti l'uno separatamente dall'altro; e saranno richiesti ad indicare, se tra gli oggetti che loro si mostrano siavi quello di cui nella dichiarazione intesero di far parola.

» Dopo di ciò verrà l'oggetto risuggellato secondo le forme indicate pe' reperti, colla giunta, che alle soscrizioni preesistenti si aggiungeranno quelle di coloro ai quali è stata fatta la esibizione. »

Alcune osservazioni emanano da queste disposizioni: la prima è, che se la persona, la quale

deve riconoscere l'oggetto messo tra simili, ne tocca uno diverso, o toccando il vero aggiunge *mi pare*, in questi due casi l'atto è completo, nè verrà rinnovato: il verbale all' uopo redatto ne farà distinta, e particolare menzione. La seconda è, che in qualunque modo questa riconoscenza avvenga, sia nettamente, sia negativamente, sia dubbiamente, sempre la persona, che la fa, sappia o no scrivere, deve apporre o la sua firma o la sua croce nel verbale, come deve apporla nella chiusura, e nella segnatura del risuggellamento: misure di cautela, che crediamo di marcare utilmente, onde l'atto possa dirsi religiosamente adempito. La terza è, che la scelta dei testimoni da surrogarsi ai morti, agli assenti o agl' impediti rimanendo all'arbitrio dell' istruttore, questi verrà a destinare coloro che escludono ogni difetto legale nella loro persona. (*Vedi il* §. 114. 1.*Quest.*) ed una tale destinazione risulterà da un atto corrispondente che farà parte del verbale.

§. 175. Se avviene che l'involto dell'oggetto suggellato offra qualche rottura, o laceramento nella parte delle segnature e de' suggelli, convien distinguere se ciò sia effetto del tempo, o opera dell' uomo; in amendue i casi si procederà alla corrispondente verifica. Qualunque ne sia il risultamento, quando gli oggetti sono mancanti, o cambiati, si farà la regolare ricognizione dello stato materiale dell' involto, e si assoderà la mancanza, e 'l cambiamento avvenuto, per indi darsi luogo a corrispondente giudizio nei termini del-

l'articolo 248 delle leggi penali. Da queste premesse emergono le questioni seguenti.

1. *Questione*. Il giudizio di cui facciam parola su la rottura, e sul laceramento dell' involto dell'oggetto suggellato, deve precedere la causa principale? Noi lo crediamo ragionevolmente. La negligenza, o la connivenza dei custodi rimonta sempre alla sua cagione. L'incolpato cui la mancanza o il cambiamento dell'oggetto deve interessare, richiama contro di lui gli argomenti della imputabilità; ed in conseguenza i mezzi da lui adoperati debbono essere conosciuti. I rapporti adunque di questa nuova istruzione colla istruzione del delitto, o misfatto a carico dell'incolpato, saranno liquidati in tutte le parti, per quindi dall'insieme delle pruove riunite si desuma così l'autore della rottura, o del laceramento, come l'interesse che costui poteva avere in eseguirlo. Quindi risulta di necessità, che il giudizio principale sia sospeso, sino a che il giudizio della rottura, o del laceramento abbia il suo termine con regolare procedimento.

2. *Questione*. Questa soluzione mena ad un altro dubbio. Liquidata la rottura, o il laceramento; conseguentemente liquidata la sottrazione, o il cambiamento dell' oggetto suggellato a carico dell'accusato, sarà egli a dichiararsi convinto del misfatto, o delitto cui l'oggetto stesso si riferisce? È ben chiara l'affermativa. Il *cui bono* della scuola criminale è applicabile a lui, e non già ad alcun altro, ch'è privo dell' interesse di soppri-

mere una parte di pruova la più essenziale nel giudizio. La stessa dichiarazione della imputabilità su la rottura, o sul laceramento eseguito costituisce la convizione dell'accusato sul rapporto che potrà avere quell'oggetto col suo misfatto, o delitto. Da ciò è a dedursi che quantunque non sia esistente l'oggetto suggellato, e non possa perciò darsi luogo alla legale ricognizione, la ragion pubblica rimane intera ne' suoi dritti. In virtù dei fatti precedenti ella ritiene quell' oggetto per riconosciuto.

3. *Questione.* Si desumono le medesime conseguenze nel caso di rottura, o di laceramento dell' involto senzacchè l' oggetto suggellato fosse stato cambiato, o sottratto? Non abbiamo tanta fermezza da deciderci per l' affermativa. La esistenza dell' oggetto molto esprime in sè stessa. Se non altro, determina un dubbio su la volontà colpevole dell' accusato. Poteva non esser opera della sua mano quella rottura, o quel laceramento: poteva dopo i primi passi arrestarsi nella consumazione del reato: poteva un utile pentimento rendere innocente la sua volontà. Tante idee elevate in sua difesa bastano a cancellare quella prima impronta di reità che l' avvenimento istesso abbia marcato contro di lui. Quindi può ben conchiudersi, che quantunque egli sia per comparire autore della rottura o del laceramento dell' involto, l' oggetto esistente, nè menomamente alterato, risolve la questione a di lui vantaggio.

4. *Questione.* Che sarà a dirsi nel caso di essersi tentata la rottura, o tentato il laceramen-

to? Sarà questa circostanza considerata come un'elemento di pruova, e non come una chiara dimostrazione della imputabilità dell' accusato. È però mestieri in allora che il carattere del reato sia manifestato in tutti gli estremi di una deliberazione criminosa; in altri termini è mestieri che il tentativo sia tale da far conoscere nelle prime operazioni il disegno di delinquere e la interruzione indipendente dalla volontà; altrimenti la interruzione volontaria del disegno del delinquente rende il tentativo di niun effetto.

5. *Questione*. Finalmente se dalla istruzione risulta, che l'involto è stato rotto o lacerato dal tempo, la mancanza, o il cambiamento dell' oggetto potrà riferirsi a carico dell'accusato? Lo potrà se le analoghe pruove verranno a dimostrarlo. Dappoichè è in ipotesi, che rotto o lacerato l'involto dal tempo, qualunque altro, menocchè l'accusato, ha potuto sottrarlo per solo fine di lucro, e non già per non renderlo un mezzo di convizione. (1)

---

(1) Un esempio servirà per richiamare vigilanza maggiore nell'uffiziale di polizia giudiziaria, allorchè assicura oggetti, che possono aver rapporto col reato.

Un impiegato amministrativo nel 1819 fè querela, che sulle ore 24 trovandosi nell'esercizio delle sue funzioni con uniforme, venne assalito, e ferito da un militare nel braccio destro a colpi di sciabla. Presentò il suo uniforme, che disse lacero nella parte corrispondente alle riportate ferite, e questo fu suggellato senza la esattezza delle regole dettate dalla legge. L'assicurazione, e la custodia di un tale oggetto allontanavano inoltre qualunque idea di sorpresa a carico dell'accusato. Rimaneva costui in tale

§. 176. Indipendentemente dalla causa della scienza, di cui il testimone è tenuto di dar conto nella sua deposizione (§. 163.) egli benanche dovrà indicare colla maggior chiarezza possibile e col loro nome e cognome, gl' imputati, i querelanti, i testimonj, de' quali ha fatto parola, e co' loro connotati. (*art.* 93. *p. p.*). Una tale indicazione, lungi di essere in alcuna guisa il prodotto del suggerimento, riprovato dalla legge deve presentare quella nitida semplicità dipendente dall'ordine dei fatti medesimi che sono deposti. Non basta perciò che il testimone chiami altri in contesto, e nomini l'imputato e 'l querelante: conviene, che costoro indicati coi loro nomi, e cognomi non presentino equivoco alcuno su la loro persona. Per esempio se in un medesimo comune vi siano due dello stesso nome, e cognome, deve esprimersi quel connotato che distingue l'uno dall'altro.

§. 177. Talvolta anche questo connotato potrebbe rendere poco sicura la indicazione dell' in-

---

dimenticanza, che arrestato dopo qualche tempo ne ignorava la cagione. Quindi o volle il medesimo offeso cambiare questo abito con altro d'inferiore qualità, e senza distintivo, o fu questo da altri cambiato, col dissuggellamento eseguito nella pubblica discussione si rinvenne un abito privo dei segni di uniforme, e senza lacerazione. Onorato dalla difesa dell'accusato ci fu facile sostenere, che l'impiegato allorchè venne ferito non era nell'esercizio delle sue funzioni, perchè non costava di essere in quel momento in uniforme; conseguentemente non era applicabile l'articolo 175 delle leggi penali. L'accusato fu infatti condannato alla pena delle semplici ferite.

dividuo, o perchè possa pure appartenere ad altri, o perchè non possa essere da tutti conosciuto: lungi allora di rimanere nella incertezza, si procederà all'atto di affronto: mezzo che la legge adotta per riconoscere la persona nominata dal testimone, quando ella non viene indicata per nome, e cognome, ma soltanto per connotati, (*d. art.* 93). Conviene intanto osservare che un tal modo di riconoscenza è comune pei querelanti, e pei testimoni, allorchè costoro non sappiano il nome di colui che viene dichiarato colpevole o non possono distinguerlo tra due, che portano lo stesso nome e cognome; ed è comune per gl'imputati allorchè essi indicano dei complici, o altre persone non distinte col loro nome.

§. 178.« L'*affronto* è l'atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro.

» L'atto di affronto non può essere eseguito se non in presenza o della Gran corte, o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d'istruzione, o del giudice di circondario: vi assisterà sempre il pubblico ministero. (*art.* 94. *p. p.*).

Questo atto corrisponde alla ricognizione che il responso di Ulpiano intende parlare del servo colpevole: *Quid enim si dominus quidem paratus sit defendere, actor vero designare* (*idest ostendere quis deliquerit*) *non possit, nisi ex praesentibus quia aut servum non recognoscit*,

aut nomen non tenet? Nonne aequum est ei familiam exhiberi, ut noxium servum agnoscat? Quod ex causa debet fieri, ad designandum eum, cujus nomine noxali quis agit recensione servorum facta. L. 3. §. 1. *Si quis noxali judicio. D. ad exhibendum.*

§. 179. Il nostro articolo ci richiama inoltre a qualche esame.

1. *Questione.* Si definisce l'atto di *affronto* per un mezzo legale con cui si procede al riconoscimento di un testimone, di un imputato, di un querelante, o di *chiunque altro.* Sotto questa parola generica di *chiunque altro* chi potrà essere compreso? L'ordine regolare de' giudizj penali non addita altri individui, i quali spiegano rispettivamente le loro parti nei giudizi stessi, che il testimone, il querelante, e l'imputato, quelli pei quali già si esegue l'affronto, allorchè una dubbia indicazione dell'individuo da essi espressa ne obbliga il riconoscimento. Di costoro se n'è fatta particolare menzione dal nostro articolo. Potrebbe credersi il complice, ma questi rientra nel nome dell'imputato. È chiaro adunque che la legge riconosce altro individuo, il quale per incidente possa benanche aver parte nei giudizj penali, e da cui si permette di attingere la pruova legale, per mezzo dell'atto di *affronto*. Noi non sapressimo attenerci ad altra intelligenza, che riconoscendo per tale individuo 1.° il denunziante, la cui denunzia non ricompensata pecuniariamente dalla legge, per l'articolo 202 n. 2 (*p. p.*) non lo esclude a deporre

come testimone: 2.° coloro, che per decisione o sentenza non possono essere ammessi a deporre in giudizio, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni in virtù dell'articolo 205 (*p. p.*). Costoro, se colle loro rispettive dichiarazioni indicano un testimone o un' imputato di cui ignorano il nome o il cognome, sono ammessi a riconoscerlo per mezzo di questo atto. Qualunque altro che vi possa essere compreso, sia che spieghi il carattere di testimone, sia che abbia la divisa d'imputato, o di querelante, rende inopportuna la intelligenza, per essere tali individui già espressi nell' articolo, secondo il loro nome rispettivo.

2. *Questione*. Deve procedersi all'affronto quando il testimone indica per semplice connotato la persona del delinquente? L' affermativa è di ragione. Il connotato non essendo un nome proprio dell'individuo cui è dato, perchè nol distingue con certezza nella classe de' cittadini, lascia sempre un dubbio sul delinquente: dubbio che non deve aver luogo innanzi alla legge, allorchè ella obbliga di profferire decisivamente l' assoluzione, o la condanna di colui che dipende dalle di lei disposizioni. E quando anche l'accusato non fosse da tutti conosciuto che con questo distintivo, pure la santità de' giudizj esige che la identità della di lui persona resti legittimamente stabilita.

3. *Questione*. Il testimone che depone di aver distinto l'accusato in delinquere, e di averne poi dagli altri saputo il nome, e 'l cognome,

può essere dispensato dall'atto di affronto? Potrebbe reggere l'avviso negativo. La chiara conoscenza ch' egli non aveva di costui nel momento del reato, non può essere giustificata dalla conoscenza che per mezzo di altri posteriormente venne ad acquistare del di lui nome, e cognome. Poteva in allora cadere nell'inganno vedendo uno per un altro; come poteva essergli nominato diverso individuo. Da questo errore non si ha dunque alcuna certezza; poichè non risultando una vera identità personale di colui che viene indicato delinquente, la indicazione non è legale. Nè giova sostenere che l' assertiva di molti stabilisce la certezza della persona. Il retto modo di ragionare fa riflettere, che il nostro testimone depone su l'altrui assertiva; e che egli mal sicuro della indicazione che fa di un individuo non conosciuto, lo nomina per detto degli altri. Nondimeno a scanso di ogni equivoco che sia a derivarne da una indicazione così imperfetta, o almeno dubbiosa, deve aver luogo l'atto di affronto. Dimostrerà in cotal guisa il testimone che l' individuo da lui veduto nel momento di delinquere, e di cui ne ha poi conosciuto il nome, e cognome, è lo stesso che intende indicare.

4. *Questione*. I testimoni presenti all' arresto dell' accusato colto nella flagranza, di cui non sanno il nome, e cognome, debbono riconoscerlo coll' atto di *affronto?* Non vi è motivo a dubitarne. I due essenziali estremi da contestarsi in questo caso sono la identità della persona dell' accusato, e la di lui sorpresa nella fla-

granza: estremi che rimarrebbero indefiniti a danno della pubblica ragione se la corrispondente pruova testimoniale non li rendesse legalmente esistenti. Anzi noi siamo di avviso che a questo atto debba procedersi immediatamente, che se ne offre la necessità. Servirà esso di primo elemento alla istruzione; e si avrà come un punto da cui debbono dipendere tutte le linee della dimostrazione per la imputabilità dell'accusato.

§. 180. Finalmente l'intervento del pubblico ministero è di dritto. Egli come parte principale nell'esercizio dell'azione pubblica è interessato di conoscere l'ordine del rito da osservarsi, e'l risultamento dell'atto legalmente ottenuto. In cotal guisa viene a garantire tutte le precauzioni possibili contro gli abusi del potere che potrebbe commettersi. All'uopo è disposto che » nelle istruzioni per misfatto quando l'atto di affronto non si fa nella residenza della gran corte, le parti del pubblico ministero saranno esercitate dall'uffiziale pubblico che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali » (*art.* 94. *p. p.*); A buon conto; dovendosi eseguire questo atto dal giudice d'istruzione, o dal giudice di circondario nel luogo ove non risiede la gran corte, le funzioni di ministero pubblico saranno esercitate dal primo eletto: quando questi sia impedito interverrà il secondo eletto, o uno de' decurioni (*art.* 344. *p. p.*).

Nel luogo dove risiede la gran corte, se mai l'atto di affronto deve eseguirsi dal giudice d'istruzione assumerà le parti di pubblico mi-

nistero quel funzionario, che si troverà destinato, quegli cui queste parti saranno delegate dal procuratore generale della stessa gran corte.

§. 181. Questo atto di affronto si eseguirà in qualunque parte del giudizio, e secondo le circostanze che lo impongono. Nondimeno noi crediamo utile per la giustizia, che quando l'accusato si trova detenuto, ne è stato indicato col vero suo nome, si debba in allora affrettare la di lui ricognizione 1.° perchè il tempo potrebbe far cambiare il volto dell'accusato: 2.° perchè riconosciuto per vero autore del reato, con maggior sicurezza si progredisce alla ulteriore istruzione; al contrario l'atto negativo che fosse a risultarne darebbe motivo alla di lui libertà, ed aprirebbe nell'atto stesso l'adito alle tracce del vero colpevole.

§. 182. Il metodo da tenersi, perchè questo atto sia legalmente adempito, è il seguente. » Per farsi l'atto di affronto sarà scelto un numero di tre o più persone approssimativamente simili a quella che debbe essere riconosciuta.

» Queste si disporranno in fila: e colui che debbe essere riconosciuto, può farne togliere chi vuole, perchè vi sia altri sostituito; e può prendere fra le persone messe in fila quel luogo che gli aggrada, e cangiarlo quanto gli piace.

» È nelle facoltà del magistrato innanzi a cui si fa l'affronto, il raffrenare l'abuso che l'imputato potesse fare di questo dritto.

» Disposte così le persone in fila, verrà introdotto colui che deve fare il riconoscimento:

sarà interrogato di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata; e quindi gli si domanderà, se dopo fatta la sua dichiarazione, l'abbia più veduta, e dove. Sarà in fine interrogato di dichiarare, se in quella fila la riconosce; e riconoscendola, gli si ordinerà di toccarla con mano.

» Le sue indicazioni e le sue risposte verranno tutte notate.

» Se più persone debbono fare l'atto di affronto sarà fatto successivamente; essendo vietato che due persone il facciano al tempo stesso. (*art.* 95. *p. p.*).

§. 183. È costume di molte gran corti destinare nella fila un numero triplo delle persone determinate a questo atto, e di scegliere le più consimili all'individuo, che dev'essere riconosciuto, non solo per altezza, e per l'età, ma per la forma di vestire. Metodo lodevole sotto tutti i rapporti. Si allontana in cotal guisa ogni mezzo di prevenzione per una difettosa riconoscenza, mentre questa esser deve il semplice risultamento della cognizione che già si aveva della persona dell'individuo prima del reato. Il vedersi poi far parte della formola la domanda, *se dopo la dichiarazione* questo individuo *siasi veduto*, *e dove*, ciò non è inutile. Un tal modo di esprimersi è nella sincerità dell'atto che si deve eseguire: imperciocchè riguarda indagare, se per mezzo di qualche ricerca precedente, quegli, che si sottopone allo sperimento, abbia voluto assicurare una facile ricognizione.

Si offrano intanto le seguenti questioni.

1. *Questione*. Se il testimone o il querelante dichiara che dopo la sua deposizione ha procurato di conoscere l'imputato nel carcere, una tale dichiarazione da' motivo a sospendersi l'affronto? Siamo di parere negativo. L'uffiziale di polizia giudiziaria deve attenersi al fatto secondo le norme che gli somministra la legge per contestarlo, e non già alle vaghe congetture abborrite sotto qualunque aspetto nei giudizj penali. L'assertiva del testimone, o del querelante su tale riconoscenza, non essendo una giuridica dimostrazione, non decide il dubbio su la identità della persona dell'accusato. Poteva essere il prodotto dell'errore, così per la moltitudine dei detenuti a lui presentati, come per la falsa indicazione, che glie ne fosse fatta. La domanda che vien prescritto di farglisi *se dopo fatta la sua dichiarazione l'abbia più veduto, e dove* tende a rilevare una tale particolarità. Deve il magistrato assicurarsi della buona fede con cui si procede a questo atto; vale a dire deve esaminare se la riconoscenza avviene nettamente, oppure se qualche mezzo straordinario l'abbia agevolata. Dappoichè senza una tale circostanza, che costituisce parte della formola, non può aversi alcuna idea di esservi stata prevenzione all'atto di affronto. D'altronde il tenersene parola nell'atto che ne sarà disteso, importa che il giudice del fatto deve metterlo a calcolo insieme colle altre pruove che gli si presenteranno per decidere su la imputabilità dell'accusato.

2. *Questione*. Il testimone o il querelante essendo innanzi alla fila per la ricognizione dell' imputato, questi con qualche segno gli potrà essere indicato da un individuo della stessa fila: l' uffiziale di polizia giudiziaria che se ne avvede, può sospendere l' atto di affronto? Noi crediamo che no. Eseguirà questo atto; e se avviene che nettamente l' imputato venga riconosciuto, se ne farà menzione nel verbale insieme col segno che ha preceduto la riconoscenza.

3. *Questione*. L' uffiziale di polizia giudiziaria può obbligare l' imputato di vestire abiti diversi da quelli che indossa ordinariamente? Egli non ha alcuna ragione per disporre il vestimento dell' imputato piuttosto in un modo che in un' altro. Anche il pensiere di eguagliarlo a quelli che viene a mettere nella fila non lo giustifica abbastanza. La libertà che la legge accorda all' accusato di prendere nella fila quel posto che più gli aggrada sarebbe inutilmente concessa, quando fosse a cadere nel pericolo di essere distinto dall' abito.

4. *Questione*. Se l' imputato si avvede che gl' individui messi nella fila sieno conosciuti dal testimone, o querelante, può chiedere che sieno cambiati? L' affermativa è dettata dalla stessa facoltà che ha dalla legge di far togliere chi vuole. Quando l' esperimento dell' affronto deve considerarsi come il solo effetto della riconoscenza per azzardo, tutto ciò che possa influire a renderlo inesatto lo rende illegale.

§. 184. Il verbale da redigersi su questo atto

di affronto riunir deve distintamente quanto avviene, e le parti che si adempiono. Già la dichiarazione che glie ne dà il motivo dev'esservi espressa: indi sono indicati il giorno, il luogo dove si procede all'atto, il numero delle persone messe in fila, la riconoscenza che se ne fa, o la persona che si tocca. Ma queste particolari indicazioni quantunque contestano la regolarità tenuta nella ricognizione di un individuo imperfettamente nominato, non compiono perciò la solennità dell'atto. La sua autenticità consiste nel giuramento che i testimoni, e gli offesi debbono prestare prima di eseguirlo. Giureranno essi » di dire la verità, e d' indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto. I soli imputati non dovranno prestar giuramento, (*art* 96. *p. p.*) per non esporli a mentire, indotti dall' interesse della propria salvezza.

La formola di questo giuramento è poi quella stessa segnata dall'articolo 147, le di cui parole debbono essere religiosamente profferite da chi viene prestato. (*Vedi la nota* 115 *nel Processo Crim.*)

§. 185. L'atto di affronto non può essere eseguito da tutti coloro ai quali è concessa la facoltà di ricevere le denunzie e le querele. L'uffiziale della polizia giudiziaria, che va in traccia dei reati, ne riunisce le pruove, e procede all'arresto de' colpevoli per rimetterli al giudizio dei tribunali competenti, è il solo cui è attribuito il dritto di eseguirlo. (*art.* 97. *p. p.*).

(§. 20.) E se mai si fosse eseguito da ogni altro che esercita la polizia giudiziaria, come dai guardiani urbani, e rurali, dalle guardie forestali, dai fucilieri reali, dai gendarmi, e dagli agenti di polizia ordinaria, il giudice istruttore, o'l giudice di circondario cui si rimettono gli atti per la istruzione regolare, verrà a rinnovarlo. Egli » richiamerà le persone approssimatimente simili colle quali venne l'atto eseguito, e si assicurerà nel momento stesso della forma e della verità con cui vi è stato adempito. (*art.* 98. *p. p.*).

§. 186. La esecuzione di questo articolo può sovente incontrare delle difficoltà in ordine al novello esperimento.

1. *Questione.* Trovandosi morta la persona che deve riconoscere l'imputato si avrà per legale l'atto di affronto eseguito dall'uffiziale incompetente? Potrebbe aver luogo una distinzione: o l'atto è stato eseguito regolarmente, o no: nel primo caso l'ordine stesso tenuto nella sua esecuzione lo renderebbe legale; nel secondo caso si avrebbe per nullo. Ma l'articolo 94 (*p.p.*) risolve la questione più determinatamente. Ivi è detto: « l'atto di affronto non può essere eseguito se non in presenza o della gran corte, o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d'istruzione, o del giudice di circondario: vi assisterà sempre il pubblico ministero: » (§. 178). Dunque fuori delle autorità espresse in questo articolo non si riconosce altra, cui la legge concede la facoltà di procedere all'atto

di affronto. La stessa incompetenza di quel funzionario, che lo avesse eseguito rende l' atto illegale.

2. *Questione*. Se il secondo esperimento rinnovato dall'autorità competente risulta negativo, il primo che presenta la riconoscenza dell'imputato avrà il suo effetto? La riposta rientra nella soluzione della questione precedente. La incompetenza dell'autorità che ha eseguito il primo atto di atto di affronto, rende nullo l'esperimento: conseguentemente il secondo atto cui si è proceduto deve avere la sua osservanza.

3. *Questione*. Se il giudice istruttore, e'l giudice di circondario rispettando il primo atto di affronto eseguito dall'uffiziale incompetente non lo rinnovano, cadono nelle disposizioni dell'articolo 99? L'affermativa non ammette alcun dubbio. Questi funzionarj innanzi alla legge non sono mai considerati così poco dimentichi dei loro doveri, che non debbano conoscere quel metodo di procedura alla di cui osservanza sono strettamente obbligati. Quando non siano puniti per una omissione dolosa, lo saranno per quella ignoranza di procedimento che interessa le ragioni dei danneggiati.

4. *Questione*. Il non rinvenirsi le persone *approssimativamente* simili, colle quali il primo atto venne eseguito, giustifica la mancanza del secondo atto di affronto? Nò certamente. Quando per un azzardata ipotesi tali persone fossero a mancare al giudice istruttore, ed al giudice di circondario, non è mai da supporsi che manchino alla gran corte.

§. 187. Finalmente un canone generale che riguarda la *ricognizione*, e l'atto di *affronto* dispone che » la osservanza delle formalità ordinate negli articoli 91 a 96 (§. 173. e 184), ed in difetto di alcuna di esse, la menzione delle cagioni che ne hanno impedito l'adempimento, sarà a carico del cancelliere sotto pena di tre a venti ducati di ammenda. L'uffiziale di polizia giudiziaria potrà ancora, se vi ha luogo, esser soggetto all'azion civile o sia *presa a parte* (*art.* 99. *p. p.*) Questioni.

1. *Questione*. La condanna del cancelliere all'ammenda, e 'l giudizio di presa a parte contro l'uffiziale di polizia giudiziaria sono giusti motivi per provocare la nullità degli atti compilati? Strettamente parlando, la negativa è dettata dalla legge. » Non esiste nullità, dice l'articolo 330 (*p. p.*) nelle violazioni delle forme, se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità. » Dunque il nostro articolo 99 non elevando a nullità la inosservanza delle formole stabilite per l'atto di *ricognizione*, e per l'atto di *affronto*, gli atti che li riguardano non sono nulli. Il fatto però mena ad opposte conseguenze, sempre favorevoli all'imputato.

2. *Questione*. La ricognizione è l'atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell'imputato, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurare la verità di un fatto, o la identità dell'oggetto medesimo (§. 172.). Or data la ipotesi, che in una causa di furto gli oggetti furtivi rinvenuti presso l'imputato non sieno stati

legalmente riconosciuti, il cancelliere sarà condannato all'ammenda, e l'uffiziale di polizia giudiziaria soggiacerà al giudizio di riparazione civile; intanto l'imputato potrà essere giudicato, e punito? Ogni altra pruova, che possa concorrere a di lui carico non costituisce una solida ragione per menarlo in dibattimento, e condannarlo. Neppure il dubbio può rimanere contro di lui, onde sottoporlo ad ampia istruzione. Egli dev'essere liberato con decisione assolutoria; poichè il principale elemento di convizione manca evidentemente per la sua imputabilità. Il derubato che non ha riconosciuto i proprj oggetti a lui involati, qual dritto avrà in pretendere che il detentore sia punito come colpevole di furto? Dunque gli atti d'istruzione contro di costui sono di niun valore.

3. *Questione*. La mancanza dell'atto di *affronto* mena alle medesime conseguenze? L'imputato indicato in una maniera incerta dal querelante, e dal testimone toglieva ogni dritto al magistrato di assolverlo. Questa incertezza non poteva lasciare interrotto il giudizio. Coll'esperimento dell'affronto doveva rimanere allontanata. Quindi la punizione dell'ammenda contro il cancelliere, e l'azione di *presa a parte* da promuoversi contro dell'uffiziale di polizia giudiziaria sono gli effetti che la legge stabilisce egualmente nella omissione dell'*affronto*. Da queste disposizioni punitive risulta che l'accusato non è riconosciuto per la persona stessa a carico di cui il querelante gravava la sua dichiara-

zione dell'accusa, o a carico di cui il testimone colla sua deposizione segnava la certezza della di lui reità; conseguentemente gli atti compilati restano nulli ma l'ammenda è giustamente dovuta.

§. 188. L'esame testimoniale può talora rimanere sospeso in cagion di quelli individui che oppressi da infermità sono inabilitati a presentarsi all'offiziale di polizia giudiziaria, o a qualunque altro incaricato della istruzione. Questa ipotesi arrestando il corso alla giustizia bene spesso potrebbe ancora pregiudicare l'interesse dei privati. Quindi » quante volte con certificato di un uffiziale di sanità sia assicurata la impossibilità de' testimoni a comparire, l'uffiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nella loro dimora, se questa sia nell'ambito della sua giurisdizione. Che se poi il testimone dimori nella stessa provincia o valle, l' uffiziale di polizia giudiziaria ne scriverà al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli le note, e le istruzioni su' fatti su de' quali egli debbe essere interrogato. Che se poi il testimone si trovi fuori della provincia o valle, si rimetteranno queste note, ed istruzioni al procuratore generale presso la gran corte criminale, perchè da questo ne sia dato l'incarico al procuratore generale della provincia o valle ove il testimone risiede » (*art.* 100. *p. p.*). Tali disposizioni sono già relative a quella parte del processo, con cui l'esame de' testimoni è diretto ad assodare l'azione criminosa, e 'l delinquente, che l'ha commesso. Non si ricerca per-

ciò in questo caso l'intervento del pubblico ministero, e della persona, che rappresenti l'imputato, e 'l querelante come nel senso degli articoli 256. e 257. (*p. p.*), cui sono compresi casi diversi.

TITOLO V.

DEI MANDATI CONTRO GL'IMPUTATI, E DEL LORO INTERROGATORIO NEL CORSO DELLA ISTRUZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio.

§. 189. Le operazioni del malvagio manifestamente conosciute, sia perchè egli venga sorpreso o in eseguirle, o dopo averle immediatamente eseguite, sia perchè venga colto cogli oggeti che il fanno credere autore o complice del reato (§. 71.) queste operazioni autorizzano il di lui arresto. Anche per dritto romano era data la facoltà a chiunque di arrestare un ladro manifesto che fuggiva: *si cum vidisses eum surripientem et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto furto effugit, furem manifestum esse: parvique referre putat, dominus, an vicinus, et quilibet transiens apprehendat. L. 7. §. ult. D. de furtis.* Presso di noi ogni depositario della forza pubblica è tenuto di arrestare l'imputato colto nella flagranza di

misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia « (*art.* 101. *p. p.*) Egli è obbligato di eseguirlo ancorchè non premunito di un mandato corrispondente. La importanza di assicurare alla giustizia il colpevole, e gl' istrumenti del suo reato il mette nel dritto di procedere, anche prima che l'autorizazione venga legalmante a lui comunicata. Un istante solo di ritardo sarebbe irreparabile. *Melius enim*, dicevano gl' imperatori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, *est occurrere in tempore quam post exitum vindicare. L. 1. Cod. Quando licet unicuique sine judice se vindicare.*

§. 190. Questa facoltà riunisce due estremi: l'uno è la flagranza, in cui sia colto l' imputato, l'altro è l' esser essa circoscritta ai casi di misfatto, o di delitto portante almeno a pena di prigionia, (1) di modo che se amendue questi estremi non concordono insieme, la facoltà trascende ad eccesso di potere. D'altronde se fosse esercitata in altri casi, come per contravvenzione di polizia, non costituirebbe il depositario della forza pubblica nello stato di arresto arbitrario, ma darebbe dritto all'arrestato di reclamare la sua

---

(1) Procedendosi in persona de' ricevitori, e di altri agenti finanzieri si debbono nelle forme legali suggellare le carte, e 'l danaro, e consegnarsi all' autorità amministrativa, che assiste all'atto in presenza dell'autorità giudiziaria. Di tutto deve farsene rapporto all'intendente, e direttore. *Ministeriale de'* 30 *ottobre* 1833.

Per coloro, che si rifuggiano in Chiesa deve farsi prevenzione di rispetto al vescovo, paroco, o rettore di essa. *Circolare de'* 30 *luglio* 1831.

libertà. Con sovrano rescritto de' 10 ottobre 1819 venne inoltre disposto, che mandati di arresto si possono ancora spedire dal presidente, e dai giudici della gran corte crim. allorchè questi assumono le funzioni di polizia giudiziaria nei termini dell' art. 13 della proced. pen. Premessi questi principj è a vedersi

1.° Può arrestarsi un individuo su l'assertiva di pochi, che lo denunziano colto nella flagranza? Noi lo crediamo. È vero che uno de' casi che costituiscono la flagranza è il pubblico clamore (§. 72.); nondimeno l'arresto che si esegue è legittimo per parte del depositario della forza pubblica, essendoglisi indicato un delinquente colto nella flagranza.

2.° Il depositario della forza pubblica può arrestare un individuo che la pubblica voce dichiara reo di furto, e detentore nell'atto stesso di oggetti furtivi? È chiara l' affermativa nel solo caso della flagranza. Fuori di questa ipotesi l'arresto è illegale senza l'autorizzazione corrispondente.

3.° Se il delinquente sorpreso apparisce pazzo nel momento, può essere arrestato? Non vi è ragione a lasciarlo in libertà. La di lui pazzia può essere finta. Assicurarlo alla giustizia è dunque di dritto. Rimane al magistrato competente il conoscere se la di lui pazzia sia finta, o reale.

4.° Lo stato di legittima difesa in cui può rinvenirsi il delinquente è motivo per non arrestarlo? Noi crediamo che no. Il depositario della forza pubblica non deve riguardare che la sem-

plice azione criminosa per arrestare colui che la commette. Le qualità della scusa sono lasciate all'esame del giudice del fatto.

5.° Il delinquente può essere arrestato nella flagranza da qualunque altro del popolo? Vedi §. 72.

§. 191. È però da prevenirsi in virtù della circolare da' 3 novembre 1830 che « la G. corte non dev'essere facile a spedire mandati di arresto se non con maturo esame e secondo le condizioni ricercate dalla legge ». Si aggiunge inoltre che « quando il numero degl'imputati è maggiore di dieci, se ne deve fare il rapporto a S. E; ed attenderne l'autorizzazione. » Arrestato il colpevole « sarà menato innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria. Questi lo interrogherà immediatamente (1) e lo invierà al giudice competente,

---

(1) Questa parte di rito viene precisamente inculcata con circolare de' 30 aprile 1836.

» All'imputato, caduto in potere della giustizia, dovrà darsi immediatamente l'interrogatorio, e nel corso della istruzione le circostanze a carico o discolpa, espresse dall'imputato, dovran essere rischiarate per quanto conducono all'accerto del vero, uniformemente agli art. 101 a 109 delle leggi di procedura penale.

» Si è altra volta raccomandata la esecuzione di questi articoli tendenti a facilitare lo scovrimento del vero, in cui la giustizia de' giudicati è tanto interessata. Le premure non veggonsi generalmente secondate, in modo che l'inadempimento ha più volte formato oggetto di censura nelle decisioni della corte suprema di giustizia.

« È ne' doveri delle SS.LL. curare che la omissione non si riproduca per l'avvenire. All'effetto comunicheranno le disposizioni convenevoli alle autorità di loro dipendenza, ed invigileranno all'adempimento delle medesime.

o lo riterrà a sua disposizione. (*art.* 101. *p. p.*). In queste attribuzioni si riuniscono due oggetti: il 1.° è il dritto di conoscere la qualità della imputazione per la quale è seguito l'arresto. L'uffiziale di polizia giudiziaria, come al dir di Ulpiano il proconsole di Roma, prendendo ad esame il reato dell'individuo che gli viene presentato, può disporre o che sia ristretto in carcere, o che sia consegnato, o che sia messo in libertà. *De custodia reorum proconsul aestimare solet utrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obijcitur, qualitate, vel propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus, qui accusatur, facere solet. L.* 1. *D. de custodia et exhibitione reor.* Il 2.° è il riunire tutte le circostanze di fatto che potranno essere conosciute coll'interrogatorio, cui si sottopone la persona arrestata. Intanto conviene distinguere che « il primo interrogatorio deve darsi al prevenuto quando è arrestato in tempo, che la istruzione è incompleta; arrestato dopo l'ultima istruzione sarà interrogato nei termini dell'articolo 131 della procedura penale « (*Minist. de'* 16 *ottobre* 1819 *in Avellino*) (1). Questioni.

(1) Con circolare de' 10 giugno 1826, e con sovrano rescritto de' 22 marzo 1828 venne particolarmente disposto, che quando gl'incolpati si offrono dare alla giustizia utili manifestazioni per la pruova de' misfatti, e per

1. *Questione*. È permesso al depositario della forza pubblica, che arresta un delinquente nella flagranza, d'interrogarlo? Taluni casi lo impongono: come la conoscenza de' complici che fuggono nell'arresto del delinquente, e'l di costui pericolo di vita se viene arrestato ferito. È interesse allora della giustizia l'assicurare dei fatti che la circostanza del momento rende necessarj. Ogni menomo intervallo di tempo potrebbe recar pregiudizio alla pubblica ragione.

2. *Questione*. Un tale interrogatorio rimesso al magistrato competente ha poi bisogno di essere rettificato? È d'uopo distinguere. O è preso regolarmente senza presentare alcun vuoto, allora pare non di necessità che venga ripetuto; o apparisce imperfetto, conviene in questo caso, che avendosi presente nella nuova interrogazione si renda completo in tutte le sue parti. È sommo interesse della giustizia però, che in qualunque modo l'interrogatorio sia preso dall'autorità cui l'arrestato viene inviato.

3. *Questione*. Questo interrogatorio riguarderà il solo arresto? No: Desso sarà preso con accuratezza, e sul fatto del momento. Verserà sul nome, cognome, patria, domicilio dell'arrestato, sulle operazioni nelle quali egli si rinviene in tempo della sorpresa, e su tutto ciò che possa ri-

---

lo scoprimento de' loro autori, non può accettarsi la corrispondente confessione colla espressione di poter essi confidare nella clemenza di S. M. In questi casi il procurator generale deve dirigersi a S. E. ed attenderne le superiori determinazioni. »

guardare la intelligenze a la spiega delle sue risposte.

4. *Questiene*. Oltre queste interrogazioni possono farsene delle altre relative alle circostanze del medesimo reato? Crediamo che sì. Fingasi per ipotesi che nel furto con scalata il ladro si sorprenda nel momento in cui ruba: è necessario allora che s' interroghi costui come sia penetrato in quel luogo, quale mezzo abbia adoperato, chi sia il suo complice. Del pari sorpreso l' assassino nel momento in cui ha immolato la sua vittima, sarà interrogato su la causa dell' assassinio, e se altri glie lo abbia ordinato ec. ec.

5. *Questione*. L' uffiziale di polizia giudiziaria come regolerà le sue interrogazioni all' individuo sorpreso nella flagranza, se costui negherà lo stesso fatto in cui vien colto? Trascriverà la negativa che riceve; ma nell' atto stesso nel verbale della sorpresa enuncierà partitamente l' azione criminosa, non meno pel carattere che presenta, ma anche pel modo come l' agente era per eseguirla. Questo interrogatorio sarà firmato dal delinquente arrestato, o se non sappia scrivere, sarà contestato dallo stesso uffiziale.

§. 192. Qualunque sia poi la misura, che l' uffiziale di polizia giudiziaria stimerà adottare, sia per l' assicurazione della persona arrestata, sia per le ulteriori ricerche, sia per gli atti di reperto, è nel dovere di darne conto al procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia o con rapporto settimanile, o con rapporto straordinario. Farà conoscere in cotal mo-

do quanto concerne l'avvenimento, e le sue prese determinazioni.

§. 193. Egualmente senza il mandato spedito; si procederà all'arresto di colui, che verrà sorpreso con oggetti appartenenti ad un misfatto o delitto, di cui o non è per anco incominciato, o esiste allora un procedimento. Ma è da osservarsi, che l'arresto nella ipotesi presente è sloo relativo alla sorpresa che si faccia del detentore degli oggetti in pubblico cammino, e non già a quella del detentore nel proprio domicilio: nel primo caso la facoltà dell'arresto è comune ad ogni depositario della forza pubblica; nel secondo caso la facoltà è attribuita all'uffiziale di polizia giudiziaria nei casi determinati dalla legge (§. 71 a 74).

§. 194. Arrestato l'individuo cogli oggetti appartenenti al misfatto o delitto « sarà menato innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria della istruzione, o innanzi al giudice competente se il processo sia stato già spedito a costui; e verrà subito interrogato » (*art.* 102. *p. p.*). La interrogazione riguarderà, oltre la domanda del suo nome, cognome, e domicilio, anche quella su gli oggetti che asporta. Deve risapersi da lui come sono in suo potere, da chi li ha ricevuti, a chi appartengono, e dove è a condurli. Di tutte le sue risposte se ne farà particolare menzione nell'atto dell'interrogatorio che sarà preso, onde aversene conto nella istruzione ulteriore del reato cui gl'indicati oggetti hanno il loro rapporto.

§. 195. Alla medesima interrogazione proce-

derà l'uffiziale di polizia giudiziaria se egli coglie alcuno nella flagranza di misfatto o delitto, o se sorprende alcuno con oggetti appartenenti al misfatto, o delitto, o prima d'incominciarsi, o pendente la istruzione. Egli che in alcuno di questi casi è incaricato di assicurare così il corpo del reato cogli oggetti che sorprende, come la persona del colpevole, è di mestieri che adempia a tutte le altre parti che han rapporto con questi primi atti valevoli a stabilire la convizione della imputabilità, e che formano lo scopo de' suoi doveri. Quindi invierà l'imputato al suo giudice (*art.* 103. *p. p.*) insieme cogli atti generici da lui raccolti, e col di lui interrogatorio già preso.

§. 196. Oltre i casi enunciati nei quali l'assicurare alla giustizia punitiva il delinquente è un obbligo ingiunto ad ogni depositario della forza pubblica, ed all'uffiziale di polizia giudiziaria, non è permesso a qualunque altra autorità di procedere all'arresto di alcuno senza gli ordini corrispondenti. Per rescritto degl'imperatori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio niun colpevole poteva tradursi in giudizio, senza che il giudice vi avesse analogamente pronunziato. *Neminem in judicio exhibendum esse praecipimus, nisi de cujus exhibitione judex pronunciaverit. L. 3. Cod. de exhibend. et transmit. reis.* Secondo il nostro metodo di giudicare » nel corso della istruzione intorno a' misfatti, il procurator generale presso la gran corte criminale, il giudice d'istruzione, e 'l giudice di circondario sono au-

torizzati di spedire *mandati di deposito* contra gl'imputati pei quali siensi raccolti indizj » (*art.* 104 *p.p.*). Si presentano due questioni.

1. *Questione*. Di qual peso esser debbono quest'indizj? Carpzovio li mette all'arbitrio del giudice, quando però siano a precedere il reato: *Hoc judicantis arbitrio relinquendum esse: adeoque regulam formo universalem, quod delinquens non sit incarcerandus, nisi indicia criminis ab eo perpetrati praecesserint, quae judex pro arbitrio sufficientia existimaverit. Carpzovii Practicae rer. crim. P.* 3. *Quaest.* 111. *n.* 22. Anton Mattei all'incontro insegna che bastano indizj, ed argomenti verisimili per procedersi all'arresto di un colpevole. *Porro exhibitionem, prehensionemve rei non decernit judex nisi certis quibusdam indiciis commotus, ut colligitur ex L.* 17. *Cod. ad leg. corn. de falsis. L.* 6. *D. de cust. et exhib. reor. Quae indicia utrum ab accusatore suggerantur, an aliunde suppetant, parum referre arbitror; tametsi usu judiciorum hodie obtinuit, ut non adprehendatur reus, nisi indicia a delatore testibus productis confirmentur, et in actis reperiantur .... Quandoquidem leges nominatim non exprimunt, cujusmodi indicia esse debeant, quibus ad decernendam prehensionem commoveatur, idcirco totum hoc arbitrarium erit, ut judex pro prudentia sua statuat, prehendi, an praetermitti reus debeat. Adhibeat in consilium religionem, pietatem, fidem; nec deerit quod sequatur. Idcirco statuamus non*

requiri adprehensionem indicia valde praegnantia, nedum indubitata, vel luce clariora, sed sufficiunt indicia et argomenta verisimilia... Itaque fama, fuga, minae, inimicitiae, insidiae, testimonium unius, confessio rei extra judicium facta, et si qua similia, tametsi singula ad probationem criminis parum faciant, ad prehendendum tamen reum non sunt censenda inefficacia. Matthaei de criminibus. T. 2. lib. 48. tit. 14. cap. 1. n. 5. ad 7. Dietro queste tracce adunque ci facciamo ad esporre la serie di quegl' indizj i quali nei reati possono dar motivo a spedirsi il mandato di deposito.

1.° La preparazione che alcuno faccia delle armi, senz' averne un motivo, prima dell' omicidio avvenuto con quell' armi stesse, e senza conoscersene altra causa.

2.° L' essersi veduto alcuno passar colle armi nel luogo prossimo al reato, ed immediatamente prima, o dopo il reato.

3.° La dimora nel luogo del reato, ed in tempo del reato, quando niun' altro poteva penetrarvi.

4.° L' incontro di alcuno con volto pallido, e sbigottito vicino al luogo del reato e subito commesso.

5.° Uscire dal luogo del reato con armi, ed oggetti appartenenti al reato stesso.

6.° Rimanere in aguato in un sito per attendere il momento opportuno per delinquere.

7.° La invenzione di un oggetto appartenente ad alcuno avvenuta nel luogo del reato, quando quell' oggetto non vi fosse per qualunque altra ragione.

8.° La rissa prima dell'omicidio.

9.° La minaccia certa, e determinata precedente al reato, e corrispondente alla specie di esso.

10. La confessione stragiudiziale.

11. La pubblica voce, quando però i testimonj indicano una giusta causa che l'abbia prodotta.

12. La nomina che fa l'offeso sostenuta dalla pruova generica del reato.

Lasciamo all'esperienza, come insegna lo stesso Mattei, la enumerazione degli altri indizj; essendo bastanti per l'esempio quelli che abbiamo addotti. *Haec exempli duntaxat causa adduxisse sufficiant: caeterum quam immensa pene indiciorum, et argumentorum multitudo sit, quotidianis rerum experimentis melius, quam doctrina percipitur. Matthaei. De criminibus. T. 2. Tit. 16. cap. 3. n. 8.*

2.*Questione.* Quest'indizj si debbono attingere da una istruzione completa, o basta che sieno vagamente enunciati da qualche testimone? La regolarità de' giudizj dev' essere fondata su solide basi. Specialmente quando si tratta di privare della sua libertà un'individuo, è mestieri non solo che ne sia conosciuta la ragione, ma anche ne sia in qualche modo dimostrata. Quindi i soli indizj raccolti da una completa istruzione sono quelli, sul valore dei quali il mandato di deposito potrà essere spedito. S'incontra però una eccezione. Quando la gravezza del reato sia tale, che attacca o l'ordine generale della so-

cietà, o la vita di un privato, o l'onore, e la sicurezza di una famiglia, anche un indizio il più leggiero che può aprire un ampio campo allo scoprimento del vero consiglia talora spedire il mandato di deposito. D'altronde la saggezza del giudice inquisitore saprà far uso di un dritto che non offende la pubblica, e la privata ragione.

§. 197. Eseguito il mandato di deposito contro l'imputato, sia che fosse stato spedito dal giudice di circondario, o dal giudice istruttore, ciascuno procederà immantinente al di lui interrogatorio (*art.* 104. *p. p.*): metodo tenuto anche in osservanza nel dritto romano secondo il rescritto di Costantino: *Si quis in ea culpa vel crimine fuerit deprehensus, quo dignus claustris carceris, et custodiae squalore, videatur, auditus apud acta, cum de admisso constiterit, poenam carceris sustineat: atque ita post modum eductus apud acta audiatur. L. 2. Cod. de custod. reorum.* La interrogazione verserà principalmente sul suo nome, cognome, e domicilio: indi gli si domanderà il motivo pel quale è stato arrestato: se risponde di essergli attribuito il tale delitto, le ulteriori domande saranno regolate indirettamente secondo le circostanze indicate dai testimoni: se poi risponde ignorarlo, gli verranno indicati i motivi, e le risposte saranno fedelmente registrate. Da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni. (*art.* 108. *p. p.*). Ma perchè la indicazione di questi motivi, e le interrogazioni non siano ordi-

nate in un modo che prevengano la risposta, anzicchè la faccia derivare dalla verità, stimiamo esporre il metodo per quanto ci sembra il più regolare a tenersi.

§. 198. Principalmente all' arrestato si domanderà se conosca colui a danno del quale si è commesso il reato: in qualunque modo egli risponda, le ulteriori interrogazioni prenderanno norma dalle sue risposte. Indi le altre interrogazioni verseranno su tutti gl' indizj, che hanno dato motivo a spedirglisi il mandato di deposito: vale a dire

1. Su la preparazione delle armi si domanderà, se possegga, o abbia posseduto queste armi, se le abbia qualche volta preparate, in quale occasione, in qual tempo, e se posteriormente ne abbia fatto uso, e come:

2. Su la dimora nel luogo del reato, si domanderà quale è la sua dimora; se in tempo di questa dimora siasi trovato in qualche avvenimento, ed indicando che abbia inteso, o veduto il tale, o tale fatto, dirà se ne conosca le circostanze, e come sia avvenuto:

3. Su l' incontro vicino al luogo del reato, gli si domanderà se fosse andato in quel luogo, quando, per quale oggetto, e se mai avesse incontrato alcuno ne indichi il nome, ed il sito:

4. Su l' uscire dal luogo del reato, gli si domanderà, se conosca il luogo, e colui che vi abita, o cui appartiene, se vi fosse stato, in qual giorno, in qual ora, per quale occasione:

5. Su l' aguato, gli si domanderà se sap-

pia quel sito, se vi fosse mai stato, solo, o in unione di altri, se armato, e con quali armi, o inerme vi avesse atteso alcuno, e chi, in quale giorno, e per quale motivo:

6. Su la invenzione di qualche suo oggetto in un luogo, gli si domanderà se mai è a sua conoscenza quel luogo, se vi fosse stato in qualche giorno, e per quale occasione, se ivi gli fosse caduto qualche cosa ne indichi il numero e la qualità; e quando egli fosse negativo, gli si mostri la cosa rinvenuta, perchè la vegga, la osservi, e dica se la conosca, o se qualche volta l'avesse veduta:

7. Su la rissa gli si domanderà se conosceva il tale (individuo ucciso) dove, e come lo conobbe, se gli era amico, e quali rapporti di amicizia aveva con lui, se gli era nemico, come, da quanto tempo, per quale causa, se avesse avuto con lui qualche contrasto, ed in quale occasione, se si fosse mai riconciliato con lui:

8. Su la minaccia, gli si domanderà se abbia avuta conoscenza col tale (individuo ucciso), da qual tempo, se abbia avuto con lui qualche litigio, e come, se ne abbia tenuto discorso con alcuno, con chi, in quale luogo, quale sia stato il tenore di questo discorso, e quali parole si siano da lui profferite.

9. Su la confessione stragiudiziale, si domanderà se abbia mai parlato con alcuno sul reato, se ne avesse indicate le circostanze, se avesse manifestato chi mai ne fosse stato l'autore.

§. 199. Le interrogazioni su gli altri indizj sa-

ranno regolate secondo le norme indicate. Lungi quelle interrogazioni, nelle quali l'interesse di scoprire la verità tende dei lacciuoli all'accusato.

» Un funzionario pubblico, ci riferisce Desquiron (1), amico dell'umanità, che aveva acquistati dei giusti dritti alla pubblica raccomandazione, e che la invidia e la ignoranza di alcuni uomini vili forzarono di abbandonare il tempio della giustizia per andare a vivere in un glorioso ritiro, l'avvocato generale Servant in una parola, aveva lungo tempo deplorato sull'arte perniciosa, della quale si vantava l'utilità; quest'arte che consisteva ad ingannare l'accusato con interrogazioni insidiose, anche col mezzo di false supposizioni, e ad impiegare l'artifizio e la menzogna per scoprire la verità, erasi avveduto, che generalmente in materia criminale il giudice non deve giammai fare delle domande, che per la sola inavvertenza dell'accusato possono tornare in di lui danno, o a danno di qualche altro.

» Una tale regola proscrive ogn'insidiosa domanda, tutte quelle supposizioni che tendono a strappare la confessione con dei rigiri, in fine tutto ciò ch'è menzogna.

» Questa regola, diceva il celebre oratore di cui riferiamo la dottrina nelle sue giudiziose riflessioni pubblicate nell'importante affare del signor di Vocance (2) » questa regola è degna di

(1) Trattato della pruova testimoniale in materia criminale Tit. 5. cap. 3. §. 245.

(2) Il signor di Vocance, antico cancelliere al parlamento di Grenoble, era stato accusato di avere avvelenata

un giudice organo delle leggi, e che chiamerei volentieri *inquisitore dell' innocenza* se bisognasse dare un nome che esprimesse il dovere.

» Questa regola è indispensabile con un accusato, la di cui mente, ed il di cui cuore sono per l'ordinario al colmo del disordine. Lungi d'ingannarlo, bisogna sovente porgergli soccorso.

» Il giudice d'altronde non deve fare alcuna domanda, che non tenda direttamente al delitto: ogni domanda indiretta è viziosa. Essa dissipa la mente, e la memoria dell'accusato che tutte ha perdute le proprie forze: ogni domanda che non tende al delitto che indirettamente, è colposa: essa svia il giudizio dell'accusato.

» Ogni accusato che deve subire l'interrogatorio dal suo giudice è vivamente colpito dalla idea, che non gli si domanderà nulla che non sia capitale: ogni domanda è a' suoi occhi un colpo che attenta alla sua esistenza: bisogna che esso lo ripari, ed in prevenzione si forma uno scudo contro tutte le parole del giudice. Colla prevenzione che il giudice gli faccia una domanda sopra un fatto per altro inconcludente, se in realtà egli ha fatto ciò che il giudice gli domanda, sull' istante si turba. Lo negherà? lo confesserà egli? Sicuramente il giudice non fa una tale domanda inutilmente: senza dubbio saprà egli dedurre dalla sua confessione delle conseguenze contro di lui. A qual partito appigliarsi?

---

la propria moglie ed i figli. Il signor Servant che era stato suo collega, prese la penna in di lui difesa.

Il partito che ispirano la debolezza, il timore, la menzogna, e l'accusato negherà. Il giudice tranquillo e di sangue freddo si avvede bentosto ch'egli ha mentito, e di già da questo momento si previene in suo svantaggio. Ecco questo accusato che cammina alla morte: si trae partito dalla sua propria confessione, si convince. Tu sei un mentitore, gli si dice: egli si crede perduto, impallidisce, trema, balbetta..... Che ne avviene in ultimo? il giudice crede aver scoperto un colpevole: egli lo ha creato. »

Questo quadro lineato colla vivacità del sentimento dovrebbe fissare l'attenzione del magistrato. La espressione della verità che trova in quei detti gli serva di lume allorchè l'accusato gli si presenta per interrogarsi. In cotal modo egli avrà l'interesse di conoscere l'innocente, e non già di convincere il reo; e la giustizia troverà in lui il suo difensore. La sua precauzione maggiore però (è mestieri ripeterlo) sia quella di misurare attentamante ogni domanda. Sfugga quelle che chiamansi suggestive; quelle, al dir di Beccaria (1), che secondo i dottori interrogano della *specie*, dovendo interrogare del *genere* nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo una immediata connessione col delitto suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i criminalisti devono, per dir così, sviluppare spi-

(1) Dei delitti, e delle pene §. 38.

ralmente il fatto, ma non andar giammai per diretta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non suggerire al reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa, o forse perchè sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da se. »

§. 200. D'altronde eseguito il mandato di deposito spedito dal procuratore generale presso la gran corte criminale, possono avvenire due casi, o che l'accusato venga arrestato nel luogo in cui risiede il giudice istruttore, o in luogo diverso; nel primo caso lo stesso giudice istruttore pria di rimettere l'arrestato al procuratore generale presso la gran corte criminale potrebbe interrogarlo; quando però abbia egli raccolte le prime tracce del reato, e conosca lo stato della istruzione da lui compilata o quando glie ne fosse dato l'incarico dallo stesso procurator generale, colla comunicazione degli elementi opportuni. (*art.* 106. §. 2. *p. p.*); altrimenti mancando a questo funzionario la conoscenza legale della imputazione con quale fondamento procederà all'interrogatorio dell'arrestato? Potrebbe egli versare la domanda sul motivo dell'arresto; giacchè non avendo sotto l'occhio la serie dei fatti che han determinato di spedirsi il mandato di deposito, gli manca l'oggetto di ogni altra interrogazione. D'altronde talune circostanze possono riunirsi in persona dell'imputato allorchè si procede al di lui arresto, come l'interesse di conoscere i socj, ed i suoi ricettatori, il rinvenirsi armato, o asportando oggetti criminosi,

l'essersi reso resistente alla forza pubblica; ec. in questi casi è dovere del giudice istruttore di procedere al di lui interrogatorio su le indicate circostanze, e di rimettere l'arrestato coll'interrogatorio preso al procurator generale presso la gran corte criminale. Così Marziano. *Divus Pius cum provinciae Asiae praeesset, sub edicto proposuit, ut irenarchae cum apprehenderint latròнes, interrogent eos de sociis, et receptatoribus; et interrogationes literis inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. L. 6. §. 1. D. de custodia et exhibit. reor.*

§. 201. Giunto l'imputato innanzi al procurator generale senza essere stato interrogato, può esserlo dalla stessa gran corte, dal presidente, da un giudice della gran corte delegato dal presidente, o da un giudice d'istruzione, o da un giudice di circondario, che il presidente desiguerà di accordo col ministero pubblico. In questi casi, potrà la gran corte o il presidente richiedere dall'istruttore gli atti compilati, onde regolare l'interrogatorio. (*art.* 105. *p. p.*).

§. 202. Questo interrogatorio non deve confondersi col costituto: il primo vien dato prima che la istruzione sia completa; il secondo vien dato dopo completa la istruzione. Ciò risulta dall'ordine del giudizio, e più precisamente dalla ministeriale del Ministero di grazia, e giustizia de' 16 ottobre 1819 diretta al procuratore generale presso la Gran corte criminale in Avellino.

» Con rapporto de' 3 andante mi ha ella proposto il dubbio se debba darsi al prevenuto l'in-

terrogatorio ordinato dagli articoli 105 e 196 delle leggi di procedura ne'giudizj penali, quando segue il suo arresto dopo che la istruzione è compiuta.

» Dalla combinazione di questi articoli, e del precedente articolo 104 risulta che il primo interrogatorio dovrà darsi al prevenuto quando è arrestato in tempo che la istruzione è incompleta. Arrestandosi quando la istruzione è già ultimata, gli si dovrà dare l'interrogatorio ordinato dall'articolo 131 delle indicate leggi di procedura, denominato propriamente *costituto.* »

§. 203. Allorchè gli atti d'istruzione siano già trasmessi alla gran corte criminale e l'imputato si trovi nelle prigioni della stessa gran corte in virtù di mandato di deposito già eseguito, il procuratore generale chiederà con sua requisitoria che detto imputato sia interrogato, quando non lo fosse stato; oppure che sia interrogato di nuovo, quando non lo fosse stato regolarmente. Questo interrogatorio sarà preso dal presidente, o dal giudice da lui delegato nella causa (*art.*106.*p.p.*).

§. 204. Possono incontrarsi delle circostanze che impediscono di trasferirsi nel momento l'imputato nelle prigioni della residenza della gran corte, come nel caso di malattia del medesimo, o di altri inevitabili avvenimenti; in questa ipotesi interessando di prendersi sollecitamente il di lui interrogatorio, questo verrà delegato al giudice d'istruzione, o al giudice di circondario del luogo ove si trova l'imputato, inviandoglisi il processo, o i rischiarimenti necessarj (*d. art.*106.*p.p.*).

§. 205. Nei delitti può anche spedirsi il *man-*

dato di deposito, come nei delitti, e nelle contravvenzioni può spedirsi il *mandato di comparsa*. Ma per quali delitti, e per quali contravvenzioni? In generale per quelli per la persecuzione dei quali l'azione penale si esercita dal pubblico ministero senza istanza della parte privata (*art.* 39. *p. p.*) (§. 59.); in particolare poi noi crediamo per quelli che si commettono nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata della udienza, (*art.* 346. *p.p.*) e per quelli che si commettono nel locale di un tribunale civile, o di una gran corte civile o criminale, o della corte suprema di giustizia pendente la durata dell'udienza. (*art.* 347. *p. p.*) In questi casi siccome si dà la facoltà al giudice di circondario, ed al presidente del tribunale, e delle corti rispettive di sentire l'imputato ed i testimonj, così contro l'imputato che si sia allontanato può spedirsi dall'uno, e dall'altro il *mandato di deposito*, e 'l *mandato di comparsa*. Allora eseguito l'uno o l'altro contro l'imputato, questi sarà immediatamente interrogato (*art.* 107. *p. p.*). (1)

§. 206. Ci confermiamo maggiormente in questo avviso, esaminando l'articolo 348 (*p. p.*) In esso è disposto regola generale, che ne' delitti il giudice o di uffizio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni. dello Stato deve far citare l'imputato che non sia in arresto per trattarsi la causa. Egual-

---

(1) V. il rescritto de' 31 ott. 1819 nella seg: p. nota 1.

mente nelle contravvenzioni di polizia le citazioni dan principio al procedimento (*art.* 402. *p. p.*); vale a dire se il giudizio per delitto, e per contravvenzione ordinariamente deve incominciare per mezzo di corrispondente citazione, il *mandato di deposito*, ed il *mandato di comparsa*, di cui facciam parola, non si debbono spedire generalmente per tutti i delitti, e per tutte le contravvenzioni; ma per quelli che interessano la ragion pubblica, secondo la loro natura, e secondo la circostanza del luogo, e del tempo in cui si commettono; a buon conto essi sono a riferirsi a taluni casi di eccezione; nè sappiamo rinvenirne altri che quelli da noi indicati.

§. 207. Finalmente tutte le circostanze di fatto a carico o discolpa dichiarate dall' imputato nel suo interrogatorio saranno rischiarate nel corso della istruzione, per quanto conducono ad accertare la verità (*art.* 109. *p. p.*). Lo stesso deve pratticarsi nel caso che l'imputato recrimini il suo accusatore, sia nello stesso, sia in diverso reato. In qualunque modo adunque « l' istruttore per accerto della verità deve sempre versare sull' interrogatorio dell' imputato »(*Circolare de'* 30 *aprile* 1836). Inoltre coll' ultima circolare de' 10 novembre 1841 messi in rapporto gli art. 109. 131 e 138 (*p.p.*) viene preveduto il caso di nuovo interrogatorio (1).

(1) « Le leggi di procedura penale che ingiungono l'interrogatorio dell' imputato caduto in potere della giustizia, dispongono nell' art. 109 che le circostanze di fatto a carico od a discolpa dichiarate dall' imputato nel suo inter-

CAPITOLO II.

Della conferma e rivocazione de' mandati presso le gran corti criminali.

208. La dipendenza giudiziaria in materia penale è ordinata in maniera, che non vi è reato commesso in ogni circondario, ed in ogni distretto che non giunga alla conoscenza del procuratore generale della gran corte criminale della provincia. Imperciocchè » il giudice di circon-

---

rogatorio siano rischiarate nel corso della istruzione per quanto conducono ad accertare la verità »

» Allorchè la istruzione delle pruove è compiuta, ed il ministero pubblico trovi luogo a formare l'atto di accusa l'imputato in arresto s'interrogherà di nuovo, e questo interrogatorio è distinto dal primo col nome di *costituto* come risulta dagl'art. 131 e 138 delle leggi medesime »

» Si è preveduto il caso che l'imputato venga in potere della giustizia quando la istruzione delle pruove si trovi nello stato da potersi dar fuori l'atto di accusa. Si domanda se in tal caso abbia luogo il primo interrogatorio ovvero il costituto richiesto quando la istruzione delle pruove è al completo. Al proposito è da osservarsi che la istruzione, rivolta alla ricerca di pruove da servire in giudizio, è compiuta quando all'uopo nulla rimanga a fare; e propriamente quando non abbiansi tracce a seguire per dilucidazioni su' fatti giudicabili. Fra li fonti, da' quali sogliono emanar tracce di tal natura, entrano i detti della persona incolpata, che, nel senso del cennato articolo 109 potrà dichiarare circostanze di fatto da chiarirsi per quanto conducono ad accettare la verità.

» Or nel caso preveduto può avvenire 1. Che l'imputato cui si dà l'interrogatorio tengasi nella negativa, o dichiari cose che non esigono investigazione come in-

dario è nell'obbligo di fare al giudice istruttore del distretto, ed al detto procuratore generale i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel suo circondario (*art. 7. Regolam. pei giudici istruttori de'* 18 *novembre* 1817.); come il giudice istruttore è nell'obbligo di dar parte al riferito procuratore generale dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, oltre degli affari urgenti che debbe dar notizia a questo magistrato senza attendere il periodo del rapporto settimanile (*art. 9. detto Regolam.*) (1) Con questo metodo conoscendo il procuratore generale, che per un misfatto siasi spedito dal giudice d'istruzione, o dal giudice di circondario un mandato di deposito, o anche essendosi questo da lui spedito, egli è nel dovere tra le ventiquat-

---

differenti per la decisione da pronunziarsi. In tale ipotesi, mancando tracce che richieggono proseguimento d'istruzione, si andrà al giudizio di sottoposizione ad accusa senza arrestarsi alla inutile ripetizione dell'interrogatorio.

» 2. Che l'imputato dichiari fatti, de' quali interessi indagare la sussistenza, ed il merito prima di progredire ad atti ulteriori. Converrebbe allora versare su di essi con un proseguimento d'istruzione, e dandosi in seguito luogo ad atto di accusa sarebbe il caso del costituto dell'imputato. Colla non curanza de' fatti espressi sarebbe facile trovare inutile la proseguita procedura, ed inutilmente prolungata la restrizione dell'imputato in carcere. »

(1) Quest'obbligo non si estende al caso dei mandati di deposito, che in virtù del sovrano rescritto de' 13 ottobre 1819 » si possono spedire dal presidente e dai giudici delle gran corti criminali, allorchè questi assumono le funzioni di polizia giudiziaria nei termini dell'articolo 13 della procedura penale » (*Vedi* §. 29. e 204).

trore dalla esecuzione del detto mandato, d'informarne la gran corte criminale: (*art.* 110. *p. p.*) a quale oggetto rimetterà alla medesima una copia del rapporto pervenuto, e su di esso il presidente destinerà il giudice delegato della causa.

§. 209. La gran corte criminale col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre esaminerà allora sulla relazione del giudice delegato la istruzione delle pruove raccolte, se mai si trova in suo potere, o se questa non ancora l'è stata trasmessa, fisserà il suo esame sul rapporto dell'uffiziale di polizia giudiziaria che la sta compilando; e quindi delibererà sul mandato di deposito eseguito (*art.* 111. *p. p.*). Questa deliberazione però non mai può essere esatta in seguito del semplice rapporto su l'avvenimento del reato. In questo caso è lodevole il sistema della gran corte di deliberare, che l'imputato resti sotto lo stesso modo di custodia sino all'arrivo degli atti. Verificato poi un tale arrivo il pubblico ministero provocherà con sua requisitoria la conferma dell'arresto allorchè osserverà valevoli gl'indizj per sostenerla, e la gran corte vi delibererà. (1)

---

(1) Con circolare de' 3 novembre 1830 fu osservato, che » la G. C. non deve esser facile a spedire mandati di arresto se non con maturo esame, e secondo le condizioni ricercate dalla legge. Quando il numero degl'imputati è maggiore di dieci se ne deve fare il rapporto a S. E. ed attenderne l'autorizzazione »

§. 210. Questa deliberazione sarà profferita senza osservarsi veruna formola di giudizio; a qual uopo il pubblico ministero, la parte civile, e l'imputato non possono essere intesi. (1) Solo è permesso a quest'ultimo, egualmente che alla parte civile di presentare memorie scritte, senza che però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun conto sospendere il giudizio della gran corte (*art.* 112. *p. p.*). Nondimeno parrebbe suggerito dalla giustizia il ricercare schiarimenti su li stessi atti fin allora compilati, quando col semplice loro esame la gran corte si trovasse nella posizione di non potere nettamente deliberare sul mandato di deposito,

---

(1) Con sovrano rescritto de' 28 giugno 1842 furono d'altronde date le seguenti determinazioni.

» Ne' giudizj penali suole pronunziarsi talora contro le requisitorie scritte del pubblico ministero, senza che nella discussione sia esso oralmente inteso dalla gran corte criminale. Con questo sistema si perdono gli utili chiarimenti che aver si potrebbero dal ministero pubblico, quale agente primo di polizia giudiziaria in sostegno delle sue conclusioni. Altronde se è irregolare decidere contro la istanza scritta dell'accusato senza udirne il difensore, la irregolarità non manca quando senza sentire il ministero pubblico, parte principale in giudizio si profferisca contro le sue conclusioni. Il cennato sistema non iscompagnato da un certo rilassamento di disciplina, non incontrasi ne'giudizj civili ancorchè di maggiore importanza non sia l'intervento in essi del pubblico ministero ».

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di Stato del dì 21 andante, veduto il parere della consulta generale del Regno ha disposto, che nel deliberarsi sulle requisitorie scritte dal ministero pubblico, debba questi nelle discussioni esser sempre oralmente inteso. »

o con confermarlo, o con rigettarlo. Quale profonda ferita non è a prodursi alla libertà civile di un cittadino, se costui su l' appoggio di non chiari indizj fosse trattenuto negli arresti! La ragione, che forma la legge generale, vedrebbe proclamato un sistema contro quei medesimi precetti, che sono proprj della equità del magistrato.

§. 211. La gran corte in emettere la sua deliberazione prenderà benanche ad esame il genere, e 'l grado della pena che corrisponderà al misfatto pel quale si è spedito il mandato di deposito. Quindi rilevando dall' indole delle pruove che il misfatto cambiato in delitto possa soggiacere a pena minore del secondo grado di prigionia, il mandato di deposito sarà rivocato; a quale oggetto l' imputato potrà essere liberato, e rimesso al giudice competente, fatto l' obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo. (*art.* 113. *p. p.*) Potrà benanche esser messo in libertà provvisoria, o sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione (*art.* 132. *p. p.*). Mezzi di custodia presso a poco uniformi a quelli indicati da Ulpiano. *De custodia reorum proconsul aestimare solet utrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. L. 1. D. de custodia, et exhibitione reorum.* È adunque abbandonata la scelta di questi mezzi ad essa gran corte per adottarla a norma delle circostanze, che prenderà a calcolo nel suo esame, e secondo ella stimerà più conveniente al caso (*d. art.* 113.

p. p.). *Hoc autem pro criminis quod objicitur qualitate D. L. 1.*

§. 212. Li medesimi espedienti dettati per discutere il mandato di deposito, saranno adoperati per esaminare l'arresto eseguito nella flagranza (*art. idem*). L'oggetto di conoscere la regolarità, e lo stato legittimo dell'uno e dell'altro, e di valutare i loro rispettivi indizj per rigettarli o confermarli, ricercava eguale norma di procedimento.

§. 213. Intanto sono disposte le regole cui la gran corte criminale conviene che esattamente si uniformi in esaminare il mandato di deposito, o l'arresto nella flagranza.

» Se troverà che il fatto non sia qualificato reato, o che gl'indizj raccolti non colpiscono l'arrestato, ordinerà la di lui liberazione.

» Se troverà che per l'arresto dell'imputato vi sieno indizj sufficienti, convertirà il mandato di deposito in mandato di arresto.

» Finalmente se conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, sospenderà di pronunziare l'arresto o la liberazione dell'incolpato; e potrà ordinare che il medesimo continui a rimanere sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia scarcerato con mandato per la residenza della gran corte, o con consegna, secondo che stimerà più conveniente al caso. (*art.* 114. *p. p.*).

§. 214. Fu presentato un dubbio al Ministero di grazia, e giustizia « se dopo il prosieguo delle indagini ordinato in forza dell'articolo 114 delle leggi di procedura penale debba darsi l'interro-

gatorio all'imputato prima che la gran corte criminale profferisca sulla conferma, o rivocazione del mandato di deposito » Con circolare de' 29 dicembre 1819 fu deciso che « deve prevalere la risposta affermativa ; giacchè l'interrogatorio del prevenuto potrà somministrare alla giustizia utili schiarimenti, soprattutto per decidere sulla regolarità del mandato di deposito. »

Questione. La deliberazione con cui la gran corte viene a convertire il mandato di deposito in mandato di arresto, o in mandato per la residenza di essa gran corte, può essere impugnata con ricorso per annullamento?

Per risolvere la quistione analogamente, conviene definire la qualità di una tale deliberazione. Principalmente essa non è definitiva per se stessa, perchè non dà fine al giudizio; in altri termini, secondo l'autorità dell'imperatore Antonino, perchè non contiene condanna, nè assoluzione: *Praeses provinciae non ignorat definitivam sententiam quae condemnationem, vel absolutionem non continet pro justa non haberi. L. 3. Cod. de sentent. et interlocut.* In secondo luogo non può considerarsi definitiva pel suo oggetto; mentre il convertire il mandato di deposito in mandato di arresto, o in altro modo di custodia non è un incidente, o una eccezione che dà termine al giudizio; è bensì una misura, per modo di esprimere, di cautela, che la legge adotta in persona di un accusato presente al giudizio.

Ma la incertezza con cui in materia civile si

è presentata la decisione definitiva pel suo oggetto presso la corte di cassazione di Parigi, potrebbe determinare il nostro sentimento anche a considerar tale la nostra deliberazione; imperciocchè a 27 giugno 1810 (1) si decise, che doveva dichiararsi definitiva la sentenza la quale concede un termine per istruire su la domanda di chiamata in garantia in opposizione dell'attore; a 24 febbrajo 1810 (2) si decise per definitiva la sentenza, che accorda la dilazione per un deposito, ed un salvo condotto al debitore per presentarsi di persoua ai suoi creditori; finalmente a 25 novembre 1818 (3) si decise che la sentenza, la quale autorizza di assistere alla rimozione de' suggelli dopo la discussione in un giudizio di adizione di eredità, era definitiva su di un incidente. L'autorità di questi esempj però applicata alla nostra ipotesi, oltre l'essere inopportuna ci condurrebbe in errore.

Conviene considerare la nostra deliberazione non in astratto come ogni altra deliberazione; ma devesi considerare in ragione degli effetti ch'ella produce; imperciocchè con attribuirle la qualità di definitiva, secondo i principj consegnati nelle decisioni riportate, dovressimo anche crederla capace del corrispondente gravame. Ma questo requisito, come vedremo, non può appartenerle in ordine a quella parte di giudizio in cui la ve-

(1) Sirey T. 10. pag. 380.
(2) Giurisprudenza sulla procedura civile 3. 2. pag. 63.
(3) Sirey T. 10. pag. 201.

diamo profferita. Ella è la prima deliberazione che la gran corte emette per misfatto su la custodia dell' accusato; ed il dritto d' impugnarla costituirebbe in massima l' assurdo di circoscriversi, o ampliarsi ad arbitrio delle parti quel mezzo di cautela personale riserbato al solo calcolo del magistrato. Nè sarebbe a ricorrersi alla massima generale, che » avverso le decisioni delle gran corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso nella corte suprema di giustizia (1): dappoichè se sotto il nome di queste decisioni si comprendono quelle di sottoposizione ad accusa (*art.* 177. *p. p.*) di competenza (*art.* 178. *id.*) di eccezioni perentorie (*art.* 179. *id.*); non perciò quantunque siano queste capaci di essere impugnate con ricorso, possono per analogia rendere anche le altre definitive.

La deliberazione che noi esaminiamo è di un indole diversa. Ella comprende non solamente gli accusati, i quali dalla custodia in cui sono passono in arresto, ma anche quelli che dalla custodia, o dall' arresto sono ammessi al mandato per la residenza della gran corte. Tali, al dir di Ulpiano, sono quelli accusati, che non possono comparire in pubblico coll' aspetto di assoluti. *In vinculis etiam eos accipimus qui ita alligati sunt, ut sine dedecore non possint in pubblico apparere. L.* 10. §. 1. *D. ex quib. causis majores et.*, o come Cajo, *solutum non intelligimus eum qui licet vinculis levatus sit*,

(1) Art. 85. Leg. org. de' 29 maggio 1817.

manibus tamen tenetur. L. 48. §. 1. *D. de verb. et rer. signif.* Ciò importa chiaramente, che l'oggetto su cui delibera la gran corte è relativo non a definire il grado d'imputabilità nell'accusato, ma a determinare un modo più o meno severo di custodia dell'accusato stesso: determinazione che potrebbe anche variare per li nuovi argomenti di reità, o d'innocenza che quindi sopravvenissero nel corso della istruzione. Secondo queste osservazioni adunque, la nostra deliberazione non contenendo nè assoluzione nè condanna, non può considerarsi per definitiva.

Può aversi per decisione preparatoria? L'articolo 516 della procedura ne' giudizj civili dichiara « preparatorie le sentenze che riguardano i meri atti ordinatorj del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere deffinitivamente giudicata. » Applicato questo articolo al nostro caso la sua letterale intelligenza mena a diverso risultamento. Ciascun vede, come noi vediamo, che la nostra deliberazione della gran corte non mette la causa nello stato di essere definitivamente giudicata; giacchè qualunque sia per essere il modo di custodia cui si sottopone l'accusato, egli si reputa sempre presente in giudizio; nè si agevola con questo mezzo lo sviluppo degli argomenti pei quali la sua innocenza, o la reità rimane più solidamente stabilita. Una tale deliberazione perciò col non influire menomamente sul giudizio del merito non può essere dichiarata preparatoria.

Può considerarsi interlocutoria? Il medesimo

articolo 516 delle leggi di procedura ne' giudizj civili definisce » interlocutorie le sentenze che il tribunale profferisce avanti la decisione diffinitiva, per ordinare una pruova, una verificazione, una perizia o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa, e potrebbe essergli di pregiudizio. » Procedendo all' analisi di questo articolo potressimo a primo aspetto attingervi una idea di convenienza pel nostro caso. Quell'*atto qualunque relativo al merito della causa* sarerebbe una circostanza ben determinata su la specie; dappoichè in ragione degli argomenti d' innocenza o di reità vediamo regolato il mezzo di custodia per l' accusato. Ma un' analisi così concisa non è compiuta. È necessario dapprima esaminare partitamente il riferito articolo 516 in un modo più ampio, per poi discendere alla sua applicazione. Quindi crediamo non riuscirvi più analogamente che accogliendo le osservazioni di Carrè. » Vi ha, egli dice, una regola d' interpetrazione cui nessuno vorrà contraddire; ed è che bisogna prendere l'espressioni della legge nel loro significato proprio, e naturale, qual' è fissato dall' uso costante, a meno che non vi sieno d' altronde congetture sufficienti per dar loro un senso particolare.

» Ora il senso che nello stesso tempo è naturale, e giuridico di questa parola *prèjuger* è così determinato dall' accademia. *Prejugèr*: *termine del foro*: rendere una sentenza interlocutoria, la quale porta conseguenza per la decisione di una questione che si giudica dopo.

Data questa spiegazione basterà senza dubbio considerare che un tribunale il quale, sia senza pronunziare preliminarmente su di eccezioni essenzialmente pregiudiziali, sia prima di far dritto sul merito, se alcuna eccezione di tal natura fosse proposta, ordinasse sul principio un esame o una perizia, avrebbe pronunziata una sentenza veramente interlocutoria. In effetti questa sentenza porterebbe conseguenza per la decisione de' punti da giudicarsi dopo la sua esecuzione, e che sarebbero o le eccezioni *pregiudiziali*, o le quistioni *del merito*.

» Questo è tutto quello che resterebbe da giudicarsi dopo la esecuzione dell'interlocutoria.

» Or nel primo caso rifiutare di pronunziare preliminarmente su di un mezzo d'inammissibilità; occuparsi al contrario del merito per ordinare degli schiarimenti che *l'ammissione* di questo mezzo d'inammissibilità deve rendere perfettamente inutili (poichè verrebbe essa a' terminare qualunque controversia) è lo stesso che aver evidentemente *giudicato anticipatamente*, che questo mezzo d'inammissibilità non è di alcuna considerazione; che senza bisogno di arrestarvisi, può decidersi il merito, per mezzo de' soli schiarimenti che darebbero i periti.

» Nel secondo caso, vale a dire allorchè non viene opposta veruna eccezione pregiudiziale o mezzo d'inammissibilità, tardare di far dritto sull'appello sino a che le parti abbiano somministrata la tale pruova, fatto precedere alla tale istruzione o verifica ordinata dal giudice, è pure

lo stesso che giudicare *anticipatamente il merito*, sopra tutto se si è elevato tra esse un *incidente* sull'ammissibilità, o l'utilità di questa pruova, di questa istruzione o verifica. Si è lo stesso che *anticipatamente* giudicare il merito, perchè il giudice con questa specie d'interlocutoria annunzia evidentemente che si riserva di subordinare al suo risultamento la decisione della causa.

» Così, per esempio, si fa una domanda articolandosi fatti che si offre di provare con testimoni; ma il convenuto si oppone a far ordinare questa pruova, e si fonda sul motivo che la legge lo proibisce; la sentenza la quale ciò non ostante ordina la pruova è interlocutoria.

» Così pure, un venditore intenta l'azione di rescissione di un contratto per causa di lesione di più de' sette dodicesimi, e domanda di farne la pruova per mezzo di apprezzo di periti; ma la parte avversa gli oppone di aver acquistata al prescrizione, essendo scorsi già i due anni dal dì della vendita; se il tribunale ordina purnondimeno la perizia, la sua decisione è interlocutoria...

» Posto che deesi considerare come interlocutoria qualunque sentenza che giudica anticipatamente sul merito, sia per mezzo della istruzione che ordina, sia per qualunque altra decisione che pronunzia; posto che finalmente per assegnare questo carattere ad una sentenza, qualunque sia l'oggetto sulla quale decide o la misura che ordina, convien attenersi a quest'unico

punto, giudica *anticipatamente sul merito*? vale a dire, manifesta essa *anticipatamente una opinione del tribunale su i dritti pretesi dalle parti*, e che saranno la materia della decisione da pronunziarsi in definitivo? (1)

Premesse queste dottrine la soluzione del nostro quesito incontra due sentimenti opposti. Il primo è semplice per l'affermativa. La gran corte colla norma che le vien data dal nostro articolo 114 (*p. p.*) ha la facoltà di conoscere l'indole del reato, e di deliberare secondo la qualità degl' indizj che in quel momento si trovano raccolti. Quindi la sua deliberazione è diretta o a liberare l'arrestato, o a convertire il di lui mandato di deposito in mandato di arresto, o a ritenerlo sotto lo stesso mandato di deposito. Da ciò emerge ch' ella entra all'esame del merito, e che la sua deliberazione è regolata dalla natura dell' indizj che se le presentano; quindi giudicando ella *anticipatamente* sul merito, profferisce una decisione interlocutoria.

Il secondo sentimento è per la negativa. Le teorie delle leggi di procedura nei giudizj civili hanno una inesatta applicazione al modo che serba il procedimento penale; dappoichè il sistema della pubblica discussione non accordando al magistrato il decidere secondo il processo scritto, la materia del merito può variare come varia la qualità della pruova orale de' testimoni; conseguentemente ogni deliberazione che sarà per prof-

(1) Carrè. Leg. della proced. civ. P. 1. lib. 3. tit.unic. dell'appello su l' art. 652.

ferire la gran corte prima della discussione pubblica esclude ogni giudizio anticipato che riguarda il merito. Tanto maggiormente ha luogo questa osservazione, poichè col precedente articolo 112 si nega al pubblico ministero, alla parte civile, ed all' imputato di essere intesi quando dovrà decidersi sull' oggetto, dovendosi deliberare *senza osservarsi veruna formola di giudizio*; in altri termini la deliberazione non influisce sul merito ed è totalmente dipendente da quel calcolo che il magistrato stabilisce con gli argomenti somministrati dal processo scritto.

Quale di questi due sentimenti deve adottarsi? La suprema corte di giustizia con decisione de' 10 marzo 1828 ha dichiarata interlocutoria la deliberazione che abbiamo presa ad esame nella specie seguente.

» La gran corte criminale di Principato ulteriore riunita in forma di gran corte speciale, trattava con speciale rito la causa di Giuseppe Boccaccini di Bisaccia, accusato di omicidio con premeditazione per altrui mandato, e con pubblica violenza in persona di Michele lo Salzarulo.

» Mentre stavansi esaminando i testimonj a discarico sulle posizioni dell' accusato, il procuratore generale del Re, osservando che i testimoni a discarico Angelo Cafazzo, e Nicola Santoro erano caduti in contraddizione, dimandò spedirsi contro di essi il mandato di arresto, ed istruirsi sul conto loro per falsa testimonianza in causa criminale a favore dell' accusato. La gran corte speciale con difformità di voti ordinò che

i nominati Cafazzo, e Santoro fossero ristretti in prigione sotto mandato di deposito, riserbandosi di pronunziare sulla dimanda di arresto fatta dal pubblico ministero e sulla chiesta istruzione al tempo della decisione della causa principale.

» Aggiornato il dibattimento senza determinazione del giorno fisso, e ristretti sul momento in carcere Cafazzo e Santoro, i medesimi nel dì 12 di quello stesso mese con ricorso diretto al presidente esposero che avendo cessato essi di appartenere al giudizio speciale, per avere indossato il carattere d'imputati in reato a loro particolare, si fosse migliorato il modo di loro custodia. Il presidente rimise tal dimanda al pubblico ministero. Questi vi scrisse requisitoria di rigetto.

» La gran corte criminale, raccolta nel numero di tre votanti, incluso il presidente sul rapporto del giudice delegato, incaricandosi di quanto era avvenuto sul proposito nella pubblica discussione, con decisione profferita a maggioranza di due voti sopra uno, ordinò che il mandato di deposito spedito contro di Cafazzo e Santoro, si convertisse in mandato per lo palazzo della gran corte stessa, da osservarsi sotto pena della loro carcerazione, e con multa di ducati 100 per ciascuno in caso d'inosservanza.

» Questa decisione comunicata per estratto al pubblico ministero in quello stesso giorno fu dal medesimo protestato di ricorso, e quindi fu impugnata con formale ricorso, dettagliato in nove mezzi.

» La corte suprema di giustizia, ec.

» Considerando, che i reati suscettibili di procedimento speciale sono indicati nell'articolo 426 della penale procedura, e tra essi non è certamente compreso quello di falsa testimonianza in giudizio speciale.

» Considerando, che il reato di falsa testimonianza in qualunque giudizio, sia civile, sia penale, sia ordinario, sia di eccezione, appartiene alla gran corte criminale; articolo 448 e 557 della procedura penale.

» Considerando, che i ricorsi prodotti avverso le decisioni interlocutorie non sono sospensivi, ma il loro esame è dalla legge riserbato nell'esame della diffinitiva: articolo 212 e 305 di detta procedura.

» Considerando nella specie, che trattasi di una decisione, colla quale il modo di custodia del carcere sotto mandato di deposito prescritto dalla gran corte speciale nel corso del dibattimento con rito speciale, si è dalla gran corte medesima in forma di corte criminale durante il corso del dibattimento speciale convertito in mandato per lo palazzo sotto pena di ducati 100, e dell'immediato arresto.

» Considerando, che questa decisione è interlocutoria di sua natura, poichè generalmente ogni modo di custodia, e la stessa spedizione di un mandato di arresto, assai più importante, non sono che deliberazioni interlocutorie.

» Considerando, che la gran corte criminale non ha incompetentemente pronunziato, ma ha con troppo precipitanza e prematuramente eser-

citato la propria giurisdizione; la qual cosa se meni, o non meni all'annullamento della di lei interlocutoria deliberazione, sarà dalla suprema corte esaminato quando si troverà nel caso di esaminare la diffinitiva.

» Visti gli articoli 212 e 305 della penale procedura.

» Dichiara che per ora non vi è luogo a deliberare. »

Dichiarata interlocutoria la nostra deliberazione, può ella essere impugnata con ricorso per annullamento? L'articolo 305 (*p. p.*) decide per l'affermativa. Ivi è detto » Contra le decisioni sieno definitive sieno interlocutorie o preparatorie, proferite dalle gran corti criminali, non compete altro rimedio, che il ricorso alla suprema corte di giustizia. »

Il più profondo rispetto ch'è dovuto alla suprema corte di giustizia ci arresta di avanzare alcune osservazioni, che l'insieme delle ragioni da noi riunite ci suggerisce; nondimeno per rendere maggiormente discussa la questione che ci occupa, ci arbitriamo di sottomettere alla intelligenza dei nostri lettori quanto la questione stessa ci offre in rapporto al dritto.

1. I casi nei quali il legislatore permette il ricorso alla suprema corte di giustizia sono tassativamente indicati: 1.° nell'articolo 175 (*p. p.*) con cui è disposto che aperto un termine di cinque giorni possono allora allegarsi tutti i mezzi d'incompetenza o di nullità di atti antecedentemente avvenute: 2.° nell'articolo 212 (*p. p.*)

ove si dichiara che » contra qualunque decisione o ordinanza che si fa dopo il termine di cinque giorni fino alla decisione definitiva dopo la pubblica discussione, ancorchè riguardino eccezioni di competenza, il ricorso non sospende il procedimento; ma si discute nella corte suprema, cumulandolo col ricorso contro la definitiva. » Da ciò si deduce, che le sole decisioni profferite nel termine de' cinque giorni, e dopo questo termine sono quelle che la legge considera capaci di essere impugnate con ricorso per annullamento; conseguentemente sono le sole che possono essere discusse dalla suprema corte di giustizia. Tutte le altre sieno preparatorie, sieno interlocutorie profferite prima dell'indicato termine non sono di lor natura soggette a ricorso ma possono essere cumulate colla definitiva.

2. La seconda parte articolo 305 (*p. p.*) dichiara inoltre che » i soli ricorsi contra le decisioni definitive, e contro quelle di accusa, e di competenza nel termine dell'articolo 177, sospendono il corso del giudizio e del procedimento. Generalmente tutti gli altri ricorsi si debbono *riunire al ricorso* che può essere prodotto contra la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il procedimento nè il giudizio. » Ciò premesso diam luogo ad un semplice argomento. La gran corte deliberando su di un oggetto, che non offre veruna influenza alla questione principale della causa, incontra l'opposizione del ricorso per annullamento, non meno per parte dell'imputato, che del pubblico mi-

nistero. Lasciamo di vedere se resta o pur no sospeso l'ulteriore procedimento. Considerati i motivi di questo ricorso senza verun rapporto coi fatti, che potrebbero attaccare l'azione su la legittimità del suo esperimento, un tale gravame è per se stesso non valevole a negare alla gran corte il dritto di procedere. In ragion del tempo in cui si produce soggiace alle medesime disposizioni contenute nell'articolo 157 (*p.p.*); ciò importa che, non è operativa » se non nel termine de'cinque giorni fissato nell'articolo 175 » perchè prodotta *precedentemente al giudizio di accusa*. Or riunito il ricorso contra la nostra deliberazione interlocutoria col ricorso contra la decisione definitiva, quali ne saranno gli effetti? sarà annullata la deliberazione in esame? La suprema corte di giustizia per la seconda parte dell'articolo 326 (*p. p.*) ha circoscritti i suoi poteri. Ella pronunziando di annullarsi il giudizio dalla pubblica discussione, questo annullamento porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell'articolo 195; vale a dire dal termine di ventiquattr'ore, in cui il ministero pubblico, e la parte civile debbono presentare in cancelleria la lista de' loro testimoni, ed in cui l'incolpato presenta le sue posizioni a discolpa ed i suoi testimoni ». Tali effetti risultano dal principio di render nulli tutti gli atti, che sono solamente relativi alla pubblica discussione, e di conservare quella parte di procedimento che riguarda la istruzione preliminare; conseguentemente la deliberazione che converte il mandato

di deposito in mandato di arresto, o in mandato per la residenza della gran corte rimane intera, perchè non emessa dal termine delle ore ventiquattro in poi, e perchè non disposto dalla legge di essere annullata. La parte all' incontro che riguarda il processo orale, e 'l pubblico esame delle pruove, soggiace ad annullamento quando presenta motivi colpiti dalla nullità (*art.* 330. *p. p.*). Da ciò emerge che la nostra deliberazione non può aunullarsi dalla suprema corte, perchè compresa tra quelli atti nei quali ella non estende il suo esame. Il riunirsi adunque un ricorso con un altro rimane senza effetto.

Riuniamo le idee. La deliberazione di cui parliamo non è definitiva, perchè non ne ha il carattere, e ciò sia considerata in se stessa, sia considerata pel suo oggetto; non è preparatoria, perchè non versa su di qualunque mezzo che dispone, o agevola il giudizio del merito; è bensì interlocutoria, ma senza essere attaccata pei medesimi rimedj che attaccano le decisioni interlocutorie profferite nei giudizj civili, e quelle profferite nel corso de' cinque giorni, e dopo questo termine nei giudizj penali. Quindi se la deliberazione con cui si converte il mandato di deposito in mandato di arresto, o in mandato per la residenza della gran corte viene impugnata con ricorso per annullamento questo ricorso è di di sua natura irrecettibile? E nella ipotesi che il pubblico ministero si conoscesse nel dovere d' impugnare tale deliberazione prima con protesta nel momento in cui viene profferita, e poi

con formale ricorso nel termine di cinque giorni, questo gravame non produce effetto alcuno. Imperciocchè riserbandosene la discussione nell' esame della decisione definitiva diviene inconseguente o l' annullamento, o il rigetto del ricorso: e quantunque la decisione nel merito fosse annullata per qualunque altro motivo, non mai nel giudizio novello può la corte suprema disporre, che i mandati siano spediti piuttosto in un modo, che in un altro. Ristretto in carcere l'accusato, e giudicato, egli sempre nella causa di rinvio soggiace a quella parte di giudizio che deve rinnovarsi.

§. 215. Tra i modi di custodia vi è il *mandato per la residenza della gran corte*, che potrebbe paragonarsi a quello che il proconsole di Roma, secondo Ulpiano, affidava alla stessa persona del reo *vel etiam sibi L. 1. D. de custodia et exhibitione reor.*, e che secondo l' imperatore Marziano era commessa alla fiducia del reo medesimo. *Fidei suae committatur L. 25. §. 2. Cod. de espisc. et cleric.* Vien esso definito (*art. 115. p. p.*) per » un ordine della gran corte criminale accettato dall' imputato, con obbligo fatto nella cancelleria di non uscire dai confini del comune ove la gran corte risiede. A quest' ordine si può aggiungere la condizione di trattenersi nella sala del palazzo di giustizia, in tutti i giorni, e durante il tempo in cui la gran corte si regge. In entrambi i casi può esigersi la malleveria per una determinata somma ad arbitrio della gran corte. » Quindi è a vedersi.

1. *Questione*. L'obbligo di non uscire dai confini del Comune ove risiede la gran corte comprende anche l'obbligo di trattenersi nella sala del palazzo di giustizia nel tempo in cui la gran corte si regge? La negativa è nella medesima disposizione del nostro articolo. I due casi sono distinti in modo che l'uno può stare senza dell'altro, e che amendue possono essere uniti. La gran corte è nella facoltà di adottare piuttosto un caso che un altro, quando dalla qualità del reato prende norma di assicurare la persona dell'imputato con una misura di custodia più o meno severa. Quindi nei termini precisi della sua deliberazione si esigerà la osservanza dell' obbligo accettato dall' imputato.

2. *Questione*. Il trattenersi nella sala del palazzo di giustizia nel tempo in cui la gran corte si regge, importa che tutti i componenti di essa siano riuniti amministrando la giustizia? L'affermativa non incontra alcun dubbio. La gran corte per l'articolo 73 della legge organica de' 29 maggio 1817 è composta di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale, e di un cancelliere; nondimeno ella deliberando sul mandato di deposito può essere del numero non maggiore di cinque votanti, nè minore di tre (*art.* 111. *p. p.*), come con questo numero delibera su l'atto di accusa (*art.* 141. *p. p.*) Or se tre componenti della gran corte sono legalmente riuniti per amministrare la giustizia; l'imputato durante la loro permanenza deve osservare l'obbligo da lui segnato col non appartarsi.

§. 216. La *consegna* è un altro modo di custodia, cui l'imputato si offre dando un fidejussore che garantiscà la sua persona; modo che anche il dritto romano, al dir di Ulpiano, ammetteva pei non gravi maleficj. *Divus Pius ad epistolam Antiochensium graece rescripsit, non esse in vincula coniiciendum eum, qui fidejussores dare paratus sit; nisi tam grave scelus ipsum admisise constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus committi debeat L. 3. D. de custodia et exh b. reor.* Presso di noi » la *consegna* importa l'obbligo di un mallevadore di presentare l'imputato ad ogni ordine della gran corte, qualunque sia il modo di custodia sotto cui si rimane l'imputato. Alla consegna si debbe aggiungere la pena di una somma determinata, in caso che il mallevadore non presenti l'imputato nel termine fissato » (*art.* 116. *p. p.*) Due questioni si sono presentate su questo articolo all'esame della Suprema corte di giustizia.

1. *Questione.* La semplice consegna, senza l'obbligo di pagarsi dal mallevadore una somma determinata in caso di mancanza, è per se stessa valida in dritto? Fu deciso negativamente a' 14 dicembre 1827.

» D. Andrea, D. Vincenzo. D. Martino, e D. Florindo fratelli Canonico, ed i figli del premorto fratello D. Angelo possedevano in comune un territorio di 18 moggia denominato *Giano.*

» D. Giuseppe Campanile creditore di D. Andrea in ducati 500 di sorte principale introdusse

contro del medesimo giudizio di espropria su di una parte di quel fondo.

» Campanile ne restò aggiudicatario. I fratelli condomini produssero opposizione contra l'aggiudicazione.

» Il tribunale civile nel dì 31 gennajo 1825 sospese l'aggiudicazione, ed ordinò la divisione del fondo fra due mesi a spese degli oppositori. Nel dì 15 luglio 1826 il tribunale tolse la sospenzione, e fece salvo agli opponenti il prosieguo della divisione.

» In mezzo a questi atti, e propriamente nei giorni 5, aprile, e 2, maggio 1826, Campanile accusò i fratelli Canonico di danni arrecati nella parte espropriata colla recisione di due alberi di noce, e col trafugamento di legna nel valore di ducati 25. La querela fu di furto semplice. Il taglio fu eseguito per principj di buona cultura. D. Florindo, e D. Andrea vendettero i due alberi a Giovanni Napolitano, e Nicola Marullo per ducati 23. Costoro li rivendettero a D. Vincenzo Canonico per lo stesso prezzo.

» Il giudice regio di Monteforte con sentenza de' 4 gennajo 1827 dichiarò D. Andrea, e D. Florindo rei di uso privato de' mezzi della pubblica autorità, e li condannò ad un mese di prigionia, al ristoro de' danni in beneficio della parte civile, ed al rimborso delle spese del giudizio.

» Appellarono da tale sentenza la parte civile D. Giuseppe Campanile, e l'imputato D. Florindo Canonico.

» La gran corte criminale di Avellino con de-

cisione in grado di appello si pronunziò nel seguente modo. » Dichiara l'appellante Canonico già sottoposto ad un modo legale di custodia. All'epoca del reato, e della querela non era ancor seguita la divisione. D. Florindo non fece che esercitare i proprj dritti. Campanile non aveva avuto ancora possesso del fondo aggiudicato. Il fatto di D. Florindo non contiene reato. » Lo assolve perciò, e lascia salvi alle parti i dritti in linea civile.

» Avverso di questa decisione han prodotto ricorso la parte civile Campanile, ed il pubblico ministero rispettivamente pe' seguenti motivi.

» 1.° Perchè la gran corte erroneamente ha ritenuto, che l'imputato appellante fosse sotto un modo legale di custodia, mentre nell'obbligo del consegnatario non vi era espressa alcuna somma da pagarsi in caso di mancanza.

» 2.° Perchè dopo il pignoramento non potevano gl'imputati disporre del fondo sequestrato, deteriorandone il valore a pregiudizio del creditore.

» La suprema corte di giustizia ec. ec.

» Considerando sul primo mezzo, che per la causa in esame il condannato D. Florindo Canonico si sottopose alla semplice consegna del fratello D. Vincenzo Canonico.

« Che tal consegna senza l'obbligo di pagarsi dal consegnatario una somma determinata in caso di mancanza, specialmente pe' danni interessi, essendovi in giudizio la parte civile, non costituiva un modo legale di custodia a' termini de-

gli articoli 116, 118, e 132, della procedura penale :

» Che avendo la gran corte criminale di Avellino dichiarato al contrario, l'appellante Canonico sottoposto con quella semplice consegna ad un modo legale di custodia, ha espressamente violati i citati articoli di legge.

» Annulla ec.

2. *Questione.* La facoltà di determinarsi la somma della cauzione, dev'essere esercitata dallo stesso mallevadore, oppure dal magistrato? Nel dì 14 settembre 1827 si decise che tale facoltà viene attribuita esclusivamente al secondo, e non mai al primo. Ecco il testo della decisione profferita dalla suprema corte di giustizia sull'oggetto.

» Il giudice del circondario di Montefusco dichiarò costare, che Francesco Aufieri era colpevole d'ingiurie, e minacce, non che di resistenza per via di fatto, contro Filippo Aufieri primo eletto di S. Paolina, nell'atto, e per occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Quindi invocati gli articoli 174, e 17, delle leggi penali condannò il detto D. Francesco Aufieri a'nove mesi di prigionia, sette cioè per le ingiurie, e due per la resistenza, ed alle spese del giudizio.

» Avverso detta sentenza il condannato produsse appello alla gran corte criminale di Avellino, ed esibì per suo mallevadore D. Giuseppe Sabatino, il quale formò nella cancelleria del giudicato regio l'obbliganza, nella quale dichiarò di rendersi mallevadore di D. Francesco Aufieri

in ordine all' appello prodotto, e si obbligò a tutte le conseguenze, che per legge produceva tale obbliganza. Furono presentati ancora nella cancelleria l' estratto del catasto provvisorio, e il certificato del conservatore delle ipoteche, da' quali documenti risultava, che il signor Sabatino era proprietario di molti beni liberi.

» La gran corte di Avellino discusse il detto appello ed osservando nella sua decisione, che i documenti esibiti dal cauzionante non assicuravano la idoneità della cauzione, nè il medesimo erasi assoggettato alla penale determinata, e voluta dall' articolo 116 del rito penale, dichiarò il condannato Aufieri decaduto dall'appello.

» Contro siffatta decisione il medesimo Aufieri ha prodotto ricorso per annullamento fondato sopra i seguenti mezzi.

» 1.° Erroneamente fu egli dichiarato decaduto dall' appello, poichè avendo presentato un mallevadore, i e documenti in appoggio della cauzione, avea adempito al voto della legge.

» 2.° La gran corte è caduta in contraddizione, poichè da una parte dice, che non vi è cauzione perchè non se n' è fissata la somma, e dall'altra la riconosce esistente, poichè dice, che i documenti non assicuravano la idoneità della cauzione.

» 3.° Riproduce per mezzi di annullamento tutti i motivi di appello non discussi dalla gran corte.

» La suprema corte di giustizia ec. ec.

» Considerando, che la gran corte dichiarò

Francesco Aufieri decaduto dall'appello, perchè nell'obbligo fatto dal cauzionante Sabatino non erasi determinata la somma voluta dall'articolo 116 del rito penale.

» Considerando, che Francesco Aufieri nel produrre l'appello esibì un cauzionante in persona del signor Giuseppe Sabatino, e che costui si presentò nella cancelleria ed ivi formò l'obbligo corrispondente nel quale non si determinò la somma della cauzione.

» Considerando che la facoltà di determinare la somma, al di cui pagamento deve il cauzionante essere astretto in caso d'inadempimento, non è certamente dalla legge accordata al cauzionante medesimo, poichè in tal caso potrebbe ridursi anche a pochi carlini, e così le disposizioni della legge resterebbero senza effetto:

» Che tal facoltà è attribuita bensì a'giudici regj, ed anche alle gran corti criminali, allorchè i primi giudici lo abbiano trascurato, con tener presenti la natura del reato, la qualità della pena, e la quantità dei danni dal delitto cagionati.

» Che perciò il dichiarar non idonea una cauzione sol perchè il cauzionante non ne ha precisata la somma è lo stesso che mettere a carico dell'imputato una omissione, in cui non egli ma i giudici sono incorsi.

» Considerando, che ciò appunto fece la gran corte di Avellino nella causa in esame, e che quindi avendo dichiarata la decadenza dell'appello violò gli articoli 116, e 386 delle leggi di procedura penale.

» Annulla, ec. ec.

§. 217. Rimane alla libertà della gran corte nei casi men gravi, e per l'indole de' reati, e per l'interesse delle parti, esigere solamente l'obbligo dall'imputato di presentarsi ad ogni ordine della stessa gran corte, del giudice delegato, o del suo procuratore generale, colla pena di una somma determinata nel caso d'inadempimento (*art.* 117. *p. p.*). Questa somma sarà fissata dalla gran corte sulla considerazione della qualità del reato, e della persona dell'imputato. È intanto da esaminarsi.

1. *Questione*. L'obbligo che segna l'imputato di presentarsi ad ogni ordine della gran corte è puramente personale, o dev'essere garantito dai titoli di sua possidenza? Noi lo crediamo personale. La somma determinata che si aggiunge come pena in caso d'inadempimento è per assicurare l'obbligo segnato. L'imputato contravventore è colpito adunque da questa pena quando la sua contravvenzione viene dalla gran corte conosciuta esistente, e vi abbia deliberato. Nè d'altronde è da supporsi che la somma stabilita cessa di esser pena quando l'imputato diviene impotente al pagamento. L'azione contro di lui per eseguirla sarà sperimentata nel modo come si sperimenta quella stabilita pel pagamento della malleveria nei termini degli articoli 48 e 49 delle leggi penali; cioè » col mezzo della coazione personale: nel caso poi di assoluta impossibilità, colla libertà del condannato rimane salva l'azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento ».

2. *Questione*. Per la esecuzione della pena è mestieri che l'imputato contravventore sia messo in mora uniformemente alle disposizioni dell'articolo 1183 delle leggi civili? La negativa è precisamente dettata dall'articolo 125 (*p. p.*). Verificato il fatto, che l'imputato abbia mancato all'obbligo, il presidente darà fuori una ordinanza pel pagamento; e questa ordinanza conterrà la soddisfazione o nel momento, o dopo qualche giorno che lo stesso presidente esprimerà.

3. *Questione*. Dopo la prima contravvenzione, e dopo soddisfatto il pagamento della pena, può l'imputato essere ammesso ad obbligo novello di presentarsi ad ogni ordine della stessa gran corte? Siamo di sentimento affermativo, nel solo caso che lo stato della istruzione, e l'indole del reato non presentino cambiamento alcuno; altrimenti è di ragione che il modo di custodia sia cambiato uniformemente a quanto essa gran corte sarà per giudicare opportuno in vista dei nuovi argomenti che possono aggravare la imputabilità dell'accusato.

§. 218. L'importare della cauzione sarà determinato dalla gran corte, tenendo presenti la qualità del reato, e della persona, la valuta de' danni, e la domanda della parte civile (*art.* 118. *p. p.*). Pria però di tale determinazione ci sembra mestieri di darsi conoscenza alla parte civile dei titoli d'iscrizione su di cui la cauzione dev'essere stabilita. Ella in questo modo sarà agevolata di esaminare lo stato di possidenza effettiva del cauzionante, secondo la qualità dei ti-

toli esibiti: trovando questi non legali, o non soddisfacenti; ella domanderà di esserle con maggior cautela assicurati li suoi dritti: senza conoscere la validità di tale assicurazione la gran corte non può giudicarvi regolarmente, e la parte civile potrebbe essere elusa ne' suoi interessi.

§. 219. Può avvenire che data la cauzione, l'importare di essa non sia stato fissato dal giudice che la riceve, questa omissione non ritorna a danno dell'imputato. Egli vien sempre a godere il beneficio della legge. Prendiamo argomento dalla decisione della suprema corte di giustizia profferita nel dì 6 febbrajo 1828.

» Il regio giudice del circondario di Gissi dichiarò costare che Martino di Paolo erasi reso colpevole di tentato stupro in persona di Lucia Donatelli commesso in settembre 1822, ed invocato l'articolo 334 delle leggi penali lo condannò alla pena di anni due ed un mese di prigionia.

» Di tal sentenza appellò l'imputato, e contemporaneamente all'appello offrì il mallevadore nella persona di Pietro Crisci, presentando il certificato di possidenza, e di libertà de' beni, senza che nell'obbligo del cauzionante ricevuto dal giudice si fosse specificata alcuna somma; e la gran corte criminale di Chieti devenendo alla discussione dell'appello nè pronunziò la decadenza.

» Avverso tale decisione il condannato produsse ricorso per annullamento.

» La corte suprema ec.

» Considerando, che il condannato ne'giudizj correzionali volendo appellare ha il dovere di sottoporsi ad un modo di custodia, o di dare idonea cauzione (*art.* 386); che volendo appigliarsi al secondo espediente, egli ha l'obbligo di presentare il mallevadore ed assicurarne la identità col certificato di possidenza, e di libertà de'beni (*art.* 120); e che l'importare della cauzione debba essere determinato o dal giudice che riceve l'obbligo, o dalla corte, quando non lo faccia il giudice in corrispondenza della qualità della persona, della valuta dei danni, e della domanda della parte civile (*art.* 118).

» Considerando nella specie, che avendo l'appellante adempiuto alla sua parte di presentare il mallevadore, possidente, e non affetto di debiti; ed essendosi dal giudice nel redigere l'obbligo del mallevadore omesso di determinare la somma, era la corte nel dovere di far rettificare l'obbligo prima di discutere l'appello, con la determinazione della somma; ma non poteva mai dichiarare la decadenza del condannato dall'appello per essersi dal giudice omesso di determinarne la somma.

» Considerando, che il contrario avviso menerebbe necessariamente ad uno de'due assurdi legali; o di farsi soffrire dal giudicabile la pena della omissione incorsa dal giudice e dalla corte, o di abilitarsi il giudicabile a determinare da se stessa la somma della cauzione, la quale certamente sarebbe sempre la menoma.

» Annulla, ec.

§. 220. La domanda della parte civile non dev'essere arbitraria, e su la idoneità grandiosa del mallevadore, e su l'importare eccessivo della cauzione. Questo modo di custodia che la legge stabilisce per assicurare alla giustizia la persona dell'imputato deve dipendere dalle regole di equità. La parte civile non deve prendervi alcuna preponderanza. Ha solo il dritto di chiedere, che le sieno assicurati i proprj interessi; e tanto le viene strettamente circoscritto un tale potere, che se ella trattiene di comparire per farne la domanda, la discussione non può essere ritardata. Qualunque sia poi la deliberazione della gran corte sulla somma e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione nè appello (*art.* 119. *p. p.*).

§. 221. Se avviene che la somma non resta determinata dal primo giudice in qual modo sarà dal nuovo giudice stabilita? Ulpiano insegna di doversi osservare, o quello ch'è di costume o quello che non ecceda l'ordinario: *Si neque in cautione, neque in decreto praesidis quantitas certa comprehensa est, ac nec consuetudo ostenditur, quae certam formam habeat, praeses de modo pecuniae, quam inferri oporteat, statuet. L. 4. §. 1. D. de custodia, et exhibit. reor.* E più precisamente altrove. *Semper in stipulationibus, et in caeteris contractibus id sequimur quod actum est. Aut si non appareat quid actum est, consequens erit, ut id sequamur quod in regione in qua actum est frequentatur. Quid ergo si neque regionis*

mos appareat quia varius fuit? Ad id quod minimum est redigenda summa est. L. 35. D. de regulis juris. Noi però riteniamo la massima espressa colla seconda considerazione dalla suprema corte di giustizia nell'ultima decisione che abbiamo riportata; cioè il nuovo giudice prima di discutere l'appello deve far rettificare l'obbligo colla determinazione della somma.

§. 222. Per evitare intanto ogni errore in cui si possa cadere su la somma da determinarsi nel soggetto caso » la cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d'immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione, e ad un sesto di più. Può in vece il mallevadore depositare in denaro nella cassa del registro e del bollo l'importare della cauzione (*art.* 120. *p. p.*). Su queste disposizioni è questione di sapere.

Se in virtù dei certificati della conservazione delle ipoteche, che si debbono esibire per fissare la cauzione sul prezzo degl'immobili, questa cauzione non può essere fondata, l'imputato è sciolto dall'obbligo di darla? No: egli deve corrispondere al valore determinato con altre cautele, ovvero offrire altro mallevadore; e quando fosse inabilitato di rinvenire alcuno che gli sia di garantia, rimarrà egli solamente tenuto all'obbligo di presentarsi ad ogni ordine della gran corte (§. 226)? La legge nol dice, e sarebbe ardimento sostenerlo. Potrebbe aver luogo nel soggetto caso il responso di Papiniano, che obbliga restringersi in carcere quell'imputato che per causa della sua miseria non può dare mal-

leveria: *Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel ab extero satisdato permittatur. Qui si non defendatur, in vincula publica conijci jubetur, ut ex vinculis causam dicat. L. 2. D. de custodia, et exhibit. reor.* Ma più analogo sentimento sarebbe quello di rimettersi la deliberazione alla stessa gran corte. Ella dopo, che colla sua ordinanza ha imposto all' imputato di dare una idonea cauzione, il di costui inadempimento la mette nella necessità di ordinare quell' altro modo di custodia, che la natura del reato, e gl' interessi dell' offeso le sapranno meglio suggerire.

§. 223. Valgono le medesime osservazioni nel caso che i beni immobili non si trovano liberi, vale a dire nel caso che dai certificati della conservazione delle ipoteche si veggono aggravati di altri debiti, in modo che la cautela risulti difettosa. La gran corte allora disporrà che nuovi titoli siano esibiti per stabilire perfettamente la cautela legale, e valida ricercata dalla legge nella cauzione.

§. 224. Indipendentemente da quanto abbiam detto pei casi ne' quali la gran corte crede necessaria la consegna con cauzione ad altra persona, l'imputato sarà ammesso ad essere anche il mallevadore di se stesso (*Vedi il* §. 211.), o depositando l'importare della cauzione, o giustificando su d'immobili liberi l'importare della cauzione ed un sesto in sopra « (*art.* 121. *p. p.*) Nondimeno s' incontra una eccezione, cioè

se l'importare della cauzione data dall' imputato come mallevadore di se stesso, non è soddisfacente, la gran corte rimane nel dritto di chiedere o altre cautele, o altro mallevadore. Ella valuterà la natura dei titoli esibiti o da se stessa, o per le osservazioni che le presenterà la parte civile, e quindi delibererà analogamente.

§.° 225. Quale sarà d'altronde l'analoga deliberazione, che profferirà la gran corte allorchè l'imputato giustifica su d'immobili liberi l'importare della cauzione, ad un sesto in sopra? Si avvalerà ella delle disposizioni contenute nell'articolo 2059 delle leggi civili? Noi non lo crediamo. Già questo articolo è relativo al caso della cancellazione delle iscrizioni, che si chiede al tribunale; allora » il valore degl' immobili che deve paragonarsi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, si determina col moltiplicare quindici volte, se gl' immobili non sono soggetti a perire, e dieci volte se vi sono soggetti, il valore della rendita risultante dalla *matrice* de' ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sul ruolo, secondo la proporzione che esiste ne' comuni ove sono situati i beni, fra la *matrice* o quota, e la rendita. Nondimeno potranno i giudici prevalersi ancora de' rischiarimenti che possono desumersi da' contratti di affitto non sospetti, dai processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche recenti, e da altri atti simili, e valutar la rendita colla media proporzionale su i risultamenti di queste diverse notizie » Solo potrebbe la gran

corte avvalersi di queste disposizioni quando fosse obbligata di esaminare ponderatamente la possidenza effettiva del cauzionante messa in dubbio con titoli diversi. Ma ordinariamente ella delibererà su i documenti rilasciati dai conservatori delle ipoteche, cioè su le copie degli atti trascritti nei loro registri, e quelle delle iscrizioni esistenti, ovvero sul certificato che non ve n'esista veruna.

§. 226. Ammessa la cauzione il mellevadore farà il suo obbligo nella cancelleria di detta gran corte di pagare alla cassa delle ammende l'importare della cauzione; o se la cauzione è stata rilasciata in denaro, di permettere che venga liberata in favore della detta cassa, in caso che l'incolpato, o che egli stesso, se l'incolpato è il mallevadore di se medesimo, manchi all'obbligo contratto. Quest'obbligo porterà la coazione personale in ogni caso d'inadempimento (*art.* 122. *p. p.*) Quindi il presidente sulle domande della parte civile o sulle conclusioni del ministero pubblico, verificato il fatto che l'imputato abbia mancato all'obbligo, darà fuori una ordinanza pel pagamento della somma della cauzione (*art.* 125. *p. p.*).

§. 227. Sorge un dubbio. Il mallevadore in virtù dell'obbligo che segna di pagare l'importare della cauzione, è tenuto egualmente di pagare le spese di giustizia sino allora erogate? Risulta la negativa dall'articolo 1885 delle leggi civili. » La fidejussione, esso dice, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè es-

sere contratta sotto condizioni più gravi. Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose. La fidejussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è invalida, ma è soltanto riducibile alla misura dell' obbligazione principale ». Emerge da questa regola generale, che circoscritto l' obbligo del mallevadore alla sola, e semplice cauzione relativa alla consegna dell' imputato non può estendersi ad altro oggetto, che si considera estraneo. Solamente potrebbe il mallevadore essere tenuto alle spese che siensi mai erogate per stabilire la sua cauzione, considerandosi queste come oggetto che fa parte della cauzione medesima: tutto il di più, che riguarda obbligazioni particolari dell' imputato, rimane staccato dall' obbligo del mallevadore.

§. 228. Il presidente farà nella medesima forma, ed a richiesta del ministero pubblico una ordinanza di coazione personale contra il mallevadore o i mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria in forza delle disposizioni delle leggi penali (*art.* 31.), allorchè questi sia stato condannato con decisione divenuta irrevocabile per un misfatto, o delitto commesso nell'intervallo determinato nell' atto della malleveria (*art.* 126. *p. p.*).

§. 229. Dalle disposizioni su la coazione personale discendono diverse quistioni.

1. *Questione.* Il mallevadore in caso d' inadempimento deve mettersi in mora? L' affermativa pare che si desuma dall' articolo 1183,

leggi civili. Ivi è detto: » o che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale si debba eseguire, o che nol contenga, non s'incorre nella pena, se non quando colui che è obbligato a dare, sia in mora ». Potrebbe osservarsi in contrario, che tale articolo non ha rapporto col mallevadore in linea penale; ma quando si riflette all'indole della obbligazione, si ha la dimostrazione che la materia diversa cui applichiamo queste disposizioni non può escluderle determinatamente. Noi crediamo perciò, che la identità dei principj concorra su la specie in ragione del suo oggetto, e che la questione non possa trattarsi diversamente; dappoicchè la malleveria in se stessa costituisce un'azione puramente civile, da sperimentarsi civilmente presso il giudice penale (§. 11). Avvaloriamo maggiormente questo sentimento coll'autorità di Anton Mattei: Ei dice: *Quandoquidem romanis in more positum fuit; die dicta veniente reum citari e tribunali voce praeconis, consequens est, ut si id factum non fuerit, non incidet in poenam fidejussor. Cur enim sistat reum fiedejussor si jus in ea causa non sit dicturus judex? nam et civili judicio, si idcirco non stiteris reum, quod jus ea die non die non diceret praetor, non incidis in poenam* L. 2. §. 1. D. Si quis in jus voc. non jer. *Adhaec, ut maxime die praedicta reus voce praeconis citatus sit, non tamen statim in poenam incidet fidejussor; quippe qui ex* L. 26. Cod. de fidejus. *habeat spatium semestre, intra quod reum sistere, mo-*

ramque purgare possit. Itaque licet regulariter poenae semel commissae ex die adposita obligationi, *nulla deprecatio est* L. Celsus 23. D. de recept. L. trajectitiae 23. D. de obl. et act. *fallit tamen ea regula in fidejussore judicio sisti. Fallit*, *et altera qua dicimus diem interpellare pro homine* L. 2. Cod. de jur. emphy. L. magnam 12. Cod. de contr. et com. stipul.; *fidejussor enim judicio sisti*, *non solius diei lapsu in mora constituitur*; *sed ita*, *si judex citato reo paratus sit ea die jus reddere. Ant. Matthaei de criminib. T.* 2. *tit.* 14. *Cap.* 2. *de custodia reor. n.* 19.

2. *Questione.* Se l'imputato è mallevadore di se stesso può mettersi in mora? Per le ragioni enunciate nella questione precedente, risulta l'affermativa. Egli non è considerato nel soggetto caso come solo contravventore all'obbligo della sua presentazione (§. 186. n. 20); viene bensì considerato come mallevadore di se stesso; a qual uopo è tenuto di esibire i titoli corrispondenti della sua possidenza: titoli che debbono essere discussi per conoscersi se sieno o no valevoli a stabilire la cautela della cauzione; conseguentemente questi mezzi stessi adoperati per un oggetto civile, ci fanno determinare per la soluzione su la mora cui egli debba essere ammesso.

3. *Questione.* La coazione personale risultante dall'inadempimento dell'obbligo del mallevodore può essere impugnata con ricorso per annullamento? A primo aspetto la negativa pare di ragione. Oltre di esser ella una condizione

penale apposta all' inadempimento dell' obbligo, che si accetta, rinviene ogni ostacolo nel §. 2. dell' articolo 119 (*p. p.*). Imperciocchè se la deliberazione sulla somma, e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione nè appello (§. 127.), la cauzione personale che n'è la conseguenza non può essere in alcun modo impugnata. Ma portando l'analisi con più precisione sul riferito articolo 119 s' incontra una soluzione contraria. Ivi si parla di *deliberazione sulla somma e sulla idoneità della cauzione*, e non già di coazione. Questo mezzo di astringere il mallevadore all'adempimento dell'obbligo da lui segnato può ben incontrare dei giusti motivi onde non essere profferito. Tale è la circostanza della non mancanza effettiva dell'imputato; tale è il di lui legittimo impedimento; tale in somma è ogni qualunque altro incidente che possa giustificare il mallevadore. D'altronde come conseguenza della questione precedente in cui abbiam dimostrato che il mallevadore deve mettersi in mora; pare, che ammessi i precetti relativi alla materia civile, debba aver luogo benanche tutto ciò ch'è relativo allo stesso metodo di giudizio.

4. *Questione*. La coazione per essere eseguita è soggetta a tutte le regole che le leggi di rito civile han stabilito ne' casi dell'arresto personale? Crediamo non esser dubbia l' affermativa : a quale oggetto

» 1.° L'arresto non può mandarsi ad esecuzione, se la sentenza che lo ha pronunziato non è

stata notificata un giorno avanti (1) con un precetto a pagare.

» La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza medesima (*art.* 863. *Leg. di proced. ne' giud. civ.*).

» 2.° Non può procedersi all'arresto 1.° avanti il levare, e dopo il tramontare del sole (2): 2.°

---

(1) Berriat-Saint-Prix nel suo corso di procedura pag. 630 dice, che l'arresto debb'essere preceduto un giorno prima della notificazione della sentenza. Supponendo quindi la notificazione fatta il primo del mese, poco importa l'ora: il giorno seguente è il giorno libero accordato al debitore. L'arresto non può dunque aver luogo, che il posdomani dalla notificazione.

(2) Carrè discute la seguente questione: L'articolo 1037 (1114) è interpetrativo dell'articolo 781 (864); talchè questo debba considerarsi come se fosse concepito nei termini stessi dell'altro?

Tale quistione è importante per la ragione che in una porzione del mese di giugno il sole in certe parti del regno, sorge prima delle quattro ore del mattino, mentrechè negli ultimi giorni di marzo sorge prima delle sei del mattino, e tramonta dopo le sei della sera. Or se si potesse applicare all'arresto personale la disposizione generale dell'articolo 1037, secondo la quale nessuna notificazione, nè esecuzione può farsi dal primo giorno del mese di ottobre fino al 31 di marzo avanti le ore sei del mattino e dopo le sei della sera, dal primo di aprile fino al 30 di settembre avanti le quattro del mattino e dopo le nove della sera, ne seguirebbe nella ipotesi di cui si ragiona, che l'imprigionamento sarebbe nullo, sebbene fatto dopo il levare e prima del tramontare del sole, perchè sasebbe stato fatto prima o dopo l'ora fissata dal detto articolo 1037.

Se al contrario l'art. 781 debb'essere applicato secondo i suoi termini indipendentemente dalle disposizioni dell'art. 1037, bisognerebbe considerare l'imprigionamento

nè giorni di festa di doppio precetto, nella vigilia del S. Natale, e nella settimana Santa: 3.° nelle Chiese, solamente però mentre vi si

---

come valido, ancorchè fosse stato fatto fuori delle ore indicate da questo articolo; poichè basterebbe per la sua validità che il sole fosse sull'orizonte nel momento in cui avesse avuto luogo l'arresto.

Da qui nasce la quistione che abbiamo proposta, quistione oltremodo controvertita tra i comentatori del codice.

Il signor Berriat-Saint-Prix, pag. 628, nota 5, sostiene che l'art. 781 è stato spiegato dal 1037, e che appunto secondo questo articolo convien regolarsi nell'esercizio dell'arresto personale. Egli si fonda sul perchè le disposizioni generali del codice hanno tutte per oggetto di fissare il vero senso di taluni articoli suscettibili d'interpetrazioni diverse ec., e si fà sostegno su tal proposito di due squarci de' discorsi del consiglier di stato signor Galli e del tribuno signor Mallarmè. (*Edizione di Didot pag.* 358. *e* 371).

Il signor Lepage nel suo trattato de' pignoramenti tomo 2. pag. 327 spiega pure l'art. 781 coll'art. 1037, in cui si vede, egli dice, che il sorgere ed il tramontare del sole sono fissati alle ore che questo articolo indica. Il signor Demiau Crouzilhac pag. 477, applica altresì l'art. 1037; ma il signor Delaporte, tomo 2. pag. 358 dice al contrario che bisogna regolarsi secondo il sorgere ed il tramontare del sole, e non già secondo la espressione dell'art. 1037, che non può ricevere applicazione al caso dell'arresto. La stessa opinione hanno i signori Thomines Desmasures nella pag. 286, Pigeau nel tomo 2, pag. 271, e Pardessus nel suo corso di dritto commerciale tomo 5. pag. 273, 2. edi. Basta, dicono i due primi, che le altre esecuzioni si facciano durante il giorno; ma quella dell'arresto personale debbe aver luogo mentre il sole è sull'orizzonte, poichè, aggiunge il signor Pardessus, le disposizioni generali circa l'ora prima o dopo della quale non possono farsi le citazioni, non si applicano a questo modo di esecuzione.

celebrano gli esercizj di religione. Ma con decreto de' 26 dicembre 1827 si è aggiunto che » non potrà arrestarsi il debitore nelle Chiese, dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro Ciborio, meno che per un caso straordinario, e coll' espresso permesso del giudice locale, » 4.° nel luogo ove si adunano le autorità costituite, per tutto il tempo della seduta: (1)

Noi non entriamo nella discussione dei motivi che si possono far valere pro e contra ciascuna di queste due opinioni, perchè crediamo trovare una ragione decisiva in favore dell' ultima, nella circostanza che l' art. 794 del progetto corrispondente al 781, avea determinate per l' arresto le ore prima o dopo delle quali esso non poteva aver luogo, come l' art. 1037 l' ha fatto per le altre esecuzioni. Fu sostituita a questo stabilimento di ore la disposizione relativa al levare ed al tramontare del sole; e siccome non fu ciò fatto senza motivo, se ne deve conchiudere che bisogna star strettamente all' art. 781 del codice.

Questo articolo è stato compilato com' è, a domanda fatta dalle corti di Agen, di Burges, e di Tolosa, osservando che l' arresto dovea avere assolutamente luogo di giorno, e che accaderebbe nel maggior numero de' dipartimenti che l' ora dell' arresto fissata come l' era dal progetto, sarebbe stata prima del cominciamento e dopo la fine del giorno, durante una parte dell' està e dell' inverno. Ciò appunto potrebbe aver luogo, ove si eseguisse l' art. 1037, e ciò è quanto il legislatore ha avuto intenzione di evitare. *Carrè Leggi di procedura civile su l' articolo* 864. *Quest.* 2635.

(1) Per le autorità costituite non deve ammettersi distinzione alcuna. Sieno esse civili, sieno militari, sieno ordinarie, sieno di eccezione, sieno amministrative sempre vengono considerate nel soggetto caso degne di tutti i riguardi, che loro attribuisce l' esercizio delle rispettive funzioni. Solo è da osservarsi con Carrè se per luogo delle loro se-

5.° in casa abitata qualunque, e nella casa di propria abitazione, se pure per giusti e gravi motivi non è stato diversamente ordinato. In questo caso il giudice di circondario destinato nell' ordinanza del presidente, dovrà trasferirsi nella casa ov'è rifuggito, o nella casa di abitazione del debitore in compagnia dell' uffiziale ministeriale. Qualora il presidente non accordasse l'autoritazione per eseguirsi l'arresto nella propria abitazione, l'ordinanza che dovrà essere motivata sarà soggetta all' appello (*art.* 864. *Idem*).

» 3.° Il debitore, (conseguentemente il mallevadore) non potrà essere arrestato: quando chiamato a deporre come testimone avanti un giudice istruttore, o davanti un tribunale civile, o pure avanti una gran corte criminale o civile, sarà munito di un salvocondotto.

---

dute abbia la legge anche inteso d'indicare tutto il recinto. » Queste parole *luogo delle sedute*, egli dice, sono state sostituite alla parola *recinto* dell'articolo 4 titolo 3 della legge del 15 germile anno 6, e la intenzione de' commissarj, dice il signor Pigeau, la di cui testimonianza è tanto più rispettabile in quanto che facevane parte, è stata quella di escludere dal divieto tutta la parte del recinto che non fosse luogo delle sedute.

» In conseguenza l'arresto potrebb' esser fatto nelle sale, e ne' luoghi vicini. Anzi il signor Pardessus nel suo *Corso di dritto commerciale tomo* 3. *pag.* 274. pensa ch' esso sarebbe validamente fatto negli ufficj, confermandosi a ciò che riguarda l'arresto di un debitore. In effetti il solo scopo del divieto della legge è d'impedire che si turbino le autorità nelle loro funzioni. *Carrè. Leggi di proced. civ. Osservaz. all' art.* 781. *Quest.* 2643.

» Il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale, o della gran corte criminale, o della gran corte civile in cui dovranno sentirsi i testimoni. Le conclusioni del pubblico ministero saranno necessarie.

» Se il debitore sarà chiamato avanti al giudice istruttore, il salvocondotto sarà accordato nel modo sopraddetto dalla gran corte criminale.

» Se poi il debitore sarà chiamato a deporre avanti un giudice di circondario, il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle, udito sempre il ministero pubblico.

» Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso, sotto pena di nullità.

» Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare e tornare. (*art.* 865. *Idem*).

» 4.° Il processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degli atti di citazione (1) conterrà 1.° un precetto reiterato a pagare: 2.° l'elezione del creditore nel comune ove il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora. (*In vece si porterà la indicazione della cassa delle ammende, cui il mallevadore ha segnato l'obbligo di pagare*). L'usciere procederà in presenza di due testimonj assistenti all'atto (*art.* 866. *Idem*). (2)

---

(1) Vedi §. 132. *Quarta regola.*

(2) Questi testimoni possono incontrare delle eccezioni

» 5.° Se dopo la intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, dovrà farsi nuovo precetto da un usciere destinato a questo oggetto. » (*art.* 867. *Idem*).

» 6.° In caso di violenza l'usciere potrà ricorrere alla forza armata; e si procederà contra il debitore secondo le disposizioni delle leggi penali (1) (*art.* 868. *Idem*).

§. 230. Pendente la malleveria se avviene che il mallevadore diviene insolvibile ha luogo la di lui coazione personale? La negativa non incontra verun dubbio, per non essersi nel caso dell'inadempimento volontario. Solo l' imputato

personali? Noi lo crediamo. È vero, che non sono destinati a deporre su la validità dell' atto, cui assistono; ma la religiosa osservanza di questo atto esige da essi ogn' indifferenza; imperciocchè l' usciere esecutore degli ordini a lui affidati ha bisogno dell' autorità dei loro detti per l' adempimento del suo ministero; molto più che incontrando ostacoli non può dimostrarne la qualità, e la gravezza altrimenti, che col mezzo delle di loro deposizioni. Or testimoni affetti nella persona possono render valida la loro testimonianza?

(1) Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcuno di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia; salva alle parti l' azione pei danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito. *Articolo* 178. *Leg. pen.*

è tenuto di darne un'altro per le disposizioni generali contenute nell'articolo 1892 delle leggi civili: » Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente, o giudizialmente, sia divenuto insolvibile, se ne deve dare un'altro.»

§. 231. Intanto eseguita la coazione personale, i suoi effetti cessano in due modi: 1.° col pagamento della somma determinata nella coazione, su di cui l'obbligo è caduto (*art.* 1187 *L. c.*): 2.° pervenendo il mallevadore all'anno settantesimo mentre è nella prigione, in virtù della massima generale espressa nell'articolo 1936 n. 2. delle leggi civili. » È vietato l'arresto.... 2. contro i settuagenarj..... Basta che sia cominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenarj godono del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione deve ricuperare la sua libertà. »

A questi modi potrebbe aggiungersene un'altro, ed è, se l'imputato si presenta volontariamente prima che gli atti sulla coazione personale siano affatto completi. Pare in questo caso che non resa esecutiva la deliberazione della gran corte, possa ella stessa sospenderne gli effetti. La volontaria presentazione dell'imputato le ne porge ragionevole motivo.

§. 232. Il denaro depositato, e gl'immobili che servono di cauzione sono inoltre privilegiati; imperciocchè » sono destinati per privilegio 1.° al pagamento delle riparazioni civili, e delle spese fatte dalla parte civile: 2.° alle ammende: il tutto senza pregiudizio del privilegio dell'am-

ministrazione generale del registro e del bollo per le spese di giustizia anticipate (*art.* 123. *p. p.*). Per garantire però questo privilegio » il ministero pubblico, la parte civile, e gli agenti dell'amministrazione del registro e del bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria, dopochè l'obbligo è stato fatto in cancelleria. La iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico, e viceversa (*art.* 124. *p. p.*). Ma è di mestieri l'osservare, che un tale credito per avere il suo privilegio sugl'immobili deve uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1990 delle leggi civili. Esso impone che » la iscrizione è da prendersi fra due mesi dal dì della condanna: passato il qual termine, il tesoro pubblico non ha più che una semplice ipcteca. »

§. 233. Oltre le azioni contra il mallevadore, l'imputato sarà arrestato con ordinanza del presidente, o con mandato di deposito del procuratore generale (*art.* 127. *p. p.*). Ma queste disposizioni non avran luogo certamente se non verificata la contumacia dell'imputato, avvenuta per solo disprezzo della legge, al dire di Ermogeniano. *Contumax est qui tribus edictis propositis vel uno pro tribus (quod vulgo peremptorium appellatur) literis evocatus, praesentiam sui facere contemnit. Poenam contumaciis non patitur quem adversa valetudo vel majoris causae occupatio defendit. Contumaces non videntur, nisi qui cum obedire deberent non obsequuntur, idest, qui ad jurisdictionem ejus,*

cui negant absequi, *pertinent. L.* 53. *D. de re judicata*. Intanto allorchè motivi ben giusti siano ad impedire all'imputato di corrispondere all'obbligo di presentarsi, come nei casi di malattia violenta; egli sottoposto agli esperimenti legali darà del suo impedimento le dovute giustificazioni (1).

---

(1) Un esempio valerà meglio di ogni argomento.
Presso la gran corte criminale di Napoli era presentato con mandato un partitario di fabbriche di S. Giovanni a Teduccio, imputato di complicità nella sottrazione del lapillo nella fabbrica del locale de' ss. Apostoli, e della lesione delle case adjacenti. Assalito da insulto apopletico si rese contumace. Bastò alla parte civile la mancanza di un giorno per chiedere, ed ottenere il di lui arresto. Gli esecutori penetrati dalla situazione sventurata in cui rinvennero l'imputato ne fecero rapporto al pubblico ministero. Ma essi non meritaron fede. Si dissero sedotti. Allora per parte dell' imputato noi esponemmo alla gran corte il di lui avvenimento, e facemmo istanza per la verifica. Inteso il ministero pubblico furono delegati due periti chirurghi del Comune; ma costoro, malgrado la precisione del loro ragionamento, su le osservazioni adempite, vennero benanche creduti deferenti all' infermo. La parte civile chiese novello esame innanzi alla stessa gran corte coll' intervento del pubblico ministero. Questo esame venne affidato a due chirurghi professori della Capitale. Condotto l'imputato infermo innanzi alla gran corte, e fatto denudare, uno dei due chirurghi restò convinto dello stato di quell' infelice. Nel lato sinistro tutto contratto presentava evidentemente la sua fatale sventura. Una dimostrazione di tanta evidenza determinò nondimeno l'altro chirurgo ad opposto sentimento. Disse finta la contrazzione, e la malattia simulata. Ragionò molto su questi principj avvalorandoli con esempj; e malgrado le dotte osservazioni dell' arte che 'l compagno perito partitamente espose per ricondurlo alle idee della verità, egli non si mostrò punto

§. 234. L'accordarsi ad un reo che rompe il mandato l'osservanza della buona fede costituisce per una gran corte un atto di potere arbitrario. La nostra corte di cassazione secondo questi principj decise nei seguenti termini nel dì 6 dicembre 1810.

» Nel dì 17 febbrajo 1808 fu ucciso Rocco Venturo lo Bosco. Di tale omicidio fu incolpato Rocco Cristiano. Pubblicatosi l'indulto de' 5 dicembre di quell'anno, dimandò Cristiano di goderne, e presentatosi nel dì 6 marzo 1809, fu rilasciato col mandato per lo palazzo di giustizia.

» Chiamato nel dì 4 del successivo luglio esso Cristiano, e ritrovato assente, gli s'incusò la contumacia. Il regio procuratore generale presso la corte criminale di Basilicata nel seguente dì 5 di detto mese dimandò con requisitoria, che per serbarsi illibata la buona fede si accordasse un competente spazio di tempo all'imputato Cristiano per porsi in salvo, rimanendo interamente decaduto dalla sua dimanda d'indulto, laddove fosse nuovamente arrestato.

» La corte nel dì 6 luglio decise analogamente alle conclusioni del pubblico ministero a cui commise l'esecuzione di sua decisione. Quel regio

rimosso. In questa disparità di pareri vennero destinati i signori professori. *La Leonessa*, e *La Cattolica*. Costoro non appena osservarono lo stato infelice dell'imputato, che già lo dichiararono attaccato di apoplesia colla perdita totale del lato sinistro. Queste osservazioni allontanarono ogni qualunque idea di simulata malattia, e restituirono l'accusato al godimento del mandato cui era sottoposto.

procuratore ne scrisse al giudice di pace di Tolve, a cui acchiuse la copia della decisione della corte per farla intimare all'imputato, o personalmente o nel domicilio de' suoi più stretti parenti. Ma essendosi interrotta la communicazione tra la corte, ed il suddetto giudice di pace per lo brigantaggio, non si eseguì la intimazione in verun modo.

» Nel dì 16 del seguente maggio fu arrestato l'imputato Cristiano per vedute di polizia, e per ordine del generale comandante della Provincia.

» Il pubblico ministero nel dì 26 del successivo luglio dimandò, che si proseguisse il giudizio ne' termini di giustizia, senzacchè si arrestasse la corte per la inesecuzione della sua precedente decisione; giacchè avendo l' imputato mancato per sua parte alla buona fede colla rottura del mandato, non era più la corte astretta ad osservargli la fede promessa. La corte nel dì 27 di detto mese di luglio fece dritto alla requisitoria del pubblico ministero ed ordinò di passarsi innanzi nel giudizio.

» Trovandosi già compilata la istruzione regolare il regio procuratore senza far costituire l' imputato, diede fuori il suo atto di accusa, con cui dimandò punirsi il Rocco Cristiano, come reo di omicidio volontario commesso senza giusta causa.

» Nel termine de' 5 giorni oppose l'imputato, che la corte non poteva colla sua decisione del dì 27 luglio 1810 rivocar la decisione de' 6 luglio 1809; in conseguenza della quale dovea

egli essere restituito in libertà, e notificarglisi il termine di porsi in sicuro.

» La corte nel dì 29 agosto di detto anno 1810 decise, che la proposta eccezione era insussistente; per lo di cui effetto si procedesse al dippiù, che conveniva per la spedizione della causa.

» L' imputato Cristiano produsse ricorso per cassazione contro di tal decisione. Ma la corte nel dì 5 del successivo settembre deliberò che il ricorso di Cristiano si allegasse negli atti per potersene aver conto, dove vi fosse luogo, in seguito della decisione diffinitiva sulla causa.

» Di fatti la suddetta corte con decisione profferita il dì 26 di detto mese di settembre 1810 dichiarò costare, che Rocco Cristiano era colpevole dell' omicidio commesso in persona di Rocco Venturo lo Bosco: dichiarò, che il suddetto omicidio era volontario per ingiusta causa: ed applicando (giacchè trattavasi di delitto commesso prima di essere in vigore il novello codice) la *L.* 1. *C. ad L. Corn. de Sic.* le *LL.* 1. e 3. §. *penul. e* 16. *ff. eod.* e l'articolo 196 della legge penale de' 20 maggio 1808 condannò il nominato Rocco Cristiano alla pena della morte sulle forche, ed alle spese del giudizio.

» Contro di tal decisione il condannato Cristiano produsse ricorso per cassazione con cui ripetè in primo luogo ciocchè avea esposto nel primo ricorso prodotto contra la decisione del dì 27 luglio. Si dolse in secondo luogo, che aveva la corte in dibattimento deliberato, dopo aver inteso quattro testimonj a discarico, di non es-

sere necessario di sentire gli altri testimonj a discarico non intervenuti; mentre i primi quattro non aveano nè ammessa nè rifiutata la scusa dell' ebrietà, che poteva risultare dal detto degli altri. In terzo luogo attaccò di fronte il criterio morale della corte. In quarto luogo assunse, che attribuendo la *L. Cornelia de Sic.* più a caso, che a colpa i fatti accaduti per avvenimento improvviso, anzicchè per frode, e per malizia; e dovendo egli per tal legge essere condannato, non gli si dovea applicare la pena di morte. Cercò finalmente in quinto luogo dimostrare, che surrogando la *L. Corn.* alla pena di morte la deportazione per le persone costituite in qualche grado di onore, dovea la deportazione a lui adattarsi, per aver nobilitata la sua condizione col non aver commesso delitti, coll'avere atteso al travaglio, e coll'aver servito alla patria in qualità di legionario (1).

» La Gran corte deliberando ec. ec.

» Considerando che la corte di giustizia criminale della provincia di Basilicata è incorsa in un'atto di potere arbitrario, per avere colla sua decisione del dì 6 luglio 1809 accordata l'os-

---

(1) Questi requisiti colla legge penale del 1808 potevano esser presi a calcolo del magistrato; ma la questione principale rientrava sempre alla buona fede di cui l'imputato aveva abusato. Quindi sotto questo rapporto deve considerarsi la decisione dalla corte di cassazione.

servanza della buona fede ad un reo, che rotto il mandato, erasi rimesso in fuga, e posto in sicuro.

» Considerando, che ogni decisione, che abbia forza di diffinitiva interposta in ultima istanza, non è suscettibile di riforma, che per effetto delle sole vie tracciate dalla legge: Che contra le decisioni delle corti criminali non è permesso, a termini dell' articolo precitato, altro rimedio legale, che il ricorso alla gran corte di cassazione; e perciò i giudici, che l'han pronunziate, non hanno alcun potere per rivocarle.

» Considerando che ciò non ostante la corte di giustizia criminale della provincia di Basilicata ha con decisione del dì 27 luglio 1810 rivocata la sua antecedente decisione del dì 6 luglio 1809 avente forza di diffinitiva in ordine all'articolo della buona fede: e perciò ha usurpato un potere, che la legge concede alla sola gran corte di cassazione.

Cassa le due decisioni ec.

§. 235. Contravvenire la prima volta al mandato in modo, che quantunque l'imputato stesso o il suo mallevadore paghi il valore della cauzione, importa non volerne più godere il beneficio. *Invito*, diceva Ulpiano, *beneficium non datur. L.* 70. *D. de reg. jur.* o più determinatamente: *quod cuique pro eo praestatur*, *invito non tribuitur L.* 199. *Ibidem.* Difatti è un farsi gioco della legge allorchè invocandosi in soccorso, si cerca godere i suoi utili effetti per poi disprezzarla. L' imputato adunque che trovasi ristretto in car-

cere per aver rotto il mandato » non sarà più, dice l'articolo 128 (*p. p.*) per l'avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria per cauzione. »

§. 236. S'incontra un dubbio. In discutersi l'atto di accusa per misfatto, può la imputazione risultare dagli atti per delitto, conseguentemente può rinviarsi il procedimento al giudice correzionale; in questo caso l'imputato, che nella gran corte avrà lasciato costringere se stesso o il suo mallevadore al pagamento della cauzione, per l'articolo 132 (*p. p.*) potrà chiedere al nuovo suo giudice di esser messo in libertà provvisoria anche con cauzione? L'affermativa è di dritto. La causa non essendo *la stessa*, per trovarsi rinviato l'esame della imputazione ad altro giudice, la domanda dell'imputato per la libertà provvisoria non potrà essere rigettata.

§. 237. La istruzione del processo essendo completa, il giudizio sul mandato di deposito, o di arresto per l'articolo 129 (*p. p.*) può cumularsi con quello della sottoposizione all'accusa. Ma in questa ipotesi la deliberazione della gran corte dev'essere poggiata su gli argomenti che il processo stesso sia ad offrire. Quindi se il fatto non è qualificato reato, se l'azione penale sia estinta, se la innocenza dell'imputato è chiaramente provata, sarà profferita la di lui libertà (*art.* 114 *e* 145. *p. p.*); al contrario se vi sieno indizj che impongono ulteriori indagini si sospenderà di pronunziare l'arresto, o la liberazione dell'incolpato (*d. art.* 114 *e* 150

p. p.); finalmente essendovi indizj sufficienti, che dimostrano fondata la reità dell' imputato, il mandato di deposito si convertirà in mandato di arresto (*d. art.* 114), e nell' atto stesso si dichiarerà l'accusato in legittimo stato di accusa (*art.* 155. *p. p.*).

§. 238. Questa cumulazione di giudizj non può aver luogo se eseguito il mandato di deposito l'imputato non sia stato ancora interrogato; poichè la mancanza di questa parte rende incompleta la istruzione. La gran corte che deve profferire la sua deliberazione su l' uno, e l' altro giudizio deve trovarsi nello stato di deliberare fondatamente su tutte le pruove a carico, e a discarico dell' accusato. Or se costui non ha presentato ancora le sue difese colle risposte al suo interrogatorio, rimane ancora da esaurirsi una parte essenziale del processo; conseguentemente i giudizj non possono essere cumulati.

§. 239. Non spedito, e non eseguito alcun mandato di arresto personale contro l'imputato, costui è ammessso a presentarsi alla gran corte, quando però la sua imputazione fosse di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri (*art.* 130. *p. p.*). Ciò premesso: Se il colpevole abbia una imputazione portante alla morte, all' ergastolo, o al quarto grado de' ferri, e goda il beneficio dell' articolo 66 delle leggi penali per l'anno quattordicesimo compiuto, ma non giunto all' età di diciotto anni, può essere ammesso a presentazione? Siamo per l'affermativa. Però la domanda dell' imputato deve accompagnarsi colle

corrispondenti fedi di nascita, onde la gran corte appoggiata al beneficio della di lui età possa deliberare analogamente.

L'imputato sarà dunque rilasciato sotto mandato per la residenza della gran corte, o sotto consegna, o cauzione, secondo l'indole del misfatto, e la sua qualità personale, cioè avuto riguardo all'età, ed alla di lui condizione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. (1)

§. 240. La presentazione dell'imputato alla gran corte produce che il mandato di arresto già

---

(1) Prendiamo argomento dall'imputato di omicidio involontario che chiede essere ammesso a presentazione fuori carcere. Con ministeriale de' 23 dicembre 1835 si rispose al dubbio ne' seguenti termini.

» Ho letto il di lei rapporto del dì 7 del corrente, e la deliberazione di cotesta G. C. sul conto dell'imputato Massimo Corsetti.

» Questa deliberazione offre delle osservazioni circa l'applicazione dell'art. 130 « delle leggi di procedura penale.

» È ivi esso provveduto, che l'imputato di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, voglia presentarsi alla G. C; e stabilisce di riceversi in un modo di custodia fuori carcere. Si riferisce l'articolo al caso in cui la processura è nel primo stadio, quando per fissare la natura del reato non si ha che la istruzione scritta. Rimarrebbe perfettamente ozioso l'articolo quantevolte la sua applicazione, ossia per definire la natura del reato dovesse attendersi l'esito della discussione pubblica, senza arrestarsi nella istruzione scritta.

» Quindi mostrandosi dalla medesima il fatto col carattere del reato portante a pena minore del quarto grado de' ferri, si avrà il caso dell'applicazione dell'enunciato art. 130 « delle leggi di procedura penale.

spedito sia rivocato di dritto. L'imputato anche arrestato per misfatto che non porta a pena di relegazione, può essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati; purchè non si tratti di reati (speciali) espressi nell'articolo 426 (*art.* 130. *p. p.*). Tale è il caso di un imputato di omicidio scusabile (1) il quale soggiace alla pena della prigionia: tale è l'uffiziale pubblico dell'ordine giudiziario che per l'articolo 231 delle leggi penali incorre nella pena della interdizione da' pubblici uffizj da sei a dieci anni: tale è l'uffiziale pubblico incaricato della polizia amministrativa o giudiziaria, che per l'articolo 238 delle stesse leggi penali è colpito dalla stessa pena della interdizione: tale è colui, che insegnando predicando, o in qualunque modo aringando manifesta l'empio fine di distruggere, o alterare i dogmi della Religione è punito coll'esilio dal regno perpetuo per l'articolo 100 delle leggi penali: tale è quegli che per la sua corrispondenza coi sudditi di Potenza nemica è punito dall'articolo 114 delle stesse leggi coll'esilio temporaneo dal regno: tale è in somma qualunque altro colpevole che per la sua imputazione cade nella disposizione penale dell'esilio dal regno, della interdizione da' pubblici uffizj, e della interdizione patrimoniale; pene minori della relegazione applicate pei misfatti.

§. 241. La circolare del Ministero di grazia, e giustizia de' 16 gennajo 1822 dà inoltre le norme pei salvacondotti che si rilasciano agl'incolpati per misfatto ammessi a presentazione. Eccone le pa-

(1) Vedi la nota al §. precedente.

role. » È a mia notizia che i prevenuti di misfatti contra i quali si trovano spediti ordini di arresto sogliono fare la domanda di essere ammessi a presentazione in forza dell'articolo 130 delle leggi di procedura penale. Alcune gran corti criminali accogliendo la domanda rilasciano a favore de' prevenuti il salvocondotto con termine maggiore di quello che bisogna per la loro presentazione in giudizio. Di più sottoposti i prevenuti a mandato, sogliono ottenere facilmente congedi. In amendue questi casi, tornando i prevenuti nel luogo del misfatto, impongono nell'animo de' testimonj, sogliono impedire con intrigo lo scoprimento del vero, ed agitano colla loro presenza gli offesi, il cui risentimento può dar luogo a più gravi disordini.

» Cureranno elleno (i procuratori generali presso le gran corti criminali) che l'abuso cessi interamente. Per regola generale, non deve accordarsi alcun congedo ai prevenuti sottoposti a mandato. Se per circostanze imperiose convenga in qualche caso particolare portarsi eccezione alla regola, la gran corte, inteso il ministero pubblico, potrà ordinarlo, prendendo le precauzioni opportune ad impedire che la giustizia ne soffri. In questo caso mi faranno, Elleno, pervenire copia della decisione colle loro osservazioni, quante volte ne abbiano a fare. »

§. 242. La presentazione spontanea di un reo ad oggetto di ottenere la grazia dell'indulto, se questa grazia gli è negata, pare che possa aver dritto di essere rimesso nella sua buona fede. La Su-

prema corte di giustizia a'23 febbrajo 1813 decise su la specie nei seguenti termini.

» Donato Gagliardi di S. Giorgio la Molara perseguitato per omicidio riunì documenti di servizj prestati nella persecuzione de' briganti, ed osò presentarsi per ottenere l'indulto a' termini de' decreti de' 20 giugno 1811 e 16 aprile 1812. La corte criminale di Principato ulteriore con decisione degli 11 settembre del medesimo anno 1812 lo escluse dalla grazia tanto per la inesistenza de' servigj, quanto per la natura del misfatto. Allora in seguito di dibattimento sull'appoggio de' fatti sopra espressi, la stessa corte criminale lo dichiarò colpevole di omicidio premeditato commesso per ingiusta causa, e con insidie, e lo condannò a morte. Ricorso.

» Essendosi egli presentato spontaneamente nel fine di ottenere la grazia, il ministero pubblico non aveva dritto di farlo arrestare, non aveva dritto di accusarlo, non aveva dritto di menarlo in dibattimento senza prima rimetterlo nella sua buona fede.

» La Suprema corte ec.

» Attento che Donato Gagliardi si presentò da se medesimo al giudice di pace del circondario, e senz' alcun fatto della pubblica autorità che avesse potuto dargli dritto a reclamare la buona fede; d'altronde non avendo egli nel termine di cinque giorni, dopo essere stato escluso dalla grazia contenuta nel decreto de' 20 giugno 1811, prodotta alcuna eccezione di nullità sul di lui arresto, e per impedire il suo giudizio, vano

sarebbe di opporla ora, mentre ancorchè nullità vi fosse stata, sarebbe coverta col suo silenzio.....Rigetta. »

§. 243. Cessa ogni beneficio per l'imputato di misfatto già rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione tostocchè il procuratore generale fa la requisitoria su la di lui sottoposizione all'accusa. Egli è allora arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran corte, o mandato di deposito dello stesso procuratore generale (*art.* 131. *p. p.*). Si presentano intanto diverse quistioni.

1. *Questione*. Il mandato di deposito, che nel soggetto caso vien concesso al procuratore generale di spedire avrà la sua esecuzione indipendentemente dalla deliberazione della gran corte? Crediamo doversi distinguere due casi: l'uno della previdenza che questo magistrato possa avere su l'allontanamento dell'imputato immediatamente che egli dà fuori la sua requisitoria su la di costui sottoposizione all'accusa o l'accusa stessa; l'altro della mancanza di una tale previdenza. Nel primo caso il mandato di deposito sarà spedito ed eseguito, e quindi la gran corte nei termini degli articoli 110 e 111 (§.208 e 209) discutendo contemporaneamente l'atto di accusa delibererà per la conferma e per l'ammessione dell'accusa: nel secondo caso pare che la deliberazione della gran corte debba precedere la esecuzione, per conoscere s'ella stima o no di confermarlo; altrimenti il procuratore generale verrebbe a far eseguire il suo mandato di deposito nel momento stesso

in cui se vien disposto di dritto l' arresto dell' imputato verrebbe a privare la gran corte della facoltà di deliberarvi.

2. *Questione*. La requisitoria per sottoporsi all' accusa l' imputato può essere rigettata dalla gran corte? La risoluzione ricerca un' analisi determinata. Il Legislatore in affidare l' autorità di procurator generale, e di giudice di gran corte criminale ad individui distinti, li suppone giusti, in modo che la legge vede da essi con giustizia sostenuti i suoi dritti. Ma ella riposa tranquillamente sulle deliberazioni del collegio, e non sulla domanda del procurator generale cui solo concede la facoltà di requirere: e se quest' ultimo viene autorizzato di spedire mandati di deposito, questi mandati restano immediatamente subordinati alla deliberazione della gran corte, senza di cui non hanno effetto legale. Si desume da questi principj che la gran corte analizzando le pruove riunite colla istruzione, regola il suo convincimento con egual potere così in sostegno della reità, come in sostegno della innocenza. Quindi allorchè ella discute la requisitoria del procurator generale per sottoporsi all' accusa l' imputato, n' esamina le basi, ed a norma degli argomenti raccolti delibera o in accoglierla, o in rigettarla. Questo rigetto però tende ad un duplice oggetto, o per la libertà dell' imputato, o per una più ampia istruzione; l' uno, e l' altro sono l' assoluto prodotto di quel calcolo morale fondato su gli elementi rispettivi della innocenza, o della reità.

3. *Questione.* Il procuratore generale può impugnare con ricorso questa decisione di rigetto? Convien distinguere: o la decisione di libertà nasce dalla risoluzione di questioni di dritto, il ricorso del ministero pubblico ha luogo, ed in virtù dell'articolo 319 (*p. p.*) ne impedisce la esecuzione; o la decisione è di più ampia istruzione, allora essendo preparatoria, il ricorso per annullamento non può essere aperto che dopo la decisione definitiva.

4. *Questione.* Se la gran corte pria di deliberare su la requisitoria del procuratore generale vuole supplire ad una parte di rito, dev'egli uniformarcisi? L'affermativa è di dritto. Due sono gli obblighi che si riuniscono nel ministero pubblico: l'uno è di requirere quanto interessa per la osservanza della legge, l'altro è di esecuzione. Il primo ch'è tutto volontario non deve confondersi coll'altro ch'è necessario. E quando fosse a supporre inopportuna una deliberazione della gran corte non deve alterarne o differirne la esecuzione. Potrebbe riprovarla come contraria alla legge, ma con quei mezzi, ed in quel modo che gli addita la legge stessa: mezzi da non poter valere che dopo la decisione definitiva.

§. 244. Appena l'imputato è arrestato, verrà subito interrogato di nuovo. Questo interrogatorio sarà sempre eseguito dalla gran corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato, in presenza del ministero pubblico (*art.* 131. *p. p.*).

L' interrogatorio di cui parliamo vieu distinto col nome di *costituto* (*d. art.* 131).

§. 245. Questa voce *costituto* ci richiama inoltre delle particolari osservazioni. Principalmente è desso l'esame dell'imputato costituito davanti il giudice: *examinatio rei*. Differisce dall' *interrogatorio* in ragion del modo, e del tempo in cui ad esso si procede (§. 202). Questo è preliminare alla istruzione, mentre può servirle di norma, e di base; quello è di conseguenza alla istruzione, perchè o la conferma per l'accusa o la rivolge per la calunnia. Amendue formano la parte essenziale del giudizio, ed amendue coincidono al grande interesse di mettere il magistrato nel certo convincimento di assolvere un innocente, o di punire un colpevole. D'altronde in ragione dell'ordine del procedimento l'uno e l'altro sono distinti per l'autorità che li riceve. L'uffiziale di polizia giudiziaria arrestando il delinquente nella flagranza, è nell'obbligo d'interrogarlo (§. 191): l'obbligo medesimo gli corre se lo arresta cogli oggetti appartenenti al misfatto, o delitto (§. 165). Finalmente eseguito il mandato di deposito, la gran corte, il presidente, o il giudice da costui delegato procederà all' interrogatorio dell' arrestato (§. 169).

§. 246. Il metodo per interrogare non ammette alcuna diversità; solo l'oggetto è relativo alla circostanza del fatto che ne porge l'occasione; imperciocchè dei due primi interrogatorj l'uno è dettato dalla legge per conoscere il fatto

permanente del reato in cui il delinquente è sorpreso commettendolo, l'altro è di prendere dagli oggetti criminosi le tracce per rilevare il vero autore della loro sottrazione, o del loro uso; l'ultimo interrogatorio poi è un mezzo per assicurare la identità della persona dell'imputato in rapporto agli argomenti della reità, che risultano dalla istruzione sino allora compilata.

§. 247. Tutti questi interrogatorj però considerati nel loro fine, dispongono il giudizio penale per la sua contestazione. Il magistrato incomincia col loro mezzo a conoscere il vero stato della causa, poichè alle posizioni dell'accusa contropone le risposte dell'accusato, ed in cotal modo prepara gli elementi della sua deliberazione: *lis tunc contestata videtur, cum judex per narrationem* (scilicet responsionem) *negotii causam audire coeperit. L. unica. Cod. de litis contestatione.* Quindi risulta da ciò che se ogni interrogatorio assicura alla giustizia la persona dell'imputato, nell'atto stesso offre a costui un particolare beneficio onde smentire quel carico da cui è colpito. Egli è di ragione il punire i rei, ma è giusto sommamente di somministrare all'accusato i mezzi di provare la sua innocenza. Difatti s'interroga il delinquente colto nella flagranza per rilevare in lui il grado del dolo ch'è concorso nella sua azione: s'interroga il delinquente sorpreso cogli oggetti furtivi per avere le sue giustificazioni su la provenienza di questi oggetti: s'interroga l'imputato dopo eseguito il mandato di deposito, perchè sia nello stato d'im-

pugnare tutti gli argomenti della reità che si elevano contro di lui. L'insieme di tante parti tende adunque al fine di mettere l'accusa nella posizione o di essere sostenuta, o di essere rigettata.

§. 248. D'altronde il costituto, oltre il darsi all'imputato dopocchè per mezzo della istruzione si sono raccolti gli argomenti della di lui imputazione, e dopocchè si è deliberato sul mandato di arresto, e si è questo eseguito, sempre prende un carattere di gravità sul modo come vien preso. Desso può dirsi del tutto giudiziale, poichè si riceve in forma di solenne giudizio alla presenza della gran corte. Lo impone espressamente il nostro articolo 131. » Questo interrogatorio sarà eseguito dalla gran corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato in presenza del ministero pubblico. » Anche per dritto romano, come si raccoglie da un responso di Ulpiano, le interrogazioni fatte dal magistrato nel luogo ove ordinariamente amministrava la giustizia si riputavano giuridiche: *Quod ait praetor: qui in jure interrogatus respondit sic accipiendum est apud magistratus populi romani, vel praesides provinciarum, vel alios judices. Jus enim eum solum locum esse, ubi juris dicundi, vel judicandi gratia consistat. L. 4. §. ult. D. de interrogatoriis actionibus.* Non acquistavano dunque la impronta giuridica questi interrogatorj dalla solennità sola dell'atto con cui si procedeva; ma dal luogo dove si ricevevano. Il luogo in cui ha la sua sede il magistrato, dice

Paolo, attribuisce autorità per tutto quello che ivi vien fatto: *Jus dicitur locus in quo jus redditur appellatione collata ab eo quod fit, in eo ubi fit: quem locum determinare hoc modo possumus: ubicunque praetor salva majestate imperii, salvoque more majorum jus dicere cunstituit: is locus recte jus appellatur. L. 11. §. ult. D. de justitia et jure.*

§. 249. La formola dell'interrogatorio nel costituto dell'imputato verrà benanche regolata secondo la serie degl'indizj che han dato motivo al di lui arresto (§. 198). Ma se alla domanda sul motivo pel quale è stato arrestato egli confessa, e si dichiara autore del reato; questa sua confessione stabilisce la certezza della di lui reità, conseguentemente impedisce di procedersi ad altre interrogazioni ulteriori?

Era costante nel dritto romano la regola che la confessione in giudizio forma un giudicato. Lo espresse col suo rescritto l'imperatore Antonino: *Confessos in jure pro judicatis haberi placet. L. un. Cod. de confessis*: e lo dichiarò Paolo uniformemente: *Confessus pro judicato est, qui quodam modo sua sententia damnatur. L. 1. D. de confessis.* Ma nel mentre il foro rispettava questa massima, rimanevano confusi gl'interpetri in applicarla. Non distinto il giudizio civile dal giudizio penale si vedeva egualmente convinto il debitore che confessava il suo debito, e l'assassino che confessava il misfatto da lui commesso. Quando poi la ragione incominciò a prendere impero su le contese giudiziarie, la

regola incontrò le sue eccezioni, o restò applicata per le sole questioni civili. Le questioni criminali incominciarono a dipendere per la loro soluzione ad altri precetti. Prese luogo il rescritto di Costantino. Questo imperatore elevò a pruova indubitata la confessione dell'imputato per condannarlo: *qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capitalem in quempiam promat severamque sententiam, quam in adulterii, vel homicidii, vel maleficii crimine aut sua confessione, aut certe omnium qui tormentis, vel interrogationibus fuerint dediti, in unum conspirantes, concordantesque rei finem, convictus sit. L.* 16. *Cod. de poenis.*

Ma disposizioni così generali si staccavano dal loro fine. Ora i fatti dichiarati si vedevano uniformi a quelli del maleficio; ora il dubbio della espressione s'interpetrava a danno dell'accusato, ad oggetto solo di convincerlo; ora si allontanava la ricerca di altre pruove più solide, perchè la confessione del reo era la pruova della legge: in somma queste generali disposizioni rendevano non esatta la norma de'giudizj penali, ed in questo modo l'arbitrio della loro applicazione presentava bene spesso la conseguenza del giudicato pel colpevole confesso. Sorsero quindi più salutari precetti; e l'applicazione trovò quella cautela che imponeva la ragione, e che ricercava il buon senso.

Venulejo Saturnino dichiarò restringersi in carcere il reo confesso del suo reato, e ciascun ve-

deva che questo mezzo era quello della sicurezza, e non mai un giudicato: *Si confessus fuerit reus, donec de eo pronuntietur in vincula publica coniiciendus est. L. 5. D. de custod. et exhibit. reor.*, ma Ulpiano con basi più solide trionfò su di ogni dubbiezza. Insegnò di quanta poca fede è degna la confessione del reo. Il timore, la leggierezza, ed ogni altra uguale cagione si additò da questo giureconsulto pel solo impulso morale che dimostra il falso di quello che si esprime: *Si quis ultro de maleficio fateatur non semper ei fides habenda esse: non nunquam enim aut metu, aut qua alia de causa in se confitetur, et extat epistola divorum fratuum ad Voconium Saxam qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat confessus, cujus post damnationem de innocentia constitisset: cujus verba haec sunt. Prudenter, et egregia ratione humanitatis, Saxa charissime, Primitium* (proprium nomen servi) *servum qui omicidium in se confingere metu ad dominum reverlenti suspectus esset, perseverante falsa demonstratione damnasti, quaesiturus, de conseiis, quos aeque habere se commentus fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenires. L. 1. §.3. D. de quaestionibus.*

L'autorità, e la giustizia di queste dottrine sarebbero bastevoli a non riprodurre i primi dannevoli errori. Ma ci vediamo indotti dal nostro disimpegno di estendere l'analisi più oltre. Esaminiamo se l'uomo abbia una giusta ragione di

presentarsi innanzi al suo giudice, e confessarsi spontaneamente colpevole. » La prima legge della natura, dice il nostro Filangieri (1), è quella che ci obbliga alla conservazione della propria esistenza. Se richiesto dal magistrato sulla verità dell'accusa che si è contro di me intentata io fossi nell'obbligo di confessargli il mio delitto, e se questa confessione mi portasse alla morte, io mi troverei in questo caso tra due doveri opposti, e non potrei soddisfare all'uno senza violare l'altro. Se il patto sociale mi obbligasse a questa confessione, il patto sociale mi obbligarebbe a violare una legge anteriore della natura; il patto sociale sarebbe nullo. Se il patto sociale mi obbligasse a confessare il mio delitto, questo stesso patto obbligherebbe anche qualunque reo di qualunque delitto in gittarsi spontaneamente in mano della giustizia per soffrirne il meritato castigo. Ma questo patto sociale degenerebbe in questo caso in un punto il più evidentemente contrario alla natura de' contraenti. Non è questo lo spirito di quella primitiva convenzione che tutti gl'individui della società implicitamente rettificano. » Infatti il disse Quintiliano, ch'è nella natura della confessione l'essere considerato demente colui che si dichiara autore di un reato. Chi è spinto dal furore, chi dalla ebreità, chi è spinto dall'errore, chi dal dolore: *Ea natura est omnis confessionis ut possit vi-*

(1) Scienza della legislazione Tomo 3. pag. 146. Terza Ediz. di Raimondi.

deri demens, qui se confitetur. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore. Quintilianus. Declam. 314. Appoggiamo queste idee con un esempio rapportato da Desquiron (1).

» Un infelice paesano del comune di R., e che non aveva alcun patrimonio, aveva sposato una donna che possedeva una mediocre sostanza. I primi giorni del matrimonio furono felici; ma non tardò guari a non vedere nel proprio marito che lo schiavo della sua volontà. Convinta appieno della bontà del di lui animo, della sua dolcezza, e della debolezza del suo carattere, essa divenne la di lui tiranna, e ciascun giorno andavano aumentandosi i mali di questo infelice marito.

» I suoi lavori l'allontanavano nel corso del giorno dalla casa comune, e per quanto dolorosa fosse la sua esistenza, per quanto fossero penosi i di lui lavori, esso non lasciava però di stimarsi felice, respirando alcune ore lontano dalla sua crudele compagna. La notte apportava così un sensibile cangiamento alla di lui sorte; essa trascorreva per l'ordinario in continue dispute, e non osando battere la moglie, egli soffriva senza dolersi i suoi cattivi trattamenti.

» Stanco infine di soffrire, si determinò di fuggire dal luogo della sua nascita; esso partì di fatti, e lungi 15 leghe dal suo paese offerse

(1) Trattato della pruova testimoniale in materia criminale §. 253.

i suoi servigi ad un ricco fittabile, che senza chiedere schiarimenti sul luogo della sua nascita, l'ammise nella sua casa in qualità di domestico.

» Da un anno e più egli viveva tranquillo, ed ogni giorno i suoi padroni facevano nuovi elogi al suo zelo ed alla sua intelligenza; allorchè il luogo della sua ritirata venne scoperto dalla moglie, ella si fè sollecita in conseguenza, col disegno di costringerlo a venire di nuovo a sottomettersi al di lei dominio, di far scrivere al fittabile, il quale aveva ricevuto il suo sposo, ch' egli aveva dato asilo ad un ladro di professione, e che non tarderebbe a pentirsene.

» Il fittabile, troppo credulo, diffidando ben tosto di colui, che gli aveva dato tante prove della di lui fedeltà, e sebbene fossero presso a poco sette ore di sera, nel rigore del verno, lo congedò senza sborsargli il giusto prezzo, che i suoi lavori avevano meritato.

» L'infelice, immerso nella più profonda inquietudine, solo in mezzo di una grande strada, senza risorsa, senz' asilo, senza denaro, senza speranza riflette a tutto l'orrore della sua situazione. Egli riconobbe che i sospetti del suo padrone erano stati ispirati dalla sua colpevole moglie, e che dovunque si troverebbe egli oppresso e calunniato da essa. In questo intimo convincimento, formò la risoluzione di recarsi a Bordeaux per imbarcarsi sopra un corsaro, e cercare nelle pericolose avventure la fortuna, o la morte.

» Per porre ad esecuzione questo progetto, gli

era assolutamente necessario qualche denaro, sia per far fronte alle spese di un lungo viaggio, sia per comperarsi un abito. Sedotto da questa interna voce, che ci suggerisce, allorchè ci è negata giustizia, tutti i mezzi come leciti per procurarcela da noi medesimi, si risolse di rubare al suo padrone una giovane poledra, il di cui prezzo equivaleva all'ammontare del salario che gli era stato ricusato; a questo effetto si trasportò a nove ore circa nella casina, dalla quale era stato cacciato; camminò direttamente alla stalla, e riconobbe che la porta era stata chiusa con un catenaccio interno. Le pareti della stalla erano fabbricate di loto unito alla paglia; varie aperture erano state cagionate dalla pioggia; una di esse era vicina alla porta; lo sventurato famiglio se ne avvide; v'intromise con precauzione la mano, rimosse il catenaccio, aperse la porta, diè di piglio alla poledra, e scomparve. Il fittabile si avvide all'indomani sul far dell'aurora del delitto ch'era stato commesso; rivolse i suoi sospetti sul suo antico domestico, ne promosse querela avanti l'autorità competente, e s'incaricò egli stesso di scoprire il colpevole.

» Le sue ricerche non furono lungo tempo infruttuose. Lungi dieci leghe sulla strada di Bordeaux, fece egli sequestrare la sua poledra nel momento in cui stava il detentore per venderla.

» L'accusato venne arrestato e condotto nelle prigioni di * Il fittabile nella sua querela aveva dichiarato, che la porta della sua scuderia era chiusa internamente, e che i catenacci erano stati

infranti per effettuare il furto. La procedura s'instruì su queste basi, e tutti i testimonj, che erano presi tra i figli, servitori o commensali della casa, si occuparono a seguire e sviluppare questa prima idea.

» L'accusato venne interrogato, e senza sforzo confessò che il delitto che gli veniva imputato era stato da lui commesso con rottura, e con tutte le circostanze indicate nell'atto di accusa. Fu invano, che se gli domandasse il racconto de' mezzi ch'egli aveva adoperati per penetrare nella scuderia; egli persistè sempre a dichiarare che aveva appunto operato come il suo padrone *aveva esposto alla giustizia*.

» Trattavasi, come si vede in quest'affare, di un misfatto di furto con rottura esteriore: già la decisione della competenza approvata dalla cassazione, aveva incaricato la corte speciale di procedere, allorchè un amico dell'umanità vide nella sua carcere l'infelice accusato, e sentì la di lui deplorabile storia; e dopo di aver preso cognizione della processura, dopo essersi convinto, che la porta non era stata atterrata, e che il catenaccio interno non era stato infranto; dopo di essersi accertato, che non esisteva alcuna specie di rottura esteriore, lo consigliò a far conoscere la verità a' suoi giudici. L'accusato l'ascoltò sulle prime colla maggior attenzione, poscia tutto ad un tratto interrompendolo gli domandò cosa avrebbe potuto guadagnare comprovando che la porta della scuderia era stata aperta internamente, e non esteriormente. Il difensor generoso gli fece

allora sentire che nel primo caso i suoi giudici lo condannavano applicandogli la pena di venti anni di ferri, mentre che nel secondo caso egli subiva la pena capitale.

» La vita, gli rispose egli, è un peso per me, ed io mi stimo felice di trovare la occasione di perderla per sottrarmi per sempre da una moglie che ha fatto la mia sventura.

» Tutte le istanze furono inutili: vane furono tutte le rappresentanze, e da quel momento non cessò egli di ripetere ai suoi giudici, che egli aveva commesso un furto con rottura esterna. I dibattimenti si apersero, la confessione venne ripetuta, il convincimento acquistato, e la decisione di morte pronunziata.

» La esecuzione susseguì questa sentenza di alcune ore, e l'infelice condannato si recò al supplizio con una tranquillità, e con una rassegnazione che fecero meravigliare il carnefice stesso..... » Funestissimo esempio!...

Intanto qualunque sia l'impulso morale da cui l'imputato sia spinto a confessarsi colpevole innanzi alla gran corte che lo interroga, questa di lui confessione non definisce la certezza della sua reità. Lo insegnò con termini precisi Ulpiano su l'autorità del rescritto dell'imperatore Severo: *Divus Severus rescripsit*, *confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere*, *si nulla probatio religionem cognoscentis instruet. L.* 1. §. 4. *D. de quaestionibus*. Ma per elevarsi ad elemento d'imputabilità la confessione dell'imputato, è forse da

determinarsi per certa la espressione che la contiene? oppure deve valutarsi quella supposta violenza ch' egli soffre internamente per manifestare la verità? a buon conto conviene riguardare la di lui confessione come profferita dall' uomo incapace di mentire? No: egli è di mestieri fissarsi delle regole per le quali il reo confesso possa considerarsi convinto. Queste regole attinte dagli ammaestramenti del dotto Mattei corrispondono abbastanza al voto della legge. Conviene, egli dice, che costi del reato su di cui cade la confessione, e conviene nell' atto stesso che costi la cagione del reato, e 'l dolo del delinquente. Dappoicchè se manca il genere dell' azione criminosa è ben folle colui, che la dichiara esistente, e dice di averla commessa; come se s' ignora il grado del dolo in colui che si manifesta colpevole, non può rimontarsi al motivo della sua imputabilità. *Ante omnia requiritur, ut crimen adpareat, quod quis perpetrasse se confitetur; nonnulli enim perire volentes, fingunt se admisisse, quae non admiserunt; velut olim Primitius ille servus metu ad dominum revertendi homicidium se fecisse commentus est* L. 1. §. si quis ultro. D. de Quaestionibus. *Ita Valerio narrante, M. Agrii argentarii servus Alexandrum C. Fannii servum occidisse confessus est; mox ubi supplicio affectus esset, ille de cujus nece creditum erat domum rediit. Diligenter igitur cavendum judici, ne supplicium praecipitet, antequam de crimine constiterit* L. 1. §. item illud. 24. L. 5. §. non alias D.

de S. C. Silan. *constare autem non dicitur simul atque de facto constiterit, etiam de dolo, et causa facti liquere debet, Quid enim si confiteatur quis occidisse Titium, cum potuerit vel dolo tanquam inimicum occidere, vel jure tanquam latronem, non erit pro confesso habendus, ob id quod occidisse confessus sit, sed quod occidisse dolo. Quare recte interpetres praecipere videntur ut judex, cum reus imperitior est, non solum interroget, an fecerit, sed et cur fecerit, et cui bono. Matthaei. De criminib. T. 2. tit. 16. cap. 1. a 2.*

Da tutto ciò si desume, che la confessione isolata deve rigettarsi nei giudizj penali, e che solo ne spiega la sua validità quando è sostenuta da altri argomenti. Noi però crediamo di aggiungere, che tali argomenti debbono essere di tanto valore da rendere quasi inefficace la confessione cui vengono riuniti.

Conchiudiamo adunque che la confessione dell'imputato non stabilisce la certezza della sua reità, e che per elevarla ad elemento di convizione è d'uopo, che altre più solide pruove sieno ad essa riunite: conseguentemente deve darsi luogo ad altre interrogazioni le quali possano far conoscere l'indole del dolo concorso nell'azione colpevole.

§. 250. Da questa questione risoluta emergono quindi delle altre.

1. *Questione*. La confessione dell'imputato può essere animata dalla promessa di grazia? Il Sovrano Rescritto de' 22 marzo 1828 comunicato ai

procuratori generali del Re presso le gran corti criminali la risolve nei seguenti termini. » Con circolare de' 10 giugno 1826 manifestai alle signorie loro, che il potere della grazia essendo interamente riserbato a S. M. non è permesso alle autorità pubbliche di risvegliare speranze d'indulgenza agl'incolpati, che per esserne fatti degni si offrono di dare utili manifestazioni alla giustizia; che perciò non debbono le medesime accettare la loro confessione colla espressione di poter essi confidare nella reale clemenza. Soggiunsi, che ove per mancanza di tracce non potesse istruirsi il processo, le autorità pubbliche, in vece di accogliere la domanda di clemenza, ed all'effetto ricevere la confessione dagl'incolpati colla enunciata espressione, debbono dirigersi a questo Ministero, ed attendere le superiori determinazioni.

» Si è offerto il caso in cui questa determinazione non è stata osservata; la M. S. di ciò consapevole si è benignato nel consiglio ordinario di stato de' 6 andante disporre, che si richiamino le autorità pubbliche alla rigorosa osservanza della determinazione contenuta nella enunciata Circolare. »

2. *Questione* La confessione dell' imputato, dopo costituito, presentando la dichiarazione di altro reato può dar motivo ad altra istruzione e quindi ad altro costituto? La suprema corte di giustizia a 12 settembre 1817 decise affermativamente. Ecco della decisione il breve fatto, il motivo del ricorso, e la considerazione corrispondente.

» La corte criminale di Chieti giudicò Antonio Palmitesta, e Vincenzo di Rocco. L'accusa contro di entrambi era di assassinio, nel quale Palmitesta era stato mandante, e Rocco mandatario. Oltre a ciò Rocco era accusato di complicità in uno stupro violento.

» Per Palmitesta non costò il mandato. Rocco fu dichiarato colpevole 1.° di complicità in uno stupro violento: 2.° di assassinio, o sia di omicidio con aguato, e fu condannato a morte Ricorso.

» Si è arbitrariamente invertito l'ordine e la forma de'giudizj. Era stato già costituito l'incolpato. Eransi aperti i termini alle difese. L'obbligo del magistrato esigeva che questi venissero continuati, ed esauriti, e che quindi si pronunziasse il giudizio. Ma i termini furono interrotti: si aprì una nuova istruzione sul preteso mandato per effetto di una confessione che si vuole fatta dal ricorrente nel corso de' termini: si fè quindi un nuovo costituto, e si avviò un nuovo giudizio. Un procedimento di simil guisa non è assistito dalla legge.

» La Suprema corte ec. ec.

» Sul mezzo. L'accusator pubblico aveva già formato, e depositato in cancelleria l'atto di accusa contro Vincenzo di Rocco. Era stato interpellato l'accusato a far la scelta del suo difensore. Era stata emanata e notificata la ordinanza onde prodursi la eccezione di nullità di atti. Ma stando così la cosa, fa sentire l'imputato che aveva degli oggetti rilevanti a manifestare.

» La corte criminale sulle requisizioni del pubblico ministero deliberò che il detenuto s' interogasse, e che si passassero i risultati allo stesso ministero pubblico per le sue osservazioni. Il detenuto rese una confessione del suo misfatto commesso in esecuzione di un mandato da lui accettato per prezzo, e chiamò mandatario Antonio Palmitesta.

» Dietro una novità così importante era convenevole, che con deliberazione della corte criminale (impadronita già dell' affare) si sospendessero gli effetti dell' atto di accusa, e si aprissero delle indagini ulteriori. Ma il giudice commessario risolve da per se le dimande dell' accusatore suddetto, senza deliberazione della corte; trattiene il già incominciato procedimento, ed apre le nuove indagini.

» I risultati di queste si presentano alla corte criminale, ed ella costituisce di bel nuovo il reo. L' accusator pubblico all' incontro, mentre già esisteva il primo atto di accusa, dà fuori un' accusa novella, incolpando Palmitesta come mandante, e di Rocco come mandatario.

» La corte criminale alla vista delle nuove indagini (che avevano portato nell' avvenimento un notabile cangiamento) era nell' obbligo di sentire il pubblico ministero, e sulle sue istanze circoscrivere il suo primo atto di accusa, onde non vedersi nel tempo medesimo due accuse contro la stessa persona, e nella stessa causa sostanzialmente differenti.

» Queste violazioni di forme avrebbero richia-

mata la severa attenzione della corte suprema; ma poichè l'imputato (quello cioè che colla sua confessione diè cagione alla novità sopra esposta) fu la seconda volta costituito, e tacque; si concessero tutti i soliti termini per aprire un giudizio novello, e tacque del pari; si aprì la discussione pubblica, e continuò nel suo silenzio; ha quindi la corte suprema osservato, che ove nullità avesse avuto luogo sarebbe rimasta distrutta così per l'acquiescenza, come per essersi ricondotto l'affare al principio del giudizio. »

§. 251. Sul modo che particolarmente deve tenersi interrogando l'imputato costituito, s'incontrano inoltre alcune osservazioni.

1. *Questione*. Su quali fatti verserà ogn'interrogazione da farsi nel costituto? È di ragione che versi su quei fatti stessi, che furono l'oggetto delle domande nell'interrogatorio precedente. È allora l'opportunità di mettere l'imputato nel dritto di presentare le sue giustificazioni per quella parte d'imputazione su di cui prontamente non si vide abilitato di darle.

2. *Questione*. Queste interrogazioni possono anche versare su l'atto di accusa che sarà per presentarsi dal pubblico ministero? Noi crediamo di no. Ragione ne porge il confronto del medesimo articolo 131 col susseguente articolo 167. Nel primo è detto che fatta la requisitoria su la sottoposizione dell'imputato all'accusa è di dritto il di costui arresto, e che arrestato verrà subito interrogato. Nel secondo s'impone che l'atto di accusa, e la decisione di sottopo-

sizione ad accusa vengano notificati all'accusato. A costui adunque non è manifestato il tenore dell'atto di accusa se non dopo che la Gran corte vi ha deliberato, vale a dire dopo il di lui arresto, e dopo il di lui interrogatorio. Ed una tale disposizione è fondata sul motivo di rendersi allora pubblico l'intero processo, quando tutte le parti della istruzione sono complete; altrimenti l'ordine del giudizio soffrirebbe delle interruzioni per parte dell'accusato prima della sua pubblicità.

3. *Questione.* Se nell'interrogatorio precedente l'imputato ha presentato motivi di discolpa, e questi non si sono analogamente verificati, formeranno l'oggetto di nuova interrogazione? Noi lo crediamo necessario. (1) L'interrogatorio essendo un beneficio che la legge accorda all'imputato, è mestieri, che sia completo in tutto ciò che partitamente lo riguarda. Quindi è un dar conto a lui del non favorevole risultamento che nella istruzione ha ottenuto il suo discarico; affinchè possa dar nuovi lumi di quanto concerne la sua difesa.

§. 252. Il medesimo interrogatorio verrà dato all'imputato che si trova in arresto quando il ministero pubblico presenta il suo atto di accusa (*d. art.* 131. *p. p.*) anche prima che la gran corte vi abbia deliberato.

---

(1) Prendiamo argomento dalle Circolari de' 30 aprile 1836, e 10 novembre 1841. (Vedi il §. 207 e la sua nota).

CAPITOLO III.

Della conferma o rivocazione de' mandati presso i tribunali correzionali.

§. 253. Il giudice di circondario per le attribuzioni che gli sono concesse dalla legge organica de' 29 maggio 1817 giudica le trasgressioni e tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale (*art.* 37. *d. L.*). L'ordine del procedimento abbenchè nell' insieme della istruzione sia uniforme ad ogni altro giudizio ordinario per misfatti, nondimeno la diversità di alcune formole, ma più precisamente la leggierezza della pena che s' infligge ai delitti, lo rende ancor diverso. Così il proconsole in Roma su la semplice esibizione del libello decideva dei leggieri delitti: *levia crimina audire, et discutere de plano proconsulem oportet. L. 6. D. de accusationibus* (1). Di ciò terrem parola nel libro 2.° trattando del giudizio de' delitti.

(1) Non solo sommariamente in Roma si giudicavano i leggieri delitti, ma anche con diverso rito, come abbiamo da Einnecio. *Tribunali opponebatur* planus, *vel ut Cicero vocat aequus locus. Cic. Ep. ad Fam. Saepe enim praetor e tribunali descendens in plano retinebatur, saepe ei domi, aut in via, desiderium exponebant cives. Dum ergo in aequo consistens solo, procedensve audiebat, dicebatur* de plano cognoscere. *L.* 1. §. 1. *D. de const. princ. L.* 9. §. 3. *D. de officio pro cons. L.* 6. *D. de accusationib. Et talis est* planaria *illa interpellatio cujus mentio fit. L.* 4. *C. de dilat. editionis Haloandrinae, quum in vulgatis false legitur* plenaria. *Heinnecii. Ant. Rom. Lib.* 4. *tit.* 6. §. 8.

§. 254. In ragione della non grave imputazione l'accusato di delitto incomincia a godere dei beneficj dal suo giudice competente. Egli » arrestato può chiedere di esser messo il libertà provvisoria.

» Il giudice determinerà solamente, se questa debba accordarsi sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il fatto porti al terzo grado di prigionia la libertà provvisoria non può accordasi che sotto cauzione.

» Del beneficio del presente articolo saranno esclusi gl'imputati di furto, e di asportazioni di armi vietate. » (*art.* 132. *p. p.*). (1)

Da queste disposizioni derivano questioni diverse.

1. *Questione.* L'imputato sottoposto al mandato per la residenza della gran corte che si rin-

---

(1) Con decreto de' 4 febbrajo 1828 venne disposto, che » l'individuo arrestato per detenzione di armi vietate verrà escluso dal beneficio di ottenere nel corso del giudizio la libertà provvisoria che l'art. 132 delle leggi di procedura penale concede all' incolpato di delitto. »

Di più con decreto de' 9 ottobre 1842 si è disposto che « per coloro, che siano sommessi a giudizio penale nei termini del decreto de' 25 settembre 1828 a motivo di aver celebrato matrimonio clandestino, o di avervi assistito come testimoni, non vi sarà altro modo di custodia, che il carcere, rimanendo essi escluse dal beneficio dell' art. 132 dalle leggi di procedura ne' giudizj penali. »

via con questo modo di custodia al giudice correzionale, può da questi essere rilasciato sotto consegna? Noi crediamo che si; osservandosi però le condizioni prevedute dal nostro articolo; cioè di riunire la cauzione alla consegna quando in giudizio vi sia la parte civile ed il reato porti al terzo grado di prigionia. Fuori di questo caso, pare chiaramente che la legge lo vieta.

2. *Questione*. La parte civile può opporsi alla domanda di libertà provvisoria che fa l'imputato? Noi crediamo che no. Il dritto che la legge accorda al magistrato in un caso determinato non può essere interrotto per opera della parte privata. Questa per l'articolo 137. (*p. p.*) ha la sola facoltà di chiedere ciò che conviene per essere indennizzato dei danni sofferti, e non già di entrare nell'esame di quanto forma il calcolo morale de'fatti della imputazione. Una parte così essenziale del giudizio è riserbata esclusivamente al magistrato.

3. *Questione*. Il pubblico ministero presso il giudice correzionale può opporsi alla libertà provvisoria dell'imputato accordata senza cauzione sul motivo che il delitto porti al terzo grado di prigionia? La legge non glie ne concede la facoltà. Quando al solo giudice è riserbato il conoscere la qualità del delitto, e'l grado di pena che gli corrisponde, ogni qualunque opposizione dev'essere rigettata.

4. *Questione*. Il valore della cauzione cui si sottopone l'imputato deve regolarsi dalla parte civile? Crediamo di distinguere: o il valore della

cauzione non corrisponde a quello del danno da ripararsi, o viene a superarlo: nel primo caso la parte civile è nel dritto di reclamare una cauzione corrispondente, affine di assicurare i suoi interessi; nel secondo caso ogni sua osservazione è rigettata.

5. *Questione.* Il giudice deve interpellare la parte civile per fissare proporzionatamente il valore della cauzione? La negativa parrebbe dettata dall'ordine del procedimento. Quando il giudice per decidere su la domanda della libertà provvisoria, deve conoscere la qualità della imputazione, è nel dovere di conoscere nell'atto stesso la qualità del danno prodotto all'offeso. Dal suo calcolo trarrà la giusta determinazione sul valore della cauzione. Ma fu nostro avviso (§. 226. 3. *Quest.*) di farsi conoscere alla parte civile i titoli d'iscrizione su di cui la cauzione dev'essere stabilita. In questo caso conosciuti validi questi titoli, e non opposti, la interpellazione si rende inutile.

6. *Questione.* Se il cauzionante muore, o sia nello stato da rendersi insolvibile può la parte civile chiedere altra idonea cauzione? L'affermativa risulta dalla regola generale contenuta nell'articolo 1892 delle leggi civili. La parte civile ne ha il dritto, perchè la cauzione è destinata dalla legge ad oggetto solo di riparare il danno ch'ella ha sofferto dal delitto.

7. *Questione.* Pendente l'appello in giudizio correzionale può l'imputato appellante chiedere la libertà provvisoria? La suprema corte

di giustizia a' 15 giugno 1827 ha deciso affermativamente.

» Accusato Pasquale Landi, civico del Villaggio di Bolano in Tisciano, come detentore di armi vietate, e di polvere in contrabbando fu tradotto in dibattimento. Il regio giudice del circondario di S. Severino dichiarò costare di essere Pasquale Landi colpevole di detenzione di armi vietate, cioè di due fucili, una bajonetta, ed una pistola, non che di polvere in contrabando, oggetti sorpresi nella di lui abitazione. Ed invocati gli articoli 4 e 5 del decreto de' 3 ottobre 1822 lo condannò a mesi 30 di prigionia, all'ammenda, ed alle spese del giudizio, dichiarando confiscate le armi con gli oggetti rinvenuti.

» Avverso tale sentenza Landi si provvide di appello sostenendo principalmente, che nella sua qualità di civico non poteva essergli vietato di detenere delle armi (1). Pendente la discussione dell'appello Landi domandò formalmente di essere messo in libertà provvisoria a' termini dell'articolo 132 di procedura penale, trattandosi di un reato correzionale.

» La gran corte criminale di Salerno senza rispondere alla chiesta libertà provvisoria, rigettò l'appello, ordinando la esecuzione della sentenza impugnata.

» Questa decisione è stata dallo stesso Landi attaccata da ricorso per annullamento fondato sopra i segnenti mezzi.

(1) Questa circostanza avrebbe dovuto risultare dagli atti coi corrispondenti officj dalle autorità amministrative.

1.° Nullità per non essersi risposto alla dimanda di libertà provvisoria.

2.° La decisione è sfornita di fatto, e della quistione di fatto.

3.° La decisione medesima è sfornita del testo della legge, sul quale è poggiata:

» A questi mezzi prodotti dal condannato presso la corte punitrice si è poi aggiunto in questa corte suprema tra gli altri il seguente mezzo.

» Il primo giudice dichiarò l'accusato colpevole di detenzione di armi vietate, e di polvere in contrabbando. Nell'applicazione della legge mancò la indicazione, e la trascrizione di quella, che rifletteva la seconda reità.

» La corte suprema di giustizia cc. ec.

» Senz' arrestarsi agli altri mezzi, e prendendo in esame il primo di essi.

» Atteso che l'articolo 132 della procedura penale l'imputato arrestato può chiedere al giudice competente di essere messo in libertà provvisoria. (1)

» Atteso che Pasquale Landi, usando di questa facoltà, con formale domanda chiese alla gran corte criminale di Salerno di essere messo in libertà provvisoria sotto quel modo di custodia, che sarebbe piaciuto alla stessa gran corte di determinare.

» Atteso che la gran corte passò alla discussione, e quindi al rigetto dell'appello in merito, senza punto incaricarsi di siffatta dimanda, tutto

(1) Vedi il decreto de' 4 febbrajo 1828 nella nota alla pag. 425.

che la medesima avesse in dorso la corrispondente requisitoria del pub. minist.

» Atteso che per l'articolo 330 delle leggi di rito penale, quando il pub. minist., la parte civile, e l'imputato facciano domande tendenti ad esercitare un dritto o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran corte criminale ometta, o ricusi di deliberarvi, la omissione o il rifiuto porterà a nullità, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forma, di cui si è domandata la esecuzione.

» Atteso che avendo omesso la gran corte criminale di Salerno di pronunziare sulla dimanda di libertà provvisoria di Pasquale Landi, fondata sul dritto, che gli fu accordato per l'articolo 132 delle leggi di rito penale, è manifestamente incorsa nella nullità prevista dal citato articolo 330 senza che la nullità sia rimasta coverta dal silenzio; poichè Landi produsse ricorso per annullamento appena che ebbe conoscenza della decisione.

» Annulla ec.

3. *Questione.* Può negarsi la libertà provvisoria ad un imputato di delitto sul motivo di non essere abilitato per la sua povertà di dare la cauzione cui il giudice lo sottopone? La suprema corte di giustizia decise negativamente a 12 marzo 1828 nella causa seguente.

» Correva il secondo anno, dacchè il signor Francesco Maenza trovavasi detenuto in carcere per imputazione di adulterio ad istanza del signor

Francesco Dubesse. Le replicate ricuse del Dubesse prodotte contro il giudice che in prima istanza dovea procedere, e sempre rigettate tanto dalla gran corte civile di Trani, quanto dalla corte suprema, non han permesso finora di discutersi tal causa in pubblico dibattimento.

» Avea il Maenza sin dall'anno 1826 chiesto la libertà provvisoria. La dimanda era protetta dall'articolo 132 della penale procedura. Il giudice del circondario di Bari glie l'accordò, ma con tre progressive ordinanze dei 7 e 13 novembre 1826 e 15 dicembre 1827 lo sottopose alla prestazione della cauzione di ducati mille.

» Maenza impugnò queste determinazioni con appello, e con ricorso, chiedendo la riduzione della somma a quantità corrispondente al suo misero stato.

» Ma la gran corte civile di Trani dichiarò per gli articoli 380, e 381 della penale procedura inammissibile l'appello.

» Anche questa decisione si è da Maenza impugnata con ricorso.

» La corte suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio.

» Vedute le carte rimesse: vedute la sentenza, e la decisione impugnate: Vedut' i ricorsi contro dell'una, e dell'altra.

» Considerando, che la legge cogli articoli 116 a 121 della penale procedura ha fissato le norme regolatrici della cauzione ne' giudizj de' misfatti, e coll'articolo 135 ha esteso le norme stesse a' giudizj de' delitti.

» Considerando, che fra le norme dettate dalla legge a' giudici vi è quella di dovere aver presente fra le altre cose la qualità della persona dell'imputato: articolo 118; ed ha perciò facoltato i giudici a prescrivere la consegna con cauzione, o la consegna semplice, o l'obbligo dell'imputato stesso di presentarsi sotto pena pecuniaria.

» Considerando che lo scopo della legge in siffatte disposizioni si fu di utilizzare i di lei beneficj anche pe' poveri, e non restringere i vantaggi a soli possidenti.

» Considerando, che il giudice di Bari accordando a Francesco Maenza la libertà provvisoria che per legge non potea negargli, ed obbligandolo contemporaneamente a prestar la cauzione di ducati mille a cui per notoria impotenza non potea quegli adempire, venne a negare sostanzialmente ciocchè apparentemente concedeva, ed implicitamente venne ad inutilizzare un beneficio dalla legge stabilito per non far soffrire ad un imputato di delitto la prigionia prima di esservi condannato.

» Considerando, che una condotta di tal natura offre studiato eccesso di potere, e contiene una espressa contravvenzione alla legge, ciò che importa negar la libertà provvisoria dalla legge accordata.

» Veduti perciò gli articoli 380 e 132 della procedura penale.

» Annulla la suddetta sentenza del giudice regio di Bari per la sola parte relativa alla cau-

zione di ducati 1000, ritenendo quella della libertà provvisoria; e rinvia la causa al giudice regio di Molfetta, perchè sottoponga l'imputato a quel modo di custodia, che sia più atto a rendere operosa la libertà provvisoria dalla legge accordata nella specie presente. »

§. 255. L'imputato che non è in arresto, ma contro di cui per delitto, o contravvenzione siasi spedito il mandato di deposito, o il mandato di comparsa nei termini dell'articolo 107 (*p. p.*) §. 205.) può presentarsi spontaneamente per essere rilasciato sotto i modi di custodia che abbiamo indicati (*art.* 133. *p. p.*). Queste disposizioni sembrano avere il loro rapporto coi casi da noi enunciati nel §. 258; allorchè abbiamo osservato che i giudizj per delitti, e per contravvenzioni non sempre dan luogo al mandato di deposito, ed al mandato di comparsa.

§. 256. L'imputato di quel delitto che ammette presentazione, e pel quale egli è rilasciato sotto cauzione, consegna, o mandato ha inoltre il vantaggio di rimanere sotto qualunque di questi mezzi di custodia, sperimentando i suoi dritti coi corrispondenti gravami sin presso la suprema corte di giustizia. Sarà solo arrestato di dritto in forza di un mandato di arresto del giudice di circondario, tostocchè la sua condanna è divenuta irrevocabile; purchè questa importi prigionia (*art.* 134. *p. p.*). È intanto a riflettersi.

1.° Questo vantaggio si estende per tutti i delitti pei quali s'infligge la pena della prigionia in generale, come pei delitti forestali, ed

altri preveduti dalle leggi e regolamenti particolari; oppure rimane circoscritto pei soli delitti correzionali? Il senso del nostro articolo non estende la sua applicazione ad altri casi, oltre quelli pei quali può aver luogo la presentazione, di modo che se il delitto forestale per la legge de' 21 agosto 1826, e se il delitto di contrabbando per la legge de'20 dicembre 1826 sono giudicati colle regole comuni di rito penale, queste regole estendono allora il vantaggio di cui facciam parola anche a questi delitti.

2.° Il colpevole poi rilasciato sotto cauzione consegna, o mandato se per la sua imputazione viene giudicato, e la sua condanna importi pena minore della prigionia, egli non può essere arrestato che in caso d'inadempimento alla condanna o alla cauzione (*d. art.* 134 *p. p.*). Le pene minori della prigionia sono il confino, l'esilio correzionale, e la interdizione a tempo (*art.* 21 *leg. pen.*) che si applicano anche pei delitti dal giudice correzionale. Sono egualmente minori a quelle della prigionia le pene di polizia, cioè la detenzione, il mandato in casa, l'ammenda (*art.*36 *leg.pen.*). Quindi l'inadempimento a queste condanne forma una specie di ravvivamento al dritto dell'arresto del condanuato.

Ma però la esecuzione di questo arresto non ha luogo indipendentemente dalla legale conoscenza che deve aversi della condanna non adempita. Il giudice pria di pronunciarlo conviene, che giustifichi se la ragione sia effettivamente quella stessa ricercata dalla legge; dappoicchè l'inadem-

pimento del condannato può avvenire per qualunque altra cagione fuori di quella del dolo, o della colpa: allora l'arresto risulterà come il prodotto dell'arbitrio, e non della disposizione legislativa.

§. 257. Tutti gli articoli relativi al mandato per la residenza delle gran corti, alla consegna, alla cauzione, ed alla malleveria ne' giudizj di misfatti sono comuni ai giudizj correzionali. Le funzioni di presidente espresse negli articoli 125 (§.235) 126 (§.237), e 127.(§.241) sono eseguite dal giudice di circondario, (*art.* 135 *p.p.*).

§. Il mandato di comparsa di cui fa parola il paragrafo secondo dell'articolo 107 (*p. p.*) ha luogo pei delitti non portanti a pena di prigionia, e per le contravvenzioni (§. 258); conseguentemente è staccato dalle disposizioni relative ai mezzi di custodia, e dalla regola generale contenuta nel detto articolo 135.

CONCHIUSIONE.

Inquisitore, qualunque tu sia, cui vien concesso il potere di compilare la istruzione dei reati, accogli queste brevi meditazioni. Nella materia cui versano, rinvieni la tua norma. L'azione criminosa, di cui raccogliendo i fatti ti mette nell'impegno di conoscere il delinquente, sia da te riguardata con orrore, ma in guisa da non alterare l'interesse di giungere direttamente allo scoprimento del vero.

I primi passi ti guidano a stabilire la esistenza del reato. Questo principale oggetto viene

espresso dalla legge colla enumerazione di tante parti, che ne dimostrano la certezza. Il fatto permanente del reato del quale si trova il soggetto materiale ancora esistente ti richiama con talune regole determinate ad assodare l'ingenere principale (§. 75). Regole ancora determinate si apprestano per assodare la pruova del reato non esistente (§. 85). Ma la osservanza di queste regole non sia l'opera, ed il prodotto del momento: il raziocinio abbia tutta la sua parte in modo, che nei straordinarj accidenti il tutto rimanga verificato colla norma de' medesimi precetti. La serie dei casi rimane abbastanza esposta, e distinta (§. 87. *a* 101.), e la esecuzione compisca nella sua nitidezza il voto della legge.

La pruova specifica ti guida poi ad altro disimpegno; a quello, che animato dalla sola verità ti allontana o dalle idee imperfette concepite su l'azione criminosa, o dalla prevenzione di trovare in ogn' indiziato colpevole un delinquente. L'esame de' testimonj ti scioglierà da ogni dubbio. Col suo mezzo si prepara un largo campo, onde conoscere dai fatti, siano antecedenti, siano concomitanti, sieno conseguenti al reato, i rapporti morali di chi ne sia stato l'autore. I dettagli su di ciò sembrano aver data alla materia l'idea della previdenza su quei casi che sono comuni, e che la esperienza ha potuto brevemente suggerire (§. 120. *a* 143).

Finalmente l'imputato è già in tuo potere o perchè colto nella flagranza (§. 71), o perchè arrestato in virtù di un mandato di arresto, o

di deposito (§. 197). Le interrogazioni a lui dirette saranno regolate, anzicchè dalla circostanza del tempo, da quell'ordine, e da quella serie di avvenimenti, che sviluppano l'autore di un'azione commessa (§. 198). S'egli è confesso, no 'l credere effettivamente colpevole. Sospendi di deciderti contro di lui. Sii freddo indagatore di una confessione tantevolte fatalmente conosciuta mendace, e che spesso ha condotto a morte gl'innocenti. I motivi che l'hanno suggerita sono moltiplici, e varj, quanti sono gli oggetti delle umane passioni (§. 200). S'egli poi tace (1) questo modo di esprimersi col silenzio non è sempre quello della reità. Conviene che se ne tracciano le ragioni, le quali potranno benanche esser quelle stesse che rendono un imputato confesso. In ultimo s'egli è negativo, le sue risposte qualunque, siano da te riportate colla semplicità della espressione come le ascolti, per mettersi a calcolo colle altre pruove riunite.

Staccato da ogn'interesse che offenda la religione della impresa, e le delicatezza del tuo disimpegno, e pieno il cuore del nobile orgoglio di non ledere in alcun modo la verità nelle tue ricerche, giungerai alla metà che la legge propone, che il Sovrano ti addita, e che il pubblico altamente rispetta.

FINE DEL TOMO PRIMO.

(1) Su di ciò vi è motivo di farne parola nel Tomo II. §. 10.

INDICE

DEI TITOLI, E DE' CAPITOLI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO PRIMO TOMO.

FINE DELL' INDICE.

INDICE

DEI DECRETI, RESCRITTI, CIRCOLARI, E MINISTERIALI

CONTENUTI IN QUESTO I. VOLUME.